



*Aspetti e questioni multidisciplinari
della democrazia paritaria:
lo spazio pubblico e privato
dall'antichità ai nostri giorni*

a cura di
Claudia Giurintano
e *Francesca Russo*

EDITORIALE
SCIENTIFICA



LEVIATHAN E BEHEMOTH
IL BUON USO DEGLI SPETTRI

Studi - Saggi - Agora

Collana della SIST – Società Internazionale di Studi sulla Statualità

Agorà 3



Fondatore e Direttore: Francesco Di Donato

Condirettrice: Sonia Scognamiglio

Comitato scientifico

Presidente

Michel Troper

Coordinamento e linee d'indirizzo: Manuela Albertone, Torino; Francesco Di Donato, Napoli Federico II; François Quastana, Aix-en-Provence-Marsiglia; Diogo Sasseti Ramada Curto, Nova di Lisbona; Francesca Russo, Napoli Suor Orsola Benincasa; Sonia Scognamiglio, Napoli Parthenope.

Componenti e rispettive sedi universitarie

Jean-Philippe Agresti, Aix-en-Provence-Marsiglia; Marcella Aglietti, Pisa; Mario Ascheri, emerito Ro-ma 3; Giuseppe Astuto, Catania; Mamadou Badji, Dakar; Mauro Barberis, Trieste; Charles Baron, emerito Boston College; Boris Bernabé, Paris-Saclay; Pierre Birnbaum, Paris Sorbonne; Pierre Bonin, Paris Sorbonne; Francesco Bonini, Lumsa Roma; Gianfranco Borrelli, Napoli Federico II; Jacques Bouineau, La Rochelle; Josiane Boulad Ayoub, cattedra Unesco Montreal; Jean-François Brégi, emerito Anthipolis Nizza; Pierre Brunet, Paris Sorbonne; Christian Bruschi, emerito Aix-en-Provence-Marsiglia; Marcelo Campagno, UBA Buenos Aires; Stéphane

Caporal, Saint-Étienne; Éric Carpano, Lyon III; Paolo Carta, Trento; Dario Castiglione, Exeter; Olivier Cayla, EHESS Paris; Jorge Arturo Cerdio Herrán, Instituto Tecnológico Autónomo Città del México; Dino Cofrancesco, emerito Genova; Paolo Colombo, Cattolica Milano; Paolo Comanducci, emerito Genova; Maria Sofia Corciulo, emerita Sapienza Roma; Michael Crommelin, emerito Melbourne; Philippe Delaigue, Lyon III; Robert Descimon, EHESS Paris; Nicole Dockès, emerita Lyon III; Hugues Dumont, Bruxelles Saint-Louis; Silvio Gambino, emerito Calabria; José María Garcia Marín, emerito Sevilla Pablo de Olavide; Éric Gasparini, Aix-en-

Provence-Marsiglia; David Gilles, Sherbrooke; Claudia Giurintano, Palermo; Xavier Godin, Nantes; Éric Gojoso, Poitiers; Riccardo Guastini, emerito Genova; Sandro Guerrieri, Sapienza Roma; Jean-Louis Halpérin, ENS Paris; Johannes Helmuth, von Humboldt Berlino; Lucien Jaume, Cevipof, Paris; Jacques Krynen, Tolosa; Luigi Lacchè, Macerata e LUISS Roma; Alberto Lucarelli, Napoli Federico II; Luca Mannori, Firenze; Roberto Martucci, del Salento; Ferdinand Mélin Soucramanien, Bordeaux; Guido Melis, Sapienza Roma; Antonella Meniconi, Sapienza Roma; Marco Meriggi, Napoli Federico II; Marcel Morabito, Sciences-Po Paris; Leonardo Morlino, emerito Luiss Roma; Tim Paul Mulgan, Auckland; Séraphin Nene Bi, Bouaké; Alfred Blaise Ngando, Yaoundé; Risa Permanadeli, Jakarta; Rocco Pezzimenti, Lumsa Roma; Otto Pfersmann, EHESS, Paris; Cesare Pinelli, Sapienza Roma; Alessandro Pöls,

Pisa; Jean-Pierre Poly, emerito Paris-Nanterre; Laurent Reverso, Tolone; Albert Rigaudière, emerito Paris Panthéon-Assas; Andrea Romano, emerito Messina; Michel Rosenfeld, Cardozo New York; François Saint-Bonnet, Paris Panthéon-Assas; Rodolfo Savelli, emerito Genova; Yury Sayamov, Cattedra Unesco, Lomonosov Mosca; Giorgio Scichilone, Palermo; Luca Scuccimarra, Sapienza Roma; Antonio Serrano Gonzáles, Autonoma di Barcellona; Francesco Soddu, Sassari; Sylvain Soleil, Rennes; Heikki Solin, emerito Helsinki; Jacob Soll, South California Los Angeles; Germán Sucar, Instituto Tecnológico Autónomo Città del México; Guillaume Tusseau, Sciences-Po Paris; Giancarlo Vallone, Salento; Arnaud Vergne, Paris-Descartes; Mikhaïl D. Xifaras, Sciences-Po Paris; Hajime Yamamoto, Keio Tokyo; Ortensio Zecchino, già ministro dell'università e della Ricerca scientifica

Hanno fatto parte del Comitato Scientifico: Michel Ganzin, emerito Aix-en-Provence-Marsiglia); Dale Kenneth Van Kley, emerito Ohio; *cari colleghi e amici che non sono più tra noi.*

Comitato di Redazione:

Coordinamento: Lorenzo Coccoli, Catania; Saverio Di Franco, Salerno; Rocco Giurato e Alessandro Isoni, Salento

Componenti

Angelo Pio Buffo, Foggia; Mario Conetti, dell'Insubria; Stefania Ecchia, Salerno; Elena Gactana Faraci, Catania; Valeria Ferrari, Sapienza Roma; Chiara Giorgi, Sapienza Roma; Gianluca Luise, Napoli Federico II; Mamadi Kourouma, Bouaké Carlo Pontorieri, Salerno; Luca Rossetto, Venezia; Francesco Domenico Vittoria, Napoli Federico II.

La collana "Leviathan & Behemoth – Il buon uso degli spettri" adotta il metodo del doppio *Peer reviewing* anonimo per la scelta degli studi e dei saggi da pubblicare.

*Aspetti e questioni
multidisciplinari
della democrazia paritaria:
lo spazio pubblico e privato
dall'antichità ai nostri giorni*

A cura di

Claudia Giurintano e Francesca Russo

Editoriale Scientifica

Il presente volume è pubblicato con fondi del Budget Strategico Ricerca 2022 del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università di Palermo e con il patrocinio culturale della Fondazione Iotti di Roma.



Tutti i diritti sono riservati

© Editoriale Scientifica srl 2023
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
ISBN 979-12-5976-726-4

Indice

Claudia Giurintano e Francesca Russo, <i>Prefazione</i>	7
Andrea Cozzo, <i>Norma maschile e tensioni paritarie nella Grecia antica</i>	21
Beatrice Pasciuta, <i>Eva, Maria e i diritti delle donne</i>	45
Antonino Blando, <i>Il demone meridiano: il carcere, la democrazia</i>	73
Paola Maggio, <i>Giustizia penitenziaria e democrazia. Gli influssi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella costruzione di un ergastolo "più umano"</i>	97
Manoela Patti, <i>I movimenti femminili in Sicilia dal dopoguerra agli anni Settanta</i>	121
Laura Lorello, <i>La parità di accesso alle cariche elettive: dal recente caso della Regione Puglia</i>	141
Marilena Macaluso, <i>Partiti populistici, diritti e uguaglianza di genere</i>	157
Marina Nicolosi, <i>Parità e non discriminazione nel diritto europeo</i>	179

Manfredi Alberti, <i>Donne e uomini al lavoro nell'Italia contemporanea. Uno sguardo d'insieme</i>	201
Maria Concetta Parlato, <i>Democraticità e capacità contributiva</i>	221
Giulia Adriana Pennisi, <i>Questioni linguistiche, legislazione europea e parità di genere</i>	247
Alessandra Pera, <i>Terzo potere. Leading cases e parità di genere nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America</i>	279
Mauro Buscemi, <i>Agorà virtuale e partecipazione politica nella democrazia del XXI secolo: insidie e frontiere</i>	299
Giusi Tumminelli, <i>Migrazioni, cittadinanza, partecipazione: democrazia paritaria?</i>	315
Gabriella D'Agostino, <i>Amartya Sen e le democrazie degli altri</i>	335
Cirus Rinaldi, <i>La violenza come pratica collettiva di produzione delle maschilità</i>	353
Alessandro Bellavista, <i>Postfazione. La parità di opportunità tra uomo e donna nel mercato del lavoro: un percorso ancora incompleto</i>	381
<i>Indice dei nomi</i>	385

Claudia Giurintano* e Francesca Russo**

Prefazione

*Non dobbiamo aver paura di essere fieri di dove siamo arrivati
o di essere ambiziosi per il nostro futuro.*

Ursula von der Leyen
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo
e al Comitato delle Regioni (Bruxelles 5 marzo 2020)

Il volume *Aspetti e questioni multidisciplinari della democrazia paritaria: lo spazio pubblico e privato dall'antichità ai nostri giorni* raccoglie gli interventi, opportunamente rielaborati in forma di saggi scientifici, presentati dai relatori all'omonimo ciclo di seminari coordinato dal Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università di Palermo e dalla Fondazione Iotti di Roma, istituita proprio per ricordare una madre della nostra Costituzione, mirabile esempio di impegno nel riconoscimento della dignità e dell'affermazione della donna, dai ruoli più semplici¹ sino ai più alti livelli di respon-

* Professoressa Ordinaria di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

** Professoressa Ordinaria di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Nilde Iotti di Roma.

¹ Come nel caso delle donne al servizio del benessere della famiglia, come amava definire le madri di famiglia, lavoratrici senza orari e senza

sabilità, per consolidare la presenza femminile nei luoghi della decisione politica. La Fondazione Iotti ha nelle sue finalità statutarie il compito di dare vita a iniziative di riflessione nell'ambito dei temi pregnanti della cittadinanza democratica e della partecipazione femminile, volti a definire un concetto di democrazia attiva sempre più inclusivo. Promuove a tal fine molte iniziative in collaborazione con Atenei e istituzioni di ricerca. Il seminario e il volume qui presentato nascono nell'ambito di un quadro di attività svolte in seguito a un protocollo d'intesa siglato dalla Fondazione e dall'Ateneo palermitano nel marzo del 2022, e preceduto dal volume collettaneo² edito nella medesima collana «Leviathan e Behemoth» di Editoriale Scientifica, diretta da Francesco Di Donato e Sonia Scognamiglio, che ha raccolto le relazioni al Convegno *Nilde Iotti. Declinazione di un'esperienza politica e istituzionale* (Palermo, 10 dicembre 2020) incluso nelle attività previste dalla Fondazione Iotti e dalla Fondazione Gramsci e sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'occasione del centenario della nascita di Nilde Iotti.

L'iniziativa seminariale su *Aspetti e questioni multidisciplinari della democrazia paritaria: lo spazio pubblico e privato dall'antichità ai nostri giorni*, che ha coinvolto docenti afferenti a tre Dipartimenti di area umanistica dell'Ateneo palermitano (Scienze politiche e delle relazioni internazionali, di Giurisprudenza e di Culture e Società), è stata – quindi – inserita tra le attività organizzate allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura civile e sociale attraverso l'impulso di esperienze didattiche e

compenso, per le quali nel 1955 propose una pensione e assicurazione volontaria.

² C. Giurintano (a cura di), *Nilde Iotti. Declinazione di un'esperienza politica e istituzionale*, prefazione di F. Russo, con contributi di A. Blando, M. Buscemi, D. Ferrara, C. Giurintano, M.C. Parlato, M. Patti, A. Pera, G. Tumminelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.

scientifiche che potessero alimentare «il dibattito culturale sulla rappresentanza di genere, sullo sviluppo della democrazia e la riforma delle istituzioni, la partecipazione delle competenze femminili nel dibattito pubblico del paese».³

L'idea di avviare un ciclo seminariale risale ai mesi più critici della pandemia. In quella circostanza, come responsabili scientifiche del progetto, sentimmo l'urgenza di mettere a frutto quel periodo di isolamento forzato strutturando un numero di incontri che portassero in diretta streaming nelle aule universitarie (vere o virtuali) temi della cultura di genere, nella convinzione che, come ha osservato Livia Turco, «un'adeguata rappresentanza politica femminile è condizione dello sviluppo democratico e civile del Paese».⁴ In particolare, avevamo l'ambizione di offrire alle studentesse e agli studenti, alle amiche e amici della Fondazione Iotti, ma più in generale alla società civile interessata, momenti di riflessione e di approfondimento su alcune questioni multidisciplinari della democrazia paritaria, che dessero conto del faticoso processo sin qui intrapreso e che benché supportato dalla nostra costituzione e da altre norme giuridiche, resta ancora contaminato dalla distinzione tra spazio pubblico e privato⁵. A testimoniare

³ Cfr. Accordo di collaborazione tra Fondazione Iotti di Roma e Università di Palermo firmato l'11 marzo 2022 dalla Presidente della Fondazione on.le Livia Turco e dalla Prorettrice alla Inclusione, Pari opportunità e Politiche di Genere Beatrice Pasciuta.

⁴ *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia*, introduzione di Livia Turco, Ediesse, Roma, 2013, p. 15. Il volume *Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia* ha conosciuto una seconda edizione nel 2020. È in corso di pubblicazione la terza edizione aggiornata.

⁵ Nel frattempo, alcune donne sono riuscite a rompere quel soffitto di cristallo, metafora delle barriere e degli ostacoli che nella loro storia esse hanno incontrato. Hanno conquistato la presidenza del Consiglio dei Ministri, la segreteria del partito democratico, la presidenza della Corte di Cassazione. E tuttavia, l'Italia resta ancora in una posizione inferiore alla

lo anche la graduatoria che colloca il nostro Paese al 63° posto (dopo Uganda e Zambia) su 146 Stati per disparità di genere (Gender gap report 2022 del World economic forum).⁶ La carta del 1948, grazie anche al ruolo svolto dalle ventuno madri nella costruzione della Repubblica, come rammentano Alessandro Bellavista nella postfazione, Laura Lorello, Marina Nicolosi e Manoela Patti nei loro saggi, garantisce certamente l'eguaglianza tra i cittadini (art. 3 – pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinione; art. 37 comma 1- «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro che spettano al lavoratore» e art. 51 comma 1 sull'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza). Ma l'eguaglianza – come precisava Sartori nei suoi numerosi scritti dedicati alla democrazia – è il concetto più «pasticciato» perché bicefalo: da una parte è identità, dall'altra è giustizia. Bicefala è, infatti, l'eguaglianza di opportunità poiché da una parte fa riferimento all'eguale accesso, alla rimozione di ostacoli, dall'altra fa riferimento all'eguale partenza e dunque dipende da condizioni materiali.⁷

media dell'Ue. Si veda il dossier n. 104 del 7 marzo 2022 in <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0340.Pdf>.

⁶ Questo gap è ben documentato nel recente volume di A. Catizone e S. Cuzzilla, *She leads. La parità di genere nel futuro del lavoro*, a cura di Silvia Paggiuca, Sole 24ore, Milano, 2023 e nel quale gli autori presentano il raggiungimento della parità di genere non solo come una questione morale ma come opportunità di crescita del PIL. Sul libro di Catizone e Cuzzilla si veda anche l'acuto commento di A. Cazzullo *Il potere alle donne e un'idea che vale 268 miliardi*, «Io Donna»: il femminile del Corriere della Sera, n. 15, 15 aprile 2023, p. 58.

⁷ Si veda ad es. la *Lezione 14* sull'eguaglianza in G. Sartori, *La democrazia in trenta lezioni*, Mondadori, Milano, 2008, pp. 47-49. Sul tema si veda la recente edizione della storica voce enciclopedica di G. Sartori, *La democrazia*, introduzione di N. Urbinati, Treccani, Roma, 2023.

La parità di genere è una questione fondamentale che rientra nella strategia nazionale 2021-2026, ed è un aspetto sostanziale dell'agenda di sviluppo e progresso dei paesi tanto che le Nazioni Unite hanno identificato nella *Gender Equality* uno degli obiettivi dello sviluppo sostenibile per il 2030 e l'UE, dopo avere promosso un Engagement strategico sulla *Gender Equality*, ha fissato nel quinquennio 2020-2025 la strategia europea per la parità di genere. Si tratta di una strategia in linea con il PNRR, concentrata in cinque ambiti – Lavoro, reddito, competenze, tempo e potere – che nell'approccio multidisciplinare, nell'idem sentire nell'affrontare il tema del volume, sono qui studiati in una dimensione diacronica, in una prospettiva dinamica ed evolutiva, attraverso specifiche analisi di giuristi, storici, antropologi, linguisti e sociologi. Tra le priorità, come sopra abbiamo ricordato, figura proprio il tempo, tema caro a molte donne battagliere come Nilde Iotti che fu tra le prime firmatarie della proposta di legge d'iniziativa popolare *Le donne cambiano i tempi* che vide in prima linea nel 1990 Livia Turco (come più di recente menzionato dalla stessa in occasione del centenario della nascita di Marisa Rodano⁸ che fu tra le più convinte sostenitrici insieme all'allora Presidente della Camera Iotti) affinché potessero essere introdotte nuove flessibilità sui tempi di cura e tempi di formazione in una nuova visione del rapporto tra spazio pubblico e privato. Un confronto sui temi della qualità della vita e della flessibilità del lavoro, che rappresentò, come fu opportunamente segnalato dalla relatrice Elena E. Cordoni, «un momento alto della politica di riforme avviata dal Parlamento

⁸ Si veda L. Turco, *Buon compleanno cara Marisa*, 21 gennaio 2021, in www.fondazioneiotti.it. Eadem, *La "democrazia esigente" di Marisa che è nata col Pci e gli ha dedicato la vita*, Strisciarossa, 20 gennaio 2021, in <https://www.strisciarossa.it/la-democrazia-esigente-di-marisa-rodano-che-e-nata-col-pci-e-gli-ha-dedicato-la-vita/>.

ed un'occasione importante per dimostrare la capacità di cogliere e di dare risposta alle trasformazioni della società, del mondo produttivo e dei bisogni degli uomini e delle donne di questo Paese». ⁹ Il 3° comma dell'art. 51 della nostra costituzione si riferisce in modo esplicito alla conciliazione dei tempi, all'affermazione del diritto di disporre del tempo necessario che, come rileva Chiara Tripodina, benché si ascriva allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive, deve essere rivendicato come principio valido per tutte e non per poche. ¹⁰ Una persistenza di ostacoli all'eguaglianza sostanziale, dunque, metaforicamente rappresentati dai "gradini di pietra" che ogni donna risale nella sua quotidianità, in un lungo cammino che rare volte giunge al *glass ceiling*, per usare l'«immagine violenta e claustrofobica» che enfatizza la «sottomissione della donna». ¹¹

Opportunamente, molti dei saggi qui raccolti affrontano il tema del lavoro e delle misure per risalire i gradini di pietra. Ma era metodologicamente necessario, in questo cammino lungo i secoli, scandagliato con approcci differenti, partire dalla civiltà greca che fornì i termini e che «indicò – come ha scritto Mario d'Addio – le categorie con le quali possiamo pensare la politica e pervenire a una conoscenza scientifica, cioè sistematica della stessa. Una conoscenza che continuamente rinnova sé stessa e si arricchisce delle concrete deter-

⁹ Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 548 del 3/6/1999 - (*Discussione sulle linee generali - A.C. 259*), p. 23 in http://legislature.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed548/s000r.htm (consultato il 29 gennaio 2023).

¹⁰ C. Tripodina, *I gradini di pietra della parità di genere*, Costituzionalismo.it, Editoriale Scientifica, Napoli, fasc. 2, 2021, p. 124.

¹¹ A. Cazzullo, *Il sogno di Katia Bassi: donne libere di desiderare una fuoriserie*, «Io Donna»: il femminile del Corriere della Sera, n. 14, 8 aprile 2023, p. 42.

minazioni storiche nelle quali si realizza la politica». ¹² Il volume si apre così con un'analisi del mondo greco che relegò la donna a 'essere' irrazionale che molti secoli dopo, con il giuridismo moderno, sarebbe stato motivo per sancire la titolarità di diritti naturali come specificità propria ed esclusiva dei soli uomini. I contributi di Andrea Cozzo sulla Grecia antica e di Beatrice Pasciuta, riferito al contesto medievale, ci consegnano l'immagine di una donna esclusa *naturalmente* dalla sfera dei diritti politici e civili perché considerata proprietà del marito, del padre o dei fratelli, e per questo *naturalmente* destinata a occuparsi del lavoro domestico, della cura della casa, educazione dei figli, giudicata inabile a dividere con l'uomo lo spazio pubblico, la sfera pubblica dei diritti politici e civili. Esiodo, come rammenta Cozzo, connota la donna come sciagura per gli uomini mangiatori di pane, mentre Talete ringrazia la sorte per non essere nato bestia, donna e barbaro (Diog. Laerz.). Nel mondo greco la donna è cavità e passività che si identificano con la casa stessa, luogo nel quale la donna accoglie e gestisce il cibo. Ed è 'forno' che cuoce il 'seme', è animale da domare e istruire. Sono queste le connotazioni dominanti, sulle quali appaiono però alcune eccezioni di rivendicazione paritaria come ben ci documenta Cozzo.

Ed è proprio l'antichità classica, il mondo greco, a offrire le prime definizioni di democrazia, la parola-chiave che accomuna tutti i saggi. Tra le più note definizioni, vi è quella che Erodoto formula nelle *Storie* per il tramite di Otane: è quel governo del popolo che si esprime nell'*isonomia*, cioè in un sistema che si qualifica per la selezione delle cariche pubbliche attraverso il sorteggio tra i cittadini e nel quale l'eguaglianza

¹² M. D'Addio, *Prefazione a Storia delle dottrine politiche*, vol. I, Ecig, Genova, 1992, p. 6.

di diritti politici comporta il diritto di poter partecipare al Consiglio e all'Assemblea.

Nel suggestivo saggio di Beatrice Pasciuta, riprendendo un tema da lei a lungo indagato, Eva e Maria rappresentano due simboli femminili sui quali la dottrina canonistica ha edificato permessi e divieti che hanno finito per giustificare «la ridotta capacità giuridica delle donne, in quanto tali», ammettendone, al tempo stesso «vistose eccezioni».¹³ Nel Medioevo, anche se con una minoranza di rare personalità, come ha contribuito a delineare Chiara Frugoni nella sua produzione scientifica, la misoginia è esito dell'imposizione del celibato per opera di Ildebrando di Soana che ha come conseguenze un'immagine di Eva tentatrice, incarnazione di un peccato da cui l'uomo deve fuggire.¹⁴

Dalla democrazia degli antichi, secondo la nota definizione di Benjamin Constant, nella quale la libertà era esercizio collettivo e diretto di «molte funzioni della sovranità» e, al tempo stesso, «[era] compatibile con l'asservimento completo dell'individuo all'autorità dell'insieme»¹⁵, si è poi giunti a un'idea di democrazia sempre meno eguaglianza e sempre più libertà. Nella molteplicità di analisi, nella definizione di democrazia si è posta in evidenza ora la dimensione orizzontale della politica richiamata dalla democrazia elettorale, ora la dimensione verticale come sistema di governo che rievoca il rapporto tra maggioranza e minoranza. Tema, questo, al centro della riflessione del grande teorico della classe politica, Gaetano Mosca. Una democrazia oggetto di sempre rinnova-

¹³ B. Pasciuta, *Eva, Maria e i diritti delle donne*, infra.

¹⁴ C. Frugoni, *Donne medievali. Sole, indomite, avventurose*, Il Mulino, Bologna, 2021.

¹⁵ Cfr. B. Constant, *Discorso sulla libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni*, in *Antologia degli scritti politici di Benjamin Constant*, a cura di Antonio Zanfarino, Il Mulino, Bologna, 1962, p. 38.

te riflessioni dalle quali sono derivati numerosi neologismi che vanno dalla *non-democrazia* come antitesi di un sistema politico democratico nel quale la minoranza conta più della maggioranza, alla *controdemocrazia* – secondo la nota riflessione di Rosanvallon – come modalità di partecipazione che è completamento della democrazia perché in essa la società civile tende a sorvegliare e stimolare le istituzioni,¹⁶ dalla *post-democrazia*, che pur rispettando formalmente le regole democratiche, è meno partecipata dai cittadini e sempre più controllata dai poteri pubblici e privati,¹⁷ alla *liberal-democrazia* vista come governo democratico di orientamento liberale, sino alla *e-democracy* che nella sua triplice forma – consultiva, partecipativa e deliberativa – utilizzando procedure e piattaforme elettroniche, come ben documenta Mauro Buscemi nel suo saggio, si propone di incrementare la partecipazione democratica dei cittadini.

I contributi qui raccolti problematizzano i nodi concettuali della democrazia paritaria. Si analizza, attraverso il dialogo tra discipline affini e vicine, ad esempio, il rapporto tra giustizia penitenziaria e democrazia, cogliendo lo sviluppo delle relazioni tra storia penitenziaria e storia del processo penale come faticoso avvento di un apparato di protezioni e di garanzie dell'accusato, filone di ricerca caro a Mario Sbriccoli¹⁸,

¹⁶ Cfr. P. Rosanvallon, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia*, nuova edizione con un saggio introduttivo di Luca Scuccimarra, Castelvecchi, Roma, 2017.

¹⁷ Cfr. C. Crouch, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003; Idem, *Combattere la postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2020. Sull'emergere della postdemocrazia si veda F.M. Di Sciullo, *La democrazia della sfiducia. La rappresentanza nell'età del paradosso 2001-2020*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 69-105.

¹⁸ Si vedano i due tomi M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

e qui sviluppato da una prospettiva storico-politica da Antonino Blando e giuridica da Paola Maggio. Blando, in particolare, riprende nelle sue stimolanti pagine la ponderosa opera di Filippo Volpicella e riflette sullo stretto legame tra democrazia e carcere. Volpicella, ricorrendo più volte nei suoi scritti sulla riforma del sistema carcerario alle osservazioni di Tocqueville e di Beaumont avrebbe finito per trasformare il grande redattore della *Démocratie en Amérique* in un autore di «riferimento della cultura amministrativa controrivoluzionaria borbonica».

Maggio, invece, esamina gli influssi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella costruzione di un ergastolo più umano e compatibile con il paradigma stesso dello Stato di diritto. Manoela Patti esamina i movimenti femminili in Sicilia dal dopoguerra agli anni Settanta rivelando la capacità dell'Isola di diventare luogo di rielaborazione e di ricezione di teorie e pratiche che avrebbero poi incoraggiato (come nel caso delle lotte pacifiste contro i missili a Comiso negli anni Ottanta) «una grande mobilitazione femminista internazionale e, al contempo, un importante dibattito nel femminismo italiano».¹⁹ Dalla mobilitazione femminile, che nel contesto isolano del secondo dopoguerra era caratterizzata da rivendicazioni incentrate, come osserva Patti, sull'«assistenza, servizi, lavoro, salario, casa, famiglia», si passa alla non discriminazione nel diritto europeo attraverso un'accurata indagine sulle azioni positive proposta da Marina Nicolosi. Il tema del lavoro, dalla prospettiva giuslavorista prosegue poi con un'analisi storico-economica per uno 'sguardo d'insieme' offerto da Manfredi Alberti su *Donne e uomini al lavoro nell'Italia contemporanea* e nel quale «la storia delle donne, la storia del lavoro,

¹⁹ M. Patti, *Donne, politica e lotte femministe in Sicilia negli anni Settanta*, infra.

la storia della statistica», sono messi in «relazione attraverso la lente degli studi di genere, capace di analizzare la costruzione sociale della dicotomia maschile-femminile». Dal nesso tra principio di capacità contributiva e democraticità che, come rileva Maria Concetta Parlato, si ravvisa anche nel “principio di indisponibilità” dell’obbligazione tributaria, «cioè nell’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria, a differenza del privato, di disporre del proprio credito tributario», si passa poi, nell’attenta indagine di Laura Lorello, alla parità di accesso alle cariche elettive anche attraverso un commento al DL 28/2020 sino alla parità di genere nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America esaminata accuratamente da Alessandra Pera attraverso le *‘own words’* di Ruth Bader Ginsburg protagonista del processo di creazione ed elaborazione della cd. *antidiscrimination legal doctrine*. E ancora, la questione della parità di genere nelle questioni linguistiche, nella legislazione europea, è affrontata da Giulia A. Pennisi. La lingua, principale strumento di comunicazione, come rileva Cecilia Robustelli, necessita che soprattutto le nuove generazioni, gli studenti, sappiano «distinguere gli usi non rispettosi della differenza di genere, o che esprimono negazione della soggettività sessuata o che risultano discriminanti». ²⁰ A queste questioni, si aggiungano altri temi di vibrante attualità che spaziano dai partiti populistici, diritti e uguaglianza di genere (Marilena Macaluso) con un’accurata indagine sui fattori distintivi di questi partiti in riferimento ai programmi e alle proposte politiche, al rapporto tra virtuale e partecipazione politica (al centro del già ricordato contributo di Buscemi), al rapporto migrazioni, cittadinanza e partecipazione affrontate con sensibilità e competenza da Giusi Tumminelli. In

²⁰ C. Robustelli *Lingua e identità di genere*, in «Studi italiani di linguistica teorica e applicata» XXIX, 2000, p. 507.

quest'ultimo saggio, che mette in evidenza la contraddizione del nostro Paese che ha rispettato la parte delle Direttive del Consiglio d'Europa esclusivamente negli aspetti connessi alla "democrazia partecipativa" ma non impegnandosi nella "partecipazione" alle elezioni, si coglie la complessità del tema dei diritti politici dei migranti e del processo di integrazione che richiede l'avvio di «un processo bidirezionale» che deve interessare non solo i migranti ma anche gli autoctoni.

Il volume prosegue con l'interessante studio antropologico, proposto da Gabriella D'Agostino, sull'idea di democrazia nell'economista e filosofo Amartya Sen. Il Premio Nobel per l'economia è noto per aver polemizzato con quegli autori che, giudicando la democrazia come il prodotto di valori e tradizioni esclusivamente occidentali, ne hanno sostenuto la non esportabilità. E tuttavia, come osserva D'Agostino, «senza negare la centralità del pensiero occidentale sul tema della libertà», lo studioso indiano ci offre una magistrale riflessione sulla necessità di non dimenticare l'apporto non occidentale nei processi di democratizzazione e dunque sul valore universale della democrazia che non può essere considerata prerogativa e privilegio «di un "angolo di mondo"». ²¹

Il volume si chiude con la delicata questione della violenza come pratica collettiva di produzione delle maschilità esaminata da Cirus Rinaldi. Il quale, ripercorrendo i principali contributi teorici socio-criminologici – dalle analisi positiviste alle teorie funzionaliste sino agli approcci dell'azione strutturata – cerca di mostrare come compiere condotte devianti e criminali sia «una delle possibili modalità di cui un soggetto

²¹ G. D'Agostino, *Amartya Sen e le democrazie degli altri*, infra.

può disporre anche per *fare la maschilità*, soprattutto se non ha accesso a risorse simboliche e materiali legittime». ²²

Dall'analisi dei temi sviluppati, si coglie la dura lotta alla discriminazione, la battaglia a favore della promozione della parità e, al tempo stesso, del riconoscimento della differenza femminile. Si tratta di lotte per la promozione di un'emancipazione collettiva che non può essere ridotta a «conquiste parziali». ²³

Se per Dahl «una delle esigenze inderogabili per i paesi democratici è quella di migliorare la capacità dei cittadini di impegnarsi in modo intelligente nella vita politica», ²⁴ è anche vero, come ha colto Raffaella Gherardi in riferimento alla formazione del potere e ai percorsi di legittimazione nel contesto della globalizzazione, che la qualità della democrazia dipenderà dalla capacità dei cittadini e delle cittadine e leader di saper affrontare le sfide della democrazia attraverso alcune «terapie» rappresentate dall'educazione, istruzione e formazione. ²⁵ E queste pagine desiderano offrire un piccolo contributo alla discussione in tal senso perché testimoniano il valore della collaborazione tra istituzioni e la convinzione che le azioni di cambiamento richiedono innanzitutto l'attivazione di processi che non possono prescindere dalla sollecitazione, in particolare tra le nuove generazioni, a 'riflettere' e a 'pen-

²² Cfr. il saggio di C. Rinaldi, *La violenza come pratica collettiva di produzione delle maschilità*, infra.

²³ Sull'ampio dibattito riferito alla necessità di riformulare la categoria dell'intersezionalità superando una lettura incentrata sull'identità delle differenze, si veda il bel volume monografico a cura di Dana Portaleone, *Il problema dell'emancipazione e l'emancipazione come problema*, «Scienza & Politica», per una storia delle dottrine, vol. XXXIV, n. 67, 2022.

²⁴ R.A. Dahl, *Sulla democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 197

²⁵ R. Gherardi, *La formazione al potere. Dottrine e percorsi di legittimazione per la politica "mite" del XXI secolo*, in Eadem (a cura di), *Politica, consenso, legittimazione. Trasformazioni e prospettive*, Carocci, Roma, 2002, p. 17.

sare' per una migliore comprensione della complessità della realtà, aprendo sempre nuovi spazi di dialogo fra le generazioni, in omaggio a un'idea di una democrazia sostanziale sempre più moderna e inclusiva.

Andrea Cozzo*

Norma maschile e tensioni paritarie nella Grecia antica

1. *Questioni grammaticali?*

Nel nostro mondo ci sono l'uomo, la donna – in questo rigoroso ordine di comparizione in ogni frase che non sia di cortesia o di allarme, dove l'ordine si inverte (come in «signore e signori, buonasera!»; «prima le donne e i bambini!») – e l'essere umano in generale. Il greco dice, rispettivamente, *anér*, *ghyné* e *ánthropos*. Quando si vuole designare l'essere umano donna, la lingua vuole che si premetta l'articolo femminile (*he ánthropos*). Analogamente, ma questa volta in virtù del fatto che si tratta di un mestiere normalmente esercitato da maschi, c'è, per esempio, l'*aoidós*, il cantore uomo o in generale, e, con articolo femminile ma con il nome che mantiene la stessa desinenza maschile, *la aoidós* (Sofocle, *Edipo re* 36, a proposito della Sfinge); ma poi, ci sono il *poietés*, poeta, e, attestato per la prima volta come titolo di una commedia di Alessi (IV-III sec. a.C.) – le donne che esercitano la poesia devono ormai essere numerose e devono essersi conquistate il diritto a un suffisso e alla terminazione femminile – la *poiétria*, la poetessa¹.

Siamo all'interno, come si vede, della questione attuale sui nomi professionali: in greco, si dice il/la medico (*iatrós*), a seconda dell'articolo, e la medichessa (*iatréine*). A proposito di

* Professore Ordinario di Lingua e letteratura greca presso il Dipartimento Culture e società dell'Università di Palermo.

¹ F. De Martino, *Appunti sulla scrittura al femminile nel mondo antico*, Bari 1991, pp. 17-75, part. 25.

medici (e dei loro pazienti), i titoli di alcuni trattati ippocratici, precisano che c'è una *phýsis anthrópou* (natura umana), una *phýsis paidíou* (natura del/la bambino/bambina, con differenze, tra maschio e femmina, nella durata della purificazione lochiale)², e una *phýsis gynaikón* (natura delle donne), ma non parlano di una *phýsis andrós*: «mentre si costituisce una ginecologia, non nasce però contemporaneamente un'andrologia»³, perché quest'ultima è considerata la norma. Il linguaggio registra (al contempo alimentandone e confermandone l'idea) che la differenza sessuale convive con la pretesa indifferenziazione del maschile che in realtà, generalizzando, gerarchizza in quanto considera come norma, appunto come generale, il maschile. Così, abbiamo anche la *theá*, la dea, e il *theós*, il dio di sesso maschile o in generale, maschio o femmina che sia⁴. Il filosofo stoico Crisippo da un lato spiega il carattere allegorico del sesso attribuito alle divinità (significativamente quelle maschili indicano le potenze attive, quelle femminili le potenze passive); da un altro chiarisce che gli dèi (*theói*, al maschile indifferenziato) non sono né maschi né femmine⁵.

Il linguaggio, istituzione sociale che con la struttura sociale è un tutt'uno, spinge gli individui a parlare adottando il punto di vista maschile come norma valoriale. Per esempio, Clitennestra è detta, positivamente (anche se, nello specifico contesto tragico, con intenzione ambigua, avere un cuore

² Cfr. Ippocrate, *Natura del bambino* 18.

³ P. Manuli, *Donne mascoline, femmine sterili, vergini perpetue. La ginecologia greca tra Ippocrate e Sorano*, in S. Campese, P. Manuli, G. Sissa, *Madre materia. Sociologia e biologia della donna greca*, Torino 1983, pp. 149-85, part. 151.

⁴ *Theós-theós* donna: Aristofane, *Uccelli* 830; cfr. N. Loraux, *Che cos'è una dea*, in P. Schmitt Pantel (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. L'antichità*, Roma-Bari, 1993⁴, pp. 13-55, part. 49: «il "dio" nella sua generalità» - «la "dea" nella sua sessuazione».

⁵ Cfr., rispettivamente, *SVF* II fr. 1070 e 1076 von Arnim.

«dalla volontà di maschio (*andróboulos*)», e di lei si può apprezzare che parli «assennatamente, da uomo (*kat'ándra*) moderato», e una donna disposta a prendersi la responsabilità della cura dei beni domestici (come il marito la invita a fare) può essere lodata come dotata di una «intelligenza virile (*andriké diánoia*)» e la donna che filosofa come «più virile (*andreiotéra*)»⁶.

2. La norma: inferiorità, ricettività, passività

L'idea dell'inferiorità femminile rispetto alla norma maschile è quasi regola – soprattutto presso gli uomini. Nell'ambito del costume tradizionale basterà ricordare pochi fatti o detti celebri. Talete, per esempio, «era solito ringraziare la sorte per essere nato essere umano e non bestia, *uomo e non donna*, greco e non barbaro» (Diogene Laerzio 1, 33); Platone affermava che nella loro rinascita gli uomini vili e ingiusti si mutano in donne (*Timeo* 89f); Aristotele non aveva dubbi nel proclamare che «per natura il maschio è migliore, la femmina peggiore, l'uno è comandante, l'altra è comandata» (Aristotele, *Politica* 1254b 13-14), e quest'ultima idea era diffusa e permanente: il desiderio di chiarire chi comanda, per Creonte in contrasto con Antigone, coincide col desiderio di mostrare chi è il maschio (*anér*) tra i due (Sofocle, *Antigone* 484) – chi «porta i pantaloni», si direbbe oggi – e l'ebreo Filone Alessandrino, per citare solo un altro caso più lontano nel tempo (I sec. a.C.-I d.C.), scriverà che l'intelletto (*nóus*) – elemento superiore – ha a che fare con l'uomo, invece le sensazioni (*aisthéseis*) – che sono suddite – con la donna (*Creazione del mondo* 165).

⁶ Per le espressioni citate, cfr., rispettivamente, Eschilo, *Agamennone* 11 e 351; Senofonte, *Economico* 10, 1; Musonio Rufo, *Diatriba* 3.

Secondo un verso dell'*Ecuba* euripidea (975), la consuetudine richiede «che le donne non guardino gli uomini di fronte (*enantíon*)», e qui la differenza tra maschio e femmina è data visibilmente, in un comportamento concreto e specifico, nella forma non della frontalità paritaria bensì della gerarchia. È ben noto il passo di un'orazione in cui si dice: «abbiamo le etere per il nostro piacere, le concubine per la cura quotidiana del nostro corpo, le mogli per la procreazione di prole legittima e per avere una fedele custode (*phýlaka*) del focolare» (Demostene, *Contro Neera* 122). La gerarchia prima detta ha la forma di una dualità in cui le donne esistono «per» una qualche esigenza dell'uomo: in vista del suo godimento sessuale, della sua cura e del concepimento di discendenza legittima.

Concentrando l'attenzione sulla figura della moglie, strutturale rispetto al funzionamento della famiglia e della polis, possiamo notare che il suo ruolo è, già nel passo appena citato, quello della custodia. Il che, con sfumature diverse ma sempre connotate col segno dell'inferiorità, viene declinato nei vari ambiti della vita.

In ambito biologico, la donna è pensata come ricettacolo e passività⁷. Nella sua funzione riproduttiva, il corpo femminile è considerato non solo accogliere il seme dell'uomo ma anche, spesso, non avere alcuna funzione attiva. La donna si limita a conservare e a nutrire il seme, appunto ricevuto, senza essere veramente «madre» del bambino che nascerà. Eschilo lo dice con chiarezza nella difesa di Oreste che ha ucciso Clitennestra: «colei che viene chiamata madre non è la generatrice, bensì è la nutrice del feto in lei seminato. Generatore è chi feconda; e la madre, come ospite per l'ospite, conserva

⁷ P. DuBois, *Il corpo come metafora. Rappresentazioni della donna nella Grecia antica*, (1990) tr. it. Roma-Bari, p. 226: «la passività e la ricettività dell'interiorità femminile».

(*ésosen*) il germoglio, almeno per quelli ai quali il dio non rechi danno» (*Eumenidi* 658-661). Il suo utero è terra da arare («ti do costei per l'aratura di figli legittimi»), suona la formula della dazione in sposa: Menandro, *La ragazza tosata* 1013-1014) o semplicemente un forno dentro il quale lo sperma maschile «cuoce» (Aristotele, *Generazione degli animali* 719° 35-39)⁸.

Per Aristotele, «la donna è un maschio sterile, perché caratterizzata da un'incapacità» (*Gen. Anim.* 728° 18)⁹, essa è «difetto» del maschio (767b 23), e dal punto di vista biologico i figli assomigliano ai genitori secondo una regola ben precisa: i maschi al padre, le femmine alla madre, e, se è vero che talvolta tale somiglianza non si realizza, in realtà, sostiene il filosofo, «il primo inizio della deviazione è l'essere femmina e non maschio» (767b 7-8).

Nell'ambito della divisione del lavoro le cose vanno analogamente. Già l'Odisseo omerico mostra di essere interessato, riguardo a Penelope, alla sua fedeltà al focolare domestico e al suo compito di conservazione del patrimonio. Infatti, quando interroga l'anima di sua madre nell'Ade, le chiede di conoscere «il volere e la mente» di Penelope, cioè «se rimane accanto al figlio e custodisce (*phylássei*) saldi tutti i beni» (*Odissea* 11, 177-178). Esiodo, che si rivolge a contadini non abbienti e dunque a rischio di cadere nella miseria, narra della prima donna, Pandora, come «sciagura per gli uomini mangiatori di pane» (Esiodo, *Opere* 82), e in generale vede la don-

⁸ M. Soardi, *Come una madre. Le rappresentazioni del femminile nel pensiero di Aristotele*, Caltanissetta-Roma 2014, 28 sgg. L'immagine dell'utero come forno o focolare è diffusa in tutte le epoche della cultura greca: cfr. A. Caratozzolo, *Storie di figli del focolare*, in "I Quaderni del Ramo d'Oro online" (num. spec.) 2012, pp. 83-103.

⁹ Cfr. V. Boudon-Millot, *Aux origines de la génétique: la ressemblance comme fondement de l'appartenance au «genos»*, in "Medicina nei Secoli" 28, 2016, pp. 869-900, part. 878-879.

na come «dedita a fare l'agguato ai pranzi» (704), come «un male» ricevuto dagli dèi in cambio del furto del fuoco, passiva consumatrice del frutto del lavoro dell'uomo (*Teogonia* 594-606). La satira di Semonide di Amorgo (fr. 7 Pell.-Ted.) stigmatizza i vari tipi di donna per difetti come la furbizia, la curiosità, l'intrattabilità, l'incostanza, l'infedeltà, la lussuria, il disordine, la sporcizia (3-5), l'ozio e l'eccessiva cura del corpo che si addicono solo a famiglie di altissimo rango (58-70), la dedizione al cibo (6; 24; 46-47; 56) e l'essere causa di indigenza (101).

Nel IV sec. a.C., l'aristocratico Senofonte pone in bocca al suo 'eroe' della buona amministrazione domestica Iscomaco, che nei confronti della moglie svolge in un primo momento il ruolo di istruttore (in senso stretto, e comprensibilmente, visto che l'ha sposata quando lei era quattordicenne e lui già un uomo)¹⁰ – ma anche «addomesticatore»¹¹ – della sposa sulla divisione dei ruoli all'interno della casa, le seguenti parole: «la consuetudine mostra che sono belle le cose in cui la divinità fece sì che per natura ciascuno fosse maggiormente capace: infatti, per la donna è più bello rimanere a casa che stare all'aperto, mentre per l'uomo è più vergognoso rimanere

¹⁰ La ragazza deve essere dunque ricettacolo della parola del marito, che la istruisce, visto che, prima di sposarsi, essa aveva visto, udito e domandato il meno possibile (*Ec.* 7, 5-6). Già Penelope, quando Telemaco la invita a non intromettersi in questioni maschili e a rientrare nelle sue stanze a tessere e a badare alle schiave, «poneva nell'animo la parola assennata del figlio» (Omero, *Od.* 1, 361).

¹¹ Iscomaco (*Ec.* 7, 10) dice che l'ha addomesticata (*tithaséuo*). In generale, ogni ragazza, in quanto tale, può essere designata col nome di *dámalis* «giovenca» (lett.: «quella da domare» perché ancora selvaggia) e *pólos admés*, «puledra non domata» (Epicrate fr. 8, 3-4 Kassel). Cfr. anche *damázo*, «sottometto» (Omero, *Iliade* 18, 432) e *sýzygos*, «unita nel giogo, sposa». Il giorno del matrimonio lo sposo mette sulla testa della sposa lo *ámphyx*, «diadema» ma anche «testiera» del cavallo.

dentro che curarsi delle cose di fuori» (*Ec.* 7, 29-30). La stessa costituzione fisica e psichica sarebbe la prima prova di tale divisione complementare. Infatti, mentre l'uomo, forte e coraggioso, sta, per così dire, dal lato della mobilità e dello spazio aperto (cui presiede Ermes) e porta dentro e acquisisce, la donna, che ha il corpo debole e legato alla figliolanza (partorisce e allatta) e possiede un carattere pauroso¹², sta dal lato dell'immobilità e dello spazio chiuso (ascritto a Estia)¹³: la donna riceve ciò che il marito introduce e mette in ordine, conserva, risparmia¹⁴. Qui, in un solo giro di frase, viene presentato il posto di maschi e femmine, garantito dalla natura, dalla religione e dall'etica, nella politica, nell'economia, nello spazio fisico. In effetti, la cifra della donna, reclusa nella casa del marito e priva di contatti con l'esterno (almeno la donna

¹² Beninteso, la virtù dell'uomo e della donna, a volte, può avere lo stesso nome: p. es. quella della moderazione, secondo Iscomaco, è comune sia a sua moglie sia a lui (*Ec.* 7, 14 sgg.); ma Aristotele (*Pol.* 1277b 20-25) ha cura di precisare che i contenuti di tale virtù sono differenti: «diversi sono la moderazione e il coraggio di un uomo e di una donna (infatti, se l'uomo fosse coraggioso come la donna coraggiosa, egli sembrerebbe vile, e, d'altra parte, una donna, se fosse ordinata come l'uomo buono, apparirebbe loquace, perché nella casa il ruolo della moglie è differente da quello del marito, e il compito dell'uno consiste nel procurarsi le risorse, quello dell'altra nel ben amministrarle)».

¹³ Per tali connotazioni dello spazio cfr. J.-P. Vernant, *Mito e pensiero presso i Greci*, (1965 e 1971) tr. it. Torino 1970 e 1978, pp. 147 sgg.

¹⁴ Le epigrafi lo confermano. Nelle iscrizioni funebri la donna è lodata come lavoratrice (*ergátis*) e parsimoniosa (*pheidólós*) (Peek, GV 328, IV sec. a.C.) o ordinata (*éutaktos*) e lavoratrice (Peek, GV 88, II d.C.) o moderata (*sóphron*), buona (*chresté*) e lavoratrice (Peek, GV 1490, IV sec. a.C.), o (come vuole anche Aristotele, *Retorica* 1361a 8, per cui le virtù femminili sono la moderazione e l'amore per il lavoro) l'essere amante del lavoro (*philóergos*, p. es. Peek, GV 703, II sec. a.C.): cfr. A.-M. Vérilhac, *L'image de la femme dans les épigrammes funéraires grecques*, in Ead. (éd. par), *La femme dans le monde méditerranéen I. Antiquité*, Lyon, 1985, pp. 85-112, part. pp. 91 sgg.

di alto rango che non è costretta dalla povertà a svolgere lavori all'esterno della casa)¹⁵, è quella di essere ricettacolo e contenitore che conserva e custodisce non solo i beni domestici e la fedeltà al marito ma ogni cosa: dalla lingua nel suo registro tradizionale a ogni altra usanza in generale¹⁶.

Perfino in ambito sessuale la norma ideale propugna per le donne, che saranno state istruite ad abbracciarla, non solo la ricettività ma anche la totale passività:

Una giovane spartana, narra Plutarco, chiedendole un tale se avesse già avuto rapporti sessuali con il marito: «Non io con lui, rispose, ma lui con me». Questo deve essere, io credo, il contegno della padrona di casa: non evitare e infastidirsi per il marito che prende l'iniziativa, né essere lei a prenderla, perché quest'ultimo comportamento è proprio da etera e impudico, mentre il primo è sdegnoso e non amorevole (*Precetti coniugali* 140d).

L'idea della ricettività e passività femminile e della mobilità e attività maschile investe la concezione del mondo in generale. Parlando dei sensi, per esempio, Filone (*Abraham* 150) non ha dubbi:

le orecchie sono in qualche modo più lente e più femminee degli occhi, i quali con coraggio vanno verso gli oggetti visibili *senza aspettare* che questi li eccitino *ma vanno loro incontro per primi e aspirano a muovere in opposizione*. L'udito, dunque, poiché è più lento e più femminile, sia disposto nel secondo rango, e ci sia per la vista un privilegio speciale.

¹⁵ Per cui cfr. almeno S. Lewis, *The Athenian Woman. An iconographic handbook*, London-New York 2002, cap. 3, e N. Bernard, *Donne e società nella Grecia antica*, (2003) tr. it. Roma 2011, pp. 126 sgg.

¹⁶ Cfr. Platone, *Cratilo* 418b-c; Aristofane, *Ecclesiazuse* 214 sgg.

Nell'ambito dei suoni, Aristide Quintiliano sostiene che esistono non solo melodie femminili, allentate (*aneiménai, dieiménai*) e melodie maschili dure (*stereáî*), ma anche vocali maschili, che sono quelle prodotte con la bocca estesa in senso verticale, e vocali femminili, pronunciate con la bocca estesa in senso orizzontale¹⁷.

Come è custode della casa, dalla quale è bene che non vada fuori, la donna è custode delle parole (l'orecchio è organo rappresentante del femminile, come si è appena visto) del maschio cui deve obbedire senza proferirne a sua volta – senza cioè, di nuovo, far andar fuori sé o una parte di sé. Nei *Sette contro Tebe* di Eschilo, Eteocle ricorda al Coro di ragazze il suo posto: «tuo compito è tacere e stare dentro casa» (232). Democrito (fr. 274 D-K) sentenzia che «parlare poco per la donna è un ornamento». Ma lo sanno anche le donne (messe in scena da uomini): Macaria sa che «per la donna la cosa migliore è il silenzio, la moderazione e il rimanere tranquilla in casa» (Euripide, *Eraclidi*, 476-477), e Teanò, a dire di Plutarco, che nell'indossare il mantello, si era scoperto un braccio ricevendo un apprezzamento da un uomo – «che bel braccio!» – rispose prontamente «Ma non è pubblico!», e Plutarco aggiunge: «Di una donna onesta, non solo il braccio non deve essere pubblico, ma neanche la parola, ed è bene che abbia pudore della sua voce come se stesse spogliandosi, e se ne guardi rispetto agli estranei, perché quando lei chiacchiera si vedono i suoi sentimenti, il suo carattere e la sua disposizione» (*Precetti coniugali* 142c-d). Conservare le parole dentro di sé e se stessa dentro casa, per la donna, sono due comportamenti che stanno sulla stessa linea. In realtà, non solo è bene che le

¹⁷ Aristide Quintiliano, *Sulla musica*. II, 13, p. 78, 4-7 W.-I. Sulle melodie maschili e femminili cfr. già Platone, *Leggi* 669c. In Erodoto 1, 17, 1, il suono acuto e quello grave sono detti semplicemente «femminile e maschile».

donne parlino poco o non parlino ma, come Pericle diceva loro prospettando il paradosso all'interno del quale vivere, «è una gloria se di voi si parlerà pochissimo tra gli uomini, in lode o in biasimo» (Tucidide 2, 45, 2). La gloria della donna è di non avere gloria, perché già essere oggetto di discorso, essere conosciuta pubblicamente per nome lascia dubbi sulla sua onestà.

Infatti, come si nominano le donne in pubblico? Per esempio, chi era la madre di Mantiteo che, per ragioni che qui non interessano, si trovò ad essere menzionata nel corso di una causa legale? Ecco come si riferisce a lei il figlio in tribunale: «mia madre, signori giudici, era figlia di Poliarato di Colargo, sorella di Menesseno e di Batillo e di Periandro. [...] suo padre la diede in matrimonio a Cleomedonte, figlio di Cleone» (Demostene, *Contro Beoto. Per la dote materna* 6). Per determinare l'identità di una donna, non si pronuncia il suo nome ma quello di cinque uomini che stanno in qualche relazione sociale con lei: la sua identità si dà solo come reticolo maschile, non come nome individuale. Questo avviene perché il nome di una donna rispettabile, appunto, non va fatto in pubblico ma deve essere e rimanere sconosciuto ai più¹⁸. Così, nei tribunali si preferiva ricorrere a delle perifrasi o all'identificazione attraverso i parenti maschi piuttosto che consegnare il nome della donna allo spazio esterno a quello domestico¹⁹. Venivano menzionate per nome solo le donne di cattivi costumi, le parenti della parte avversa (nell'orazione demostenica, infatti, è Plangone, la madre degli avversari ad

¹⁸J. Gould, *Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens*, in "The Journal of Hellenic Studies" 100, 1980, pp. 38-59, part. p. 45.

¹⁹D. Schaps, *The Woman Least Mentioned: Etiquette and Women's Names*, in "Classical Quarterly" 71, 1971, pp. 323-360.

essere chiamata per nome), le donne morte o le sacerdotesse²⁰.

Questa ideologica cancellazione della individualità femminile è messa in atto a tutti i livelli. Tutta appiattita sulla soddisfazione del marito, «la donna bisogna che creda che, quando egli dice qualcosa, dica bene anche se non dice bene» (Euripide fr. 545a Kannicht). La propria moglie non deve essere visitata da altre donne, perché queste rischierebbero di corromperne i costumi (Euripide, *Andromaca* 942-951), e Plutarco, che pure, come si vedrà, mostra nei confronti delle donne una qualche apertura, sostiene che

la moglie non deve avere uno stato d'animo proprio, ma partecipare col marito della serietà e della giocosità, della preoccupazione e del riso. (...) non deve avere amici propri, ma condividere quelli del marito, e i primi e più importanti amici sono gli Dei. Per questo conviene che la donna sposata veneri e riconosca soltanto gli Dei in cui crede il marito, e chiuda la porta a culti curiosi e superstizioni straniere (*Precetti coniugali* 140ad):

cuius regio, eius religio ... et cetera.

Plutarco parla poi dell'armonica comunione che ci deve essere tra gli sposi anche a proposito dei beni, ma è una comunione che va a nome del marito: «così bisogna che le stanze e la casa siano dette del marito, anche quando sia maggiore il contributo della moglie» (140e-f).

²⁰ Su queste ultime, cfr. almeno L. Bruit Zaidman, *Le figlie di Pandora. Donne e rituali nelle città*, in P. Schmitt Pantel (a cura di), *Storia delle donne* cit., pp. 374-423, part. 416 sgg.; R. Brock, *Priestesses and citizens*, in U. Bultrighini, E. Dimauro (a cura di), *Donne che contano nella storia greca*, Lanciano 2014, pp. 93-107 (che sottolinea l'importanza e le responsabilità del ruolo sacrale).

3. *Forme di riconoscimento e di autoriconoscimento femminile*

Il primo riconoscimento dato alle donne è quello relativo al loro ruolo nel concepimento, per esempio in Parmenide (28 B 18 D-K), Empedocle (31 B 63 D-K), Democrito (68 A 142) e Ippocrate (*Natura del bambino* 7-8)²¹.

In realtà, almeno nel mito, la parità è già data nel campo bellico, dove le Amazzoni possiedono una capacità militare tale da far avere loro l'epiteto di *antiáneirai* (*Il.* 3,189; 6,186), cioè «pari agli uomini». Nel IV sec. a.C. le donne delle forme politiche ideali di Platone, com'è noto, svolgono gli stessi compiti, anche militari, svolti dagli uomini, dato che ad entrambi i sessi vengono riconosciute le stesse attitudini naturali²². La donna è solo «più debole dell'uomo» (*Rep.* 455e) e il suo ruolo nella riproduzione è differente da quello del maschio («la femmina partorisce e il maschio copre»: 454e), ma non ha una psicologia diversa da quella dell'altro sesso. Così, le donne possono «fare ginnastica nude nelle palestre insieme agli uomini» (452 a-b) poiché esse «si vestiranno di virtù invece che di abiti» (457a).

Nella realtà storica le donne potevano prendere parte alla difesa della loro città assediata o sotto attacco svolgendo compiti ausiliari, come quelli citati da Polieno (*Stratagemmi* 8, 70) quando presenta il caso delle donne di Cirene che scavano fossati, trasportano armi, curano feriti, preparano da mangia-

²¹ F. Giorgianni, A. Provenza, *Una voce per un "Lessico della genetica". Generazione e aspetti dell'ereditarietà dai Presocratici a Galeno: le nozioni principali e la terminologia tecnica*, in "Medicina nei secoli" 27, pp. 1111-1157, part. 1119 sgg.

²² Cfr. Platone, *Repubblica* 455 d-456a; *Leggi* 804d-806c. Per la soluzione di alcune apparenti contraddizioni nella posizione di Platone sulle donne, cfr. B. Calvert, *Plato and the equality of women*, in "Phoenix" 29, 1975, pp. 231-243.

re²³. Finita l'emergenza esse tornavano alle loro solite occupazioni: come Plutarco esplicita con apprezzamento citando la partecipazione delle spartane (secondo le modalità già dette) alla resistenza all'assalto di Pirro del 272 a.C., dopo, queste «subito si dispersero nelle case non ritenendo giusto impicciarsi (*polypragmonéin*) più degli affari di guerra» (*Pirro* 29, 12). Il rifiuto di *polypragmonéin*, ma questa volta di affari politici in tempi di pace, avviene anche nel caso di Aretafila di Cirene che, dopo aver dato il suo apporto determinante per la liberazione della città dalla tirannide, benché i concittadini ritenessero giusto che «governasse e amministrasse la costituzione politica insieme agli uomini migliori», preferì tornare «al telaio» (*Virtù delle donne* 257e)²⁴. Esiste, però, anche una tradizione che, sottolineando la differenza femminile nella gestione dei conflitti, assegna alle donne non solo idee genericamente pacifiste ma anche azioni costruttrici di pace²⁵.

In tempi di pace, la parità nei vari ambiti viene per lo più riconosciuta come eccezione che desta stupore: il modulo espressivo quasi standard è «pur essendo donna...». Aspasia, cui viene attribuita l'orazione di cui nel *Menesseno* di Platone, è lì considerata «beata, se, pur essendo donna, è capace di comporre tali discorsi» (249d); Socrate nota che il coraggio deve essere insegnabile, se una acrobata, «pur essendo donna», si lancia in mezzo alle spade (Senofonte, *Simposio* 2, 12); Aristotele (*Retorica* 1398b 13-14) riporta un passo del retore Alcidamante in cui si dice che i Mitilenesi hanno onorato Saffo, «benché donna»; su una stele di Mitilene (forse I-II sec.

²³ Cfr. D. Schaps, *Le donne greche in tempo di guerra*, in G. Arrigoni (a cura di), *Le donne in Grecia*, Roma-Bari 1985, pp. 399-430.

²⁴ Su questo episodio cfr. P. Schmitt Pantel, *Introduzione* a Ead. (a cura di), *Storia delle donne* cit., pp. 3-10, part. 4.

²⁵ Cfr. A. Cozzo, *Riso e sorriso e altri saggi sulla nonviolenza nella Grecia antica*, Milano 2018, cap. 4.

d.C.), un uomo piange la morte della moglie Pantea che loda per le sue virtù, tutte (anche quelle riproduttive) espressione del fatto di avere avuto il marito al centro dell'attenzione («Era, dea del giogo matrimoniale, mai vide una sposa tale per aspetto, saggezza e moderazione. Generasti figli tutti somiglianti a me, ti curasti del marito e dei figli, tenesti dritto il timone della vita in casa, elevasti la fama comune nella medicina») e aggiunge che, «pur essendo donna», non era stata inferiore nell'arte medica (Peek, *GV* 2040, 23-31)²⁶, e così via.

In ogni caso, il ruolo delle donne ormai era comparso sulla scena della riflessione pubblica e, se nella commedia di Aristofane le rivendicazioni femminili avevano il compito di far riflettere sul fallimento della politica portata avanti dagli uomini – il Coro delle donne anziane, nella *Lisistrata* si rivolge ai cittadini del pubblico teatrale per dare consigli per la buona gestione della polis (649-651: «Se sono nata donna, non ce l'abbiate con me se faccio proposte migliori di quelle attuali. Infatti, io contribuisco al banchetto, in quanto metto al mondo gli uomini») ²⁷ –, presto il pensiero filosofico, anche al di fuori di Platone, dedicherà loro la sua attenzione.

Senofonte, anch'egli allievo di Socrate ²⁸, valorizza particolarmente il ruolo femminile nell'ambito della gestione dei

²⁶ L'iscrizione fa parte di quel gruppo di epigrafi ellenistiche raccolte e studiate da F. Ferrandini Troisi (*La donna nella società ellenistica. Testimonianze epigrafiche*, Bari 2000; per l'epigrafe citata, cfr. pp. 21 sgg.), relativo a (come recita l'Indice) medichesse, artiste, benefattrici, magistrati, sacerdotesse, atlete. Sulle atlete cfr. le ricche pagine di G. Arrigoni, *Donne e sport nel mondo greco*, in Ead. (a cura di), *Le donne in Grecia* cit., pp. 55-128.

²⁷ Sulle donne aristofanee cfr. D. Auger, M. Rosellini, S. Saïd (par), *Aristophanes. Les femmes et la cité*, in "Les cahiers de Fontenroy" 17, 1979.

²⁸ A Socrate sembrano riconducibili le idee più aperte nei confronti delle donne che Senofonte generalmente mostra, appunto, nelle opere socratiche (cfr. S.I. Oost, *Xenophon's Attitude toward Women*, in "Classical World" 71, 1977, pp. 225-236).

ricchi patrimoni aristocratici. Se la cosiddetta economia «attica», fondata sull'acquisto quotidiano del vitto al mercato, toglieva potere alle donne sull'amministrazione della dispensa²⁹, quella dei grandi possedimenti, costituiti da beni fondiari e casa, come mostra il ricco aristocratico Iscomaco, lo rinforzava, perché, mentre destinava all'uomo l'amministrazione dei campi e degli affari esterni, lasciava alla donna quella domestica con ruoli di responsabilità. Così, la moglie di Iscomaco, che è detta «compagna e bilanciamento» del marito (*Ec.* 3, 15) – benché, sia chiaro, il suo nome proprio non sia mai pronunciato –, una volta istruita dallo sposo, tiene l'ordine, distribuisce e controlla il lavoro delle schiave e organizza i consumi (3, 15)³⁰, tesse e ha il compito di accrescere il valore delle schiave insegnando loro a tessere o a gestire la dispensa, di beneficiare gli schiavi fedeli, di fare curare quelli malati e di mostrarsi anche migliore del marito ottenendo l'onore dei familiari (7, 37-42). Come è stato rilevato, Senofonte «è il primo autore greco a dare pieno riconoscimento al valore d'uso del lavoro delle donne, e a comprendere che il lavoro domestico ha valore economico anche se manca di valore di scambio»³¹.

Ancora sulla scia socratica, il filosofo Antistene sostiene l'identità della natura maschile e femminile (fr. 72 DeCLEVA Caizzi). Allo stesso modo la pensano gli Stoici che ne traggono le conseguenze sul piano intellettuale: «anche le donne de-

²⁹ Aristofane, *Tesmoforiazuse* 418-423; Plutarco, *Pericle*, 16, 3-6. Cfr. M. Faraguna, *Alle origini dell'oikonomia: dall'Anonimo di Giamblico ad Aristotele*, in "Rendiconti dell'Accademia dei Lincei" s. IX, 5, 1994, pp. 551-589, part. 578.

³⁰ J.-P. Vernant, *Mito e pensiero presso i Greci*, (1965 e 1971) tr. it. Torino 1970 e 1978), pp. 180-181.

³¹ S.B. Pomeroy, *Oeconomicus. A Social and Historical Commentary*, 1994, p. 59.

vono esercitare la filosofia allo stesso modo degli uomini» (*SVF* III, 254). Nel I sec. d.C., Musonio Rufo compirà il passo forse più importante. Egli riferisce che, secondo alcuni, «necessariamente le donne che si avvicinano ai filosofi *per lo più* sono arroganti (*authádeis*) e audaci (*thraséias*), quando, dopo aver tralasciato la cura della casa, si aggirano in mezzo agli uomini e si danno alle argomentazioni e praticano i ragionamenti e risolvono sillogismi, mentre sarebbe doveroso che stessero sedute a casa a lavorare la lana», ma respinge tale considerazione basata su tali dati (reali o presunti) di realtà tendenziale («per lo più») facendo semplicemente osservare che, se esse diventano arroganti, è chiaro non hanno appreso la filosofia: dunque non è lo studio, il corretto studio, ad averle corrotte (*Diatr.* 3). Musonio aggiunge che la donna, come l'uomo, deve «essere virile» (*andrízesthai*) – e nell'uso di questa parola egli resta sicuramente all'interno del linguaggio dominante che connota come valore tale comportamento e come un disvalore l'«essere femminile» (*thelýnein*) e il «fare la donna» (*gynaikízein*) –, cioè resistente alla fatica e senza paura, in modo che nessuno la possa costringere ad azioni turpi; sostiene pure che non è la natura ma l'esercizio a rendere in un certo modo o in un altro, ma tuttavia, poiché c'è una tendenziale differenza tra la costituzione fisica maschile e quella femminile, non bisogna ritenere (come a qualcuno, polemicamente, potrebbe sembrare che sia conseguente alla dichiarata uguaglianza di natura) che anche gli uomini si debbano mettere a lavorare la lana come le donne e le donne si debbano dedicare alla ginnastica come gli uomini.

La sua considerazione non serve però a giustificare surrettiziamente un obbligatorio vincolamento della donna (sia pure filosofa) ai lavori di casa. Al di là del linguaggio prima notato, anzi nonostante quel linguaggio, Musonio pensa l'uguaglianza, in termini che potremmo definire radicali, al di là di

ogni stereotipo, perché la divisione dei compiti appena detta si rivela solo tendenziale sicché la parità viene a declinarsi non solo nel senso che la donna può svolgere attività di norma maschili ma anche nel senso che gli uomini possono eseguire anche quelle che di solito sono mansioni femminili³². Infatti,

talvolta anche certi uomini potranno normalmente occuparsi di lavori più leggeri e che hanno fama di essere propri delle donne, e invece le donne potranno svolgere lavori più pesanti e che hanno fama di convenire maggiormente agli uomini, quando così suggeriscano le condizioni fisiche o il bisogno o l'opportunità. Tutti i lavori umani, infatti, sono a portata comune e sono comuni agli uomini e alle donne e nessuno di essi è di necessità riservato ad un genere o ad un altro; ma certamente alcuni sono più adatti a un sesso, altri all'altro, e perciò sono chiamati gli uni maschili, gli altri femminili (*Diatr.* 4).

Plutarco, che dedica alla sua amica Clea, sacerdotessa di Delfi, sia il *Su Iside e Osiride* sia il *Sulle virtù delle donne*³³, all'inizio di questa seconda opera prende subito le distanze da quanto Tucidide aveva posto sulla bocca di Pericle: «riguardo alla virtù delle donne, Clea, io non ho lo stesso parere di Tucidi-

³² Secondo Ippocrate, *Arie, acque, luoghi* 22, 7, questo avveniva presso gli Sciti nel caso dei maschi sofferenti di disfunzione erettile. Sugli Sciti ippocratici cf. A. Ballabriga, *Les eunuques Scythes et leurs femmes. Stérilité des femmes et impuissance des hommes en Scythie selon le traité hippocratique des Aïres*, in "Mètis" 1, 1986, 121-138.

³³ Sulle donne in quest'opera cfr. F. Tanga, *Introduzione, testo critico, traduzione italiana e note di commento*, a Plutarco, *La virtù delle donne (Mulierum virtutes)*, Leiden-Boston 2019, part. cap. 4: *Plutarco e le donne*. Sulle donne nelle *Vite* plutarchee cfr. F. Le Corsu, *Plutarque et les femmes dans les Vies Parallèles*, Paris 1981.

de. Infatti, egli dichiara donna migliore quella di cui presso gli estranei si parla il meno possibile, sia per biasimo sia per lode, ritenendo che, della donna virtuosa, il nome, come la persona, debba restare chiuso in casa e non uscirne» (242e). Il filosofo dà risalto al genere femminile anche negli *Apoftegmi di donne spartane* e in un opuscolo, non pervenutoci, intitolato *Bisogna istruire anche la donna*, ma già in epoca ellenistica Carone di Cartagine aveva scritto *Vite di uomini e di donne illustri* e Apollonio stoico *Quante donne filosofarono*.

Non si tratta solo di ‘concessioni’ di uomini di mentalità più aperta e disposti a discutere i pregiudizi del loro tempo. Le donne stesse, come ormai la bibliografia specialistica va sempre più riconoscendo, mostravano anche una loro capacità rivendicativa che le faceva uscire dalla reclusione domestica e dall’esclusione della vita sociale, sia intellettuale (si ricordino quelle donne che, trattando di filosofia, risultavano – a uomini – «arroganti e audaci», secondo l’informazione data da Musonio Rufo), sia politica, sia economica³⁴. Precisando gli ambiti spaziali e temporali, allora, è possibile individuare, per dirla col titolo di un importante volume di tale bibliografia, «donne che contano».

Ma la presa di parola conflittuale non doveva mancare nemmeno in generale dall’epoca più antica, quando si mani-

³⁴ Basti qui ricordare, su tale linea, G. Sfameni Gasparro, *Letterate e filosofe, profetesse e maghe: spazi della comunicazione al femminile nel mondo greco-romano*, in A. Ales Bello, A.M. Pezzella (eds.), *Il femminile tra Oriente e Occidente: religioni, letteratura, storia, cultura*, Roma 2005, pp. 13-75, part. 26 sgg. (rilevanza delle donne come poetesse, filosofe, sacerdotesse, maghe) e i volumi miscelanei curati da G. Arrigoni (a cura di), *Le donne in Grecia*, Roma-Bari 1985 e U. Bultrighini, E. Dimauro (a cura di), *Donne che contano nella storia greca*, Lanciano 2014, di cui si vedano, le Introduzioni e in quest’ultimo volume, per l’importanza di una donna in ambito economico non aristocratico, S. Ferrucci, *Archippe, la moglie del banchiere*, pp. 209-234.

festava sotto forma di 'normali' litigi familiari che vedevano la violenza maschile esprimersi nell'ira o addirittura nelle percosse. Il minaccioso comportamento dello Zeus omerico nei confronti della moglie Era che vuole sapere i suoi piani relativi ai Greci («Sciagurata, sempre sospetti, mai ti sfuggo; ma non potrai ottenere nulla, e mi sarai più lontana dal cuore, e ciò ti sarà più terribile. Se è così, è perché questo mi è caro. Ora taci e siediti e obbedisci alla mia parola; non ti potranno aiutare gli dèi, quanti ce ne sono sull'Olimpo, quando, venendoti vicino, ti metta addosso le mie mani invincibili»: *Il.* 1, 561-567) non doveva essere poco praticato nelle comuni famiglie greche; infatti, anche Simonide prevede minacce e botte per le mogli intriganti o poco disposte a svolgere i lavori di casa (fr. 7, 16-18, 44 Pell.-Ted.). E certe frasi aristofanee, che non hanno motivo di essere sospettate frutto di invenzione, mostrano reazioni femminili alla durezza dei mariti di tipo differente. Si va da:

per la nostra moderazione sopportavamo in silenzio qualunque cosa facevate voi uomini; infatti, non ci lasciavate nemmeno dire una sillaba. (...) poi, pur addolorate dentro, vi chiedevamo ridendo: «Oggi in assemblea cosa si è deciso di scrivere sulla stele riguardo alla pace?». E «che è questo?», diceva l'uomo, «non starai zitta?»; e io tacevo;

fino al polo opposto: «io non sarei mai stata zitta», cui viene risposto da un uomo: «e avresti pianto, se non fossi stata zitta» (*Lis.* 507-516). Perciò, in quel genere teatrale più composto che è la tragedia, Andromaca ricorda come, con Ettore, faceva attenzione a pesare le parole in rapporto alle specifiche situazioni: «offrivo allo sposo il silenzio della mia lingua, e il mio volto sereno; e sapevo in quali casi bisognava che io lo vincessi e in quali bisognava che gli lasciassi la vittoria» (Euri-

pide, *Troiane* 654-656). Se poi Tecmessa, concubina di Aiace, chiama «un eterno ritornello (*aí d'hymnóumena*)» quanto Aiace le risponde quando gli chiede perché esca dalla tenda in piena notte («donna, alle donne il silenzio porta ornamento»: Sofocle, *Aiace* 292-293), sappiamo però che anche la donna, almeno quella di alto stato sociale, poteva «cantare un ritornello» al marito: per esempio, che non si dava da fare per il denaro o non si faceva rispettare in tribunale, cioè che si comportava vilmente e remissivamente, anzi, letteralmente, che era «non uomo (*ánandros*) e troppo inerte (*lian aneiménos*), e altre cose del genere» (Platone, *Rep.* 549d).

La consapevolezza di una condizione femminile inammissibilmente appiattita sulle esigenze dei maschi trova forse il suo punto più alto nelle ben note parole che Euripide, perché ne era consapevole egli stesso o perché attingeva ad un motivo femminile diffuso, attribuisce a Medea: «fra tutti gli esseri che hanno vita e giudizio, noi donne siamo la specie più sventurata; noi dapprima dobbiamo, con dispendio di ricchezze, acquistarci uno sposo e prendere un padrone del nostro corpo: infatti, questo è un male più doloroso del male» (*Medea* 230-234). O ancora: «un uomo, quando si annoia a stare con quelli di casa, esce e fa venir meno la nausea dal suo cuore rivolgendosi a un amico o a un coetaneo; a noi, invece, è necessità avere gli occhi puntati su un'unica persona» (*Medea* 244-247).

Nell'Atene del V sec. a.C., una di queste donne stanche delle relazioni extraconiugali del marito fu Ipparete, moglie di Alcibiade, che, anche se dovette cedere alla violenza del marito e delle istituzioni che ne tutelavano gli abusi (complice l'indifferenza della gente), ebbe il coraggio di ribellarsi. La donna, «che era accostumata e amante del marito ma soffriva di questo matrimonio a causa di lui che si univa a etere straniere e cittadine», se ne andò ad abitare dal fratello. Alcibiade

non se ne diede pensiero e continuò a fare il suo comodo; ma poiché l'istanza di divorzio doveva essere presentata non per mezzo di altri bensì di persona, quando la donna uscì per andare a inoltrare la sua richiesta, «Alcibiade, gettatosi su di lei, l'afferrò e, passando per la piazza, la riportò a casa senza che nessuno osasse opporsi o togliergliela»; infatti, precisa Plutarco, «questa violenza non sembrò del tutto illegale o inumana, perché pare che la legge spinga a che sia la donna stessa che lascia il marito ad andare dal magistrato per questo, cioè perché al marito sia possibile incontrarsi con lei e riprenderla» (*Alcibiade* 8, 4-6).

La determinazione delle donne nell'affermare la propria volontà differente da quella genitoriale rispetto a scelte concernenti il marito aveva un suo riferimento leggendario nel caso di Penelope che, quando il padre, lo spartano Icaro, la diede in moglie a Odisseo chiedendo loro, però, di non andare a Itaca ma di restare a Sparta con lui, lasciata libera dallo stesso marito di decidere se seguirlo o tornare col padre, fornì una risposta silenziosa ma eloquente: «non rispose nulla ma, alla domanda, si coprì col velo»: così Icaro, «avendo compreso che voleva andarsene con Odisseo, la lasciò partire» (Pausania 3, 20, 11). Ma ci sono anche casi reali, come quello di Ipparchia di Maronea, di Assiotea di Fliunte, di Ismenodora di Tespie. Quest'ultima, ricca vedova vissuta nel I sec. d.C., mostra una determinazione tale nell'aver Baccone, molto più giovane di lei, di cui si è innamorata che, suscitando grande scandalo, arriva ad organizzarne il rapimento (Plutarco, *Discorso sull'amore* 754e-755a). Anche quella di Ipparchia, sorella del filosofo cinico Metrocle, è una storia d'amore. Innamorata di Cratete (pure lui cinico), la donna «minacciò i genitori che si sarebbe uccisa se non fosse stata data in moglie a lui»; così, lo sposò e adottò il suo modo di vivere; né si sconvolse «come una donna» (dice la nostra fonte maschile) quando

una volta Teodoro l'Ateo, forse stupito per un sofisma pronunciato dalla donna per zittirlo (uno di quegli atti di «arroganza» di cui ho detto più sopra?), stava per alzarle il mantello chiedendole chi fosse mai questa donna che aveva lasciato il telaio; anzi, lei rispose rivendicando la sua personalità: «sono io, Teodoro. Ebbene, ti sembra che abbia preso una cattiva decisione su me stessa, se ho usato per la mia formazione il tempo che avrei speso sui telai?» (Diog. Laerz. 6, 96-98). Assiotea di Fliunte (IV sec. a.C.), infine, avendo deciso di frequentare le lezioni di Platone (non unica donna a prendere questa decisione), per nascondere la sua identità di genere indossava abiti da uomo³⁵. Il travestimento si può leggere forse come un cedimento alla società patriarcale ma certamente era anche e soprattutto un coraggioso escamotage trovato dalla donna per soddisfare il suo desiderio di conoscenza (come quello rivendicato anche da Ipparchia) e indicava la capacità femminile di rinunciare anche alle caratteristiche simboliche del suo sesso, come le donne odierne che hanno indossato anche i pantaloni – una capacità che gli uomini non sembrano possedere troppo, né oggi né nell'antichità, dove, oltre a quel Musonio che non distingueva tra compiti maschili e compiti femminili, raramente troviamo uomini che non si vergognano ad assumere, almeno temporaneamente, abiti femminili, come, a fronte di Platone, sembra abbia fatto Aristippo davanti all'ordine del tiranno Dionisio di danzare indossando una veste di porpora: mentre Platone rifiutò, citando il verso 836 delle *Baccanti* di Euripide «non potrei vestire un vestito da donna», Aristippo la indossò pronunciando i versi 317-318 «anche nelle feste di Bacco, l'assennata non sarà corrotta»

³⁵ Diog. Laerz. 3, 46; Temistio, *Sofista* (23), 295 C. Cfr. T. Dorandi, *Assiotea e Lastenia: due donne all'Accademia*, in "Atti e memorie dell'Accademia Toscana La Colombaria" 54, 1989, pp. 51-66.

(Diog. Laerz. 2, 78): un uomo può indossare un abito femminile senza sentire di stare rinunciando alla mascolinità. Forse è questo un passo che gli uomini, per parte loro, possono fare per contribuire alla parità tra i sessi?

Beatrice Pasciuta*

*Eva, Maria e i diritti delle donne*¹

«Quando diciamo: *La donna che ci ha dannato, ci ha salvato* non parliamo della stessa persona ma della natura del genere femminile: Eva certamente ci ha dannato e Maria ci ha salvato». ²

Così Pietro Abelardo (1078-1142) usa il famoso brocardo: «*Mulier dampnavit et mulier salvavit*», per spiegare una questione di logica che poco ha a che fare con le due protagoniste e con il diritto.

Ma voglio cominciare da qui per introdurre e per spiegare il titolo del mio intervento di oggi.

In capo alle due figure femminili, archetipi di donne impossibili, risiede la parabola escatologica dell'umanità.

* Professoressa Ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Prorettrice all'inclusione, pari opportunità e politiche di genere dell'Università di Palermo.

¹ Questo contributo riprende il testo del mio seminario. L'apparato di note è dunque ridotto all'essenziale. Per maggiori approfondimenti rinvio a B. Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma 2015 e a B. Pasciuta, *La costruzione del genere nel diritto medievale: norme e dottrina*, in "Rivista di Storia del diritto italiano" vol. 95/1 (2022), pp. 1-22, qui ampiamente riutilizzati.

² «Cum vero dicimus hoc 'mulier que dampnavit salvavit' non circa eandem personam sed circa naturam sexus muliebris [...]: Eva quippe dampnavit, Maria salvavit». Petrus Abelardus, *Sententie XXIV*, ed. L. Minio-Paluello, Roma 1958 (Twelfth Century Logic. Texts and Studies II. Abelardiana inedita), p. 118.

Secondo la dottrina cristiana la dannazione dell'umanità è causata da Eva e la salvezza è consentita da Maria.

La mia idea è che su queste due figure femminili, impossibili modelli – ciascuna, lo vedremo a suo modo – la dottrina giuridica specialmente canonistica, poggiando saldamente sulla dottrina teologica ma anche sulle fonti di diritto romano – costruisce una intelaiatura di possibilità e soprattutto di divieti che giustificano la ridotta capacità giuridica delle donne, in quanto tali, e ne ammettono vistose eccezioni.

Il diritto occidentale, dall'epoca romana fino al recentissimo passato, è un diritto costruito al maschile: è scritto da giuristi uomini, fruito da operatori del diritto che sono uomini e disegna una società di uomini. Il silenzio delle donne nella costruzione dello spazio giuridico è tuttavia inversamente proporzionale al peso della loro identità giuridica.

Una identità giuridica che è ricavata in negativo – cioè per differenza, per sottrazione, per impossibilità – e in positivo, cioè per tutela, per privilegio, per specificità.

E ancora quella delle donne è una identità che possiamo definire di lunghissima durata, perché l'incidenza sociale delle donne è estremamente limitata e dunque non c'è l'esigenza di modificarne il relativo quadro giuridico.

Cominciamo dalle incapacità. Nella cultura giuridica occidentale le limitazioni che connotano lo status giuridico delle donne derivano dall'unione dell'esegesi biblica, che confluisce nel diritto canonico, con i precetti del diritto romano. Il combinato di queste due fonti determina una costruzione di divieti e limitazioni dalla quale, almeno per quanto riguarda la struttura delle mentalità, non siamo ancora usciti del tutto.

Il meccanismo che motiva i divieti è quello della punizione per una colpa, quello che giustifica le incapacità è la tutela determinata da una debolezza fisica.

In questa duplice connotazione risiede una delle principali

contraddizioni della costruzione giuridica. Da un lato infatti la punizione, la condanna, presuppone un riconoscimento di pienezza della capacità. E postula in qualche misura un principio di uguaglianza fra i soggetti in grado di essere colpevoli, senza differenza di genere. Dall'altro la fragilità fisica ascrive il genere femminile fra quelle categorie che necessitano protezione e che quindi hanno bisogno di un soggetto terzo che integri o meglio si sostituisca a loro nelle azioni che hanno rilevanza giuridica.

La contraddizione fra colpa e tutela – e quindi la difficoltà di collocare con precisione il genere femminile – è pienamente leggibile nei testi sacri e possiamo dire dunque che è in qualche modo 'fondativa' del pensiero occidentale. Le Sacre Scritture, infatti, sono oggetto di esegesi non soltanto da parte della filosofia-teologia, a partire dal IV secolo e per tutto il Medioevo, ma – com'è noto – concorrono pienamente a creare una base normativa per il diritto canonico. Occorre dunque assumere il connubio teologia-diritto come punto di osservazione imprescindibile.

La contraddizione più macroscopica si trova nella Genesi, fra i due racconti della creazione.

«Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza [...]. E Dio creò l'uomo a sua immagine; ad immagine di Dio lo creò; li creò maschio e femmina» (*Gn* 1, 26-27)³.

In questo passo sembra non esserci differenza fra le specificazioni del genere umano: creato ad immagine e somiglianza di Dio e diversificato – nello stesso momento – nei due ge-

³ «Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram [...]. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum; masculum et feminam creavit eos». Questa citazione e le seguenti (indicate con la sigla *Gn.*) sono tratte da *Liber Genesis*, in *Biblia sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem*, cura et studio Monachorum Abbatiae Pontificiae S. Hieronymi in Urbe, Ordinis Sancti Benedicti, edita 1926-1987.

neri maschile e femminile. Per la specie umana, dunque, almeno in questa parte del racconto biblico, Dio segue lo stesso criterio adottato per gli esseri viventi: la differenza fra maschio e femmina è necessaria per la riproduzione della specie ma non configura alcuna subalternità fra i generi.

Ma subito dopo, nel secondo libro della Genesi, l'episodio della creazione di Adamo ribalta radicalmente quanto detto. Il potere che Dio conferisce alla creatura fatta a sua immagine e somiglianza esige una differenziazione tangibile rispetto alle altre creature viventi. Dio si accorge che l'uomo – in questo racconto, maschio – è solo e decide di creargli un aiuto, della sua stessa specie.

«Disse ancora Dio: non è bene che l'uomo sia solo; facciamogli un aiuto a lui simile» (*Gn.* 2, 18)⁴.- e presa la costola da Adamo plasma la donna: «Mandò dunque il Signore Dio ad Adamo un profondo sonno e mentre dormiva prese una delle costole di lui, e mise della carne al posto d'essa. E il Signore Dio con la costola, che aveva tolto da Adamo, formò una donna: e la condusse ad Adamo. E Adamo disse: Questo adesso osso delle mie ossa, e carne della mia carne; lei sarà chiamata donna (*virago*) perché è stata tratta dall'uomo (*vir*)» (*Gn.* 2, 21-23)⁵.

Il terzo passo, decisivo per la definizione delle differenze, è il racconto del peccato originale e la condanna di Dio: Adamo è condannato alla fatica del lavoro, la donna al dolore nel parto e alla sottomissione al marito:

⁴ «Dixit quoque Dominus Deus: non est bonum esse hominem solum; faciamus ei auditorium simile sibi».

⁵ «Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam; cumque obdormisset, tulit unam de costis eius et replevit carnem pro ea. Et aedificavit Dominus Deus costam quam tulerat de Adam in mulierem et adduxit eam ad Adam. Dixitque Adam: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea; haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est».

«Partorirai nel dolore e sarai sotto la potestà dell'uomo e lui ti dominerà» (*Gn.* 3, 16).⁶

Quindi nella figura di Eva, così come tratteggiata dalla giustapposizione dei celeberrimi passaggi della *Genesi*, possiamo individuare alcuni elementi che verranno sviluppati per estensione sia dalla scienza giuridica che, ovviamente, dalla teologia.

1. Eva non è creata da Dio, ma da Adamo: quindi Eva, la donna, non è fatta ad immagine e somiglianza di Dio, ma tratta appunto dalla costola dell'uomo-maschio, quello sì fatto da Dio a sua immagine e somiglianza;

2. Eva è creata, dopo che tutto è stato creato; e non è creata dal nulla, come tutto il creato, ma da una parte di una creatura, l'uomo; la causa di questa creazione 'tardiva' è la constatazione che l'uomo da solo non è autosufficiente ed ha bisogno di un aiuto; la donna è dunque creata per aiutare l'uomo;

3. è la causa della colpa: disobbedisce e crede al serpente;

4. Eva convince Adamo e lo rende colpevole;

5. Eva è condannata più duramente di Adamo, al dolore del parto e alla sottomissione al marito.

Questi elementi vengono tutti sviluppati nelle Lettere paoline, altro fondamento scritturale che prenderemo in considerazione.

Anche qui passi contraddittori – ma tutti utili e utilizzati dalla costruzione giuridica.

Come nella *Genesi*, anche nelle Lettere paoline si rinviene una dichiarazione del principio di eguaglianza. Nella Lettera ai Galati, si afferma l'uguaglianza di tutti gli esseri umani di

⁶ «In dolore paries filios et sub viri potestate eris et ipse dominabitur tui».

fronte a Cristo – «non c'è né ebreo né greco, né servo né padrone, né uomo né donna» (Gal. 3, 28).⁷

Di segno decisamente differente la Prima Lettera ai Corinzi dove si argomenta la sottomissione della moglie al marito, tangibile nell'obbligo del capo velato e dei capelli lunghi:

Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra. L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna; come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna; tutto poi proviene da Dio. Giudicate voi stessi: è conveniente che una donna faccia preghiera a Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna la-

⁷ «Non est Iudaeus neque Graecus, non est servus neque liber, non est masculus et femina; omnes enim vos unus estis in Christo Iesu». *Epistula B. Pauli Apostoli ad Galatas*, ed. in *Biblia Sacra* cit.

sciarseli crescere? La chioma le è stata data a guisa di velo (*I Cor*, 11, 3-15).⁸

Nella stessa Lettera si prescrive il divieto alle donne di parlare in pubblico: «Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea» (*I Cor*. 14, 34-35).⁹

E ancora, nella prima Lettera a Timoteo – la cui attribuzione a San Paolo è fortemente discussa – si ribadisce che la donna deve essere sobria e pudica, sottomessa e silenziosa. Può studiare ma non insegnare; non deve dominare sull'uomo, ma essergli sottomessa. La causa di questa sottomissione

⁸ «Volo autem vos scire quod omnis viri caput Christus est, caput autem mulieris vir, caput vero Christi Deus. Omnis vir orans aut prophetans velato capite deturpat caput suum; omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite deturpat caput suum; unum est enim atque si decalvetur. Nam si non velatur mulier, et tondeatur! Si vero turpe est mulieri tonderi aut decalvari, veletur. Vir quidem non debet velare caput, quoniam imago et gloria est Dei; mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro; etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum. Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos. Verumtamen neque mulier sine viro, neque vir sine muliere in Domino; nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem, omnia autem ex Deo. In vobis ipsi iudicate: Decet mulierem non velatam orare Deum? Nec ipsa natura docet vos quod vir quidem, si comam nutriat, ignominia est illi; mulier vero, si comam nutriat, gloria est illi? Quoniam coma pro velamine ei data est». *Epistula B. Pauli Apostoli ad Corinthios prima*, in *Biblia sacra* cit.

⁹ «Sicut in omnibus ecclesiis sanctorum, mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui; sed subditae sint, sicut et Lex dicit. Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent; turpe est enim mulieri loqui in ecclesia».

sta nel suo peccato e nella conseguente condanna. La salvezza – che pure le spetta, nonostante le sue colpe – verrà ottenuta soltanto attraverso il suo ruolo di madre, e a condizione che questo ruolo sia esercitato con fede, carità, santità e modestia:

Le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia: non di trecce e d'oro o di perle o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Poiché non permetto alla donna d'insegnare, né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo, e poi Eva; e Adamo non fu sedotto; ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione; tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia (*I Timot. 2, 9-15*).¹⁰

La donna insomma è inferiore e malvagia. Al consolidamento di questa idea concorrono i Padri della Chiesa che sottolineano la maggiore colpevolezza di Eva rispetto ad Adamo e l'obbligo della sottomissione. Agostino argomenta che la donna ha meritato la sottomissione al marito per colpa e non per natura. La donna è schiava del marito perché questa è la condanna che Dio le ha inflitto. Agostino precisa tuttavia che

¹⁰ «Similiter et mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se, non in tortis crinibus et auro aut margaritis vel veste pretiosa, sed, quod decet mulieres, profitentes pietatem per opera bona. Mulier in tranquillitate discat cum omni subiectione; docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum, sed esse in tranquillitate. Adam enim primus formatus est, deinde Eva; et Adam non est seductus, mulier autem seducta in praevaricatione fuit. Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate». *Epistula B. Pauli Apostoli ad Timotheum prima*, in *Biblia sacra* cit.

la sottomissione per colpa, e quindi come conseguenza del peccato originale, non deve lasciar intendere che anteriormente al peccato la donna dominasse il marito: essa infatti era stata creata per servirlo, ma il servire è opera di carità, ben diversa cosa quindi dalla condizione di schiavitù.¹¹

Il panorama dei pregiudizi e della misoginia si può leggere come paradigma nell'*Adversus Iovinianum*, di Girolamo: un breve *catalogus feminarum* con esempi di donne eroiche, tratti per lo più dal repertorio romano, al quale si contrappongono spaccati di vita reale dove la moglie è tiranna, padrona del marito, avida e dedita al pettegolezzo.¹²

L'intreccio fra Sacre Scritture, opere dei Padri della Chiesa ed esegesi crea un connubio inscindibile fra teologia e diritto. Le argomentazioni tese a corroborare l'inferiorità della donna rispetto all'uomo evidenziano uno scambio continuo di modi di argomentare ed una reciproca ed ininterrotta influenza. Il diritto medievale – che unisce la tradizione romanistica alle nuove statuizioni dell'ambito canonistico – trae dalla riflessione teologica i fondamenti 'etici' della sottomissione e li restituisce alla società in forma di regola. E dunque la differenza sessuale configura *naturaliter* la differenza dei ruoli anche sul piano del diritto.

Ne è un esempio la spiegazione della definizione di matrimonio fornita a metà del XIII secolo dal giurista bolognese Salatiele (1210-80).

Salatiele fa ricorso ad un noto brocardo, tratto dai testi teologici e destinati alla predicazione, per individuare le differenze fra uomo e donna nell'ambito della procreazione: «Sol-

¹¹ Augustinus, *De genesi ad litteram libri duodecim*, XI, 37.50 in *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, a cura di J.P. Migne, 220 voll., Paris, 1878-91 (d'ora in avanti PL), 34, col. 450.

¹² Hieronymus, *Adversus Iovinianum libri duo*, PL 23, specialmente col.249B - 249D.

tanto la donna partorisce; l'uomo genera; entrambi procreano». ¹³ All'uomo compete dunque, per la sua natura, l'atto di fecondare, alla donna di portare avanti la gravidanza e partorire e ad entrambi di procreare: «Generare tuttavia è propriamente attributo maschile poiché come dicono gli scienziati e i medici il seme del maschio è come un artista e plasma l'umido femminile, come materia che riceve». ¹⁴

All'uomo compete l'*agere*, alla donna il compito di portare a compimento ciò che l'uomo ha creato. E dunque, continua il giurista, la condizione della donna di fronte al diritto è peggiore rispetto a quella dell'uomo in quanto connotata da numerose incapacità, tutte in qualche misura derivanti dalla sua natura soccombente.

Non può essere tutrice né procuratrice; non può giudicare né arbitrare; non può difendere in giudizio per altri, non può adottare, non può testimoniare in giudizio né intentare una causa e deve essere rimossa da qualsiasi ufficio pubblico «poiché non è decoroso che partecipi ad assemblee di uomini» ¹⁵.

La prospettiva di Salatiele muove pressoché esclusivamente dai testi di diritto romano.

E tuttavia, negli stessi anni il quadro giuridico viene costruito anche dalla dottrina canonistica, grazie alla rielabora-

¹³ «Femina sola parit, generat vir, gignit uterque» Salatiele, *Ars Notarie*, ed. a cura di G. Orlandelli, vol. I-II, Milano 1961, glossa *ad verbum gignunt*, p.26 nota b. Il brocardo si ritrova testualmente nel Commentario al Vangelo di Matteo di Alberto Magno, Alberti Magni, *In Evangelio Matthaei*, in *Commentaria [...] operum tomus nonus*, Lugduni 1651, f. 9 r.

¹⁴ «Generare tamen proprie attribuitur masculino quia sicut dicunt naturales et medici, semen masculi est sicut artifex et informat humidum muliebrem sicut materia patiens» Salatiele, *Ars Notarie* cit., glossa *ad verbum gignunt*, p. 26 nota b.

¹⁵ «quia non decet [eam] immisceri cetibus virorum» Salatiele, *Ars Notarie* cit., p. 28.

zione di categorie e concetti tratti da fonti teologiche e giuridiche provenienti dal mondo della chiesa.

Per il diritto canonico la donna, senza ulteriori specificazioni, rileva come origine – e quindi oggetto – di reati particolari perpetrati da maschi – stupro e altre varianti della ‘fornicazione’. Oggetto, dicevo, in quanto causa di tentazione e dunque di induzione al peccato, minaccia costante e gravissima per la continenza dei chierici, ma anche degli uomini in generale.

Per tutte le altre situazioni giuridiche, invece, il discrimine è dato dal ruolo della donna all’interno della famiglia – se è cioè nubile/vergine, moglie o vedova – e per il suo stato, laicale o monacale.

I confini della sfera giuridica si pongono nell’azione processuale – non può iniziare un’azione giudiziaria né può rendere testimonianza – e nell’agire pubblico – non può giudicare, né insegnare.

Questo quadro è costruito progressivamente dalla riflessione dei giuristi e dalla normazione canonica.

Le soluzioni variano, come anche le giustificazioni, e tuttavia sembra costante la ferma volontà di circoscrivere quanto più precisamente possibile il limitato perimetro dei diritti e delle capacità del genere femminile.

Alla fine del XIII secolo, nello *Speculum iudiciale*, Guglielmo Durante fornisce un elenco esaustivo e onnicomprensivo degli ambiti nei quali la condizione giuridica della donna – senza ulteriori specificazioni – è peggiore rispetto a quella, altrettanto generica, dell’uomo.¹⁶

L’elenco è desunto sia dalle norme di diritto romano che da quelle di diritto canonico.

¹⁶ Wilhelmus Durantis, *Speculum iudiciale*, Basileae 1574, (r.an. Aalen 1975), p. 153.

E tocca ambiti precisi.

In primo luogo, la sfera processuale. In linea di principio generale, la donna non può essere giudice né arbitro; non può difendere per altri, né accusare; non può rendere testimonianza.

L'altro grande ambito di limitazione è quello delle relazioni all'interno della famiglia. Qui la figura della donna, in quanto tale, lascia il posto alla specificità del ruolo e delle relazioni. Figlia, ma soprattutto moglie, madre e vedova sono gli ambiti in cui il diritto si comporta in maniera diseguale, rispetto agli omologhi maschili.

Tutti gli istituti connessi al diritto di famiglia e alla trasmissione dei beni familiari vedono la donna soccombente: successione, tutela, adozione, potestà sui figli e matrimonio che, com'è noto, sancisce giuridicamente la soggezione della moglie nei confronti del marito.

Quindi i divieti relativi alla vita pubblica, che sono essenzialmente due: le donne non possono esercitare uffici pubblici e non possono insegnare.

E infine la sfera della vita religiosa e dei sacramenti, in cui i ruoli e la natura sembrano unirsi in una serie di ulteriori limiti: l'obbligo del capo velato e dei capelli lunghi¹⁷; l'impossibilità di amministrare i sacramenti, i divieti fisici imposti dal-

¹⁷ I capelli lunghi sono considerati segno di *ius subiectionis*. In questo senso si esprimono vari canoni conciliari che fanno divieto alle monache di tagliarli pena l'anatema. Così già il Concilio di Gangra (met. IV sec.), can.17, condannando la dottrina di Eustazio di Sebaste. K. J. von Hefele, *Histoire des Conciles*, Paris, 1907, t. 1.2, p. 1040. Il canone è ripreso da Graziano: "Quaecumque mulier, religioni iudicans convenire, comam sibi amputaverit, quam Deus ad velamen eius et ad memoriam subiectionis illi dedit, tanquam resolvens ius subiectionis, anathema sit". *Decr. Grat.* D.30 C.2 c.17 (*Decretum Gratiani*, in *Corpus iuris canonici* ed. E. Friedberg, 2 voll., Leipzig, 1879-81, 1).

la natura femminile e da particolari condizioni – aver partorito da poco tempo, ad esempio – di avvicinarsi agli spazi sacri.

L'elenco di Durante può senz'altro assumersi come punto di arrivo di una riflessione – giuridica e filosofica – che si era snodata senza soluzione di continuità sin dai primi secoli del Medioevo. Sebbene Durante utilizzi ampiamente fonti di diritto romano, è evidente che la costruzione dei divieti e delle incapacità di cui il pensiero medievale si fa portatore è da ricercarsi prevalentemente nell'ambito del diritto canonico. Qui, infatti, grazie alla giuridicizzazione delle fonti scritturali e patristiche e grazie alla continua circolazione di idee fra il mondo della teologia e quello del diritto, si consolidano alcuni punti fermi ma anche alcune deroghe fondamentali che informeranno di sé non solo gli assetti giuridici ma, alla lunga, anche e soprattutto gli assetti sociali e la mentalità occidentale.

Il nesso fra riflessione giuridica e speculazione filosofica, il rapporto sinallagmatico che lega le due sfere nella cultura medievale, causa il radicamento potentissimo del connubio colpa-fragilità e quindi dell'incapacità e della naturalità della sottomissione del genere femminile al maschile.

I dati giuridici trovano il loro contrappunto preciso nel campo della speculazione teologico-filosofica.

Nelle Sentenze di Pietro Lombardo (1110-1160 c.) le storie della Genesi sono analizzate con il metodo aristotelico, ossia in un susseguirsi di domande e risposte logicamente unite da nessi di causalità. Nella parte dedicata all'analisi dei brani della Genesi dedicati alla creazione, Pietro Lombardo scioglie con straordinaria chiarezza alcuni dei nodi interpretativi che scaturivano dalla lettura dei testi vetero-testamentari e fornisce anche al diritto argomentazioni fortissime sulle quali poggiare il ragionamento intorno alla ridotta capacità giuridica delle donne. L'argomentazione scolastica – com'è noto – si

impertina sul procedimento dialettico e quindi sul binomio domanda-risposta, a partire proprio dalla lettura ‘logica’ del testo. Quindi dall’esame dei passi della Genesi sulla creazione e sul peccato originale Pietro Lombardo ricava alcuni quesiti che gli danno occasione di argomentare, nelle risposte, i punti fondamentali sui quali poggia – e poggerà per secoli – sia il pensiero teologico-filosofico che quello giuridico. I quesiti più significativi ai fini del nostro tema sono tre: Perché la donna è stata creata dal fianco dell’uomo e non da un’altra parte del suo corpo? Perché la donna è stata tentata? Come procreavano Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, prima del peccato?

Al primo quesito la teologia scolastica – attraverso Pietro Lombardo – risponde che la scelta della costola, ossia del fianco, mostra il senso del legame fra uomo e donna e definisce il ruolo della donna come ausilio dell’uomo:

La donna è stata creata dall’uomo, non da una qualsiasi parte del suo corpo ma dal fianco affinché sia manifesto che si tratta di un consorzio di amore (*consortio dilectionis*); non sarebbe stato così se la donna fosse stata creata dalla testa dell’uomo, poiché sarebbe sembrato che ella dovesse essere preferita all’uomo nel dominio, o se fosse stata creata dai piedi, poiché avrebbe significato che ella dovesse essere destinata alla schiavitù. Poiché dunque la donna non è stata creata per essere padrona né serva, ma compagna, necessariamente è stata plasmata non dalla testa né dai piedi, ma dal fianco; così, sapendo che è stata formata dal suo fianco, avrebbe potuto sapere esattamente qual è il suo posto.¹⁸

¹⁸ «Cum autem his de causis facta sit mulier de viro, non de qualibet parte corporis viri, sed de latere ejus formata est, ut ostenderetur quia in consortium creabatur dilectionis, ne forte si fuisset de capite facta, viro ad dominationem videretur praeferenda; aut si de pedibus, ad servitutem

Alla minore perfezione della donna rispetto all'uomo serve il secondo quesito: il serpente ha scelto di tentare Eva perché si è accorto che il suo raziocinio è minore rispetto a quello di Adamo; questa interpretazione suggella definitivamente l'assunto della *fragilitas sexus*, la naturale debolezza della natura femminile, sul quale poggia la costruzione delle incapacità giuridiche che connotano la condizione delle donne: «Tentò la donna, nella quale riconobbe ci fosse meno raziocinio che nell'uomo.[...] E dunque in primo luogo esplorò la donna da sola, affinché per la prima volta potesse sperimentare tutta la forza della sua tentazione».¹⁹

Infine, il grande tema della lussuria. Qui il diritto e la teologia concentrano i loro sforzi nel tentativo di giustificare le ragioni del peccato che affligge gli uomini e che li rende schiavi del demonio. La lussuria, requisito fondamentale del naturale atto della procreazione, è unanimemente considerata come una conseguenza del peccato originale, e dunque, ascrivibile, ancora una volta, alle colpe di Eva. Logicamente, di conseguenza, la lussuria doveva essere inesistente nella fase anteriore al peccato. E allora, si chiede Pietro Lombardo, essendo la specie umana destinata a riprodursi – al pari delle altre specie animali – quale era la previsione di Dio al mo-

subjienda. Quia igitur viro nec domina, nec ancilla parabatur, sed socia; nec de capite, nec de pedibus, sed de latere fuerat producenda, ut juxta se ponendam cognosceret, quam de suo latere sumptam didicisset». (Aug. lib. 9 de Gen. ad litteram, cap. 13.) P. Lombardo, *Sententiae*, IV, dist. 18, in PL 192, coll.688-689.

¹⁹ «Mulierem tentavit, in qua minus quam in viro rationem vigere novit. Ejus enim malitia ad tentandam virtutem timida, humanam naturam in ea parte ubi debilior videbatur, aggressa est; ut si forte illic aliquatenus praevaleret, postmodum fiducialius ad alteram quae robustior fuit pulsandam vel potius subvertendam accederet. Primum ergo solitariam feminam exploravit, ut in ea primum omnem suae tentationis vim experiretur». P. Lombardo, *Sententiae*, IV, dist. 21, in PL 192, coll.694-695.

mento della creazione? Come avrebbe potuto riprodursi la specie umana in assenza della concupiscenza, divenuta elemento necessario alla procreazione soltanto dopo il peccato originale? Il ragionamento 'logico' esposto da Pietro Lombardo è a tal proposito assai illuminante. Già dalla formulazione del quesito: come procreavano Adamo ed Eva nel Paradiso Terrestre, prima del peccato?

Ora dobbiamo analizzare come i primi genitori, se non avessero peccato, avrebbero generato figli e come questi figli sarebbero nati. Alcuni credono che i primi uomini in Paradiso non avrebbero potuto congiungersi, se non dopo il peccato, sostenendo che un rapporto sessuale non può esistere senza macchia e senza corruzione. Ma prima del peccato nell'essere umano non poteva esserci né macchia né corruzione, poiché queste sono conseguenza del peccato. A questa opinione bisogna opporre che se i primi esseri umani non avessero peccato si sarebbero uniti in copula carnale in Paradiso senza alcuna macchia né peccato, e lì ci sarebbe stato un talamo immacolato e unione senza concupiscenza; e avrebbe controllato gli organi genitali come le altre membra del corpo, così che lì non avrebbero sentito alcun moto illecito e come noi mettiamo alcune parti del corpo su altre, ad esempio la mano sulla bocca, senza l'ardore della libidine, così si sarebbero utilizzati gli organi genitali, senza alcun prurito della carne.²⁰

²⁰ «Post haec videndum est qualiter primi parentes, si non peccassent, filios procreassent, et quales ipsi filii nascerentur. Quidam putant ad gignendos filios primos homines in paradiso misceri non potuisse, nisi post peccatum; dicentes concubitus sine corruptione vel macula non posse fieri. Sed ante peccatum nec corruptio, nec macula in homine esse poterat, quoniam ex peccato haec consecuta sunt. Ad quod dicendum est quod si non peccassent primi homines, sine omni peccato et macula in paradiso

La teoria di Pietro Lombardo poggiava saldamente sulle argomentazioni agostiniane. Nel Commento alla Genesi, l'Ipponate aveva utilizzato la stessa teoria, aggiungendo che anche il parto, in Paradiso, sarebbe avvenuto senza dolore.²¹

La concupiscenza e la lussuria sono il segno tangibile del potere del demonio, che si è preso una parte del corpo dell'uomo e lo ha sottratto alla sua volontà. Questa visione che criminalizza la sessualità, rinvia ancora una volta alla colpa della donna. Anzi direi che fonda l'ossessione misogina.

Nello *Speculum Maius*, la più grande enciclopedia medievale, composta fra il 1230 e il 1260 dal domenicano Vincenzo di Beauvais, e in particolare nella terza parte, lo *Speculum Historiale*, sono esposti con chiarezza i motivi dell'inferiorità della donna, rispetto all'uomo.

L'uomo è creato da Dio a propria immagine e somiglianza; la donna è creata da Dio, traendola dall'uomo e pertanto è *gloria viri et non imago Dei*. Ella quindi è *subdita* del marito e

carnali copula convenissent, et esset ibi thorus immaculatus, et commixtio sine concupiscentia; atque genitalibus membris sicut caeteris imperarent, ut ibi nullum motum illicitum sentirent, et sicut alia membra corporis aliis admovemus, ut manum ori, sine ardore libidinis; ita genitalibus uterentur membris sine aliquo pruritu carnis. Haec enim lethalis aegritudo, membris humanis ex peccato inhaesit». P. Lombardo, *Sententiae*, IV, dist. 20.1, in PL 192.

²¹ «unde Augustinus, lib.3, c.10, super Gen.; et eod. lib., c.3: Cur non credamus primos homines ante peccatum genitalibus membris ad procreationem imperare potuisse, sicut caeteris in quolibet opere sine voluptatis pruritu utimur. Incredibile enim non est Deum talia fecisse illa corpora ut si non peccassent, illis membris sicut pedibus imperarent, nec cum ardore seminarent, vel cum dolore parerent: sed post peccatum motum illum meruerunt, quem nuptiae ordinant, continentia cohibet. Infirmas enim pro na in ruinam turpitudinis, excipitur honestate nuptiali: et quod sanis est officium, aegrotis est remedium. Emissi quidem de paradiso convenerunt, et genuerunt; sed potuerunt in paradiso eis esse nuptiae honorabiles et thorus immaculatus sine ardore libidinis, sine labore pariendi». *Ibidem*.

non *domina*, in quanto non è stata creata direttamente da Dio ma tratta dal fianco dell'uomo. E questa intermediazione l'ha resa vulnerabile alla seduzione del diavolo. Il peccato di Eva è stato maggiore di quello di Adamo, strutturandosi in quattro parti: 1. ha voluto essere come Dio; 2. ha convinto l'uomo a mangiare; 3. ha disubbidito al comando divino; 4. si è discolpata dall'accusa davanti a Dio. L'uomo invece si è reso colpevole solo in due punti; innanzitutto non è stato sedotto dal diavolo (e dunque non ha voluto essere come Dio) ma ha ceduto alla donna soltanto per affetto, o meglio per una certa *animi benevolentia* e per non volerla offendere con il rifiuto. La colpa dunque è limitata soltanto all'aver mangiato e all'essersi discolpato davanti all'accusa di Dio. L'unica attenuante per la donna è che ella ha peccato per ignoranza e l'uomo invece con consapevolezza²².

La fragilità della donna, la sua minore attitudine alla comprensione delle cose, accomuna le due figure femminili archetipiche, poste all'inizio e alla fine del percorso escatologico dell'umanità. Le due donne 'impossibili', Eva e Maria, sono entrambe vergini; sono entrambe sedotte dagli angeli, credono, si fidano: l'una sbagliando, disobbedisce a Dio e l'altra invece crede e fa la volontà di Dio.

Il legame fra Eva e Maria è uno degli argomenti maggiormente sviluppati dalla Patristica. Ireneo di Lione (130-202c.) spiega il legame fra le due 'madri dell'Umanità' ponendo l'accento sulla loro ingenuità: «Come Eva fu sedotta dalla parola dell'angelo (decaduto) al punto di fuggire davanti

²² Vincent di Beauvais, *Speculum Historiale*, II. 41-42, in *Bibliotheca Mundi. Vincentii Burgundi, ex ordine Praedicatorum venerabilis episcopi Bellovacensis, Speculum Quadruplex, Naturale, Doctrinale, Morale, Historiale ...*, vol. 4, Duaci 1624 (reprint: Graz 1964-1965), vol. 2 pp.16-17. Edizione on-line sul ms. Douai B.M. 797 in *Atelier Vincent de Beauvais IRHT* : <http://atilf.atilf.fr/bichard/> (data ultima consultazione 9 maggio 2023).

a Dio, avendo trasgredito la sua parola, così Maria ricevette il lieto annuncio per mezzo della parola dell'angelo, cosicché, obbedendo alla sua parola, portò Dio dentro di sé. E come quella si lasciò sedurre fino a disobbedire a Dio, così questa si lasciò persuadere in modo da obbedire a Dio. Per questo la Vergine Maria divenne avvocata della vergine Eva». ²³

Maria è dunque l'alter ego di Eva, e ne diventa l'avvocata, colei che perora presso il figlio per la salvezza del genere umano.

Questo legame ha una fondamentale refluenza sul piano del diritto. Schematicamente si può affermare che le impossibilità e i divieti vengono motivati dalla colpa e quindi vengono imputati ad Eva. Il campo delle deroghe ai divieti, invece, utilizza le prerogative che la costruzione medievale della figura della Madonna le attribuisce.

Il culto mariano si lega evidentemente all'immagine della donna e al suo posto nella religione cristiana. Ed è un culto che nasce in oriente e che lì ha una prima fase di sviluppo che, prendendo le mosse dal riconoscimento a Maria del titolo di Madre (Theotòkos), si diffonde poi in tutto il bacino del Mediterraneo a partire dal V secolo per poi arrivare in occidente nel VI secolo. Qui, accanto ai temi cardine della riflessione dei primi secoli del cristianesimo orientale – la verginità, la maternità, il parallelo con Eva – si comincia a strutturare il modello dell'etica monastica. La verginità di Maria non è più messa in relazione con il mistero dell'Incarnazione ma rileva come portato della perfezione morale della Madonna, in contrapposizione con Eva.

La teologia del XII secolo pone l'accento sulla devozione

²³ Ireneo di Lione, *Contra Hereses* V, 1.5 § 19.1 in Irénée de Lyon, *Contre les hérésies*, livre V, ed. A. Rousseau, Paris 1969, (Sources chrétiennes), p. 248.

mariana e sulla funzione di mediazione, basata sul rapporto affettivo, sul ruolo materno e in definitiva su una sostanziale passività della Madonna la quale svolge il suo compito limitandosi ad attuare la volontà di Dio. A partire dai primi decenni del Duecento, sotto l'evidente influsso della coeva cultura giuridica, l'ambito della mediazione esce dal mondo del sentimento – della misericordia materna – per assumere una coloritura più tecnica, negli schemi e nel linguaggio. La concretizzazione 'giuridica' del ruolo di Maria avvocata del genere umano riceve un ulteriore impulso dalla teologia degli ordini Mendicanti, e in particolare dall'ambiente francescano. La categoria giuridica in base alla quale la donna può postulare in difesa dei miserabili viene infatti utilizzata già da Francesco d'Assisi (1181/82-1226) per affermare che Maria, in quanto avvocata dei Poveri, è l'avvocata dell'ordine francescano²⁴.

La Vergine, secondo la Scolastica, conosce il diritto, anzi ne è espertissima.

La conoscenza del diritto non è solo sapienza ma anche esperienza, non soltanto abilità nell'uso ma anche creazione delle norme. Ovviamente questo della sapienza giuridica è soltanto uno degli aspetti, e certamente non il preponderante, nella teologia mariana medievale; e tuttavia dimostra come le categorie giuridiche fossero ormai divenute elemento imprescindibile nella strutturazione teologica, specie per quegli ambiti – ad esempio quello del ruolo della Madonna 'avvocata' o

²⁴ «Sed quod laetificat plurimum, Ordinis advocatam ipsam constituit, suisque alis quos relicturus erat filios usque in finem fovendos et protegendos submitit. Eia, pauperum advocata! imple in nobis tutricis officium usque ad praefinitum tempus a Patre» (Tommaso Celano, *Vita secunda Francisci*, cap.150, 3-4) Thomas de Celano, *Memoriale. Editio critico-synoptica duarum redactionum ad fidem codicum manuscriptorum*, cfr. F. Accrocca – A. Horowsky (Subsidia scientifica franciscalia, 12), Roma 2011, pp. 314-315.

‘regina’ – in cui tradizionalmente i vocabolari della religione e del diritto avevano mostrato particolari coincidenze.²⁵

Questa Madonna potentissima serve al diritto per motivare forse la più vistosa delle eccezioni, quella cioè che riguarda il potere esercitato da alcune donne, le regine e soprattutto le badesse.

L’assunto giuridico di base, infatti, vieta alle donne in quanto tali di esercitare uffici pubblici.²⁶

E tuttavia la complessità sociale esige una riflessione da parte dei giuristi, sia civilisti che canonisti, per la esplicita definizione di margini di deroga tanto ampi quanto onnicomprensivi.

Le eccezioni più vistose riguardano tipologie di donne ‘eccezionali’: le regine e le badesse.

Il regime dei monasteri femminili è importante, dal punto di vista giuridico, in quanto rappresenta uno spazio – giuridico, per quel che ci interessa – nel quale convergono, in uno strano ‘mix’, elementi fra loro apparentemente inconciliabili: diritto e cura, correzione e coercizione, divieto e deroga, e poi il regime della clausura e quello delle opere, la povertà e la negazione dei diritti soggettivi e la giurisdizione ‘maschile’ delle badesse.

²⁵ Item aliqui advocati possunt iniustum iustum probare sophisticè et non facere sed Beata Virgo hoc de nostra iniusticia fecit ergo improporcionabiliter omnibus optime allegare scivit; item ipsa imperatrix uit igitur legem condere et legis interpretativa penes ipsam fuit et omnia iura in archa sui cordis clausa habuit. Igitur Beatissima Virgo iura omnia et rethorica in summo habuit” (*Summa de laudibus Virginis*, in Alberti Magni *Opera omnia*, ed. A Borgnet, vol.36, Paris, 1890-99, fol.63 v).

²⁶ Oltre al sopra citato passo paolino il divieto trovava fondamento anche nel diritto romano. D. 50.17.2 *pr.*: «Ulpianus. Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere».

Analizziamo brevemente qualche esempio attraverso fonti in qualche modo antagoniste della norma generale, ossia gli statuti e i privilegi di alcuni monasteri ‘eccezionali’

Cominciamo con quello francese di Fontevrault. La badessa qui gode di uno statuto stabilito sin dalla fondazione del monastero e approvato da papa Callisto II nel 1119.

Come Petronilla, prima badessa eletta da Roberto d’Arbissell e costituita badessa per volontà comune e devota richiesta sia delle monache che dei frati, abbia piena potestas di governare (*plenariam potestatem regendi*) la chiesa di Fontevrault e tutti i luoghi ad essa pertinenti e la obbediscano e la venerino come madre spirituale e tutti gli affari (*negotia*) della chiesa, sia spirituali che secolari, siano di sua competenza o di coloro ai quali ella li avrà attribuiti²⁷.

L’abazia di Fontevrault è un monastero ‘doppio’, ossia ha al suo interno una comunità femminile ed una maschile. Quest’ultima, tuttavia, è per statuto al servizio della femminile. Fontevrault è retta dalla badessa – che rappresenta la Vergine Maria – e dalla prioressa che gestisce prevalentemente gli affari secolari (e che dipende solo dalla badessa, ne è vicaria e reggente in caso di vacanza; a loro tutti devono obbe-

²⁷ «Ut Petronilla electa a magistro Roberto et constituta abbatissa communi voluntate et devota petitione tam sanctimonialium quam religiosorum fratrum, habeat et obtineat plenariam potestatem regendi ecclesiam Fontis Ebraldi et omnium locorum eidem ecclesiae pertinentium et obediunt ei, venerantur eam ut suam spiritualem matrem, in eiusque providentia omnia ecclesiae negotia tam spiritualia quam saecularia permanent aut quibuscumque attribuerit et prout constituerit». Fontis Ebraldi Exordium complectus opuscula duo ed. Michaeli Cosnier, Flexiae 1641, p.213. Sul punto cfr. M. de Fontette, *Les religieuses à l’âge classique du droit canon. Recherches sur les structures juridiques des branches féminines des Ordres*, Paris 1967 e, in particolare, p. 69 n.22.

dienza, compresi i monaci che fanno parte dell'ordine e che sono governati dal priore.

La situazione di Fontevrault è particolare. La giurisdizione della badessa *in spiritualibus et in saecularibus* ha infatti come unico limite quello sacramentale dell'ordinazione, della confessione e della scomunica, oltre ovviamente della celebrazione della messa. E tuttavia, nonostante queste limitazioni, anche nel campo dei sacramenti i suoi poteri sono immensi: la badessa infatti ha il potere di indicare chi verrà ordinato o velata; ha il potere di nominare un vicario per comminare la censura.

Il caso di Fontevrault, pur mantenendosi nell'ambito dell'eccezionalità, non è l'unico.

Altri monasteri femminili importantissimi vengono dotati della giurisdizione *in spiritualibus* quindi "quasi vescovile". Sono le cosiddette abazie *nullius dyocesis*, che dunque rispondono direttamente al papa e non al vescovo.

E così Las Huelgas (fondato nel 1180 da Alfonso VIII.) Le badesse hanno dominio su vari paesi e giurisdizione *nullius* molto estesa in campo spirituale. Non ci sono concessioni pontificie ma uno stato di fatto. La badessa di Las Huelgas ha giurisdizione temporale e spirituale su 12 monasteri di Castiglia e Leon; riceve le professioni solenni dei monaci addetti all'ospedale del re, che le devono obbedienza e sottomissione; dà licenza di celebrare e amministrare i sacramenti; fulmina censure canoniche; mette in carcere; processa e condanna anche i sacerdoti; nomina i parroci; intesta gli atti con l'intitolazione del vescovo per grazia di Dio e della Santa Sede.²⁸

²⁸ Sul monastero di Las Huelgas cfr. il classico J.M. Escríva de Balaguer *La Abadesa de Las Huelgas*, ed. crítico-histórica a cura di M. Blanco – M. Del Mar Martín, RIALP 2016.

Ancora San Benedetto da Conversano, con giurisdizione su Castellana e altre località della Puglia; in origine maschile e benedettino, il monastero viene abbandonato e nel 1266 subentrano le monache le quali ereditano tutti i possedimenti che nel 1258 Alessandro III aveva confermato al monastero. La badessa di Conversano ha giurisdizione e i sacerdoti devono prestarle atto di obbedienza. Il cerimoniale prevede che essa sia in trono con pastorale e mitra e che i sacerdoti si inginocchiino davanti a lei e le bacino l'anello.²⁹

In questi casi, evidentemente, la giurisdizione è tutta al femminile, con una deroga amplissima ai limiti che il diritto aveva imposto alle donne in quanto tali.

L'esistenza di forme di governo 'al femminile' imponeva ai legislatori e ai giuristi di trovare soluzioni che salvaguardassero il divieto generale – come regola – ma contemporaneamente contemplassero larghe e convincenti eccezioni.

I due luoghi della normazione che stabiliscono l'eccezione alla regola sono le decretali *Dilecti filii abbas*, data da Innocenzo III nel 1202³⁰ e *Dilecta in Christo filia* di Onorio III del 1222.³¹

La prima riguarda la validità di una sentenza arbitrale pronunciata da Eleonora d'Aquitania, regina di Francia, in una controversia che vedeva opposti tra loro i frati del monastero cistercense di Scardona e gli Ospitalieri di Ceresiers della diocesi di Sens, circa l'uso di un bosco. I soccombenti si erano appellati al papa invocando il principio generale della

²⁹ D. Morea, *Il Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano*, vol I, Montecassino 1892. Sulla storia dell'abazia pugliese cfr. anche S. Simone, *Il mostro della Puglia ossia La storia del celebre monastero di S. Benedetto di Conversano*, Bari 1885.

³⁰ Inserita nel *Liber Extra* (X 1,43.4). *Liber Extra*, in *Corpus iuris canonici*, cit., vol. II.

³¹ Anch'essa nel *Liber Extra* (X 1.33.12).

invalidità dell'arbitrato femminile: «secundum regulam iuris civilis feminae a huiusmodi publicis officiis sint remotae». Pur confermando il principio generale, l'appello veniva respinto dal pontefice in forza dell'eccezione che riguardava la possibilità di una donna – patrona – di arbitrare nelle controversie dei liberti; e ancora, secondo la consuetudine *approbata*, che nel regno di Francia valeva come legge, e che prevedeva che le donne *praecllentes* – le regine, appunto – avessero la giurisdizione ordinaria sui sudditi.

L'altra decretale, di appena vent'anni successiva, interveniva a disciplinare alcuni aspetti legati alla giurisdizione delle badesse. In particolare, questa era indirizzata alla potente badessa di Quedlinburg e nel ribadire il divieto, evidentemente trasgredito, di comminare la scomunica da parte delle badesse – la scomunica era infatti prerogativa esclusiva dei vescovi – imponeva comunque agli abitanti delle terre dell'abbazia di attenersi agli ordini della badessa, essendo posti sotto la sua completa giurisdizione.

Le due decretali aprivano uno squarcio nell'ossatura dei divieti. La glossa *iurisdictioni* alla decretale *Dilecta in Christo filia* (X 1.33.12) di Onorio III prende atto che, nonostante il divieto generale, la donna, in situazioni eccezionali, può esercitare giurisdizione.³² E tuttavia sottolinea la evidente contraddizione fra questo assunto e i principi di diritto affermati sia nel diritto canonico sia in quello civile: il primo, infatti, con Graziano afferma che la donna non può giudicare; per il secondo, sulla scorta del *Codex* e del *Digesto*, la donna non può ricoprire uffici; e dunque la conclusione della Glossa risulta piuttosto artificiale e francamente non spiega molto: la badessa dice la glossa «habet iurisdictionem talem et qualem et non ita plena

³² *Decretales domini Gregorii papae IX*, Romae, In aedibus Populi Romani, MDLXXXII, coll. 431-432.

sicut vir habet». Una giurisdizione *tale e quale* e non piena come quella di un uomo!

Questa *iurisdictio* tale e quale, ma non piena, comprende, sempre secondo la glossa, la capacità di sospendere dall'ufficio e dai benefici le proprie monache e i chierici soggetti alla sua giurisdizione; prevede l'*administratio* delle cose temporali e di quelle spirituali e in ragione di ciò consente a chi ne è dotato di assegnare chiese e benefici e istituire i chierici nelle sue chiese; e ancora la badessa che ha *iurisdictionem talem et qualem* può rappresentare il monastero con il consenso del capitolo, così come fa l'abate. Non può, tuttavia, scomunicare o assolvere dalla scomunica le sue monache; e qui la glossa torna a precisare: «anzi si può dire che non può sospendere né interdire dall'ufficio poiché questo attiene alla chiavi». Il papa, secondo l'interpretazione della glossa, ribadisce che la badessa non ha la *potestas clavium*, perché le chiavi del regno dei cieli – che sole possono legare e sciogliere dal vincolo sacramentale – sono state consegnate ad un uomo e non ad una donna: «quia non sexui femineo sed virili tradite sunt claves regni coelorum». E qui l'argomentazione si fa più esplicita. «Nonostante la vergine Maria fosse migliore di tutti gli apostoli messi insieme, a questi e non a lei Cristo consegnò le chiavi del regno dei Cieli». E ancora, la badessa non può velare le monache, non le può consacrare: e questo perché «una donna non deve avere questa potestà, poiché non è fatta ad immagine di Dio, ma è l'uomo che è immagine e gloria di Dio e la donna deve essere sottomessa all'uomo e deve essere quasi una serva dell'uomo e l'uomo deve essere il capo della donna e non il contrario».

Come si vede il ragionamento giuridico sembra arrampicarsi sugli specchi nel tentativo di comprendere per una realtà che contraddice con tutta evidenza le griglie giuridiche esistenti. A fronte di un principio generale – che appunto preve-

de il divieto assoluto per le donne di assumere uffici pubblici e di avere *iurisdictio* – il diritto constata e prende atto, non senza una certa evidente difficoltà, dell'esistenza di ampie zone di deroga del criterio, determinate sia dalle badesse sia dalle regine o dalle donne che, sempre a causa di quel diritto tutto maschile, possono assumere il governo di un ordinamento.

Antonino Blando*

Il demone meridiano: il carcere, la democrazia

1. *Il demone meridiano*

Sai che la noia è il mio peggior nemico, nonostante che legga o scriva tutto il giorno; una noia particolare, che non è quella che viene dal non fare nulla (perché qualche cosa faccio) ma viene dal non aver contatto col mondo reale. Non so se tu hai letto molte vite di santi e di eremiti; questi erano tormentati da questa noia particolare che essi chiamavano «il diavolo meridiano» perché proprio verso il mezzogiorno, nella solitudine, erano presi dalla smania di cambiare. Di ritornare al mondo, di vedere la gente; essi credevano che fosse il diavolo a tentarli ed era semplicemente la noia, la terribile noia che viene dalla solitudine e dal vedere sempre le stesse cose e dal fare sempre gli stessi atti.¹

Così Antonio Gramsci il 23 settembre del 1929, dal carcere di Turi nell'entroterra barese, scriveva alla madre che abitava ancora nella casa di famiglia di Ghilarza, sull'altipiano oristanese. Né la madre morta nel 1932 e né la Sardegna – nella quale sperava di ritornare a vivere nell'attesa di un improbabile espatrio verso Mosca dove risiedevano la moglie i

* Professore Associato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ A. Gramsci, *Lettere dal carcere*, a cura di F. Giasi, Einaudi, Torino 2022, p. 408.

figli – il carcerato avrebbe più rivisto². Gramsci era stato arrestato l'otto novembre del 1926, lo stesso anno in cui era diventato segretario del Partito comunista d'Italia, e condannato, nonostante l'immunità parlamentare, a vent'anni di carcere dal fascistissimo tribunale speciale per la difesa dello Stato, pena ridotta a dodici anni nel 1934. In libertà condizionale dall'ottobre di quell'anno, a causa delle gravi condizioni di salute dovute al regime penitenziario, moriva a Roma il 27 aprile del 1937, a quarantasei anni³.

Secondo le agiografie, frutto dell'assimilazione dei riti pagani in quelli cristiani, il demone meridiano provava ad impadronirsi della mente e dell'anima dei solitari, come succedeva agli eremiti o ai monaci in clausura, che tentavano d'imitare Gesù nel deserto. La solitudine, nel deserto o nella cella di un convento, era una penitenza, metteva a dura prova il corpo ma soprattutto l'anima dell'uomo. La solitudine, in uno spazio immensamente chiuso, cambiava profondamente le persone. Soprattutto quando il sole era al culmine e il calore si faceva opprimente, il demone arrivava per tentare i più forti, quelli fragili nemmeno li cercava⁴. Se resistevano allora erano destinati a fortificarsi nella fede sino alla santità, ma erano pochi. Ma maggior parte dei penitenti venivano invece spinti nel vizio capitale dell'accidia, cioè nella mancanza di cura, nell'indifferenza, nella negligenza, nell'ozio, nell'accon-

² G. Vacca, *Vita e pensieri di Antonio Gramsci 1926-1937*, Einaudi, Torino 2012, pp. 314-321.

³ Sulla biografia di Gramsci, si rimanda a quella classica di G. Fiore, *Vita di Antonio Gramsci*, Laterza, Roma-Bari 1966 ma ristampata sino al 2021; e ancora, più recente, A. D'Orsi, *Gramsci: una nuova biografia*, Feltrinelli, Milano 2018.

⁴ Si veda, R. Caillois, *Il demone meridiano*, Bollati Boringhieri, Torino 1999 (1936) e anche L. Sozzi, *Vivere nel presente. Un aspetto della dimensione del tempo nella cultura occidentale*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 271-318.

tentarsi di un attonito presente⁵. In nome di una tranquilla, ripetitiva e noiosa quotidianità alla *Oblomov*, libro molto amato da Gramsci, l'accidia spingeva ad abbandonare ogni grande principio, materiale o spirituale. Si diventava dei remissivi, disciplinati, modelli, pronti ad obbedire senza discutere. Per sconfiggere il demone, la noia mortale del carcere, Gramsci si cimentava nella straordinaria avventura dei *Quaderni*, cioè in un dialogo continuo e instancabile con il mondo esterno attraverso i libri degli altri, che non solo avrebbero contribuito a formare una nuova cultura politica nell'Italia democratica, ma lo avrebbero reso uno degli autori più letti e commentati nel mondo⁶.

Forse anche il giovane Alexis de Tocqueville era tentato dal demone meridiano, quel pomeriggio estivo del 1826, quando se ne stava sdraiato sulla spiaggia solitaria dell'isola di Stromboli. Aveva appena ventun anni ed era il suo primo viaggio dopo aver conseguito la «licence» in giurisprudenza. Quel giorno «testa tra le mani, occhi rivolti al mare aperto» era rapito da pensieri tristi⁷:

Ricordo che, prima dell'epoca in cui parlo, pensando alla possibilità della prigione – e l'esperienza degli ultimi quaranta anni ha dimostrato che non era sciocco prepararsi prima a questa esperienza – ero arrivato a farmi un'idea quasi piacevole di quel luogo tanto temuto. Mi immaginavo che un uomo, rinchiuso con carta e penne, dovesse trovare

⁵ Si veda, S. Benvenuto, *Accidia. La passione per l'indifferenza*, Il Mulino, Bologna 2008.

⁶ Si rimanda a G. Liguori, *Gramsci conteso. Interpretazioni, dibattiti e polemiche 1922-2012*, Editori Riuniti, Roma 2012, e G. Schirru (a cura di), *Gramsci, le culture e il mondo*, Viella, Roma 2009.

⁷ A. de Tocqueville, *Frammenti del viaggio in Sicilia*, in Id. *La rivoluzione democratica in Francia*, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino 2007, p.145.

facilmente il modo di far passare dolcemente le ore. Per di più la vita civile è così intensa che c'è una quantità di studi che si possono veramente fare solo in prigione. A questo proposito mi meravigliavo che tante persone, che, per gli anni che vi hanno trascorso, avrebbero dovuto scrivere diversi volumi, ne siano uscite senza aver fatto niente.

Il soggiorno a Stromboli mi diede la spiegazione di questo fenomeno e mi provò che mi sbagliavo benché il tempo libero fosse il nostro più grande nemico, non riuscimmo mai a deciderci a combatterlo occupandolo. Infatti, nel quadro seducente che mi ero fatto della prigione, non avevo tenuto conto della preoccupazione dell'avvenire, della durata indefinita del presente e soprattutto della mancanza di interesse concreto. Non si dice alla mente: Lavora, come si dice a un operaio: Vanga o zappa. Le occorre una causa, un motivo perché si metta in moto; e l'avvenire di un prigioniero può essere lontano, come può finire domani. A che serve incominciare quel che non si è sicuri di finire, quel che non sarà forse mai utile né piacevole a sé, né agli altri? E poi il tempo vi schiaccia con la lentezza del suo passare; una lunga prospettiva di ore e di giorni simili vi scoraggia. In ogni cosa ci vuole uno sforzo per ricominciare. Questo sforzo perché farlo ora, piuttosto che fra un attimo, oggi piuttosto che domani? Chi vi spinge? Che cosa vi incita? La noia, questo tipo di noia così penetrante che nasce non solo dall'ozio ma anche da una situazione penosa, paralizza tutte le facoltà, scoraggia l'animo, spegne la fantasia, e, in definitiva, si muore come l'avaro in mezzo le sue ricchezze.⁸

L'improvvisa solitudine su un'isola deserta costringeva Tocqueville a fare i conti con un tema come quello delle pri-

⁸ Ivi, pp. 146-147.

gioni, mai così attuale dopo la grande rivoluzione francese. Proprio in quei decenni di violenza e terrore, con le prigioni ripiene di nemici politici e non più e non soltanto criminali comuni, il tema di cos'era e quale fine doveva avere la reclusione assumeva un nuovo e anch'esso rivoluzionario significato. La requisizione dei conventi e la loro trasformazione in luoghi di detenzione cambiava in maniera irreversibile il senso del carcere. Non più i grandi stanzoni di antico regime che accoglievano e ammassavano tutti i criminali, di ogni tipo, e dove solo una larga possibilità di denaro garantiva soltanto ai prigionieri benestanti l'accesso a beni o servizi. Adesso il sistema carcerario si differenziava in base al tipo di reato, politico o comune. La cella diventava il luogo della reclusione all'interno di un complesso architettonico già pensato per vivere la penitenza, il silenzio e la meditazione. Era uno dibattito, quello sul nuovo carcere, che arrivava, con i fitti scambi di idee e uomini dell'illuminismo, dall'altra parte dell'Atlantico, dagli Stati Uniti.

Furono le sette quacchere americana protagoniste di questa rivoluzione nel settore della politica criminale. Nel 1787 veniva fondata «Philadelphia Society for the Alleviating the Miseries of Public Prisons», e «fu ad opera di questa società filantropica e del suo incisivo e costante appellarsi alla pubblica opinione, che il legislatore [...] cominciò a muoversi per realizzare quella istituzione in cui l'isolamento cellulare, la preghiera e la totale astinenza dalle bevande alcoliche avrebbero dovuto creare i mezzi per salvare tante infelici creature»⁹. Per seguire questi propositi, nel giardino del carcere di Walnut Street veniva costruito un edificio composto da piccole celle, nelle quali internare in «solitary confinement» i con-

⁹ D. Mellosi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (XVI- XIX secolo)*, Il Mulino, Bologna 2018 (1977), p. 178

dannati per reati gravi. «Tutti i filantropi quaccheri, mentre lottavano per la riforma dei codici, per l'abolizione delle crudeli e sanguinarie leggi penali del periodo coloniale, per l'applicazione dei principi illuministici alla legislazione del giovane stato americano, provvedevano, anche, a trasformare il carcere di Walnut Street nella prima ipotesi storicamente realizzata di penitenziario cellulare»¹⁰. Il progetto del nuovo carcere si basava dunque sull'isolamento cellulare degli internati, sull'obbligo al silenzio, sulla meditazione e sulla preghiera.

«Il carcere di questo tipo è, in primo luogo, un'*ipotesi architettonica*, nel senso di un progetto architettonico che si eleva a principio del processo educativo. Meglio: la scienza architettonica si trasforma, nel caso specifico, in scienza sociale. È il "sogno" di Bentham che si materializza»¹¹, e su questo sogno si dirà più avanti. Le mura della cella diventavano efficaci strumenti di punizione: mettevano, infatti, il detenuto di fronte a sé stesso, lo costringono a fare i conti con la propria coscienza: «L'antica ipotesi penitenziaria canonica (*ergastulum*) rivive, così, in forme ancora più esasperate, nella nuova tecnica carceraria quacchera»¹². Ogni individuo si trasformava, necessariamente, nello strumento della propria pena; la coscienza stessa dell'internato provvederà a vendicare la società. Il prigioniero era costretto a riflettere sugli errori della propria vita, ad ascoltare i rimorsi della coscienza ed i rimproveri della religione. L'isolamento notturno e diurno era assoluto: «Il progetto architettonico unicellulare permette che il principio dell'isolamento possa essere condotto alle estreme conseguenze»¹³. In questo modo si tentava di impedire la socializzazione

¹⁰ Ivi, p. 240.

¹¹ Ivi, p. 210.

¹² Ivi, p. 211.

¹³ *Ibidem*.

tanto tra i prigionieri, quanto con l'esterno del carcere. Così «Il tempo – vissuto nel silenzio più assoluto, scandito solo dai riti della pratica penitenziaria (somministrazione di cibo, lavoro, visite istituzionali, preghiere, ecc.) – tende[va] a dilatarsi e diventare, quindi, assoluto, *coscienziale*; ben presto il detenuto ne perderà la nozione oggettiva, fisica»¹⁴.

La solitudine diveniva strumento per il controllo della coscienza: la riflessione, il rimorso, l'espiazione erano le tappe che dovevano portare ad una vita nuova il carcerato finalmente si poteva essere come tutti gli altri. «La disciplina istituzionale si trasforma[va] in disciplina del corpo, disciplina per imporre, quindi, una abitudine al controllo ed all'autocontrollo fisico [...] Il disordine fisico infatti (come riflesso del turbamento morale) deve trasformarsi in *ordine fisico*»¹⁵. Però niente più pene corporali, corpi esposti, flagellazioni, autodafé, gogne; ad essere disciplinata doveva essere la coscienza, questa e soltanto questa era la grande vittoria: l'uomo del disordine politico o sociale doveva trasformarsi nell'uomo massa obbediente e disciplinato. Se, per qualche difetto o per ostinazione immotivata, il penitente non riusciva a cambiare la sua natura, allora, e solo allora, si poteva ricorrere alla violenza fisica in grado di creare uno choc che abbassasse qualsiasi inibizione esistenziale: docce gelate per gli agitati, bavagli di ferro e forche di ferro per gli indomabili. Il ricorso a questi strumenti non voleva dire un ritorno alla tortura dell'inquisizione romana, sempre odiatissima e temuta dalle chiese protestanti: bensì una costrizione meccanica, ultima opportunità per «“modellare” il corpo e lo spirito al regime disciplinare imposto»¹⁶.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ivi*, p. 212.

¹⁶ *Ivi*, p. 213.

Unicamente l'ascolto, la lettura e la meditazione delle sacre scritture potevano rompere il silenzio dei carcerati, così solo la bibbia poteva risuonare nella cella: «*Bible* [era] la parola magica, sempre ricorrente, in questo universo»; mostrare segni tangibili di ravvedimento equivaleva a dare prova certa di *reformation*. «La pratica religiosa [era] quindi, in quest'ottica, essenzialmente pratica amministrativa»¹⁷. I quaccheri confidavano nella religione «come nel solo e sufficiente strumento pedagogico, per cui ritenevano la segregazione cellulare un mezzo capace di portare nuovamente il peccatore a Dio»¹⁸. Come la fede, anche la pena era una dimensione personale, privata, intima, da qui il principio della non pubblicità della pena; se la condanna e ciò che l'aveva motivata potevano e dovevano essere conosciute da tutti, l'esecuzione della pena, al contrario, doveva avvenire nel segreto, nel mistero; il pubblico, la massa, non doveva intervenire né come testimone, né come garante della punizione. L'unica certezza risiedeva dentro le mura, sempre più alte, dove il detenuto scontava in silenzio e di nascosto la sua pena. Questa a-socialità sola doveva bastare a costituire esempio e monito.

Nel modello del nuovo penitenziario il lavoro non trovava più il ruolo «forzato» che aveva avuto nel passato, non poteva essere una condanna. Non si poteva più essere condannati a vogare per anni nelle galere incatenati al remo. Il lavoro non era e non poteva essere un supplizio, era invece un premio, una grazia, un segno che sua omologazione, negato o sospeso solo a chi non collaborava al processo educativo. Il lavoro era l'unica alternativa all'inerzia, all'ozio forzato, era per sfuggire al demone meridiano. L'attività del detenuto, in questa ipotesi penitenziaria, non perseguiva alcuna funzione economica; al

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

contrario era interpretata come strumento puramente terapeutico; il lavoro era, come l'isolamento, il silenzio e l'asocialità, un disciplinamento dell'anima e del corpo.

Se il silenzio e la solitudine erano i nuovi strumenti per imporre il dominio e l'obbedienza, sul lato opposto era l'esperienza e la pratica della comunicazione quotidiana a rappresentare lo spazio della libertà e della contestazione. Questa nuova biforcazione della politica, Tocqueville ne dava conto nel suo viaggio in Sicilia quando riportava il dialogo a cui assisteva tra il siciliano don Ambrosio e il napoletano don Carlo¹⁹. Il dialogo avveniva nel 1826, quando ancora viva era nella società siciliana lo scontro con Napoli e la monarchia Borbonica, un ramo di quella grande famiglia che in quel momento governava anche la restaurazione in Francia. Il tema del dialogo era il «legame tra potere, obbedienza e abbruttimento [e dello] snaturamento generato dalla permanenza in una relazione di dominio»²⁰.

Lasciamo per il momento la discussione a cui assisteva Tocqueville, che riprendiamo tra poco, per capire come il progetto di un nuovo carcere fosse centrale per capire il discorso politico anche in Sicilia.

2. Tacere e obbedire

La situazione politica era quanto mai incandescente sull'isola. Nel giro di pochi decenni si era aperto uno scontro senza tregua con la famiglia dei Borboni di Napoli. Questi ultimi, grazie ai solidi agganci con le altre corti europee e a un

¹⁹ Ne ha scritto F. Gallino, *Tocqueville, il carcere, la democrazia*, Il Mulino, Bologna 2020, pp. 108-114. Queste pagine, come tante altre del libro, verranno riprese.

²⁰ Ivi, p. 110.

forte protagonismo nello scacchiere della politica italiana, avevano superato difficili prove come la repubblica giacobina a Napoli (1799) e la lunga occupazione napoleonica della parte continentale (1806-16). In entrambi i casi la corte sopravvisse trasferendosi da Napoli a Palermo. E dall'isola, che si era mostrata fedelissima e felicissima ad accogliere il re, verrà, invece, la critica più radicale e violenta alla dinastia borbonica, tanto da mettere più volte in discussione non solo la legalità della corona, ma anche la sua stessa legittimità. Nel tentativo riformista, all'indomani del congresso di Vienna, di passare da una fedeltà dinastica e particolare a una statale e nazionale, i Borboni trovarono la netta opposizione dell'isola.

L'innesto e la crescita della nuova politica europea della restaurazione, che Tocqueville conosceva bene, dava la possibilità alla politica dei Borboni di Napoli di impegnarsi in un grande progetto in grado di riportare un nuovo ordine e una nuova disciplina, dopo anni di guerra e rivoluzione. Massima espressione di questo disegno era la riforma amministrativa del 1815 (estesa all'isola due anni dopo), cioè il grande tentativo di *State-Building* preso a prestito dalla Francia napoleonica. Dopo ottant'anni dalla fondazione il regno borbonico aveva un unico nome «Regno delle due Sicilie» e una sola legge valida al di qua e al di là del faro. Come risposta a questa politica non si avrà affatto l'obbedienza. Anzi la Sicilia si impegnava in una guerra rivoluzionaria contro i Borboni, diventando protagonista di tre rivoluzioni (1812, 1820 e poi 1848) e di una serie infinita di scontri e violenze: dall'isola arriveranno ben due progetti nazionali anti-napoletani. Il primo era quello della «piccola patria» siciliana del 1812-1820 che si rilevava perdente, il secondo era quello vincente della «grande nazione» italiana del 1848-1860.

Il progetto della piccola patria, cioè di un'isola indipendente da Napoli, era nato con la Costituzione discussa e ap-

provata dall'antico parlamento siciliano nel 1812, una Carta non *octroyée*, ma nazionale e inglese²¹. Anglosassone nell'ispirazione e nelle garanzie: divisione dei poteri, sistema bicamerale con camera di Pari di nomina regia e dei Comuni a elezione censitaria, difesa della proprietà privata e quindi abolizione del feudalesimo, *habeas corpus*, diritto di resistenza, libertà di parola, associazione e stampa. Questa trasformazione del parlamento di antico regime in assemblea costituente era avvenuta seguendo il più classico canone europeo di scontro fiscale con la corona. Quest'ultima aveva bisogno di finanziamenti straordinari per la guerra contro i giacobini e il parlamento chiamato a deliberare rifiutava di accettarne le condizioni, il re lo scioglieva e ordinava l'arresto immediato dei suoi leader. Erano gli inglesi, che occupavano l'isola come un protettorato coloniale, ad imporre al re Borbone di accettare, suo malgrado, la Costituzione, sino a costringerlo all'abdicazione. Con il congresso di Vienna, tutto era cancellato. Ma non si ritornava al passato, anzi i Borboni rilanciano con

²¹ Per la ricostruzione dei caratteri culturali, politici e giuridici della Costituzione, si rimanda ai tanti contributi in *1812 fra Cadice e Palermo – entra Cádiz y Palermo. Nazione, rivoluzione, costituzione, rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie*, a cura di A. Romano e F. Vergara Caffarelli, Atti del convegno Palermo-Messina 5-10 2003, Lussografica, Caltanissetta 2012, e ancora A. Romano, *Introduzione alla Costituzione di Sicilia stabilita nel generale straordinario Parlamento del 1812*, Palermo 1813 (rist. an. Rubbettino, Soveria Mannelli 2000); C. Ricotti, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818). III. Alle origini del «modello siciliano»*, in «Clio», 1, 1995, pp. 5-63; A. De Francesco, *La Sicilia negli anni rivoluzionari e napoleonici: una prospettiva di ricerca*, in Id., *Rivoluzione e costituzioni: saggi sul democratismo politico nell'Italia napoleonica 1796-1821*, ESI, Napoli 1996, pp. 91-126; C. Torrisi, *Tra Settecento e Ottocento: la Sicilia del 1812*, in *Sicilia 1812. Laboratorio costituzionale*, a cura di M. Andaloro e G. Tomasello, ARS, Palermo 2012, pp. 24-43, e ancora F. Renda, *La Sicilia del 1812*, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1963.

un progetto ancora più ambizioso. Restando fedele allo stereotipo del carattere tellurico e vulcanico dei siciliani, la monarchia napoletana si affidava al suo uomo di punta, il primo ministro Luigi de Medici per sconfiggere i suoi due grandi nemici: i baroni e il clero siciliano. L'estensione nel 1817 della riforma, o meglio della «controrivoluzione» amministrativa francese in Sicilia, assestava un durissimo colpo sia all'aristocrazia, che d'un tratto, con la soppressione del parlamento, si vedeva privata di ogni potere politico, sia alla Chiesa che si vedeva imposto il nuovo Concordato del 1818, con la relativa perdita di autonomia e la ridefinizione dei vecchi confini ecclesiastici. Un solo Stato, un'unica legge e una religione, Ferdinando non era più III o IV, ma diventava I re del nuovo Regno delle Due Sicilie²².

La riforma amministrativa e quella ecclesiastica trovavano il loro completamento nella promulgazione del nuovo codice penale e civile, un'altra eredità francese, e nella riorganizzazione complessiva della macchina giudiziaria. Un «nuovo regime [da] riputare come uno de' più notevoli cangiamenti civili che formano miglior ordine», dirà Ludovico Bianchini uno dei *grand commis* borbonici²³. Spariva dall'oggi al domani una filosofia giuridica che aveva fornito un secolare linguaggio politico agli attori collettivi e individuali. Giudici e avvocati si trovavano alle prese con una nuova giurisprudenza che modificava le gerarchie e i rapporti di potere²⁴. La costruzio-

²² Sulla riforma amministrativa si veda, A. Spagnoletti, *Storia del Regno delle Due Sicilie*, Il Mulino, Bologna 1997, p. 123 e sgg., per la Sicilia, E. Iachello, *Appunti sull'amministrazione locale in Sicilia tra la costituzione del 1812 e la riforma amministrativa del 1817*, in «Rivista italiana di Studi Napoleonici», 1-2, 1991, pp. 125-166

²³ L. Bianchini, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie* (1859), a cura di L. De Rosa, ESI, Napoli 1971, p. 501

²⁴ Sul valore di ordine e gerarchia che i vertici dell'amministrazione

ne al posto delle vecchie Vicarie delle nuove carceri panottiche sul modello di Filadelfia, come l'Ucciardone a Palermo, pietrificava questa politica che, nelle parole del suo più brillante ideologo, «sparge benefici nelle incivilite città [e vuole] essere principio e fondamento di una più generale riforma morale che debba mutare in meglio i costumi e le sorti dei popoli»²⁵. Così scriveva Filippo Volpicella, in *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, pubblicato con grande successo a Napoli 1845. L'opera, dedicata al ministro dell'interno Nicola Santangelo, aveva subito una seconda edizione. Mentre di ben tre edizioni aveva goduto la precedente e grande opera di Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento: trattato*, del 1837.

Già nell'introduzione a *Delle prigioni*, Volpicella scriveva, citando Platone, come in «questi nostri tempi tutti gli studi principalmente sono rivolti a rendere per quanto è possibile migliore la condizione degli uomini; non potea essere a meno che non si volesse mettere in atto quel solenne precetto di Platone, che le pene fossero medicinali e non per ira intendessero a tormentare i rei, ma più utilmente il loro animo guasto e corrotto s'ingegnassero di guarire»²⁶. Bisogna portare la luce

borbonica attribuivano all'emanazione dei nuovi codici, specie quello penale, si vedano le riflessioni di P. Calà Ulloa, *Dell'amministrazione della giustizia criminale nel Regno di Napoli*, Tip. Testa, Napoli 1835, in particolare pp. VII-VIII. Per le ripercussioni nelle politiche pubbliche si veda, C. D'Elia, *Stato padre, Stato demiurgo. I Lavori pubblici nel Mezzogiorno (1815-1860)*, Edipuglia, Bari 1996, in particolare pp. 153-168.

²⁵ F. Volpicella, *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*, V. I, parte I, p. 5, Stamperia Fibreno, Napoli 1845, p. 5. Id., *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento: trattato*, Stamperia Fibreno, Napoli 1837. Per l'inquadramento di queste opere e di questa nuova politica si veda di G. Tessitore, *L'utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Franco Angeli, Milano 2002.

²⁶ F. Volpicella, *Delle prigioni e del loro migliore ordinamento*, cit. p. 5.

nel mondo delle prigioni, non spegnere il grande insegnamento venuto dall'illuminismo: «Il quel precetto se scorgersi ora lodevolmente seguitato nelle prigioni moderne, ciò in gran parte debbasi all'Italia, donde tanta luce uscì da quella sana filosofia che, rischiarano la ragione delle leggi, venne spargendo migliore dottrine di giustizia e di civiltà».

Malgrado l'illuminismo, a Napoli come a Milano, avesse dato grande contributo alla nuova filosofia dei delitti e delle pene, da Beccaria a Filangieri, il dibattito sulle nuove carceri in Italia si era pericolosamente arenato, sosteneva Volpicella, al contrario di quanto avveniva nel resto del mondo civile: «Ciò non ostante in questa santissima opera di riordinare le carceri, e così nello stesso suo germe distruggere la mala pianta de' delitti, pecui sono buon frutto già da gran tempo si affaticati le Fiandre, l'Inghilterra, la Svizzera, la Francia, e segnatamente gli Stati uniti della settentrionale America; questa nostra Italia, come si esprime un moderno scrittore inglese, non altrimenti che la vecchia Spagna par si stia neghittosa»²⁷. No, bisognava essere secondi in questa nuova politica, bisognava imitare, studiare, visitare, confrontarsi, viaggiare per il moderno e non fare la fine, a suo parere, della Spagna: «Da parecchi anni al di là delle Alpi e dell'Oceano profondissimi studi si son fatti e lunghe esperienze per istabilire la migliore disciplina da introdurre nella carceri capace di conseguire la desiderata riforma de' costumi de' rei. Di questi studi e di queste esperienze mi sono principalmente giovato nel condurre il mio ragionamento»²⁸. E il punto di riferimento non poteva che essere Filadelfia «la casa di Franklin», la chiamava, dove «molti de' cittadini per ingegno per dottrina e per autorità più riputati convenivano a discorrere di quelle cose che

²⁷ Ivi, p. 6

²⁸ Ivi, pp. 9-10.

maggio vantaggio potessero arrecare alla Stato [...] Dai qui ebbe principio la Società di Filadelfia per il miglioramento delle prigioni, e quel sistema penitenziario tanto famoso che fu poi seguito dagli altri Stati d'America e da cui trassero norma veri popoli più incivili d'Europa»²⁹. Qui non sono venuta abolita la barbarie e l'inciviltà delle punizioni corporali ma si introduceva la pena del silenzio: «Abolite le pene della mutilazione della frusta e dei lavori forzati [...] onde le ore del giorno erano tutte ordinamento date dalla preghiera al lavoro e al necessario riposo [...] per le trasgressioni [...] niuna altra pena permetteva che quella di tener richiuso il colpevole per alquanti giorni in un camera, dove stava solo tutto senza poter parlare con altri»³⁰.

Era alla Francia che bisognava guardare, quella che più degli altri aveva subito l'influenza americana della nuova politica carceraria e più delle altre nazioni aveva investito nell'investigare i metodi «nel rendere più facili e sicuri i metodi di correggere i costumi dei rei nelle carceri», tutto questo era merito degli studi, nei viaggi, nelle ricerche, «meravigliosamente condotte con coscienza e fatiche del Beaumont e del Tocqueville [...] ad essi segnatamente si deva che siensi la Francia voluta giovare di un degli esperimenti fatti in America, ingegnandosi di adattare quel sistema alle sue particolari condizioni, ai costumi dei popoli [...] Finalmente nei primi giorni di quest'anno 1837 è stato approvato per tutte le prigioni della Francia il così detto cellulare»³¹. E Volpicella voleva avere la stessa funzione dei due giovani studiosi francesi avevano avuto nella loro patria, adattare il sistema americano alle Due Sicilie. Bisogna portare e realizzare a Napoli le idee

²⁹ Ivi, p. 58

³⁰ Ivi, p. 59

³¹ Ivi, pp. 76-77

e i progetti del panopticon di Jeremy Bentham, come un nuovo, utile e umano modello di disciplinamento sociale «un carcere che nel centro avesse la torre del Bentham o l'osservatorio [così] centinaia di uomini sono sottoposti ad uno solo, dando a questo una sola presenza universale per quanto si estendono i suoi domini». Volpicella faceva notare come solo un carcere, tra quelli progettati per i nuovi capoluoghi di provincia, rispondevano alle teorie di Bentham, quello di Palermo: «quelle di S. Maria maggiore appresso a Capua, di Salerno, di Cosenza e di Lecce sono state recentemente costruite e niente lasciano a desiderare, per ciò che riguarda la salubrità e la sicurezza; l'altra di Avellino di forma raggiante, quanto si compieranno le fabbriche, sarà più acconcia agli ordini migliori. Un solo degli otto suoi lati è ora in piedi e vi furono nel 1832 tramutati coloro che nelle antiche orride prigioni di quella città stavano rinchiusi. A Palermo una prigione di forma circolare si erge bellissima e forse sarà la prima in Italia che seguirà l'esempio e le norme delle carceri penitenziali»³².

La Sicilia, e Palermo in particolar modo, avevano bisogno di questo esempio di disciplinato progresso sociale e giuridico; la riforma della procedura penale avrebbe finalmente reso utile per tutta la società anche, e soprattutto, il ruolo del carcere; perché, scriveva Volpicella, «il nascondere la cagione dell'imprigionamento dà a quest'atto un non so che di tenebroso, di arbitrario che n'esclude via qualunque giustizia e non il porgere a ascolto le voci di chi a torto languisce nelle prigioni è non solo una crudeltà ma è quasi manifestamente approvare l'ingiustizia e la tirannide»³³. Se si voleva quindi portare finalmente una giustizia giusta per tutti, era indispensabile il modello carcerario nuovo, perché la stessa filosofia

³² Ivi, p. 84.

³³ Ivi, p. 91

con la quale era stato costruito avrebbe sicuramente influito sul resto della società, anzi si può dire che il carcere nuovo era la metafora di una società nuova. E Tocqueville e Beaumont ne erano i profeti.

Il nuovo penitenziario, così come la nuova società, era garantita nel suo ordine dalla torre centrale, dal governo del re, che vede tutti e controlla ogni condotta. Tutti si era soli davanti allo sguardo misterioso e severo del governo centrale. Gli ordini e la disciplina così si interiorizzavano nella vita di ogni singola persona, il valore individuale, l'utilità personale, il premio soggettivo, spezzava ogni pericolosa sociabilità politica. Questa solitudine del prigioniero e del nuovo suddito era descritta dal silenzio e dal lavoro come premio per la sua condotta. Così, secondo Volpicella, doveva essere la giornata di un detenuto:

Il tempo è così distribuito in tutti i giorni della settimana salvo che nella domenica. Dalla metà di marzo a tutto settembre la campana suona ai primi rintocchi a cinque e mezzo e allo spuntar del sole in tutto il rimanente dell'anno; ed allora i prigionieri che non sono ammaliati si levano e si vestono, e gli usci della loro camerette vengono aperti dai carcerieri i quali osservano se le vesti hanno nette e in ordine i capelli; quindi vanno a lavarsi la faccia e le mani e poi ritornano nelle loro celle fino a tanto che la campana non si fa sentire dopo mezz'ora, la quale li avverte di tenersi pronti e disposti per il lavoro. Allo otto e mezza sospendono i lavori per la loro colazione, la quale ricevono alle nove, e poi tornano alla fatica, finché mezz'ora dopo il mezzodì la campana non suoni l'ora del pranzo. A due ore ricomincia il lavoro che termina sei la estate e al tramonto del sole in inverno. Ne l'inverno cecano e quindi ritornano subitamente a chiudersi

nelle loro cellette, ma nella estate, dopo la fatica è loro concessa un'ora di passeggio nei cortili.³⁴

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la presenza viva del carcere nell'immaginario sociale e senza la sua precisa rispondenza a quei criteri di costruzione voluti dai seguaci di Bentham: «L'architettura adunque del carcere è una delle principalissime condizioni che si riecheggino per mettere utilmente in pratica il sistema di prigionia di cui si è finora discorso»³⁵. Nella società, come nel carcere del panottico i prigionieri bisogna tenerli separati, non farli incontrare e discutere: «La solitudine e il silenzio – spiega Volpicella – paventano il delinquente: portano l'anima alla meditazione, e la meditazione porta al pentimento. Il colpevole è un uomo depravato: nel raccoglimento e nella calma si purifica, e le ore di silenzio e di gravi pensieri riconducono le persone traviate e malvage all'amor dell'ordine e della virtù, meglio che le punizioni più severe e le esortazioni più forti de ministri della religione»³⁶.

Ordine delle carceri si sarebbe esteso alla società circostante, i raggi del panoptico si sarebbero irradiati, come una fonte di giustizia e ordine per tutti; come «stabile un novello ordine di cose?», si chiedeva Volpicella. «Com'esser certi che questo non debba poi degenerare?». La risposta era semplice, «Colla vigilanza, ma di un genere inusitato, che le centinaia di uomini faccia sottoposti ad uno solo, dando questa specie di specie di presenza universale per quanti suoi domini di estendano [...]. In una sola parola i suoi più essenziali vantaggi, di tutto, cioè, a un girar d'occhi vedere»³⁷.

³⁴ *Ivi*, p. 183.

³⁵ *Ivi*, p. 226.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ivi*, p. 233.

Volpicella era convinto che le prigioni erano utili non solo a coloro che disgraziatamente finivano per abitarle, ma soprattutto per le «forse del timore che destano, correggendo per modo inconsapevole». L'utilità del panoptico non si fermava alle mura del carcere e al suo cancello sbarrato, non poteva riguardare solo quella parte piccola della società che aveva a che fare con la giustizia penale. Questo «numero assai ristretto» certo quando uscirà dal carcere sarà una persona nuova, «con grande vantaggio comune», ma sarebbe ben poca cosa, perché «impedire che si commettano altri delitti non è opera delle sole carceri», bisogna che l'intera società sia riformata, che abbia «oltre il timore abbia migliori costumi non solo dei rei che dentro le mura sostennero, la ancora dell'intero popolo. Nel gito di molti e molti anni il salutare effetto di esse è da credere che debba mostrarsi più diffuso e comune»³⁸.

E a Volpicella non resta che appellarsi ancora una volta all'autorità di Beaumont e Tocqueville:

L'intera solitudine del carcere di Filadelfia sembra essere oltremodo opportuna a muovere il cuore più indurito, e desta pensieri religiosi e morali, come il Beaumont e il Tocqueville ebbero occasione di osservare, visitando un per uno nelle loro camerette i prigionieri che vi stavano chiusi.³⁹

3. *La folla solitaria*

Certo che Tocqueville difficilmente avrebbe immaginato, al tempo del suo viaggio in Sicilia, che sarebbe diventato un

³⁸ Ivi, p. 261.

³⁹ Ivi, p. 262.

autore di riferimento della cultura amministrativa controrivoluzionaria borbonica. Nel dialogo tra il siciliano don Ambrosio e il napoletano don Carlo, sembrava mostrare le sue simpatie verso il primo, non senza difficoltà c'è da aggiungere. La conversazione alla quale il giovane francese assisteva verteva tutta sul tema del «legame tra potere, obbedienza e abbruttimento»⁴⁰, ovvero sul tentativo e i mezzi per raggiungere quell'obbedienza passiva che permetteva il dominio dell'uno sull'altro.

Per don Ambrosio lo stato di decadimento sociale ed economico dell'isola, dello sfibrarsi della coscienza civile dei siciliani sotto la sconfitta armata napoleonica non era certo colpa del suo popolo. Se c'era un colpevole del «deserto» in cui viveva l'isola, quello era soltanto don Carlo e con lui il governo napoletano:

Con chi prendersela – urla don Ambrosio – per le disgrazie inaudite che ci opprimono? Chi accusare della decadenza successiva e della rovina totale di tutto un popolo? Chi? Se non voi. E siete voi, che venite oggi a scherzare sulle nostre rovine, a ridere in mezzo a un deserto che siete stati voi a fare, e ad insultare che è opera vostra! Da quando la Sicilia è caduta sotto il vostro potere, non perché l'avete conquistata voi, ma perché altri l'hanno conquistata per voi, da quando dei trattati l'hanno affidata al vostro impero, non abbiamo mai trovato in voi, non dico dei concittadini, come tuttavia avreste sempre dovuto mostrarvi, ma dei padroni.⁴¹

La risposta sì don Carlo era ancora più aguzza, egli fa notare come i siciliani stessi concorrono a questa specie di tiran-

⁴⁰ F. Gallino, *Tocqueville*, cit., p. 110.

⁴¹ A. de Tocqueville, *La rivoluzione*, cit., p. 150.

nide che quindi non si poteva definire come tale: «No, non si vedono che Siciliani. Sono dei Siciliani, solo Siciliani, che si caricano del gioco di Napoli e lo benedicono, purché si permetta loro di imporlo a loro volta all'infelice Sicilia. Sono dei Siciliani, quelli che occupano i vostri tribunali e fanno pubblico mercato della giustizia!»⁴². Don Ambrosio ammetteva che c'era del vero, sin troppo nelle parole del suo avversario: «a che serve nascondere?». Tuttavia, aggiungeva, noi «non siamo nati per servire». Vero l'oppressione era passata attraverso la sconfitta, la criminalizzazione dell'opposizione, la censura politica, l'istaurazione di uno stato di polizia e di sospetto, la costruzione di carceri, però – ragionava Don Ambrosio – questa non era giustizia perché mirava a colpire quelle voci che non potevano più esprimersi liberamente: «Snaturata dall'oppressione, questa forza nascosta non si rileva ormai che attraverso dei delitti [...] Rifiutandoci la giustizia, facendo di più, vendendocela, ci avete insegnato a considerare il delitto come un diritto. Verrà un tempo, forse, in cui invertendosi di nuovo in Europa gli interessi politici, i re non si crederanno più obbligati a sostenersi reciprocamente [...] Ora, Napoletani, vi aduliamo! Ma allora non trovatevi isolati fra di noi»⁴³.

Tocqueville notava come, dopo queste parole, un profondo silenzio divideva i due nemici e, paradossalmente, proprio questo li rendeva simili: «si riunivano in un sentimento comune: *la paura*». Don Ambrogio sa che il dominio fondato solo sul potere esteriore della paura è fragile. Aveva paura a dirlo, come don Carlo aveva paura ad ascoltarlo. Per evitare questa paura del silenzio, del deserto, della solitudine, lo stesso Tocqueville chiudeva il diario del suo viaggio in Sicilia chiedendo una grazia divina: «che mi conceda di ritrovarmi

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Ivi, pp. 151-152.

un giorno a volere una cosa per cui valga la pena cimentarsi»⁴⁴.

Questa occasione, per sfuggire al clima della rivoluzione di luglio del 1830, gli veniva data dalla possibilità di partire, insieme all'amico Beaumont, per gli Stati Uniti dove studiare il nuovo sistema penitenziario⁴⁵ e, attraverso questo viaggio da cella in cella, capire la nuova democrazia. Ancora una volta un binomio indissolubile legava la democrazia e il carcere. Tocqueville scopriva che il sistema democratico si basava in realtà su quel controllo dell'anima che era manifesta nelle sue carceri⁴⁶. L'opinione pubblica, la volontà della maggioranza, gli apparivano come il banco di prova di questo nesso. Li esprimeva nelle notissime pagine del capitolo dedicato all'onnipotenza della maggioranza. Una maggioranza composta da persone sole, isolate, che non capisce non tollera la presenza di una minoranza che pensa in maniera diversa: «la maggioranza ha, dunque, negli Stati Uniti un immenso potere e un potere di opinione quasi altrettanto grande; e, una volta costituitasi riguardo ad una questione, non vi sono, per così dire, ostacoli che possano, non dirò fermare, ma neanche ritardare il suo cammino, e lasciarle il tempo di ascoltare le lamentele di coloro che schiaccia al suo passaggio»⁴⁷. Una maggioranza di cittadini isolati, che si riconoscono solo in opinioni che vengono dall'alto, incapaci di ascoltare di dialogare con chi ha la sfortuna di avere idee diverse. Anche la democrazia sembrava combattere la sua battaglia contro il de-

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ G. De Beaumont, A. de Tocqueville, *Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France, suivi d'un appendice sur les colonies pénales et de notes statistiques*, H. Fournier jeune, Paris 1833.

⁴⁶ F. Gallino, *Tocqueville*, cit., p. 160 sgg.

⁴⁷ A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino 2007, p. 294.

mone meridiano. Comunque sia, scriveva Tocqueville, «le conseguenze di questo stato di cose sono funeste e pericolose per l'avvenire».

Paola Maggio*

*Giustizia penitenziaria e democrazia.
Gli influssi della Corte europea dei diritti dell'uomo
nella costruzione di un ergastolo "più umano"*

1. *Il volto convenzionale della pena perpetua e l'esaltazione della dignità umana*

I. Le pronunce delle Corti europee, «fonti senza disposizione», condizionano il tessuto normativo interno a un livello sovralegislativo o paracostituzionale, senza per questo definire i dati generali e astratti di disciplina¹. Agli Stati parte è imposto un «approccio proattivo» emanazione del principio di sussidiarietà, che attui pienamente la Convenzione a livello nazionale mediante l'adozione delle misure necessarie per rimediare, e preferibilmente prevenire, le violazioni, riconoscendole la natura di «strumento costituzionale di ordine pubblico europeo» e attribuendo alle decisioni della Corte contenuti obbligatori ed *erga alios*, ai sensi dell'art. 19 CEDU, insuscettibili di limitazione².

Le rivoluzionarie conseguenze di tali assetti di fonti si ripercuotono culturalmente sul giudice nazionale, che è anche

* Professoressa Associata di Procedura penale presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ V. Manes, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, 2012, p. 51 ss.

² Si tratta di passaggi nitidamente scanditi nella opinione concordante del giudice Pinto de Albuquerque in Corte eur. dir. uomo, grande camera, 7 febbraio 2013, Fabris c. France, <hudoc.echr.coe.int>.

giudice convenzionale, facendo mutare la sua stessa legittimazione, il vincolo al rispetto della legge e implicando tutta «una serie di doveri ermeneutici» che fungono da «presidio al garantismo penale nella fase interpretativa»³.

Nell'attuale dimensione multilivello capace di abbracciare le relazioni interordinamentali, l'interpretazione scaturisce anche dal dialogo fra le Corti e dalla ricostruzione conseguente di un esito convenzionalmente conforme e costituzionalmente compatibile, tale da realizzare in maniera costante un «perfezionamento creativo della stessa legge»⁴, attenuando le diatopie⁵ di contesto (nazionale ed europeo).

Si tratta di percorsi complessi che si manifestano positivamente nelle intertestualità fra le decisioni, fra loro dipendenti e logicamente concatenate attraverso reciproci richiami, ma possono anche sfociare negativamente in pericolose operazioni di cripto disapplicazione delle norme interne o in forzature senza controlli del dato normativo nazionale. Per queste ragioni, il ragionamento sui casi deve muovere anzitutto dalle indicazioni fornite dalla Consulta, facenti esplicito richiamo alla necessaria massimizzazione dei livelli di tutela di diritti nel pluralismo di fonti (e giudici) nazionali e sovranazionali, di modo che l'interpretazione delle disposizioni della Convenzione europea non possa mai implicare «livelli di tutela inferiori» rispetto a quelli assicurati «dalle fonti nazionali»⁶.

³ M. Donini, *Garantismo penale oggi*, in *disCrimen* (19 dicembre 2019), p. 21.

⁴ Cfr. H. G. Gadamer, *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, Tübingen, 1960, trad.it. a cura di G. Vattimo, Milano, 2001, p. 681.

⁵ S. Telve, *L'italiano: frasi e testo*, Roma, 2008, p. 25.

⁶ Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317, in *Foro it.*, 2010, I, p. 35. Hanno riconosciuto un livello di tutela convenzionale più ampia ai diritti rispetto a quella assicurata nell'ambito nazionale Corte cost., 27 febbraio 2019,

La premessa è utile a meglio inquadrare il contributo offerto dalla giurisprudenza europea in materia di ergastolo, dalla quale emerge anzitutto una accentuazione forte del rispetto della dignità umana del detenuto nelle ipotesi di pena perpetua. Questo valore, espressione di sintesi delle più rilevanti garanzie convenzionali⁷ e al contempo cardine ben saldo dell'assetto costituzionale⁸, è stato progressivamente dilatato dalla giurisprudenza europea che ne ha fatto un baluardo per le società democratiche rispetto a qualsivoglia punizione degradante⁹. Nella sua duplice connotazione la dignità esprime un irrinunciabile attributo della persona che inibisce usi strumentali dell'individuo e, al contempo, costituisce una proiezione del principio di uguaglianza che vincola lo Stato a intervenire per garantire il pieno sviluppo della persona umana¹⁰.

n. 25, *Foro it. Rep.*, 2019, voce *Misure di prevenzione*, n.° 268; 23 dicembre 2020, n.° 278, *Foro it.*, 2021, I, c. 1170; 6 luglio 2021, n. 140, *id.*, 2021, I, c. 3721. Il principio è testualmente ripreso da Corte eur. dir. uomo, grande camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, in *Proc. pen. giust.*, 2019, n. 1, p. 99.

⁷ Corte e.d.u., 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Diritti politici e civili*, n. 195; Corte e.d.u., 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri, <hudoc.echr.coe.int>.

⁸ P. Grossi, *Sistema moderno delle fonti e esperienza giuridica posmoderna in Italia*, *Riv. intern. fil. dir.*, 2021, p. 165, nota 21, afferma che la dignità, «di cui è innervata tutta la Costituzione, non attiene a modelli ma a uomini storicamente concreti, immersi nell'attualità del quotidiano». Una connotazione oggettiva del canone in P. De Sena, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in *Dir. umani e dir. intern.*, 2017, p. 573.

⁹ A. M. Maugeri, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sui diritti dei detenuti tra istanze garantiste e compromessi politici*, in *Europa umana. Scritti in onore di Paolo Pinto de Albuquerque*, a cura di D. Galliani - E. Santoro, Pisa, 2020, p. 508.

¹⁰ A. Martufi, *Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo*, Napoli, 2015, p. 65; M. Ruotolo, *Carcere e rispetto della dignità della persona*, in M. Amisano-

Entro tale cornice le differenze tra i concetti di «trattamento degradante» e rispetto della «dignità»¹¹ sono state tratteggiate dai giudici di Strasburgo in base all'intensità della limitazione dei diritti in gioco che ha indotto a ravvisare la soglia minima del trattamento degradante nei comportamenti che umiliano e mortificano l'individuo, mostrando mancanza di rispetto per la sua dignità o addirittura sminuendola con i sentimenti di paura, angoscia e inferiorità che possono abbattere la sua resistenza morale o fisica¹². Da ciò discende l'obbligo positivo per gli Stati di assicurare modalità di esecuzione delle sanzioni che non assoggettino la persona ad angosce e difficoltà eccedenti rispetto a quelle già inevitabilmente connesse alla reclusione¹³, con la precisazione che la posizione di vulnerabilità dei detenuti¹⁴ rende il dovere di protezione in capo agli Stati del tutto insensibile a difficoltà finanziarie o logistiche di contesto¹⁵. In particolare, le condizioni di isolamento dei detenuti, pure se giustificate da particolari ragioni di sicurezza e persistenti per tutta la durata della misura non possono essere fatte discendere automaticamente dalla condanna all'ergastolo¹⁶. Le importanti sollecitazioni europee sulla difformità fra il regime dell'ergastolo e la tutela dei diritti umani dei detenuti hanno contribuito, in un crescendo virtuo-

M. Caterini, *Persona, pena e processo*, Napoli, 2012, p. 227.

¹¹ Corte e.d.u., 28 settembre 2015, Bouyid c. Belgio, <hudoc.echr.coe.int>.

¹² Corte e.d.u. 24 maggio 2018, N.T.P. e altri c. Francia, <hudoc.echr.coe.int>.

¹³ Corte e.d.u., 22 maggio 2012, Idalov c. Russia, <hudoc.echr.coe.int>.

¹⁴ Corte e.d.u., 31 gennaio 2019, Rooman c. Belgio, <hudoc.echr.coe.int>.

¹⁵ Corte e.d.u., 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia, <hudoc.echr.coe.int>, § 99; 27 gennaio 2015, Neshkov e altri c. Bulgaria, 2015, <hudoc.echr.coe.int>, spec. § 229.

¹⁶ Corte e.d.u., 13 giugno 2019, Viola n. 2 c. Italia, <hudoc.echr.coe.int>, § 130.

so dal tenore incrementale¹⁷, ad attenuare l'incomprimibile perpetuità della pena a vita anche nel nostro sistema nazionale.

2. *La censura del silenzio per il detenuto a vita nel caso Karpenko c. Ucraina*

Per comprendere le tecniche decisorie della Corte di Strasburgo e lo specifico apporto offerto in tema di umanità dell'ergastolo è opportuno muovere da una decisione recente ai danni dell'Ucraina. Qui si è esplicitato come la segregazione automatica dal resto della comunità carceraria, non abbinata ad attività trattamentali al di fuori della cella o a stimoli per quelle interne alla cella, integri una palese violazione delle Regole penitenziarie europee del 2006 (25.2), secondo cui si deve consentire «a tutti i detenuti di trascorrere fuori dalla cella il numero di ore al giorno necessario per un adeguato livello di interazione umana e sociale», nonché del punto 7 della Raccomandazione 2003 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie degli ergastolani e degli altri detenuti di lungo decorso, ove è fatto divieto di «segregazioni a motivo esclusivo della durata della pena»¹⁸.

Il silenzio disumanizzante stigmatizzato dalla Corte di Strasburgo riporta alla memoria la tragica e risalente esperienza nordamericana ottocentesca del cd. *Auburn system*, in cui i prigionieri in un contesto fortemente improntato alla religione quacchera venivano costretti a tacere e a restare isolati durante tutte le attività lavorative, per i pasti e per tutto il

¹⁷ J. Gerards, *Margin of appreciation and incrementalism in the case law of the European court of human rights*, in *Human Rights Law Review*, 2018, n. 3, p. 495.

¹⁸ Corte e.d.u., 8 luglio 2014, *Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria*, <hudoc.echr.coe.int>.

tempo della loro pena. Ristretti privati, attraverso il divieto di comunicazione, del “senso di sé” in modo da renderli più obbedienti¹⁹ e costringerli di fatto a sviluppare gravi psicopatologie. Trattamento rinvenibile in Italia anche nel primo Regolamento penitenziario post-unitario approvato dal re Vittorio Emanuele II il 13 gennaio 1862 ed entrato in vigore su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle province toscane, che introdusse negli stabilimenti penali il sistema auburniano, caratterizzato da separazione notturna e lavoro diurno in comune e in silenzio.

Tempi “senza parole”, non troppo lontani se, a distanza di centosessantanni, situazioni di simile degrado umano tornano all’attenzione della Corte dei diritti europei.

Ove si guardi con realismo al dato nazionale ucraino, oggetto di pesanti censure europee per le gravi compromissioni dei diritti dei ristretti anche prima del recente conflitto con la Russia²⁰, ci si ritrova al cospetto di un regime carcerario in cui i detenuti trascorrono circa ventitré ore al giorno di permanenza nelle celle (che sono di solito a doppia o tripla occupazione), potendo profittare di scarse attività organizzate o forme di socialità²¹. Si denotano esiguità dello spazio personale a disposizione, caratteristiche sanitarie scadenti, mancanza di *privacy*²². Senza considerare che sino al 2014 i condannati

¹⁹ G. Fisher, *The Birth of the Prison Retold*, *Yale Law Journal*, 1995, vol. 104, n. 6, 1995, p. 1235; C. Neal, *Were Early American Prisons Similar to Today*, in *daily.jstor.org*, 19 gennaio 2022.

²⁰ La situazione di abominio dei prigionieri russi nei campi di detenzione ucraina è denunciata da C. Bonini, *Le prigionieri dei vinti*, in *Repubblica*, 18 marzo 2023. Parimenti drammatico il quadro sull’altra trincea: A. Sofri, *Una lezione brutale dalle carceri russe la promessa della recidiva*, in *Il foglio*, 10 febbraio 2023.

²¹ Corte e.d.u., 12 marzo 2019, Petukhov c. Ucraina n. 2, *Foro it. Rep.*, 2019, voce *Diritti politici e civili*, n. 207.

²² Corte e.d.u., 8 luglio 2021, Sili c. Ucraina, §§ 48 ss.; 11 luglio 2019,

all'ergastolo erano soggetti a severe restrizioni generali in ordine ai colloqui familiari²³ e non era consentito loro di aspirare alla libertà al di là delle ipotesi di clemenza presidenziale, in palese dispregio dell'art. 3 CEDU²⁴.

La Corte europea nel caso *Karpenko c. Ucraina*, riallacciandosi ai propri precedenti, ha rigettato le tesi governative miranti a rivendicare cambiamenti sostanziali per effetto delle modifiche legislative ispirate all'umanizzazione delle condizioni di detenzione degli ergastolani. Gli interventi del gennaio 2015 di abrogazione dell'art. 23 del Regolamento interno degli istituti penali, che vietava di entrare in contatto con i detenuti ospitati in altre celle, così come quelli del settembre 2016, formalmente diretti a migliorare la procedura in materia di incentivi e sanzioni nonché a individuare un rimedio giurisdizionale e a ridurre il periodo di ammissione ai benefici, non avevano impattato positivamente sui diritti dei detenuti.

Gli esiti del Rapporto finale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del 2020 hanno confermato la condizione di drammatico isolamento dei soggetti sottoposti a ergastolo e il permanere del divieto per legge di comunicazione con altri prigionieri. Condizioni degradanti, a lungo patite dallo stesso *Karpenko* che, pure avendo condiviso la sua cella con un altro detenuto fino all'agosto 2019, aveva sofferto gli effetti di una segregazione sistemica²⁵.

Dolgikh c. Ucraina, tutte leggibili in <hudoc.echr.coe.int>.

²³ Corte e.d.u., 21 marzo 2019, *Bigun c. Ucraina*, <hudoc.echr.coe.int>, §§ 18, 42, 50; 23 febbraio 2012, *Trosin c. Ucraina*, *id.*, §§ 40-47.

²⁴ Corte e.d.u., 12 marzo 2019, *Petukhov c. Ucraina n.2*, cit., spec., §§ 169-87.

²⁵ Conformemente, Corte e.d.u., 23 maggio 2017, *Matiošaitis e altri c. Lituania*, <hudoc.echr.coe.int>, § 179, in cui i ricorrenti avevano scontato

In particolare, secondo le informazioni fornite dalle autorità penitenziarie ucraine, il ricorrente era rimasto confinato nella sua cella da ventidue a ventiquattro ore al giorno, senza potere svolgere alcuna attività trattamentale, con l'aggiunta paradossale di vedersi negato nel corso delle quotidiane passeggiate di un'ora nel cortile dell'istituto ogni tipo di interlocazione con gli altri detenuti.

Aver proibito agli individui di parlare tra di loro durante questo scarso lasso temporale contrasta sia con gli assetti di garanzia convenzionali, sia con le incisive sollecitazioni del complesso di fonti europee e palesa l'automatismo di un divieto fondato sull'esclusivo *status* di condannato all'ergastolo.

Sotto altro profilo, il governo ucraino non si è mostrato capace di comprovare l'effettività di controlli giurisdizionali sulla arbitrarietà della medesima che ponessero il soggetto in condizione di progredire favorevolmente verso la rieducazione²⁶.

I tentativi governativi di sostenere da un lato che il ricorrente non avesse sollevato una pretesa argomentabile e, dall'altro, di difendere gli emendamenti penitenziari del 2016 che avevano assegnato la trattazione dei reclami relativi alle sanzioni disciplinari alla competenza dei tribunali amministrativi non sono apparsi sufficienti a respingere l'accusa di violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art 3 CEDU²⁷. Agli occhi della Corte di Strasburgo, l'affermata effettività del controllo si era rarefatta in una decisione emessa dai giudici amministrativi a oltre nove anni dagli originari recla-

la loro pena a vita in «piccoli gruppi di isolamento».

²⁶ Corte e.d.u., 12 marzo 2019, *Petukhov c. Ucraina* n.2, cit., § 182. Su questi profili, C. Santangelo, *La rivoluzione dolce del principio rieducativo tra Roma e Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 3769.

²⁷ Sulla effettività e sulle svariate caratteristiche dei rimedi: Corte e.d.u., 30 gennaio 2020, *Sukachov c. Ucraina*, <hudoc.echr.coe.int>.

mi nonché nella protratta incertezza interpretativa circa l'organo cui rivolgersi²⁸.

Conferma delle violazioni convenzionali la Corte europea ha tratto oltre che dal silenzio serbato dal governo sul punto, anche dalla dichiarazione scritta del direttore del carcere in base alla quale non esistevano informazioni relative all'esame di queste domande. Non solo, dunque, i reclami e le richieste del ricorrente non erano stati debitamente esaminati, ma non erano state fornite concrete *chances* di cambiamento della situazione, di ascolto o assistenza psicologica.

L'Ucraina si era altresì sottratta all'obbligo di avviare un'indagine effettiva e ufficiale dinnanzi alla denuncia o al sospetto ragionevole del compimento di atti di disumanità nei confronti dei soggetti ristretti, come imposto dagli artt. 13 e 6 CEDU, in ciò contravvenendo al precipuo obbligo investigativo che scatta anche in assenza di denuncia e in presenza di condizioni sufficientemente chiare sui maltrattamenti²⁹, data la correlazione diretta fra lo stato di soggezione, la vulnerabilità in cui versano i detenuti, e la ridotta propensione a denunciare i comportamenti lesivi³⁰. Obbligo di avvio di indagini efficaci³¹, che si accompagna, in successione logica, all'esigenza di punizione dei responsabili delle violenze³². Un complesso di dati individuali che innestati nei percorsi della Corte sulla pena a vita avvalorano la sussistenza della violazione

²⁸ Corte e.d.u., 17 gennaio 2013, Mosendz c. Ucraina, <hudoc.echr.coe.int>.

²⁹ Corte e.d.u., 3 settembre 2004, Bati e a c. Turchia, <hudoc.echr.coe.int>.

³⁰ Corte e.d.u., 18 ottobre 2011, Stanimirovic c. Serbia, <hudoc.echr.coe.int>.

³¹ Corte e.d.u., 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia; 21 gennaio 2009, Çağlayan c. Turchia, entrambe in <hudoc.echr.coe.int>).

³² Corte e.d.u., 6 aprile 2000, Labita c. Italia, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Diritti politici e civili*, n. 95.

dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3 CEDU e rimanda ai casi futuri la valutazione dell'eventuale incidenza delle correzioni alla normativa penitenziaria offerta dal governo ucraino.

3. *La rieducazione sommata al controllo giurisdizionale come scriminante*

Gli accenti posti dalla sentenza Karpenko sulla rieducazione, sul controllo giurisdizionale e sulla necessaria prospettiva di liberazione oltrepassano i confini di quel Paese e contribuiscono a delineare il volto convenzionale della pena perpetua³³, superando logiche meramente compassionevoli nei confronti del condannato e rinsaldando gli obblighi positivi a carico degli Stati.

La condanna a vita per risultare conforme alle garanzie impresse nelle Carte dei diritti, oltre all'intrinseca vocazione risocializzativa, richiede infatti la riducibilità *de facto* e *de jure* della sanzione³⁴ sulla base di una revisione che consenta di valutare se la prosecuzione sia giustificata da legittimi motivi penologici (retributivi, di prevenzione generale o speciale, di rieducazione, di riparazione).

Il condannato all'ergastolo si vede riconosciuto il diritto di essere portato a conoscenza, sin dall'inizio della sua pena, dei presupposti per il vaglio conducente alla possibile liberazione e alle condizioni applicabili; egli inoltre deve avere contezza del momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto; nel caso di esito positivo del riesame, deve

³³ Corte e.d.u., 9 luglio 2013, Vinter e altri c. Regno Unito, cit.

³⁴ Corte e.d.u. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, <hudoc.echr.coe.int>.

essere rimesso in libertà e in quello di diniego motivato deve potere impugnare mediante ricorso giurisdizionale.

La domanda di riesame potrà essere rifiutata, qualora permanga la pericolosità sociale, avendo gli Stati il dovere di adottare misure a protezione della collettività, ma ove si voglia assicurarne la conformità con il principio cardine del rispetto della dignità umana, essenza dell'art. 3 CEDU, il detenuto deve potere godere di una prospettiva di rilascio, diremmo di un anelito di umana resurrezione, da garantire a livello nazionale attraverso istituti che segnino la rilevanza dei suoi progressi nella direzione della risocializzazione³⁵.

La Corte europea ha scandito questo peculiare dovere identificando un meccanismo dedicato che garantisca un controllo non oltre venticinque anni dopo la condanna all'ergastolo e assicuri ulteriori riesami periodici, dato che se il diritto interno non prevede alcuna possibilità di revisione, l'ergastolo apparirà in contrasto con gli standard di tutela richiesti dall'art. 3 CEDU³⁶.

Attraverso questi richiami si è tratteggiato nel tempo un livello di garanzia superiore rispetto al mero vaglio di comprimibilità legato all'astratta speranza di una scarcerazione³⁷.

Proprio con riferimento all'Ucraina, il precedente *Petukhov n. 2* ha evidenziato una violazione della Convenzione, nel diniego della prospettiva di liberazione o della possibilità di revisione della condanna a vita.

L'atto di clemenza presidenziale – unico istituto esistente al tempo per mitigare la pena dell'ergastolo – non era né

³⁵ V. su questi profili pure Corte e.d.u., 28 ottobre 2021, *Magyar c. Ungheria*, *ForoNews* «www.foroitaliano.it», 2 dicembre 2021, con nota di F. Giarmoleo.

³⁶ Corte e.d.u., 9 luglio 2013, *Vinter e altri c. Regno Unito*, cit., §§ 98 ss., p. 112 ss.

³⁷ Corte e.d.u., 12 febbraio 2008, *Kafkaris c. Cipro*, cit., § 97 ss.

chiaramente disciplinato, né presidiato da adeguate garanzie procedurali. Apparivano pertanto pregiudicate le possibilità di progressione nella risocializzazione, ed era nella sostanza inesistente un autentico controllo della pena, tanto che l'opinione parzialmente dissenziente del giudice Pinto de Albuquerque aveva puntualizzato la necessità, *ex art. 41 CEDU*, di istituire un riesame effettivo dell'ergastolo affidato a un organo giurisdizionale, e aveva anche sottolineato l'alternatività e la non cumulatività dell'obbligo di motivare la decisione e dell'obbligo di fornire un controllo giudiziario successivo³⁸.

L'opinione dissenziente nel caso *Petukhov n. 2* sottolineava criticamente l'andamento non sempre lineare della giurisprudenza europea. E in effetti l'affermazione forte sul diritto al riesame contenuta nella sentenza *Murray c Olanda*³⁹, che aveva individuato un meccanismo efficace e indipendente circondato da sufficienti garanzie procedurali, con puntuale obbligo di motivazione, era stata in qualche modo smussata dalla sentenza *Hutchinson c. Regno Unito*⁴⁰, ove la portata del diritto si era modulata più restrittivamente sulle specificità del caso. Nonostante l'adozione di criteri non perfettamente collimanti, il giudice dissenziente aveva ritenuto di porre l'attenzione sul tono imperativo utilizzato dai giudici di Strasburgo in *Murray* nel raccomandare un meccanismo efficace di revisione e l'effettivo accesso al controllo giudiziario. Nu-

³⁸ Si veda in particolare il punto 3 dell'opinione del giudice dissenziente in Corte e.d.u., 12 marzo 2019, *Petukhov c. Ucraina n. 2*, cit. Di recente in tema di detenzione dello straniero Corte e.d.u., 30 marzo 2023, *J.A. e altri c. Italia*.

³⁹ Corte e.d.u., 26 aprile 2016, *Murray c. Olanda*, <hudoc.echr.coe.int>, §§ 100 ss.

⁴⁰ Corte e.d.u., 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*, <hudoc.echr.coe.int>, §§ 46 ss.

cleo preponderante del diritto convenzionale dal quale non era consentito recedere.

I percorsi della Corte, giudice dalla doppia anima, al tempo stesso, interprete della Convenzione e organo destinato a risolvere il caso concreto⁴¹, non implicano mai ritorni vani al punto di origine o ripiegamenti della garanzia su se stessa, quanto piuttosto contrassegnano approdi successivi che delineano, rimodellano, in modo nuovo e maggiormente chiarificante, i diritti convenzionali⁴². Ogni «nuovo caso» vale cioè ad aggiungere «qualcosa alla comprensione della relativa norma»⁴³, potendo nondimeno esprimere (come è avvenuto negli esempi appena riportati) bilanciamenti differenti della garanzia convenzionale, ispirati talvolta da specifiche istanze di sicurezza, che non possono minare tuttavia i contorni, i contenuti e la portata del diritto convenzionale.

La sottolineatura del controllo giurisdizionale⁴⁴, nei casi Karpenko e Petukov n. 2, ripropone ed esalta il senso del processo come scriminante, come causa di giustificazione, rispetto all'esercizio di poteri arbitrari⁴⁵, potendo la stessa riferirsi anche alle procedure di controllo in senso lato che assicurano la legittimità e l'umanità della pena. L'operare della scriminante evita infatti che il diritto penale sostanziale possa estendere la sua funzione repressiva e possa compromettere oltre-

⁴¹ Sul duplice ruolo della Corte v. F. De Londras, *Dual Functionality and the Persistent Frailty of the European Court of Human Rights*, *Eur. Hum. Rights Law Rev.*, 2013, p. 38 ss.

⁴² J. Gerards, *The European Court of Human Rights*, a cura di A. Jakab - A. Dyevre - G. Itzcovich, *Comparative Constitutional Reasoning*, Cambridge, 2017, p. 237.

⁴³ M. Vogliotti, *Lo scandalo dell'ermeneutica*, in *Quad. fior.*, 2015, p. 133.

⁴⁴ Sottolineato già da M. Gallo, *La persona umana nel diritto penale*, *Riv. it. dir. pen.*, 1956, p. 429.

⁴⁵ M. Donini, *Diritto penale del nemico*, in *Delitto politico e diritto penale del nemico*, a cura di A. Gamberini e R. Orlandi, Bologna, 2007, pp. 170-173.

modo i beni giuridici che la macchina processuale inevitabilmente lede.

Oltre alla conformità al principio di stretta legalità processuale⁴⁶, l'esigenza di protezione dei diritti inviolabili da bilanciare con la tutela di interessi collettivi, posta alla base delle scriminanti processuali, reclama pure la rispondenza degli interventi al principio di proporzionalità, non potendo mai soggiacere alle istanze di lotta dei fenomeni criminali assegnate al rito penale⁴⁷.

Così inteso, il controllo giurisdizionale costituisce un reale presidio verso gli arbitrii del potere.

Qui il richiamo è naturalmente a tutte le giurisdizioni 'prossime' ai ristretti, a quelle convenzionalmente e costituzionalmente destinate a vagliare presupposti, forme e contenuti della coercizione e a verificare l'evoluzione individuale del progetto trattamentale legato alla freccia del tempo, in quanto l'attesa di un uomo non può «protrarsi indefinitamente, sotto pena della morte del divenire»⁴⁸ e in quanto i meccanismi di controllo sono cronologicamente vocati alla disamina dei progressi del trattamento rieducativo⁴⁹.

Lungo questa scia e in una prospettiva di recente sposata anche dal nostro giudice delle leggi⁵⁰, finalità rieducativa, prospettiva di liberazione e di riesame della pena, si intrecciano irreversibilmente.

Certamente, il "dialogo" intergiurisprudenziale può a volte essere non irenico, essere viziato da preconcetti o, peggio,

⁴⁶ M. Donini, *Diritto penale del nemico*, cit., p. 171.

⁴⁷ D. Negri, *Il processo penale come scriminante*, in *Il penale nella società dei diritti*, a cura di M. Donini e R. Orlandi, Bologna, 2010, p. 219 ss.

⁴⁸ E. Fassone, *Fine pena: ora*, Palermo, 2017, p. 170.

⁴⁹ G. Fiandaca, *Al posto degli ergastoli*, in *Contro gli ergastoli*, a cura di S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Roma, 2021, p. 176.

⁵⁰ Corte cost., 11 maggio 2021, n. 97, cit.

orientato da posizioni sovraniste nazionali che guardano solo alla “esportazione” e non all’importazione dei diritti dell’uomo⁵¹, lasciando prevalere malcelate istanze di sicurezza⁵². E ciò spiega in parte, con specifico riguardo ai modelli penitenziari europei, la seria difficoltà di registrare netti cambi di passo sia che si guardi all’obbligo di esecuzione delle sentenze di «condanna» della stessa Corte sia che si guardi al vincolo discendente dall’interpretazione conforme alla Convenzione

Ne costituisce conferma il dato che in seguito alla pertinente enunciazione *Petukhov c. Ucraina* n. 2 assai poco in quel Paese si è realizzato per l’umanità della pena a vita. I Report del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria (WGAD) continuano a scandire appelli urgenti per le gravi inottemperanze agli obblighi internazionali di protezione dei ristretti⁵³: l’esiguità dell’ambito applicativo del potere di grazia, l’inesistenza di un obbligo di motivazione da parte del capo dello Stato che rende del tutto inconsistente il *judicial review*, la scarsa chiarezza circa la possibilità di beneficiare di una *release* dopo i 20 anni rimandano, purtroppo, a un sistema penitenziario a tutt’oggi caratterizzato da decisioni arbitrarie⁵⁴.

Il contesto nazionale ucraino, nonostante le consecutive e reiterate censure per le violazioni sistemiche in tema di erga-

⁵¹ Si veda V. Onida, *Sulle pene perpetue: un confronto a tutto campo sui rapporti fra Corte dei diritti e giurisprudenza interna*, in Paulo Pinto de Albuquerque, *I diritti umani in prospettiva europea*, a cura di A. Saccucci, Napoli, 2021, p. 697. L’espressione è ripresa dall’opinione dissenziente del giudice de Albuquerque in Corte e.d.u., 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*, cit.

⁵² A. Bernardi, *La sovranità penale tra Stato e Consiglio d’Europa*, Napoli, 2019, p. 49 ss.

⁵³ I dati sono leggibili in <https://undocs.org/A/HRC/48/55>.

⁵⁴ D. Galliani, *Gli ergastoli altrove. Ovvero: la pena perpetua nel mondo*, in *Contro gli ergastoli*, cit., p. 136.

stolo, sembra percepire la Corte europea quale organo destinato alla mera enunciazione di principi teorici e avvertire l'assetto convenzionale come distante e poco effettivo. Eppure, nessun dubbio può sussistere sul valore di imprescindibili presidi democratici delle istituzioni europee, tanto più in un momento delicatissimo come quello attuale⁵⁵.

4. *Uno sguardo all'Italia*

Nel nostro Paese la situazione detentiva continua ad assumere toni tragici⁵⁶. Basti pensare fra l'altro alla persistente notazione della commissione per l'innovazione del sistema penitenziario⁵⁷ sulla necessità che i locali di soggiorno e di pernottamento destinati ai soggetti condannati all'ergastolo abbiano requisiti di vivibilità (luce, igiene, gestione cooperativa, spazio minimo di 3 metri quadrati).

Proprio sul tema dell'ergastolo, in esito alla nota sentenza Viola c. Italia, si è tuttavia registrato uno scambio virtuoso di contenuti argomentativi con la Consulta⁵⁸ che ha ripreso a

⁵⁵ Da ultimo V. Zagrebelsky, *Quel fallimento dei valori europei*, *La stampa*, 14 marzo 2022, 29, pone l'accento sul principio dello Stato di diritto, in virtù del quale tutte le persone nell'ambito della giurisdizione della Corte devono godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

⁵⁶ Nel 2022 si sono registrati 84 suicidi in carcere (<https://www.antigone.it/news/antigone-news/3455>).

⁵⁷ Ci si riferisce all'art. 6 relativo ai locali di soggiorno e pernottamento del testo contenuto nella Relazione della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (d.m. 13 settembre 2021 – Presidente Prof. Marco Ruotolo), leggibile sul sito www.giustizia.it

⁵⁸ L. Riscato, *L'incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di corte cost., ordinanza n. 97/2021*, *Riv. it.dir.proc.pen.*, 2021, p. 653 ss., definisce «quasi-pilota» la sentenza Viola c. Italia, richiamata dalla Consulta, ma non del tutto valorizzata in base a pretese esigenze di sicurezza.

volte quasi *per relationem*⁵⁹ gli enunciati strasburghesi, attenuando la difformità del contesto nazionale e tracciando il senso della pena a vita nella duplice dimensione convenzionale e costituzionale, con l'ulteriore effetto di sospingere alla revisione legislativa della disciplina nazionale dell'ergastolo

In alcune recenti decisioni, una delle quali a danno proprio dell'Italia, la Corte europea ha chiarito che onde evitare la violazione dell'art. 3 CEDU in materia di estradizione, sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e degradanti, deve essere prevista una qualche possibilità di usufruire, in astratto, della liberazione condizionale dalla pena⁶⁰.

La compatibilità con la Convenzione europea per i diritti umani della pena dell'ergastolo, anche solo proiettata in prospettiva di condanna futura e possibile, impone di verificare se l'ergastolo sia previsto "*without parole*" (senza possibilità di una qualche liberazione condizionale), spettando comunque al ricorrente dimostrare che vi sia un tale rischio conseguente alla sua condanna. Seguendo la sostanza della decisione Vinter e altri c. Regno Unito del 9 luglio 2013, si è poi di nuovo affermata la necessità di accertare se esista, nello Stato richiedente l'extradizione un meccanismo di revisione della decisione che permetta alle autorità domestiche di considerare i progressi del detenuto nel percorso di rieducazione o qualsiasi altro motivo per il suo rilascio in base al suo comportamento o

⁵⁹ È sufficiente guardare dell'apparato motivazionale di Corte cost., 11 luglio 2018, n. 149, *Foro it.*, 2018, I, c. 3342 e Corte cost., 11 maggio 2021, n. 97, in *Foro it. Rep.*, voce *Ordinamento penitenziario*, 2021, n. 97. In argomento G. M. Baccari, *L'ergastolo ostativo è incostituzionale, ma la Corte rinvia di un anno la decisione in attesa di un intervento organico del Parlamento*, *ForoNews* <www.foroitaliano.it>, 21 maggio 2021; E. Dolcini, *Fine pena: 31/12/9999 - Il punto sulla questione «ergastolo»*, in *Dir. pen. contemp. Riv. Trim.*, 2021, III, p. 2 ss.

⁶⁰ Corte e.d.u., Grande Camera, 3 novembre 2022, Sanchez-Sanchez c. Regno Unito, <hudoc.echr.coe.int>.

ad altre circostanze. Nella vicenda che ha coinvolto direttamente il nostro Paese, la violazione dei precetti convenzionali è stata esclusa poiché le Autorità statunitensi avevano dato assicurazione che la persona non sarebbe stata condannata alla pena dell'ergastolo "irriducibile", vale a dire la detenzione "a vita", senza possibilità alcuna di liberazione condizionale; per questo, non è stato rilevato un rischio che la ricorrente incorresse in una condanna che equivarrebbe, effettivamente, ad una pena contraria al divieto di trattamenti inumani o degradanti⁶¹.

La giurisprudenza nazionale sembra conformarsi a tali arresti, richiamando la connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonché di difesa e di rieducazione sociale, attraverso la previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità⁶².

Sotto il profilo più strettamente esecutivo, con particolare riguardo all'accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-*bis* Ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) la compatibilità con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione europea è derivata da una visione sistemica. In caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale *ex art.* 176, comma terzo, c.p. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento. Ciò sarebbe sufficiente ad escludere che il condannato sia pri-

⁶¹ Corte e.d.u., Grande Camera, 3 novembre McCallum c. Italia, <hudoc.echr.coe.int>.

⁶² Cass., sez. I, 17 marzo 2022, Caputo, n. 28579, in *CED Cass.*, 283510; sez. I, 12 aprile 2016, Aguila Rico, n. 34199, *ivi*, 267657.

vato “in radice” del diritto alla speranza⁶³. Al di là delle petizioni di principio di conformità al modello convenzionale, le problematiche condizioni di questa forma di detenzione a vita continuano in realtà ad agitare anche il contesto interpretativo italiano⁶⁴, con ripercussioni *de lege ferenda* e *de lege lata* intorno al profilo dell’ostatività⁶⁵.

Come noto, infatti, la Corte costituzionale, in un dialogo a trama aperta con la sentenza della Corte EDU, Viola c. Italia del 13 giugno 2019, ha accolto la questione avente ad oggetto l’accesso ai permessi premio da parte dei condannati per reati di mafia, per effetto della quale oggi tali benefici non sono preclusi anche al condannato non collaborante, a condizione che siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti⁶⁶. Dopo due rinvii disposti per concedere al legislatore il tempo necessario al fine di intervenire sulla materia⁶⁷, la Consulta ha nuovamente esaminato le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sull’ergastolo ostativo. Sono tornate all’attenzione in prospettiva convenzionalmente e costituzionalmente orientata le disposizioni che non consentivano al condannato all’ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non abbia utilmente collaborato con la giu-

⁶³ Cass., sez. I, 17 gennaio 2017, Pesce, n. 7428, in *CED Cass.*, n. 271399.

⁶⁴ In dottrina criticità sulla riforma sono state espresse da E. Dolcini, *L’ergastolo ostativo in articulo mortis*, in *Sist. pen.*, 7 novembre 2022; G. Fianadaca, *Fine pena come non dire mai*, in *Il foglio*, 10 marzo 2022.

⁶⁵ *Ex plurimis*, A. Manna, *Ergastolo, ergastolo ostativo, CEDU e Costituzione: cronaca di un dialogo mai interrotto, ma pieno di asperità*, *Arch. pen.*, fasc. 3, 2021, 28 ss.; M. Pelissero, *Il percorso sospeso: la posta in gioco ‘radicale’ dell’ergastolo ostativo*, *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1001 ss.

⁶⁶ Corte cost. sentenza n. 253 del 2019, in *Consulta on line*.

⁶⁷ Ordinanze n. 97 del 2021 e n. 122 del 2022, in *Consulta on line*.

stizia, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, pur dopo aver scontato la quota di pena prevista e pur risultando elementi sintomatici del suo ravvedimento.

Con ordinanza n. 227 del 10 novembre 2022, la Corte costituzionale ha di nuovo ricostruito le proprie decisioni che hanno dato l'abbrivio al legislatore, restituendo gli atti al giudice *a quo*, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, i cui primi tre articoli contengono, fra l'altro, misure urgenti nella materia in esame.

Le nuove disposizioni, infatti, incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale trasformando (non senza complessità e riserve) da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all'ergastolo) per reati cosiddetti "ostativi" che non abbiano collaborato con la giustizia.

Costoro sono ora ammessi a chiedere la liberazione condizionale o altre misure alternative, ovvero altri benefici penitenziari, e, così, a vedere vagliata nel merito la propria istanza, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.

La Corte costituzionale ha sottolineato, in particolare, che, in base alla novella, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di contesto mafioso e, in generale, di tipo associativo, i benefici possono essere loro concessi purché essi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché alleghino elementi specifici – diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione

dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza – che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, di verificare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Abbinamento legislativo, quest'ultimo, va detto totalmente alieno dalle logiche *restorative*⁶⁸.

I giudici costituzionali hanno anche messo in risalto come l'art. 2 del d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni nella l. 30 dicembre 2022, n. 199 preveda l'innalzamento della durata del periodo di pena da espriare (per quanto qui rilevante, «almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo», in luogo dei precedenti ventisei) per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all'ergastolo.

Non può non rilevarsi in tutta la situazione interna l'eco pressante della giurisprudenza di Strasburgo, seppure sia evidente che la soglia temporale di trent'anni prevista per il condannato non collaborante ecceda il limite dei 25 anni tratteggiato dalla Corte EDU⁶⁹ per considerare la pena detentiva perpetua 'riducibile' *de iure e de facto*. Tanto più che il primo

⁶⁸ Volendo P. Maggio, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *Sist. pen.*, 27 febbraio, 2023.

⁶⁹ Corte e.d.u., Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito.

riesame entro un termine massimo dei 25 anni è imposto anche dallo Statuto della Corte penale internazionale, richiamato dalla stessa sentenza Vinter, allorché, all'art. 110 comma 3, è individuato il periodo massimo decorso il quale il condannato alla pena perpetua può ottenere un controllo della pena⁷⁰.

In definitiva, un legislatore solo apparentemente ispirato dalle indicazioni europee, ma in realtà disattento rispetto a una fedele attuazione dei diritti del detenuto. Dopo l'ordinanza n. 227 del 2022, la conversione del d.l. n. 162/2022⁷¹, nella l. 30 dicembre 2022, n. 199 e la restituzione degli atti degli atti ai giudici rimettenti in merito a due questioni relative sempre all'ergastolo ostativo, continuano a rinvenirsi importanti criticità nel riassetto convenzionale della pena *sine die* con riguardo alla richiesta dei detenuti coinvolti nei procedimenti di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà⁷².

5. *Tra passato irrealizzato e futuribile sperato*

Le residue zone d'ombra dell'istituto stemperano l'ottimismo generato in premessa da una propensione incrementale delle garanzie nel *multilevel*, riportando in auge le riflessioni su un tema⁷³ incessantemente al centro del dibattito penali-

⁷⁰ Corte e.d.u., Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, § 118.

⁷¹ Le modifiche non incidono significativamente sull'impianto già descritto della novella con decreto d'urgenza, salvo per l'esclusione dei delitti contro la p.a. dal catalogo dei reati "ostativi".

⁷² Si veda il Comunicato stampa della Corte costituzionale del 9 febbraio 2023 relativo alle questioni poste dal Tribunale di sorveglianza di Perugia e dal Magistrato di sorveglianza di Avellino.

⁷³ E. Dolcini, E. Fassone, D. Galliani, P. Pinto de Albuquerque, A.

stico, all'interno di visioni storiche mutevoli sulle funzioni della pena.

Sin dagli anni Cinquanta, si era autorevolmente auspicata la necessità che all'interno dello stabilimento carcerario si creassero le condizioni per un vero e proprio «ambiente sociale», in modo da «togliere il condannato da un isolamento materiale e spirituale»⁷⁴. Per paradosso, l'ergastolo era stato dipinto come peggiore della tortura: quest'ultima «al fondo, esalta la libertà dell'uomo perché la mette alla prova (...); l'errore della tortura non è quello di offendere la libertà dell'inquisito ma di credere che attraverso il dolore fisico si ricavi da lui la verità»; l'ergastolo, invece, offende la libertà dell'uomo perché vede in lui «un animale incapace di ritornare un uomo»»; essa presuppone, cioè che il condannato sia incorreggibile, non più rieducabile⁷⁵.

Con significativa enfasi la pena a vita veniva accostata a una condanna a morte: «una dichiarazione di morte morale: il contenuto logico della condanna a morte e della condanna all'ergastolo è identico. Difatti la condanna a morte si giustifica solo se si considera il condannato moralmente perduto»⁷⁶.

Parallelismi da ricontestualizzare con tutta evidenza ma qui utili a far risaltare la permanente contraddizione tra la pena perpetua e il terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'umanità sia sotto quello della riedu-

Pugiotto, *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, Torino, 2019; G. Brunelli, D. Galliani, R. Magi, A. Pugiotto, P. Veronesi, *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41 bis*, Torino, 2020.

⁷⁴ Così G. Bettiol, *Sulle massime pene: morte, ergastolo*, *Riv. it. dir. pen.*, 1956, 565, ancorato a una visione retributiva della sanzione penale, in contrapposizione a F. Carnelutti, *La pena dell'ergastolo è costituzionale?*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, pp. 1-6.

⁷⁵ F. Carnelutti, *La pena*, cit., pp. 3-4.

⁷⁶ F. Carnelutti, *op. ult.cit.*

cazione, in piena adesione con chi ha ritenuto che «l'ergastolo non viola la Costituzione (e nei termini anzidetti la Convenzione europea), purché non sia ergastolo»⁷⁷.

In rapporto al tempo, allo spazio e alla dimensione interrelazionale ci si trova infatti spesso di fronte a una misura priva del diritto di cittadinanza negli ordinamenti democratici⁷⁸, anzi, dinnanzi a una misura incompatibile con il paradigma stesso dello stato di diritto⁷⁹.

⁷⁷ A. Pugiotto, *La versione della Consulta*, in *Contro gli ergastoli*, cit., p. 44.

⁷⁸ E. Dolcini, *Fine pena: 31/12/9999*, cit., p. 16.

⁷⁹ L. Ferrajoli, *Ergastolo e diritti fondamentali*, in *Dei del. e delle pene*, 1992, 2, p. 79 ss.

Manoela Patti*

Donne, politica e lotte femministe in Sicilia negli anni Settanta

Introduzione

«È meglio parlare di femminismi, invece che di femminismo» ha scritto la storica Perry Wilson a proposito di una parola chiave per ragionare di storia delle donne e di genere¹. Sulla rilevanza della terminologia si è appuntata la riflessione storiografica, anche per individuare nelle diverse “ondate” del femminismo continuità e rotture. In questo sforzo di definizione e di periodizzazione, gli anni Settanta del Novecento hanno rappresentato una cesura significativa. E precisamente in una prospettiva che privilegia l’idea di una continuità dei movimenti femministi e che rilegge l’usuale distinzione tra emancipazionismo e femminismo proprio perché accoglie la centralità di una dimensione plurale. Un’analoga articolazione può essere colta anche nel caso dei movimenti delle donne negli anni Settanta e Ottanta del XX secolo, rilevando la specificità del “neo-femminismo” ed evidenziandone il «rifiuto

* Professoressa Associata di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università di Palermo.

¹ P. Wilson, *Confusione terminologica: “femminismo” ed “emancipazionismo” nell’Italia liberale*, in “Italia contemporanea”, n. 290, 2019, pp. 209-229, e in particolare pp. 220-22 per il problema degli anni Settanta, disponibile all’indirizzo <https://journals.francoangeli.it/index.php/icoa/article/view/8296/442>. Questo e i successivi siti web citati nel presente lavoro sono stati tutti verificati il 27 aprile 2023.

del modello emancipativo»², l'originalità del pensiero e delle pratiche. È così anche per il caso della Sicilia dove, soprattutto nei lunghi anni Settanta, furono molte le donne che sperimentarono un «vissuto denso di politica»³.

A partire da alcuni momenti delle lotte delle donne, il saggio che qui si presenta vuole analizzare il modo in cui nodi tematici, elaborazioni teoriche e pratiche vennero recepiti e rielaborati nell'isola. Mi sembra in questo senso utile, tra le molte opportune messe a fuoco del problema, l'analisi di Elda Guerra che già alcuni anni fa sottolineava la necessità di riferirsi a una «declinazione plurale [...], sia in senso diacronico, sia in senso sincronico per tentare di dare conto della pluralità delle forme, della molteplicità delle voci e dei gesti in cui si è incarnata l'espressione della soggettività femminile, in termini di soggettività politica»⁴. Lettura che si arricchisce ulteriormente se lo sguardo si allarga a una prospettiva spaziale che tiene conto delle connessioni transnazionali e dell'interazione fra locale e globale che caratterizzano storicamente i femminismi⁵.

² A. Bravo e G. Fiume, *Introduzione*, in "Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche", n. 1, 2004, p. 8.

³ M. L. Boccia, *Il patriarca, la donna, il giovane. La stagione dei movimenti nella crisi italiana*, cit. ivi, p. 10.

⁴ E. Guerra, *Una nuova soggettività. Femminismo e femminismi nel passaggio degli anni Settanta*, in T. Bertilotti e A. Scattigno (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma, 2005, pp. 25-58, qui p. 25. La bibliografia sul femminismo italiano degli anni Settanta si è molto arricchita negli ultimi anni: si vedano per es. P. Stelliferi, *Il femminismo a Roma negli anni Settanta: percorsi, esperienze e memorie dei collettivi di quartiere*, Bologna University Press, Bologna, 2015; M. A. Bracke, *Women and the Reinvention of the Political: Feminism in Italy, 1968-1983*, Routledge, New York and London, 2014.

⁵ A proposito di una prospettiva transnazionale e globale negli studi sul femminismo si vedano per es. S. Salvatici, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, Bologna, Carocci, 2022, pp. 13-23; R. Baritono, *Soggetti globali/soggetti transnazionali: il dibattito femminista dopo*

Anche da questo punto di vista, il caso siciliano si rivela interessante e affatto “eccentrico”. Negli anni Ottanta le lotte pacifiste contro i missili di Comiso stimolarono infatti una grande mobilitazione femminista internazionale e, al contempo, un importante dibattito nel femminismo italiano⁶. Ma è anche lo sguardo della microstoria a mostrare la rilevanza del contesto: le femministe del *Coordinamento per l'autodeterminazione della donna* di Catania (CAD), a partire dal problema del rapporto tra disarmismo e rifiuto della violenza, tra militarismo e patriarcato, tra femminismo e pacifismo, approdarono a una peculiare riflessione «sull'autodeterminazione della maternità»⁷. E ripensarono la propria militanza femminista anche nell'intreccio con il pensiero e le pratiche di un nascente ecopacifismo femminista internazionale.

1. Essere donna in Sicilia

Nel 1976 usciva per la casa editrice Editori Riuniti il volume *essere donna in Sicilia*⁸. Pubblicato nella collana “la questione femminile”, il libro raccoglieva i contributi di Simona Mafai, Gigliola Lo Cascio, Carola Gugino, Chiara Ottaviano, Beatrice Vittorelli, Giuliana Saladino e Maria Venuti. Le au-

il 1985, in “Genesis: rivista della Società Italiana delle Storiche”, n. 2, 2009, pp. 1-18.

⁶ Nella vasta letteratura sul tema, cfr. E. Baeri, *Violenza, conflitto, disarmo: pratiche e riletture femministe*, in A. Scattigno, T. Bertilotti (a cura di), *Femminismo degli anni Settanta*, cit.; C. Eschle, *Beyond Greenham Woman? Gender identities and anti-nuclear activism in peace camps*, in “International Feminist Journal of Politics”, n.4, 2017; L. Branciforte, *The women's peace camp at Comiso, 1983: transnational feminism and the anti-nuclear movement*, in “Women's History Review”, n. 2, 2022.

⁷ E. Baeri, *Violenza, conflitto, disarmo*, cit., p. 139.

⁸ S. Mafai et al., *essere donna in Sicilia*, Editori Riuniti, Roma, 1976.

trici, deputate, accademiche e giornaliste, e militanti di sinistra – Mafai proprio nel '76 sarà eletta senatrice del Pci – vivono e lavorano in Sicilia, dove da tempo sono impegnate a rivendicare, attraverso una varietà di forme di attivismo, la pienezza dei diritti di cittadinanza delle donne. «Convinte – scrive Mafai nel saggio di apertura – [...] che molto c'è da dire, raccontare, considerare, per capire come e perché è cambiata la donna siciliana, e quindi come e perché è cambiata la Sicilia»⁹. L'accento, sostengono, va posto sulla centralità della questione femminile in una società come quella siciliana, attraversata da un processo di modernizzazione particolarmente ricco di contraddizioni.

Il volume usciva in una fase assai impetuosa e appassionata delle lotte femminili per i diritti delle donne, che sulla spinta delle questioni aperte dal movimento femminista si erano arricchite di nuovi temi e di nuove pratiche, e anche nell'isola avevano rinnovato obiettivi e contenuti. La radicale trasformazione proposta dal "femminismo della seconda ondata" stava nell'inscindibilità tra rivendicazione dei diritti politici e lotta al sistema patriarcale, e nel desiderare dunque un progetto di cambiamento della società che partisse da un nuovo rapporto tra i generi. Il neo-femminismo intende tracciare «nuovi confini alla valenza politica degli uomini. L'affermazione della diversità rappresenta qualcosa di altro rispetto alla vecchia parità»¹⁰. *Liberazione*, non più, e non soltanto, *uguaglianza*. Intorno a questi nodi si articola una nuova, e proficua, dialettica tra le varie componenti del movimento femminile e il neo-femminismo. Alla fine degli anni Ottanta, Si-

⁹ S. Mafai, *Le Siciliane*, ivi, p. 8.

¹⁰ C. Dau Novelli, *Il neofemminismo: riflessioni critiche*, in G. Bonacchi, Ead. (a cura di), *Culture politiche e dimensioni del femminile nell'Italia del '900*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 39-62, qui p. 41.

mona Mafai ne rileverà l'importanza a proposito della sua esperienza in Sicilia. Ci tornerò più avanti.

Se la storiografia indica il 1976 come anno che segna, da un lato, una fase di massima espansione del neo-femminismo e, dall'altro, l'inizio della sua crisi come femminismo *politico*, è anche vero che il tornante del '76 è significativo nella vicenda siciliana se osservato dal punto di vista della rappresentanza politica femminile. L'ingresso quell'anno all'Assemblea regionale siciliana (Ars) di cinque donne, tutte elette con il Pci, costituì infatti un'assoluta novità. Rappresentò un successo per le donne attive nelle organizzazioni politiche tradizionali, mentre la lettura femminista fu più controversa, laddove rifiuto della delega ed espressione della soggettività politica femminile in contesti "autorganizzati" erano punti nodali. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un passaggio che mi sembra essenziale per «capire come e perché è cambiata la donna siciliana» in quel particolare contesto. E in effetti, dalla fine degli anni Settanta, e soprattutto a cavallo degli anni Ottanta, «l'azione e la presenza politica delle donne»¹¹ si vanno affermando con una sempre più netta asserzione di una soggettività politica, al di là delle differenze delle culture politiche, che ne fa quel "corpo unico" evocato da Olympe de Gouges nel 1791; un soggetto collettivo capace di rivendicare uno spazio pubblico e diritti propri. Il femminismo è cruciale in questo processo. Per aver riscritto il significato e le forme della militanza femminile, pur senza ridurre a unità un movimento che ha fatto della sua "dimensione molecolare" la sua ricchezza. Per aver messo radicalmente in discussione categorie come "pubblico" e "privato". Per il ripensamento dei modi in cui può organizzarsi l'agire politico delle donne.

¹¹ E. Guerra, *Una nuova soggettività*, cit., p. 60.

Comunque, pur tra molte contraddizioni e nonostante la scarsa rappresentanza nei luoghi della politica istituzionale – come ha rilevato Giovanna Fiume, le donne presenti nelle amministrazioni in Sicilia sono a lungo una esigua minoranza¹² –, prima dell’esplosione della stagione dei movimenti non era certo mancata in Sicilia una coscienza “femminista”, ovvero una «coscienza critica delle asimmetrie di genere»¹³. La presenza delle donne nello spazio pubblico si era strutturata già nel dopoguerra, soprattutto nelle forme delle organizzazioni femminili legate ai partiti di massa, ovvero l’Udi per il Pci e il Cif per la Dc, e dell’associazionismo femminile (è il caso per esempio della Fidapa, o di organizzazioni elitarie come il Soroptmist). Una consistente presenza femminile si rilevava poi nelle attività assistenziali. Per cogliere le continuità e le discontinuità che caratterizzano la fase più matura del movimento delle donne in Sicilia, è dunque opportuno soffermarsi per un momento su temi e forme dell’attivismo femminile locale nei primi decenni dell’Italia repubblicana. Quali erano, infatti, per attiviste e militanti, i nodi della questione femminile? E quali le specificità siciliane, se ve ne erano?

Assistenza, servizi, lavoro, salario, casa, famiglia sono alcune delle parole chiave delle rivendicazioni femminili sin dal dopoguerra, in linea con un dibattito nazionale che si concentra sul problema dell’emancipazione femminile e dell’uguaglianza, formalmente sancita dalla Costituzione ma nei fatti non garantita dalla politica né condivisa dalla società. Le sici-

¹² G. Fiume, *Le stagionali della politica: donne all’Assemblea Regionale Siciliana*, in *Donne, diritti, democrazia*, Ead. (a cura di), XL edizioni, Roma, 2013, pp. 215-271.

¹³ V. Fiorino, *Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Viella, Roma, 2020, p. 12. L’autrice fa riferimento a un diverso contesto, ma il concetto mi pare efficace per definire il femminismo anche fuori da specifici riferimenti cronologici.

liane sono impegnate su questi fronti sin dal 1944 quando, mentre nel resto del paese si combatte ancora la guerra, nell'isola la vita politica si va ricomponendo e i partiti antifascisti tornano ad amministrare città e paesi. Tra le prime organizzazioni femminili che si danno un assetto formale nella classica veste dell'associazionismo possiamo citare l'*Associazione Donne Siciliane*, nata nel gennaio del 1945 a Palermo e poi aderente all'Udi, presieduta dalla comunista Anna Nicolosi Grasso, che dal 1953 sarà deputata nazionale del Pci¹⁴. Proprio nel 1953, l'8 marzo, si tenne a Palermo il I Congresso delle donne siciliane: 1.500 donne si radunarono nel capoluogo, e discussero di welfare, parità salariale, casa e lavoro. «Ma – secondo Simona Mafai – il movimento non riesce a decollare e a consolidarsi. Riprendono il sopravvento le tematiche politiche generali, [...] che ricollocano le donne in funzione ausiliaria»¹⁵. È questo un punto centrale: la debolezza delle rivendicazioni femminili all'interno dei partiti politici e delle organizzazioni collaterali femminili, l'Udi e il Cif. In Sicilia, alle migliaia di donne tesserate nei partiti, e soprattutto nella Dc che governa l'isola, corrisponde una quasi totale assenza di rappresentanza politica femminile.

Vediamo il caso del Consiglio comunale di Palermo: nel novembre del 1960 tra i sessanta consiglieri eletti non c'è nemmeno una donna. L'*Associazione Donne Siciliane* si fa allora portavoce del dissenso di molte donne impegnate attivamente nella vita politica, e promuove insieme alle «rappresentanti dei movimenti femminili di vari Partiti e Associazioni e [al]le

¹⁴ Grasso, eletta nel 1953 e poi rieletta per una seconda legislatura, fu fino al 1987 l'unica comunista siciliana mandata dal Pci al Parlamento dalla circoscrizione di Palermo: cfr. N. Milan, *Nicolosi Grasso Anna* in M. Fiume (a cura di), *Siciliane. Dizionario biografico*, Romeo, Siracusa, 2006, pp. 763-765.

¹⁵ S. Mafai, *Le Siciliane*, cit., p. 28, corsivo mio.

candidate alle elezioni amministrative» (tutte non elette)¹⁶, la costituzione di una *Consulta Femminile per i problemi di Palermo*, al fine «di ovviare con adeguate iniziative al danno che certamente ricadrebbe sulle donne e sulle famiglie di Palermo per l'assenza di ogni rappresentanza femminile al Consiglio Comunale»¹⁷. Il 20 gennaio 1961, una lettera di Grasso per l'Associazione e indirizzata alle organizzazioni femminili dei partiti e alle associazioni promuoveva la partecipazione alla Consulta:

Anche se la causa dell'emancipazione femminile ha conseguito qualche successo degno di rilievo, – scriveva Grasso – negli anni trascorsi tuttavia essa è ben lontana da quelle mete che possono realmente garantire [*sic*] una piena parità di diritti tra i due sessi e consentire il pieno inserimento della donna nella vita sociale. Grave è il fatto che nei prossimi quattro anni nessuna donna potrà portare nel dibattito del Consiglio Comunale la voce ed i problemi [...] che più da vicino condizionano ed interessano la vita delle operaie, delle impiegat, delle casalinghe, delle famiglie palermitane¹⁸.

La Consulta, continuava il documento, avrebbe dovuto riunire le donne dei movimenti femminili, promuovere incontri e dibattiti, e costituire così una «via indiretta [...] per portare avanti una battaglia i cui ideali ci sono in gran parte co-

¹⁶ Archivio UDI Palermo (d'ora in poi AUDI, Pa), b. 55, serie "Partecipazione a organismi consultivi", fasc. 1, gennaio - aprile 1961, Associazione Donne Siciliane, *Consulta femminile per i problemi di Palermo*, s.d.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ La presidente dell'Associazione Donne Palermitane Anna Nicolosi Grasso al Comitato d'Intesa per l'Emancipazione della Donna siciliana; al Consiglio Regionale della Donna Siciliana; al Movimento Femminile della D.C., del PSI, del PCI, del PSDI, dell'USCS; alla responsabile femminile del Cif, 20 gennaio 1961, Palermo, *ivi*.

muni»¹⁹. Temi, obiettivi e un metodo, quello della costruzione di un soggetto collettivo attraverso un'alleanza trasversale, che, come vedremo, saranno ripresi e rielaborati poco più di dieci anni dopo dal comitato promotore della prima Consulta regionale femminile, istituita nel 1977. Nel corso di un decennio, le associazioni femminili sarebbero diventate uno dei luoghi in cui strategie e azioni per le donne potevano essere sviluppate anche in autonomia dai partiti, e con più determinazione. E se è vero che sarà il '68 a trasformare radicalmente luoghi e forme della partecipazione anche per le donne, specialmente per le più giovani, le organizzazioni femminili, come l'Udi o il Cif, continuarono a rappresentare una cerniera fra partiti e movimenti delle donne, pur nella complessità della doppia militanza²⁰. In Sicilia possiamo fare riferimento alla figura di Anna Grasso Nicolosi, che ebbe un ruolo essenziale di raccordo tra istituzioni e movimenti; fra il partito comunista e l'Udi. Nelle fratture che le «nuove battaglie di massa» delle donne aprirono fra il Pci e l'Udi, «seppe – ha scritto Mafai – e volle mettersi sempre [...] «dalla parte delle donne»²¹.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Cfr. M. Michetti, M. Repetto, L. Viviani, *Udi. Laboratorio di politica delle donne. Idee e materiali per una storia*, cooperativa libera stampa, Roma, 1984; UDI, *Donne manifeste. L'Udi attraverso i suoi manifesti, 1944-2004*, M. Ombra (a cura di), Il Saggiatore, Milano, 2005; F. Taricone, *Il centro Italiano Femminile. Dalle origini agli anni Settanta*, Franco Angeli, Milano, 2001. A proposito della riflessione femminista nel mondo cattolico apertasi alla fine degli anni Sessanta, G. Panvini, *Un cambiamento mancato? Chiesa, sessualità e la nascita della teologia femminista negli anni del post-Concilio*, in «Ricerche di storia politica, Quadrimestrale dell'Associazione per le ricerche di storia politica», n.1, 2019, pp. 7-22.

²¹ N. Milan, *Nicolosi Grasso Anna*, cit., p. 765.

2. Dalla parte delle donne

Negli anni Sessanta l'approvazione di alcune leggi che soprattutto tutelavano il lavoro femminile, sostenute anche dalla mobilitazione di massa dei movimenti femminili²², iniziava a ridefinire il ruolo della donna in un'Italia che voleva essere moderna e democratica. Eppure, si è detto della difficoltà per le donne siciliane di fare politica nelle istituzioni: lo mostra la proposta della Consulta comunale nel 1961; e, più in generale, le scelte dei partiti a sostegno della rappresentanza femminile. Le voci delle militanti comuniste non hanno mai mancato di evidenziarne i limiti e le contraddizioni: Giuliana Saladino, uscita dal Pci nel 1960, scriverà alcuni anni dopo: «consideravamo le donne, come noi stesse eravamo, supporto e seguito, corollario e complemento, oggetto e non soggetto della politica vera»²³. Vera Pegna ha ricordato in un bel libro autobiografico la durezza della sua esperienza di consigliera nell'amministrazione comunale di Caccamo, dove nel 1962 si trovò a essere unica donna a rappresentare il Pci, in un contesto reso ancora più difficile dalle ingerenze mafiose. Maria Attanasio ha messo al centro del suo *Di Concetta e le sue donne* la storia di Concetta La Ferla e delle altre compagne di Caltagirone, impegnate nella contrastata apertura di una sezione

²² È noto il ruolo dell'Udi a sostegno della legge per il riconoscimento della pensione alle casalinghe o dell'abolizione del cd. coefficiente Serpieri. Per la Sicilia cfr. *Cento mila (sic) firme raccolte in Sicilia per la pensione alle donne casalinghe*, copia di un articolo di giornale, s.d., (1963?) in Archivio Istituto Gramsci Siciliano, Palermo (d'ora in poi AIGS, Pa), fondo Simona Mafai, b. 1, fasc. 3.

²³ Saladino cit. in S. Mafai, *Ricordando Anna Nicolosi Grasso (1913-1986): la sua storia, la nostra storia*, Palermo, 15 febbraio 1989, dattiloscritto del discorso pronunciato presso l'Archivio storico delle donne comuniste, p. 20, ivi.

femminile del Pci²⁴. Storie di vita e di militanza sono state raccolte da Giovanna Fiume, che ha intervistato Simona Mafai, Teresa Gentile, Francesca Messina e Marina Marconi²⁵. Per comprendere il complesso rapporto tra donne e impegno politico in Sicilia, sono altrettanto preziose le voci delle militanti femministe, come Agata Ruscica, Anna Vio, Emma Baeri²⁶, di cui resta una traccia importante anche nell'archivio del CAD di Catania, unico nell'isola, donato da Baeri all'Archivio di Stato di Catania. La ricchezza delle storie e delle fonti – ricordiamo almeno l'archivio dell'UDI di Palermo –, qui solo accennata, riflette a mio parere la rilevanza della vicenda del movimento delle donne in Sicilia, che pure non ha ancora avuto una sua puntuale ricostruzione storiografica. Possiamo comunque provare a individuarne gli snodi essenziali. Ne abbiamo già evidenziati alcuni: tra i temi del dibattito locale è centrale, e lo sarà a lungo, il rapporto tra welfare e disoccupazione femminile; le prime riforme, seppure ampliavano la cittadinanza femminile, lasciavano infatti irrisolto il problema dell'effettiva emancipazione della donna, nella società e nella famiglia, lasciando alle donne il ruolo di “pilastri del welfare”.

Possiamo citare alcuni dati relativi a occupazione e servizi, raccolti attraverso un'inchiesta della Consulta del 1967, per avere un'idea della condizione femminile in Sicilia nell'Italia

²⁴ M. Attanasio, *Di Concetta e le sue donne*, Sellerio, Palermo, 1999.

²⁵ S. Mafai, *Un lungo incantesimo. Storia di una comunista raccontata a Giovanna Fiume*, Gelka, Palermo, 1999; G. Fiume (a cura di), Teresa Gentile, Marina Marconi, Francesca Messina, *Eravamo comuniste. Tre storie militanti*, XL edizioni, Roma 2010.

²⁶ Cfr. alcune interviste in P. La Villa, *Sessantotto di Sicilia: linee d'indagine*, in “Annali Istituto Gramsci”, 2-3, 1998, pp. 1-26; A. Ruscica, *C'era una volta la ragnatela. Esperienze lesbiche e femministe a Comiso*, «Zapruder», 2017, 21, Zap21_18-Interventi2.pdf (storieinmovimento.org); E. Baeri, *I lumi e il cerchio. Una esercitazione di storia*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008.

del miracolo economico: nel 1963 l'occupazione femminile ha «i livelli più bassi del Paese», e nel 1966 le 55.000 donne occupate del 1963 sono diventate 41.000; lavorano soprattutto nei settori tessile, conserviero e nel commercio, con le «mansioni più basse», per lo più sottopagate²⁷. Il documento individua nella carenza di «servizi sociali essenziali»²⁸ uno dei nodi del problema, e denuncia le responsabilità del governo regionale. È sulla Regione, per esempio, che grava per il 50% il finanziamento degli asili nido, ma in Sicilia solo Catania, con sette asili, ha un numero di strutture adeguate (un asilo ogni 52.000 abitanti, pari a Milano). A Messina esiste un solo asilo nido per 255.000 abitanti; mentre a Palermo, su un bisogno stimato di quattordici strutture, nel 1967 se ne contano solo quattro²⁹.

I temi del “doppio lavoro”, dei servizi assistenziali, ma anche della libertà della donna, e dunque del divorzio e della riforma del diritto di famiglia acquistarono negli anni Sessanta sempre più rilevanza. Ma sarà soprattutto la successiva mobilitazione per il NO al referendum per il divorzio, nel 1974, a dare nuovo slancio a un movimento femminile estremamente composito e, poi, meno unito sul fronte della questione dell'aborto. A tutto ciò, almeno fino alla fine degli anni Ottanta, si intrecciava strettamente quella che potremmo definire una “questione culturale”, talvolta declinata in senso etnico-antropologico, i cui presupposti vennero però messi in discussione già prima dell'erompere del neo-femminismo dalle profonde trasformazioni dei costumi e della mentalità nel corso degli anni Sessanta, esplose poi nel Sessantotto. In questo contesto, nel 1965 la coraggiosa ribellione di Franca Viola – e

²⁷ AUDI, Pa, b. 55, fasc. 4, *Consulta documento costitutivo. Risposte al questionario femminile*, novembre 1967 – gennaio 1968.

²⁸ Ivi, p. 4.

²⁹ Ivi, p. 6.

il sostegno della sua famiglia al rifiuto che oppone al “matrimonio riparatore” – rompeva con forza gli schemi di una immagine e di una narrazione della donna siciliana condivise a più livelli, e mostrava l’urgenza di quella lotta per la trasformazione dei rapporti tra i sessi che diverrà questione cruciale nel discorso femminista degli anni Settanta. E che in Sicilia è anche una lotta contro la famiglia patriarcale quale perno della società³⁰.

Altro aspetto, lo abbiamo visto, che viene lungamente dibattuto è quello del rapporto tra donne, politica e istituzioni. Anche in questo caso, la riflessione neo-femminista e il suo insistere, con contenuti del tutto peculiari, sulla specificità femminile sarà fondamentale per rinnovare le categorie di riferimento di più di una generazione di attiviste. Nel 1976, per esempio è Simona Mafai, figura tra le più “istituzionali” (sin dagli anni Cinquanta impegnata nelle Commissioni femminili del Pci) – il cui pensiero per questa ragione ci appare paradigmatico della centralità del discorso femminista – a criticare duramente l’incapacità della politica, e del Pci soprattutto, di superare una prospettiva emancipazionista ed egualitaria. Mafai sottolinea come in Sicilia il partito comunista non abbia saputo e voluto mettere a frutto l’autonomia investendo *per e sulle* donne. Ne sono risultate non soltanto emarginazione e disoccupazione, ma anche una scarsa partecipazione alla “cosa pubblica”: la mancata democratizzazione della società

³⁰ Tra i risultati un’intensa stagione di studi – soprattutto antropologici, storici e sociologici – sulla famiglia e sul ruolo della donna, che hanno avuto il merito di decostruire, storicizzare e demitizzare uno dei concetti centrali della costruzione culturale della presunta arretratezza delle società mediterranee: l’“onore”. Cfr. per es.: il convegno internazionale *Onore e storia nelle società mediterranee*, patrocinato dalla città di Palermo e da Arcidonna, e svoltosi a Palermo, 3-5 dicembre 1987; atti a cura di G. Fiume, La Luna, Palermo, 1989.

siciliana – ne è emblema l’assenza di servizi – ha prodotto insomma un ulteriore deficit di democrazia. La dirigente comunista stigmatizza inoltre la mentalità del partito, l’indulgere a una rappresentazione “folklorica” della donna siciliana, sempre immaginata in relazione a una cultura arcaica e familista. Individua inoltre nel fallimento della lotta alla mafia, tema che a metà degli anni Settanta si va affacciando nel dibattito interno alle associazioni femminili, una delle cause della marginalità delle donne nella vita “civile”³¹.

È un punto importante: dai primi anni Ottanta la rivendicazione di una specificità nella lotta alla mafia prenderà la forma di un associazionismo femminile antimafia. La questione non può essere qui approfondita, ma ci sono almeno due elementi che vale la pena sottolineare per la relazione con i femminismi. Il primo è l’individuazione di un nesso che tiene insieme l’aspetto socio-istituzionale (l’azione della donna nella società per l’attuazione della democrazia) e la lotta contro la violenza mafiosa come lotta eminentemente femminile contro una cultura patriarcale, maschile e maschilista (lotta per la “liberazione” della donna). Il secondo è la scelta di partecipare alla vita pubblica in quanto soggetto collettivo femminile e attraverso l’associazionismo che, come già in passato, diviene un luogo di alfabetizzazione politica per donne altrimenti escluse da una “socializzazione politica”: è il caso del *Comitato delle donne contro la mafia*, nato nel 1981, e dell’*Associazione* che ne derivò nel 1984.

3. Otto marzo

8 marzo 1977: *Piazza Massimo teatro di una festa di rabbia e*

³¹ S. Mafai, *Le siciliane*, cit., p. 21 e ss.

fantasia, titola il «Giornale di Sicilia» per raccontare la grande manifestazione che ha riunito migliaia di donne a Palermo. *Provocazioni, sarcasmo, ma anche tanta gioia di essere insieme e “padrone della strada”*, continua il quotidiano, descrivendo lo spirito che anima la piazza delle donne – in una Palermo dove intanto è esploso il movimento del Settantasette³² –, in cui ci sarà spazio anche per discutere di occupazione e di un «otto marzo del Meridione»³³.

8 marzo 1982: le donne di Catania, riunite nella sala consiliare della città in un'assemblea indetta dal CAD, chiedono uno spazio per una Casa della Donna; chiedono consultori, asili, servizi sociali, il diritto a un parto sicuro, l'applicazione della Legge 194; chiedono pace e disarmo nucleare; chiedono una legge contro la violenza sessuale³⁴.

8 marzo 1983: 800 donne tessono un'enorme ragnatela di fili di lana davanti ai cancelli dell'aeroporto Magliocco di Comiso, dove la Nato sta installando una base missilistica nucleare. La ragnatela simboleggia i mille fili che legano le donne tra loro. Il sit in si conclude con il lancio di mimose, e nel pomeriggio un festoso e colorato corteo di donne dalla piazza del paese si snoda tra le vie di Comiso. Si chiudono così tre giorni di dibattito che hanno visto mobilitarsi insieme centinaia di donne «per il disarmo unilaterale contro la violenza sessuale»: dal 6 marzo le donne del CAD catanese, le donne del *Campo internazionale per la pace* e del *Coordinamento donne di Comiso* hanno discusso e manifestato, per la pace e contro la

³² Il libro *le compagne i compagni del movimento del '77 a Palermo*, Cooperativa Editoriale Cento fiori, Palermo, 1978 è una testimonianza interessante, anche rispetto ai temi della militanza femminista.

³³ Cfr. «Giornale di Sicilia», 8 marzo 1977; «L'Unità», 8 marzo 1977.

³⁴ Cfr. la ricca documentazione in *Coordinamento per l'autodeterminazione della donna*, Catania, Archivio di Stato di Catania (d'ora in poi CAD, ASCT), e in particolare le bb. X e XII.

violenza sessuale. Hanno deciso di istituire un campo femminista permanente, sul modello delle compagne pacifiste di Greenham Common in Inghilterra, con cui condividono pratiche e obiettivi. Per questo hanno organizzato un blocco non violento davanti ai cancelli dell'aeroporto, che viene represso con violenza dalla polizia. Alla fine, 12 donne sono arrestate e rinchiusi nel carcere di Ragusa, mentre il campo viene distrutto. La mobilitazione però continua: il 24 maggio si celebra la «giornata internazionale delle donne per la pace e per il disarmo», mentre vengono fondati il campo femminista separatista *La Ragnatela* e poi l'omonima associazione. Alla fine di ottobre un'altra grande manifestazione, anche questo un appuntamento internazionale, cercherà ancora di bloccare i lavori per la costruzione della base, mentre nei mesi successivi centinaia di donne torneranno per sostenere le compagne arrestate a marzo.

Guardare indietro all'8 marzo del 1953 può, a questo punto, essere utile per ragionare sui percorsi delle donne nell'arco di trent'anni. Abbiamo detto quanto la "stagione dei movimenti" sia stata determinante nel trasformare l'agire politico delle generazioni di donne protagoniste dei femminismi degli anni Settanta. Anche in Sicilia il '68 rappresentò uno snodo importante, specie per le femministe; così come la militanza di molte donne nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Negli anni Settanta, una breve ma intensa ondata di scioperi di lavoratrici e, soprattutto, il divorzio rilanciarono la necessità di un movimento femminile che facesse sentire la propria voce. Il divorzio fu una questione meno centrale per le femministe, ma fu funzionale a rinsaldare un fronte composito e variegato. Inoltre, il referendum del 1974 moltiplicò le occasioni di discussione e confronto: tavole rotonde, conferenze, dibattiti avevano reso più evidente la volontà delle donne sici-

liane di «partecipare alla battaglia politica»³⁵. In questo clima, nelle organizzazioni femminili si ricominciò a discutere di un soggetto collettivo. Da un lato il femminismo aveva stimolato l'idea che si potesse costruire un progetto che mettesse al centro esclusivamente la questione femminile, pur tra mille differenze di intenti e culture politiche; dall'altro, la necessità di recuperare consenso politico anche tra le donne fu la cornice entro cui si iscrisse l'azione delle dirigenti politiche, come Simona Mafai, attenta a rileggere le nuove prospettive aperte dal femminismo nel quadro di un'occasione di rinnovamento per il Pci. Anche di qui venne, dunque, il tentativo di costruire “un movimento nuovo”, che raccogliesse le forze che erano state “protagoniste”. Tra il '74 e il '77 si susseguirono incontri, interventi, dibattiti, inchieste, che in effetti aggregarono centinaia di donne in Sicilia intorno al progetto di una «una struttura femminile permanente di analisi dell'attività legislativa e di intervento politico»³⁶. Dal femminismo si mutuarono idee e metodi: partire da sé, dalla propria esperienza, consideravano le promotrici del primo comitato per l'istituzione di un coordinamento tra associazioni e organizzazioni femminili, poteva essere una pratica adatta anche alle donne dei movimenti meno radicali, per costruire un movimento femminile che guardasse alle istituzioni come luogo per riformare la società.

Tuttavia, su alcune questioni, come quella dell'aborto, non fu sempre facile raggiungere l'unità. Da metà degli anni Settanta, il contributo del movimento femminile e delle donne del Pci al dibattito sull'aborto occupò infatti uno spazio sem-

³⁵ S. Mafai, *Un lungo incantesimo*, cit., p. 128. Una ricca documentazione relativa a questi anni è in AUDI, Pa, b. 55, fasc. 7, *Incontro delle donne siciliane*, novembre 1974-febbraio 1975, e in AIGS, Pa, Pci-Comitato regionale siciliano, Sezione femminile (1975-76), fasc. *Consulta regionale*.

³⁶ S. Mafai, *Un lungo incantesimo*, cit., p. 129.

pre più ampio, anche in conseguenza della nuova legge che istituiva i consultori. Così, nel delinearsi di una nuova forma di dialogo con i movimenti femministi, lo slogan “libera nella maternità” compariva nella «campagna emancipazione ‘76» dell’Udi³⁷. A ogni modo, il movimento per la Consulta aggregò forze provenienti dai differenti schieramenti politici. E offrì un campo d’azione anche per le numerose militanti cattoliche impegnate nel campo dell’assistenza, dei servizi sociali, e nelle attività che si andavano strutturando nella realtà emergente dei comitati di quartiere, una forma di impegno “dal basso” e nel territorio che rappresentò un’importante occasione di aggregazione e partecipazione politica³⁸.

Nel maggio del 1977 sarebbe stata istituita all’Ars la Consulta regionale femminile, che una volta istituzionalizzata finì però per operare in maniera scarsamente incisiva³⁹ – le comuniste che più si erano impegnate per la Consulta, per esempio, non ne fecero parte – presto sganciata da una scena pubblica invece ancora effervescente, come si vede già nella mobilitazione femminile del ‘77, e come mostrerà Comiso. La lotta pacifista rilanciò un attivismo femminile e femminista radicale, facendo per alcuni anni di Comiso uno dei centri del movimento femminista nazionale e internazionale, dove, a partire dalle azioni non violente, si sperimentano nuove pratiche ed elaborazioni teoriche. Al centro c’era soprattutto una

³⁷ Cfr. C. Ravera, *breve storia del movimento femminile in Italia*, Editori Riuniti, Roma, 1981 [1978], p. 311. Il 3 aprile 1976 si era svolta a Roma una grande manifestazione femminile contro il voto del Parlamento che aveva reintrodotta il principio dell’aborto come reato. Tra le associazioni femminili che avevano indetto la manifestazione vi era anche l’Udi.

³⁸ Cfr. per es. *Sebben che siamo donne. tavola rotonda*, in “Segno”, n. 16, 1977, pp. 12-19.

³⁹ M. Patti, *Movimento femminile e democrazia in Sicilia. La Consulta regionale femminile del 1977*, in G. Fiume e P. Fallucca (a cura di), *Simona Mafai. Una vita per la politica*, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2021, pp. 129-158.

riflessione sul nesso tra violenza militarista e violenza sessuale, emergeva il nodo del complicato rapporto tra femminismo e lesbismo; si discuteva del rapporto tra produzione e riproduzione, tra donna, ambiente e società.

Ma il femminismo disarmista separatista di Comiso fu solo una delle manifestazioni, la più radicale e visibile forse, di una ormai consolidata presenza delle donne nello spazio pubblico. Dall'inizio degli anni Settanta al "*tutte a Comiso!*" del 1983 ad essersi rinnovate sono innanzitutto le parole d'ordine – la "liberazione" è un progetto condiviso (un passaggio per l'Udi sancito dalla scelta separatista stabilita all'XI Congresso del 1982) – e i modi in cui si auto-organizza la partecipazione femminile. Le piazze sono state attraversate per tutto il decennio da coloratissimi e agguerriti cortei di donne; assemblee e convegni, discussioni e letture collettive, scioperi, ma anche campeggi, feste e viaggi all'estero hanno trasformato profondamente il modo in cui la donna si percepisce, "sta" nello spazio pubblico e come, e cosa, rivendica per sé. In questo complesso processo di ridefinizione anche identitaria, il femminismo ha giocato un ruolo fondamentale: il partire da sé, la centralità di un "personale" che è diventato "politico", la riflessione sul corpo della donna – e sulla sua funzione riproduttiva *in primis* –, sulla salute, sull'ambiente, sulla pace, le nuove pratiche di lotta hanno irreversibilmente messo in discussione il carattere "naturale" dell'esclusione femminile. Dalla fine degli anni Sessanta, l'«intreccio molto complesso tra la cultura di sinistra e le pratiche politiche proprie del femminismo»⁴⁰ è stato, insomma, problematico ma fruttuoso. Alla "lunga esclusione" dalla politica, le donne avevano saputo rispondere interrogandosi e auto-organizzandosi dentro e, soprattutto, fuori dai luoghi della politica tradizionale. Vale la pena citare

⁴⁰ E. Guerra, *Una nuova soggettività*, cit., p. 49.

ancora una volta Mafai, che nel 1989, ricordando Anna Grasso, sintetizza in queste parole la ricchezza di una stagione di dialogo tra donne: «la formula ‘il privato è politico’ prima quasi irrisa ha inciso profondamente nelle nostre file; è stata a un certo punto, un salvagente esistenziale».

Laura Lorello*

La parità di accesso alle cariche elettive nell'ordinamento costituzionale: dal caso della regione Puglia alla sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2022

1. *Il ruolo delle donne nella Costituzione repubblicana*

La garanzia di un eguale accesso per donne e uomini alle cariche elettive si ritrova, come è noto, nell'art. 51 Cost. che, anche prima della revisione del 2003, si preoccupava di affermare che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Si tratta di uno dei numerosi ambiti nei quali viene riconosciuta l'eguaglianza tra i due sessi nella Costituzione repubblicana, espressione del più generale principio sancito all'inizio del testo costituzionale dall'art. 3.1: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Questa formulazione rappresenta il primo effetto del contributo che le 21 Costituenti diedero¹, compatte, alla redazio-

* Professoressa Ordinaria di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.

¹ Ass. Cost., III Sottocommissione, seduta del 13/9/1946. Si veda l'attenta ricostruzione della partecipazione delle 21 deputate alla redazione del testo costituzionale di M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020. Forse ebbe peso anche il fatto di volere valorizzare la partecipazione delle donne al voto del 2 giugno 1946, anche se le

ne del testo costituzionale, dal quale è possibile ricavare una configurazione precisa del ruolo che, per la donna, esse intendevano affermare all'interno della nuova comunità repubblicana.

Dall'art. 3.1 Cost., il riconoscimento dell'eguaglianza ha propagato la sua luce verso tutti gli ambiti nei quali la donna può trovarsi ad operare: l'ambito familiare, quello lavorativo, quello pubblico e istituzionale. Se si guarda al susseguirsi delle disposizioni costituzionali interessate, l'art. 29, l'art. 37, l'art. 51, è possibile ravvisare un andamento crescente di intensità nelle garanzie e nelle tutele, pur se in molti casi affidate al legislatore futuro; ed è possibile osservare un movimento che dal contesto della famiglia conduce la donna nei luoghi di lavoro e, ancora, allo svolgimento di uffici pubblici o all'assunzione di cariche elettive.

Così l'art. 29 Cost. è chiaro nell'affermare l'eguaglianza *morale e giuridica* tra i due coniugi, pur all'interno di un istituto, quale quello del matrimonio, che storicamente aveva conosciuto ben altri equilibri. Ma le Costituenti non respingono il legame matrimoniale in quanto tale; piuttosto ne prospettano una nuova lettura, che ne colloca gli attori, donna e uomo, esattamente sullo stesso piano.

In questo senso, significative sono le parole della deputata M.M. Rossi, che evidenziava la volontà di riconoscere la diversità dei compiti dell'uomo e della donna all'interno della famiglia, una diversità che non doveva essere negata ma non

donne italiane avevano esercitato il diritto di voto per la prima volta tra marzo e aprile del 1946 per le elezioni amministrative di 5722 comuni. In queste elezioni non poche donne furono elette nei consigli comunali e nelle elezioni del successivo autunno in 26 furono elette sindaco. Su questa prima esperienza di governo femminile si veda A. Catizone, M. Ponzani, *Le sindache d'Italia. Viaggio nella storia delle amministratrici italiane*, Roma, 2021.

doveva neanche essere intesa come *disparità di compiti*, trasformandosi in occasione di discriminazione².

Allo stesso modo l'art. 37 Cost., in riferimento all'ambito lavorativo, qualifica in apertura la figura femminile con l'aggettivo di "lavoratrice", così nobilitandola alla luce della particolare prospettazione della democrazia repubblicana "fondata sul lavoro" dell'art. 1, accompagnata poi dall'affermazione del legame tra lo svolgimento di una attività lavorativa e il «progresso materiale o spirituale della società», contenuta nell'art. 4. Su questo sostrato si pone ancora l'attribuzione alla donna lavoratrice degli stessi diritti e della stessa retribuzione dell'uomo lavoratore, a parità di lavoro, in opposizione, nelle parole della deputata M. Federici, a una «certa tendenza all'autosvalutazione, perché la donna ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo e quindi il guadagno che le spetta, di fronte al salario del marito o del capofamiglia»³.

² M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit., p. 62, ricorda che l'eco dell'affermazione del principio di eguaglianza in base al sesso fu presente nell'approvazione del testo dell'art. 29, nella seduta dell'Assemblea Costituente del 21/4/1947, nella quale la deputata M. M. Rossi affermò che «non accettare il principio della parità morale e giuridica dei coniugi significa porsi in contrasto con un principio che è stato accettato e approvato recentemente da tutta l'Assemblea».

³ Assemblea Costituente, seduta antimeridiana del 10/5/1947. Questa idea del minor valore del lavoro femminile veniva ancora confutata dalla deputata M. Federici nella seduta del 10/5/1947, nella quale, a proposito della essenziale funzione della donna all'interno della famiglia, la stessa evidenziò come «appartenga all'esperienza di tutti (...) che la donna dispieghi nella famiglia un complesso grandioso di attività, il cui valore è notevolissimo anche dal punto di vista economico». Sul punto ancora M. D'Amico, *Una parità ambigua*, cit., p. 66. Sono parole che suonano quanto mai attuali in riferimento alla recente esperienza della pandemia, che ha caricato sulle donne il maggior peso del lavoro a distanza e della cura familiare, talora nel più profondo disinteresse, quando non nell'ignoranza delle

Sempre dall'art. 37 Cost. si ricava un altro punto di confronto tra le Costituenti e la componente maschile dell'Assemblea. L'originaria versione del testo della disposizione, infatti, faceva riferimento alla funzione *prevalente* della donna in ambito familiare. Si trattava, agli occhi delle Costituenti, di una chiara insidia, che avrebbe portato alla conferma del tradizionale *posto* che spettava alla donna: la sfera interna, domestica e familiare, risolvendosi la sua proiezione esterna in una possibile ma non certa eccezione. Anche qui le 21 donne dell'Assemblea si opposero ed ottennero, grazie all'intervento del deputato A. Moro, la sostituzione dell'aggettivo *prevalente* con quello di *essenziale*, che valorizzava la funzione di madre e di moglie della donna, senza che ciò si trasformasse in una barriera, in un ostacolo alla sua realizzazione anche nella sfera esterna⁴.

2. *L'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive*

La proiezione esterna del ruolo della donna non poteva non investire l'accesso agli uffici pubblici e i diritti elettorali.

autorità politiche. Ma anche in condizioni, per così dire ordinarie, il contributo che le donne danno nella sfera familiare, nelle sue plurime forme, ha un valore economico elevatissimo, come indicato dal A. Smerilli, *Donna Economia. Dalla crisi ad una nuova stagione di speranza*, Milano, 2020, che cita un rapporto di Oxfam, secondo il quale il lavoro non retribuito svolto dalle donne in tutto il mondo, se rapportato ad un'unica impresa, le darebbe un volume d'affari di 10 mila miliardi di dollari all'anno, pari a 43 volte quello della Apple.

⁴ Si ricorda qui il pensiero di S. MollerOkin, «[q]uante più cose una cultura richiede o esige dalle donne nella sfera domestica, tanto minori saranno le loro opportunità di raggiungere l'eguaglianza con gli uomini in una delle due sfere» (*Diritti delle donne e multiculturalismo*, Milano 2007, p. 8 ss.).

Riguardo a questi ultimi e, in particolare, all'elettorato attivo, il riconoscimento alle donne del diritto di voto trova fondamento nella chiara formulazione dell'art. 48.1 Cost., che richiede il possesso della cittadinanza, unito alla maggiore età, ma precisa, con ciò ricollegandosi all'art. 3.1 Cost., che la espressione "elettore" va riferita indistintamente a *uomini e donne*. È ben noto come la realizzazione concreta dell'eguaglianza per l'elettorato attivo non abbia avuto bisogno di alcun ulteriore intervento del legislatore successivo, risultando sufficiente la semplice affermazione del disposto costituzionale. Diverso è stato per l'accesso agli uffici pubblici e all'elettorato passivo, sanciti dall'art. 51.1 Cost.

Va qui ricordato come il testo originario della disposizione stabiliva che «Tutti i cittadini d'ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, *conformemente alle loro attitudini*, secondo norme stabilite dalla legge»⁵, testo che, secondo la deputata M. Federici nascondeva "un'intenzione particolare", cioè quella di introdurre dei limiti all'accesso delle donne agli uffici pubblici. La stessa osservava, infatti, che questa intenzione era rivelata dal collegamento dell'attitudine al sesso, collegamento inaccettabile, dato che questo doveva ritenersi del tutto indifferente rispetto alla attività lavorativa da svolgere: le *attitudini* non potevano, e non possono, *provarsi* se non con l'effettivo svolgimento del lavoro, per cui «escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli»⁶. Per tale ragione ella propose di utilizzare un'altra dizione⁷, quella di «requisiti stabiliti dalla legge»⁸: questi, infatti, diversamente dalle attitudini, avrebbero potuto giustificare una limitazione

⁵ Assemblea Costituente, seduta del 22/5/1947.

⁶ *Ibidem*.

⁷ Contenuta in un emendamento presentato da Costantino Mortati.

⁸ Introducendo così una riserva di legge assoluta.

o la previsione di un ulteriore elemento, in relazione allo svolgimento di particolari attività. In sostanza, sarebbe dovuta restare nella disponibilità del legislatore solo la disciplina di situazioni particolari riguardanti entrambi i sessi, lasciando intatto il principio della parità delle condizioni di accesso, anzi presupponendone l'esistenza⁹. L'intento di realizzare un eguale accesso per entrambi i sessi, peraltro, era immediatamente ricavabile dalle parole di apertura dell'art. 51 Cost.: «Tutti i cittadini d'ambo i sessi», nelle quali, ancora la deputata M. Federici leggeva l'impossibilità di fare del sesso un «fattore di discriminazione per il godimento dei diritti civili e sociali»¹⁰.

Tuttavia, il cammino per rendere concreta questa eguaglianza ha richiesto tempi lunghi, che, come si vedrà, giungono fino ai giorni nostri; e ha necessitato di interventi del giudice costituzionale e del legislatore.

⁹ Le preoccupazioni espresse dalle Costituenti avrebbero trovato eco nella sentenza n. 33 del 1960. Nel cons. diritto 2 della sentenza si legge infatti: «L'art. 51 o, più esattamente, l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge" non sta punto a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità che manda agli appartenenti dell'altro sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire».

¹⁰ Nella seduta del 22/5/1947 la deputata M. Federici affermava anche: «È strano che la donna, che paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale, non debba poi avere la possibilità di procedere nella carriera in condizioni di eguaglianza con gli uomini».

2.1. *Gli interventi per realizzare la parità di accesso alle cariche elettive nella giurisprudenza costituzionale*

Un primo aspetto da considerare è quello delle modalità concrete con cui dare forma alle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive¹¹. È evidente, infatti, che qui, a differenza del diritto di voto, non è sufficiente il semplice riconoscimento dell'eguaglianza tra donne e uomini, ma si richiedono interventi *positivi* per realizzare quell'accesso paritario affermato dalla Costituzione.

Le misure adottate dal legislatore nel tempo sono state la quota di lista, ovvero la riserva di candidature femminili nelle liste elettorali (c. d. quote rosa) e, successivamente, la doppia preferenza di genere, ovvero la possibilità di esprimere due preferenze per l'elezione dei consiglieri regionali, vincolando la scelta del secondo candidato ad uno di sesso diverso da quello votato per primo.

La quota di lista, introdotta per la prima volta in Italia dall'art. 5.2 della legge n. 81 del 1993¹², venne considerata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995¹³ non conforme alla Costituzione, perché in contrasto, tra l'altro, con il divieto di discriminazione in base al sesso, sancito

¹¹ Su questi profili sia consentito rinviare a L. Lorello, *La dialettica tra giudice costituzionale e legislatore sulla parità di genere*, in *federalismi.it*, 18, 2021.

¹² Legge 25/3/1993 n. 81 «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale». A questa disciplina era seguita la legge 23/2/1995 n. 43 «Nuove norme per la elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario», che introduceva anche in questo caso un sistema di elezione misto. Questo percorso di riforma è stato completato con la l. c. n. 1 del 1999, che introduce, quale modello di forma di governo regionale definito in Costituzione, per quanto sempre derogabile dagli Statuti, quello con elezione diretta del presidente, in luogo del precedente che era parlamentare assembleare "pura".

¹³ Corte Costituzionale, sentenza 12/9/1995 n. 422.

to dall'art. 3.1 Cost.: da questo si ricava l'assoluta indifferenza del sesso nella formazione delle liste e l'intervento della legge n. 81 avrebbe comportato, appunto, una discriminazione fondata sul diverso sesso dei candidati. La quota di lista, per la Corte, è *un'azione positiva*, una misura volutamente diseguale che la Costituzione ammette solo nell'ambito economico e sociale, come espressamente stabilito dall'art. 3.2 Cost.: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Nessuna misura di un tale tipo è possibile nel campo dei diritti fondamentali, quali sono i diritti politici. Va osservato, però, che, nella stessa sentenza, il giudice costituzionale non riconosceva l'esistenza di un grave squilibrio tra i due sessi nella rappresentanza politica, ma ne affidava il superamento all'azione dei partiti politici, questi sì pienamente legittimati ad introdurre le quote di lista all'interno dei loro statuti o regolamenti. La Corte, in sostanza, pur escludendo il legislatore, dava ai partiti il compito di promuovere «un'intensa azione di crescita culturale», necessaria per realizzare «l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica».

La posizione della Corte era però destinata a cambiare radicalmente meno di dieci anni dopo, con la sentenza n. 49 del 2003¹⁴. In questa decisione, infatti, il giudice costituzionale ha ritenuto pienamente conforme alla Costituzione la previsione, contenuta nella legge regionale della Val d'Aosta n. 21 del 2002, di una composizione delle liste per l'elezione del consiglio regionale che comprendesse candidati di entrambi i sessi, a pena di invalidità della lista. In particolare, per la Cor-

¹⁴ Corte Costituzionale, sentenza 10/2/2003, n. 49.

te la previsione legislativa era una *misura antidiscriminatoria*¹⁵, che non era in grado di incidere sulle scelte degli elettori e che operava solo in riferimento ai partiti, nel momento della formazione delle liste. E proprio ai partiti la Corte rinnovava la sollecitazione per una composizione paritaria delle liste elettorali.

Questo cambiamento nell'orientamento del giudice costituzionale ha trovato eco nella revisione dell'art. 51.1 Cost. (con legge cost. n. 1 del 2003, di poco successiva alla sentenza n. 49), che ha aggiunto un nuovo periodo al comma 1: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

In questa modifica va letta, innanzitutto, l'affermazione esplicita del legame tra l'art. 51.1 Cost. e il comma 2 dell'art. 3 Cost., ovvero la prospettiva sostanziale dell'eguaglianza, che vede come attore principale la Repubblica, chiamata a svolgere un'azione di riequilibrio tra i due sessi attraverso la “rimozione” degli ostacoli, di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Dunque, il profilo sostanziale dell'eguaglianza viene portato anche nell'ambito elettorale e, con esso, la possibilità di fare ricorso a “misure diseguali”, volte a garantire eguali condizioni di partenza, pur se senza incidere sulla sostanza e sulla struttura del diritto di elettorato passivo. Ne deriva che l'eguaglianza sostanziale perseguita dall'art. 51.1, nell'ambito delle cariche elettive, non è che una specie del più ampio *genus* dell'eguaglianza sostanziale cui mira l'art. 3.2.

Diversamente, la doppia preferenza di genere è stata introdotta, per la prima volta nell'ordinamento italiano, dalla

¹⁵ Tale carattere antidiscriminatorio era reso palese della formulazione neutra della disposizione “candidati di entrambi i sessi”. Le azioni positive portano con sé l'idea di favorire categorie che si trovino in situazioni di svantaggio, attribuendo alle stesse condizioni speciali e diverse.

legge regionale della Campania n. 4 del 2009. La misura, come già ricordato, consente all'elettore, senza imporglielo, di esprimere dopo una prima anche una seconda preferenza, che deve però cadere su un candidato di sesso diverso dalla prima, a pena del suo annullamento. Come nel caso della decisione del 2003, nella sentenza n. 4 del 2010¹⁶ la Corte accerta la piena compatibilità della doppia preferenza di genere con la Costituzione, configurandola come una *norma riequilibratrice* della rappresentanza tra i due sessi all'interno del consiglio regionale, una «misura promozionale, ma non coattiva»¹⁷, che affida agli elettori la scelta di realizzare un'equilibrata presenza di donne e uomini nella assemblea elettiva. Anche qui il giudice costituzionale rinnova la richiesta ai partiti politici per un riequilibrio tra i due sessi all'interno dei consigli regionali.

Da un'analisi, pur rapida, delle pronunce della Corte si ricavano alcuni elementi interessanti.

In primo luogo, si può osservare come il giudice costituzionale dal 1995 al 2010 ha costantemente sollecitato i partiti politici ad intervenire per garantire una composizione paritaria delle liste. È a causa della perdurante inattività di questi che sono state ammesse misure legislative di sostegno alla presenza femminile nelle assemblee elettive regionali, attraverso la quota di lista o la preferenza di genere.

In secondo luogo, si registra un'evoluzione nella qualificazione dei possibili interventi legislativi, configurati, nel caso delle quote di lista, in una prima fase (sentenza n. 422 del 1995), come *un'azione positiva* vietata, e poi, nella sentenza n.

¹⁶ Corte Costituzionale, sentenza 14/1/2010, n. 4.

¹⁷ *Ibidem*, cons. dir. 3.3. La Corte fa qui notare come la seconda preferenza di genere «allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali» diversamente da quasi tutte le leggi elettorali regionali che limitano la scelta dell'elettore ad una sola preferenza».

49 del 2003, una *misura antidiscriminatoria*, ammessa; e configurati, nel caso della doppia preferenza di genere, nella sentenza n. 4 del 2010, come *norma riequilibratrice*, perfettamente compatibile con sistema costituzionale. Questo percorso viene accompagnato dal riconoscimento del principio della parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive quale principio effettivo e vincolante per tutti i soggetti dell'ordinamento (art. 51.1 Cost. e art. 117.7 Cost.), eliminando ogni dubbio sulla natura solo promozionale o programmatica dello stesso.

Sviluppo ulteriore di ciò sono gli interventi del legislatore. Da un lato, infatti la legge n. 165 del 2017, per l'elezione del parlamento nazionale, prevede oggi la quota di lista, stabilendo che nelle liste o coalizioni di liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%; da un altro lato dispone che nelle liste i candidati devono essere elencati in modo alternato per genere, a pena di inammissibilità della lista.

Anche per l'elezione dei consigli regionali la legge n. 20 del 2016 ha introdotto la quota di lista, per cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (senza, tuttavia, stabilire alcuna sanzione in caso di violazione); e ha introdotto la doppia preferenza di genere, prevedendo che le Regioni debbano adeguare la loro legislazione per l'elezione del consiglio regionale.

Ed è in questo quadro che si colloca il caso della Regione Puglia.

3. Il caso della regione Puglia

La vicenda della Regione Puglia trae origine dall'assenza, nella legge regionale per l'elezione del consiglio regionale n. 2 del 2005, della previsione della doppia preferenza di genere.

La disciplina stabiliva, invece, la quota di lista, con una soglia massima del 60% di candidati dello stesso sesso, ma senza disporre l'inammissibilità della lista in caso di violazione.

Come è noto, di fronte alla prolungata inerzia del legislatore pugliese, è intervenuto il governo nazionale. Inizialmente attraverso un atto di diffida il 23/7/2020, con il quale si intimava alla Regione di approvare una legge elettorale rispettosa del principio delle pari opportunità. Dato che il Consiglio regionale non è riuscito ad approvare una nuova legge, il governo ha, successivamente, adottato il decreto legge 31/7/2020 n. 86, esercitando il potere sostitutivo ad esso affidato dall'art. 120.2 Cost. e dall'art. 8 della l. 131 del 2003. Le successive elezioni, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, non hanno, tuttavia, avuto un esito incoraggiante, dato che su 50 consiglieri eletti solo 8 erano donne. A riguardo la semplice introduzione, avvenuta con il d. l. 86, della doppia preferenza di genere non sembra aver avuto un reale effetto di riequilibrio nella composizione del consiglio regionale della Puglia. A fronte di questi risultati è stato proposto, dopo le elezioni, un ricorso al Tar Puglia, ad iniziativa di alcuni cittadini elettori, che hanno chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione dell'elezione di alcuni consiglieri, in quanto appartenenti a liste composte in violazione della soglia massima del 60% di candidati dello stesso sesso. Ciò aveva causato uno svolgimento squilibrato della tornata elettorale proprio perché vi avevano preso parte liste che avrebbero dovuto esserne escluse¹⁸. Il ricorso, in definitiva, prospetta l'idea che per rendere effettivo il principio delle pari opportunità occorre l'azione combinata dei due strumenti della doppia preferenza di genere e della

¹⁸ Nel ricorso si legge che su 50 candidati proclamati eletti, ben 6 provengono da liste che contenevano un numero di candidati di un sesso eccedente il 60%, liste che, quindi, avrebbero dovuto essere escluse.

soglia limite del 60% delle candidature dello stesso sesso: la sola preferenza di genere, infatti non era stata in grado di garantire una composizione *paritaria* dell'organo elettivo. Il Tar Puglia, tuttavia, con la decisione n. 95 del 2021¹⁹, ha integralmente disatteso il cammino percorso dal giudice costituzionale, relegando nuovamente il principio delle pari opportunità a “principio rivolto all'indirizzo dei legislatori regionali e non quale norma di dettaglio vincolante sotto ogni profilo attuativo”, e ciò in quanto l'art. 51 Cost. va inserito nella categoria dei principi di ordine generale, la cui attuazione è lasciata alla discrezionalità del legislatore ordinario. In questo modo, il Tar Puglia ha preso una precisa posizione rispetto alla questione dell'effettività del principio della parità di accesso alle cariche elettive, escludendola espressamente e configurando lo stesso come “principio di ordine generale”, che attende di essere reso concreto dall'opera del legislatore, in questo caso quello regionale.

4. *La sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2022*

La decisione del Tar Puglia citata non ha, però, trovato conferma nella posizione assunta nel 2021 dal Consiglio di Stato, intervenuto sempre in materia elettorale. In questo caso il giudice amministrativo d'appello si è trovato a confrontarsi con la disciplina statale relativa all'elezione dei consigli di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti²⁰, disciplina che ha ritenuto essere in contrasto con il principio delle

¹⁹ Tar Puglia (Sezione Terza), sentenza 16/1/2021, n. 95.

²⁰ Si trattava dell'art. 71.3 *bis* del Dlgs 18/8/2020, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'artt. 30, d) ed e) del Dpr 16/5/1960, n. 570, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

pari opportunità e per questo ha sollevato una questione di legittimità costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la mancata previsione, all'interno della normativa per le elezioni nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di una disposizione sanzionatoria per le liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi costituisce una violazione del principio della parità di accesso alle cariche elettive dell'art. 51 Cost., principio che ha natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica. Inoltre, il giudice amministrativo richiama l'esigenza di valorizzare la partecipazione politica, rispetto alla quale le diseguaglianze vanno eliminate, in quanto la stessa esprime la «possibilità di rendersi portavoce di un centro di interessi», quale «patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere».

Una tale esigenza è ancora più forte all'interno degli ambiti più piccoli, che rappresentano «centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese»: per questi il principio della parità di accesso alle cariche elettive non possiede alcuna effettività, a causa della carenza di sanzioni per le liste che non ne siano rispettose.

Dalla questione sollevata dal Consiglio di Stato è derivata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 62 del 2022²¹, che rappresenta un ulteriore, importante passo in avanti nell'affermazione della precettività ed effettività del principio della parità di accesso alle cariche elettive. Il giudice costituzionale, infatti, in questa decisione non si è limitato ad argomentare il carattere immediatamente vincolante del principio, ma ne ha garantito direttamente il rispetto, attra-

²¹ Corte Costituzionale, sentenza 25/1/2022, n. 62.

verso un intervento innovativo e senza attendere una soluzione da parte del legislatore.

In particolare, la Corte è partita dall'osservazione che la normativa vigente sottoposta alla sua analisi non prevedeva alcuna misura volta a garantire l'effettiva realizzazione del principio delle pari opportunità nella formazione delle liste dei comuni con meno di 5.000 ab., il che la rende «del tutto ineffettiva nella protezione dell'interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell'art. 51, primo Cost.». In sostanza, la mancanza di un meccanismo sanzionatorio che assicuri la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati spezza il legame con la finalità promozionale dell'art. 51.1 Cost., privando la previsione legislativa dei caratteri della ragionevolezza e della coerenza rispetto a quella finalità.

Lo stesso Consiglio di Stato, nell'ordinanza di rimessione, aveva indicato alla Corte una possibile strada, data dall'estensione al caso esaminato dell'applicazione della sanzione prevista già dalla legislazione vigente per i comuni con più di 5.000 abitanti, ovvero l'esclusione della lista non rispettosa di una composizione paritaria.

La Corte, pur riconoscendo, a premessa del suo ragionamento, che il terreno in cui si muove si caratterizza per la varietà delle soluzioni praticabili dal legislatore e per l'assenza di un'unica soluzione «costituzionalmente obbligata»²², si ritiene comunque vincolata alla ricerca di rimedi adeguati «per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione»²³, esigenza, questa, che non può essere attenuata dalla riconosciuta

²² Corte Costituzionale, sentenza 25 gennaio 2022, n. 62, cons. diritto, 7.

²³ Corte Costituzionale, sentenza 25 gennaio 2022, n. 62, cons. diritto, 7.1.

discrezionalità del legislatore, quando si è «di fronte alla violazione di diritti fondamentali».

E in tal senso, nel caso della violazione del fondamentale diritto alla parità di accesso alle cariche elettive, ai fini della valutazione del giudice costituzionale, non ha rilievo che vi sia una «unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma piuttosto viene in luce che l'ordinamento posseda già una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, tutte coerenti con i fini individuati dal legislatore».

Ne deriva la piena possibilità di estendere la sanzione dell'esclusione della lista, pur se non esplicitamente prevista dal legislatore, a necessario e immediato presidio del principio delle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive. Si tratta, certo, di una sanzione che il legislatore è libero di sostituire con altre misure in qualunque momento, nella sua piena discrezionalità, purché la parità tra i due sessi sia sempre garantita.

La Corte, dunque, interviene nuovamente a protezione della parità di accesso alle cariche elettive, in luogo di un legislatore ancora incerto e tardivo, confermando il suo ruolo di garante autentico del sistema costituzionale e di promotore attivo della precettività dei suoi principi fondamentali.

Marilena Macaluso*

*Partiti populistici di destra in Europa:
un focus sul genere e i diritti delle minoranze*

Introduzione

Questo contributo si interroga sui fattori distintivi dei partiti definiti come populistici, in relazione al modo di affrontare le questioni di genere, tanto nei programmi e nelle proposte politiche, quanto nell'ideologia ad esse sottesa, ed alle pratiche quotidiane di tipo comunicativo, organizzativo e politico. Seppur omologati dalla contrapposizione all'élite in nome di un "popolo" di volta in volta peculiarmente definito, tali partiti si differenziano per aspetti connessi alla posizione assunta rispetto ai diritti civili e al genere. Questioni di genere e diritti civili delle minoranze, pertanto, finiscono per richiedere, anche a partiti che si definiscono come post-ideologici, di prendere posizione e allo stesso tempo, in modo latente, si evidenziano nelle pratiche quotidiane, facendo esplodere forti contraddizioni. Ci chiediamo allora se si possa immaginare una linea di frattura che si fondi sulla contrapposizione tra *inclusione* ed *esclusione* e se differenti gradi di "inclusività"¹ possano contribuire a ridefinire più nel dettaglio i partiti populistici.

A partire da questa domanda conoscitiva, la nostra rifles-

* Professoressa Associata in Sociologia dei fenomeni politici presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo.

¹ C. Mudde, C.R. Kaltwasser, *Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing the Contemporary Europe and Latin America*, in "Government & Opposition", 48 (2), 2013, pp. 147-74.

sione si sofferma su alcuni partiti populistici di destra in Europa, in differenti aree geografiche e politiche, ed in particolare: nell'area scandinava, nell'area post-comunista nell'Europa centro-orientale e in quella mediterranea, con regimi di welfare state diversi.² Per questi partiti è come se la contrapposizione all'establishment nazionale, comportasse anche una contrapposizione alla cultura politica dominante e al modo vigente di affrontare da parte dei partiti *mainstream* le questioni dei diritti delle minoranze e le differenze di genere.

Il populismo, secondo alcune autrici, sarebbe incompatibile con l'uguaglianza di genere, poiché nel concetto di "popolo" viene perpetuata una logica patriarcale che svaluta le donne e le pratiche politiche femminili, non considerando la parità di genere negli spazi di rappresentanza, né politiche pubbliche che mettano in discussione i ruoli di genere o pratiche alternative a norme e valori del patriarcato.³ Ma diversi tipi di populismo sono possibili e, a nostro avviso, un elemento distintivo è proprio il loro modo di considerare i diritti civili e politici delle minoranze, l'uguaglianza e le differenze di genere. Qui considereremo il genere «come una costruzione sociale, come pratica culturale, come asse di disuguaglianza e come connesso alla divisione del lavoro nel contesto della globalizzazione neoliberale, della povertà e del razzismo strutturale».⁴ I partiti populistici di destra lo usano per intessere alleanze e per instillare paura e discordia: «il discorso sul genere funziona come un meta-linguaggio per le manovre politiche e

² M. Macaluso, *Partiti populistici, diritti e uguaglianza di genere*, in "Società Mutamento Politica", 11 (22), 2020, pp. 33-44.

³ L. Roth, K. Baird, *La feminización de la política y el populismo de izquierdas*, in "El diario", 1 January 2017.

⁴ M. Oswald, *The Palgrave Handbook of Populism*, Palgrave Macmillan, Cham., 2022, p. 279. La traduzione in italiano di tutti i testi in lingua straniera citati nel capitolo è dell'Autrice.

per negoziare diverse condizioni di disuguaglianza e di potere nel contesto delle attuali lotte per l'egemonia e per le risorse plasmate dal neoliberismo».⁵

1. *La struttura delle opportunità politiche e l'emergere dei partiti neo-populisti di protesta in Europa*

Crisi economica e crisi della democrazia rappresentativa costituiscono un humus fertile per partiti populistici che offrono soluzioni semplici a problemi complessi, senza svelare i costi delle proprie politiche redistributive.⁶ È così che la crisi economica e finanziaria ha segnato la diffusione di partiti populistici in diverse nazioni. In particolare, alcuni fattori di carattere sociale, economico, politico e tecnologico, condivisi da ampie aree geopolitiche, hanno aperto una finestra delle opportunità per la diffusione di partiti populistici. Tra questi fattori: la fine della Guerra fredda, la crisi dei partiti di massa che ne consegue, la globalizzazione, le politiche di austerità dell'Unione europea, anche in periodi di crisi economica, la nascita di nuove domande sociali alle quali i partiti tradizionali non offrono adeguate risposte, la difficoltà dei governi nell'affrontare efficacemente a livello locale fenomeni di portata globale (crisi del welfare, disoccupazione, migrazioni), la disintermediazione che mette in discussione il ruolo dei corpi intermedi, come partiti e sindacati; l'idea di una "post-democrazia"⁷ segnata dall'illusione democratica della rivolu-

⁵ *Ibidem.*

⁶ L. Guiso, H. Herrera, M. Morelli, T. Sonno, *Demand and Supply of Populism*, Centre for Economic Policy Research, London, 2017 <http://www.heliosherrera.com/populism.pdf>

⁷ C. Crouch, *Postdemocracy*, Polity, Malden, Mass, 2004.

zione digitale.⁸ In Italia, a questi fattori si aggiunge l'impatto dirompente di Tangentopoli che all'inizio degli anni Novanta ha messo fine alla Prima Repubblica, amplificando la crisi nei rapporti fra cittadini e partiti e aprendo uno spazio per la politica populista maggiore rispetto ad altri paesi europei.⁹

In Europa, a fronte del declino delle forme di partecipazione politica più tradizionale (es. aumento dell'astensionismo, declino delle iscrizioni a partiti e sindacati), crescono le modalità di partecipazione non convenzionale e si moltiplicano nuovi partiti radicali di protesta.¹⁰ Tali partiti che esprimono le istanze di nuovi conflitti strutturali che contrappongono perdenti e vincitori della globalizzazione, si propongono come alternativi all'élite e ai partiti tradizionali e usano un repertorio di protesta non convenzionale.¹¹

Considerando il populismo a partire dalla molteplicità dei punti di vista dai quali può essere definito, possiamo condividere più livelli esplicativi che in una gradualità di posizioni ne esprimono le varianti. Definizioni operative di sintesi lo definiscono: un'ideologia che invoca le virtù del *popolo* contro l'*establishment* corrotto; la retorica dei nuovi attori per autolegittimarsi, delegittimando i vecchi attori politici e le loro proposte (attitudine anti-status quo); una espressione di "diritti non rappresentati", associata alla percezione di una privazione relativa causata da un "nemico" (*outgroup*); uno stile comu-

⁸ R. Biorcio, *Il populismo nella politica italiana. Da Bossi a Berlusconi, da Grillo a Renzi*, Mimesis, Milano-Udine, 2015.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ F. Raniolo, L. Morlino, *The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies*, Palgrave Macmillan, London, 2017; S. Hutter, H. Kriesi (eds.), *European Party Politics in Times of Crisis*, Cambridge University Press, New York, 2019.

¹¹ H. Kriesi, *The Populist Challenge*, in "West European Politics", 37 (2), 2014, pp. 361-78.

nicativo informale e diretto che tende ad offrire soluzioni semplici a problemi complessi (disintermediazione/democrazia diretta); una modalità organizzativa caratterizzata dalla concentrazione di potere nelle mani di un leader/partito, con una marcata personalizzazione del rapporto leader-base.¹²

Nei paragrafi seguenti affronteremo alcuni casi di partiti populistici di destra in Finlandia, Polonia e Italia, con un focus specifico sulle questioni di genere. Per far ciò partiremo da quanto è emerso dalle ricerche, integrandole con l'analisi di documenti e materiali prodotti da partiti e leader populistici. A supporto dell'ipotesi che le questioni di genere possano costituire una linea di conflitto aggiuntiva per definire l'identità e le differenze interne all'insieme eterogeneo dei partiti populistici.¹³

2. *Partiti nazional-populisti di destra: quali diritti?*

La sovrapposizione tra estrema destra e populismo non è perfetta, ma “i partiti appartenenti alla famiglia dell'estrema destra intrecciano in modo consistente l'esperienza populista”.¹⁴ Questa famiglia politica si contraddistingue per:

una certa attenzione alla prospettiva ideologica illiberale, [...] improntata all'ordine. Sono formazioni che richiamano la necessità di uno stato (e un leader) forte, decisionista, a tratti con venature di tipo autoritario. L'impianto ideologico

¹² Da una rielaborazione di M. Caiani, *Come misurare il populismo*, in “POLISπόλις”, XXXIV, 2020, pp. 151- 64, cit. pp. 155-156; Oswald M. (2022), op. cit.

¹³ M. Macaluso, *Partiti populistici, diritti e uguaglianza di genere*, cit.

¹⁴ L. Ceccarini, *Postpolitica. Cittadini, spazio pubblico, democrazia*, il Mulino, Bologna, 2022, p. 143.

porta tradizionalmente alla valorizzazione di temi come il *(neo)nazionalismo*. [...] Questo orientamento di fondo si combina spesso con posizioni xenofobe, sovraniste e dai contenuti anti-immigrazione.¹⁵

Alcuni di questi elementi si associano alla mobilitazione contro questioni legate ai diritti LGBTQI, accomunando a livello transnazionale i differenti partiti che in questa famiglia si riconoscono. Partiti nazional-populisti di destra, condividono, ad esempio, la contrapposizione ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, all'aborto, all'uso di nuove tecnologie riproduttive, sono scettici rispetto agli studi di genere. Partiti della destra radicale populista, unendo la questione morale ad una dimensione confessionale cristiana (cattolica e ortodossa), anche nell'Est Europa, in chiave difensiva, fanno riferimento a concetti come quello di "famiglia tradizionale" e alla minaccia che le posizioni delle élite e l'«importazione di politiche favorevoli alla comunità degli LGTB» potrebbero avere per la nazione.¹⁶

A tali tendenze, si associano non solo partiti populistici all'interno di regimi autoritari (come nel caso della Turchia, dove la svolta populista-autoritaria dell'AKP si unisce all'istituzionalizzazione dell'Islam politico),¹⁷ ma si sviluppano anche nell'ambito di paesi a democrazia consolidata, come la Finlandia, dove troviamo il partito Perussuomalaiset (PS, the Finns, i Veri Finlandesi), nato nel 1995 da Soini, segretario

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ S. Soare, *Io sono (come) voi! Alla ricerca della mobilitazione elettorale: leader e partiti populistici nell'Europa postcomunista*, in "SocietàMutamentoPolitica", 8 (15), 2017, pp. 353-78, p. 364.

¹⁷ S. Çağatay, *Women's Coalitions beyond the Laicism-Islamism Divide in Turkey: Towards an Inclusive Struggle for Gender Equality?*, in "Social Inclusion", 6 (4), 2018, pp. 48-58.

dell'ex Partito rurale finlandese. I PS, dopo i primi successi elettorali nel 2011, entrano nella coalizione di governo centrista nel 2015. Secondo partito nel 2019 (39 seggi; 17,48%), nel 2023, guidati da una donna, Riikka Purra, ottengono il miglior risultato (46 seggi; 20,1%), seguendo i conservatori del Partito di coalizione nazionale (20,7%, 48 seggi).¹⁸ Durante la campagna elettorale i PS si propongono come forza anti-sistema e unici reali oppositori, mentre «quelle che un tempo erano le forze ispirate a cambiamenti radicali ora spesso appaiono parte delle élite dominanti». ¹⁹ Dunque, i partiti che in Finlandia avevano sostenuto l'uguaglianza di genere e le politiche per i diritti delle donne e delle minoranze diventano bersaglio di critiche da parte dell'opposizione populista. Alle nazionali nel 2011 e nelle elezioni amministrative, gli uomini erano sovra-rappresentati nell'elettorato del partito PS, in linea con altri partiti populistici di destra,²⁰ in quegli anni: «la percentuale complessiva di donne candidate crollò. [...] Ciò è significativo nel contesto finlandese, dove un forte discorso di uguaglianza ha segnato i partiti politici sin dagli anni Settanta. I discorsi del Partito dei Finlandesi sul nazionalismo e il genere sfidano lo status quo sull'uguaglianza di genere e creano una controtendenza».²¹

Gli studi sui programmi elettorali dei PS evidenziano:

¹⁸ https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__evaa/statfin_evaa_pxt_12i9.px/.

¹⁹ C. Ruzza, E. Loner, *Aspetti demografici ed ideologici del populismo in Europa*, in "Società Mutamento Politica", 8 (15), 2017, pp. 305-26, cit. p. 319.

²⁰ C. Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

²¹ T. Ylä-Anttila, E. Luhtakallio, *Contesting Gender Equality Politics in Finland: The Finns Party Effect*, in M. Köttig, R. Bitzan, A. Petö (eds.), *Gender and Far Right Politics in Europe*, Palgrave Macmillan, Switzerland, 2017, pp. 29-48, la citazione è tratta da p. 29.

mobilitazione degli astenuti in chiave euroscettica, mancanza di riferimenti alla parità di genere, centralità della famiglia tradizionale. Nei discorsi elettorali i pericoli rappresentati dagli immigrati per l'uguaglianza e i richiami ai diritti degli uomini sono opposti a quelli delle donne: «Il Partito dei Finlandesi ha costruito la sua identità opponendosi non solo al multiculturalismo e alla diversità, ma anche al femminismo e alla parità di genere». ²² Senza sostenere policy per il supporto alla parità di genere (tagliando i servizi del sistema di *welfare women-friendly*, basato sul diritto universale ai servizi pubblici per l'infanzia), promuovono politiche simboliche che negano la rilevanza del genere anche nel linguaggio. ²³ Il dominio di norme e pratiche maschili nei PS peggiora a livello locale; la contrapposizione all'élite e il clima teso risultano poco favorevoli all'azione politica delle donne e alle politiche femministe riflettendo una contraddizione tra populismo e femminismo legata a stili comunicativi e prassi politica. ²⁴

Qualche esempio mostra come nell'ultima campagna elettorale nazionale del 2023, nei suoi discorsi, la leader dei PS, Riikka Purra, abbia utilizzato diversi elementi tipici dei partiti populistici:

Ci sono un certo numero di partiti in Finlandia e ci sono Veri Finlandesi in Finlandia. Man mano che le campagne elettorali si intensificano, c'è una frenesia per trovare differenze tra i partiti, ma se hai allenato il tuo occhio, noterai che non ci sono quasi differenze su questioni fondamentali.
[...]

²² J. Kantola, E. Lombardo, *Populism and feminist politics: The cases of Finland and Spain*, in "European Journal of Political Research", 58, 2019, pp. 1108-1128, cit. p. 1115.

²³ Ivi, p. 1117.

²⁴ Ivi, pp. 1121-5.

Il cittadino comune e le sue preoccupazioni vengono sempre al secondo posto. I pensieri dell'elettorato sono pronti per essere ascoltati quando serve un favore, per il voto. Altrimenti, è meglio che le persone rimangano in silenzio o parlino delle cose e delle preoccupazioni giuste, cioè quelle che l'élite del buon senso definisce appropriate in un dato momento. [...] l'immigrazione non è ricchezza. [...]

Più di mezzo milione di persone sostengono i Veri Finlandesi alle elezioni. Secondo il primo ministro, hanno scelto un partito razzista. [...] Il circo politico non ha necessariamente bisogno dei Veri Finlandesi. Ma la Finlandia ha bisogno di noi. Questo Paese e il suo popolo che si sta riducendo.²⁵

In questo passaggio, in un testo “contro”, costruito in polemica con i presunti pregiudizi degli altri partiti e dei media verso i PS, emergono: la semplificazione di un “noi” esclusivo (il “*cittadino comune Vero Finlandese*”), la contrapposizione all'establishment (definito come “élite” alla quale appartengono partito conservatore e media), l'antipartitismo (partiti indifferenziati), i contenuti anti-immigrazione e il riferimento diretto al popolo – retoricamente entità omogenea – comunità premoderna di cittadini a rischio d'estinzione, per via dell'emergenza demografica che porta la “Nazione” ad avere “bisogno” dei PS.

Le proposte del partito PS dal punto di vista economico e fiscale privilegiano le classi produttrici (“perdenti della globalizzazione”, base elettorale del vecchio partito rurale) e definiscono “elitario” il dibattito sul clima, e dannoso per la classe operaia, a causa della delocalizzazione delle industrie per via dell'inasprimento delle misure anti-inquinamento. Tali pro-

²⁵ Riikka Purra, Sito ufficiale <https://riikkapurra.net/>

poste attraggono prevalentemente elettori uomini (circa il 70% della base del Partito dei Finlandesi), i votanti maschi costituiscono il 60% nella Coalizione Nazionale che raggruppa i conservatori moderati, di contro le donne formano i due terzi della base della Lega Verde e dell'Alleanza di Sinistra; Centro e Socialdemocratici sono gli unici tra i maggiori partiti parlamentari con una base equilibrata tra uomini e donne.²⁶

Ylä-Anttila e Luhtakallio studiando gli effetti del PS sull'equità di genere, in primo luogo, mostrano come, da una parte, la forte presenza di uomini tra gli elettori e i candidati sia responsabile delle derive più conservatrici e delle priorità dell'agenda politica; dall'altra, rivelano che le donne presenti non sostengono «un'agenda femminista nelle politiche di uguaglianza o nelle politiche che mirano a smantellare le strutture di potere alla base delle pratiche discriminatorie, come la violenza di genere o la disparità di retribuzione».²⁷

In secondo luogo, il discorso sulla parità del Finns Party sfida il femminismo di Stato finlandese utilizzando le caratteristiche del discorso “egemonico” sulla parità di genere. Concepire l'uguaglianza come una questione di orgoglio nazionale, qualcosa di già raggiunto o quasi, permette di sminuire la discriminazione di genere e di nascondere le strutture di potere. [...] dopo il successo elettorale, il partito si è spostato ancora di più verso l'estrema destra socialmente conservatrice.²⁸

²⁶ A. Teivainen, *Eva: Gender gap in party preferences has continued to widen in Finland*, in “Helsinki Times”, 2023. FINLAND, <https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/23202-eva-gender-gap-in-party-preferences-has-continued-to-widen-in-finland.html>.

²⁷ Ylä-Anttila, Luhtakallio, op. cit. p. 43.

²⁸ Ivi, pp. 43-4.

A supporto di questa tesi, ad esempio, possiamo portare le dichiarazioni sulla Scuola, diffuse durante la campagna elettorale nazionale del 2023, che richiamano un'idea omogenea di società e riflettono in ambito educativo alcuni temi ricorrenti nelle proposte più generali del partito, come: la contrapposizione tra gli standard dei nativi e quelli dei migranti, il richiamo all'ordine, alla sicurezza, a “modelli maschili” e alla necessità di un ruolo forte dell'insegnante nella classe. Emerge con chiarezza la volontà di modificare il modello educativo vigente, tornando alle “classi speciali”²⁹ ed escludendo le differenze nelle classi “ordinarie” in nome dell'interesse nazionale che sarebbe garantito dall'omogeneità:

Più modelli maschili e comprensione dei ragazzi. [...] Dobbiamo abbandonare l'eccessiva dipendenza dall'autogestione [...]. La principale responsabilità educativa spetta ai genitori. [...] Sebbene l'inclusione sia una bella idea, un modello pedagogicamente squisito, non funziona nella pratica. [...] Vogliamo meno attrezzature, meno gamification. L'uso della tecnologia sarà certamente appreso al di fuori della scuola. [...] Agli insegnanti deve essere garantita la tranquillità in modo che possano concentrarsi sul loro lavoro di base, l'insegnamento. [...] Anche una scuola buona come una scuola finlandese non potrebbe sopportare troppa diversità della base della popolazione – a nostro avviso, non è necessario. La Finlandia ha avuto successo in tutti gli indicatori di competenza, benessere e fiducia, ad esempio, proprio perché

²⁹ In Italia le classi differenziali sono state abolite dalla Legge 517/1977, mentre in Finlandia esiste un sistema multidirezionale con sistemi scolastici ordinari e differenziati (MIUR, DG Relazioni Internazionali, Eurydice (2004), *L'integrazione dei disabili in Europa*, https://eurydice.indire.it/wp-content/uploads/2017/07/UI_Q23_disabili_2004.pdf).

eravamo un gruppo così omogeneo. [...] l'immigrazione è una delle cause dei problemi scolastici e del calo dei risultati dell'apprendimento.³⁰

Anche in quest'occasione la leader dei PS si rivolge alla “perdita di posizione nella scala sociale” e alle “aspettative insoddisfatte” della classe media e a quei «cittadini rancorosi verso l'alto, abbracciando i toni antipolitici [...] verso i partiti *mainstream*» e «verso il basso, verso i soggetti più marginali nella scala sociale, in primis gli immigrati».³¹ Ad esempio, richiamando la “tradizione” contro l'uso della *media education* e il “lavoro di base” dell'insegnante, in contrapposizione agli interventi di carattere sociale o a quelli volti a garantire la sicurezza che ne avrebbero in qualche modo modificato il ruolo.³²

Un altro caso interessante, che mostra le connessioni tra partiti populistici e questioni che riguardano il genere e i diritti, è quello polacco del partito Prawo i Sprawiedliwość (Diritto e Giustizia, PiS), da contestualizzare nel più ampio panorama del *populismo post-comunista*. Con tratti che lo accumulano alla tendenza dei PS in Finlandia, nel richiamare valori di tipo tradizionale per imporre come “neutre” strategie di naturalizzazione che negano i diritti e le differenze. L'eterogenea famiglia di partiti post-comunisti è unita da una politica di contestazione e di esclusione etnica, riconducibile alla demonizzazione delle minoranze etniche come fonte di disgregazione della comunità.³³ Il PiS nato nel 2001, da una componente di Azione Elettorale Solidarność e dal partito Accordo di Centro, nel 2005 diviene primo partito. Al governo evidenzia trat-

³⁰ Riikka Purra, <https://riikapurra.net/>.

³¹ L. Ceccarini, op. cit., p. 148.

³² https://www.repubblica.it/esteri/2023/06/20/news/finlandia_governo_estrema_destra_italia-405195129/.

³³ S. Soare, op. cit., pp. 353-4.

ti autoritari e scatena la protesta di cittadine e cittadini. In particolare, le donne guidano le manifestazioni in difesa del diritto alla libertà riproduttiva e all'autonomia del proprio corpo, contro il divieto d'aborto. Il paternalismo si esprime anche nei programmi di sussidio familiare e nella contemporanea limitazione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne.³⁴ Contro le scelte e le politiche del PiS, in un periodo (2015-2017) in cui il governo era guidato da una leader donna, Beata Maria Kusińska Szydło, scelta dal leader carismatico Jarostaw Kaczynski, si mobilita una nuova generazione di donne, dando avvio nel 2016 alla *Protesta nera* (così definita per il colore del lutto nei cortei), cambiando «i contorni del femminismo polacco, rendendolo più inclusivo, più creativo e coraggioso».³⁵ Una generazione politica (“Generazione PiS”) che condivide lo scontro con il governo populista di destra e vive l'esperienza collettiva della protesta.³⁶

All'inizio degli anni 2000, il femminismo polacco aveva caratteristiche più elitarie, mentre le iniziative informali delle giovani attiviste (online e in piazza) ruotano attorno al più generale rispetto dei diritti umani e presentano una «componente liberale del femminismo» in linea con la strategia per l'uguaglianza di genere dell'Unione europea.³⁷ Nella *Protesta nera* più generazioni di donne si ritrovano, con un bagaglio culturale e idee diverse, ma condividendo l'opposizione all'attacco del governo ai diritti delle donne. Contro l'appiattimento della figura della donna a “madre polacca” i cui valori erano sacrificio e capacità riproduttiva, evocata anche nella

³⁴ B. Hall, *Gendering Resistance to Right-Wing Populism: Black Protest and a New Wave of Feminist Activism in Poland?*, in “American Behavioral Scientist”, 63 (10), 2019, pp. 1497-515, la cit. è tratta da p. 1498.

³⁵ Ivi, p. 1497.

³⁶ Ivi, p. 1501.

³⁷ *Ibidem*.

Costituzione del 1997 che definisce i cittadini al maschile e le donne come madri.³⁸ Il PiS in nome del contrasto a quella che definisce “ideologia di genere” sostiene iniziative come la “Dichiarazione di fede” (firmata da tremila medici anti-abortisti, anti-controllo delle nascite, fecondazione in vitro ed eutanasia).³⁹ Attraverso Internet alle giovani si uniscono nella protesta contro il PiS anche varie organizzazioni contro la xenofobia, l'intolleranza e il patriarcato.⁴⁰ Gli interventi anti-democratici del PiS per il controllo della magistratura, delle Organizzazioni non governative e dei mezzi di comunicazione, hanno scatenato ulteriori proteste, sollevando l'attenzione internazionale e gli interventi dell'Unione europea. Nonostante l'«evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia»⁴¹, però, il partito aumenta il suo sostegno pubblico e nel 2019 ottiene il 43,8% dei voti e la maggioranza alla Camera. La Corte costituzionale polacca limita ulteriormente il diritto all'aborto, definendolo anticostituzionale anche nei casi di patologie irreversibili e malformazioni embrionali (Sentenza dell'Alta Corte del 22 ottobre 2020). Le manifestazioni pubbliche contro la sentenza vengono repressate, utilizzando come espediente le norme anti-Covid. Inoltre, il PiS interviene contro l'emittente televisiva americana TVN in Polonia e contro Facebook/Meta (accusa-

³⁸ M. Grabowska, *Bringing the second world*, in “Signs: Journal of Women in Culture and Society”, 37, 2012, pp. 385-411.

³⁹ A. Graff, *Report from the gender trenches: War against “genderism” in Poland*, in “European Journal of Women’s Studies”, 21 (4), 2014, pp. 431-5, la cit. è a p. 433.

⁴⁰ P. Hall, op. cit., p. 1511.

⁴¹ Commissione europea, *Proposta di Decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia*, Bruxelles, 20.12.2017 COM(2017) 835 final, (europe.eu).

to di avere oscurato i contenuti di incitamento all'odio e di (dis)informazione sui vaccini, dal Premier Mateusz Morawiecki che propone il *Freedom Act*, disegno di legge sulla libertà di parola su Internet, prevedendo una multa equivalente a 11 milioni di euro, per i social media che non la rispettano).⁴²

Una nuova Risoluzione che insieme alla Polonia, coinvolge Italia e Ungheria, è stata approvata dal Parlamento europeo (con 282 voti a favore, 235 contrari e 10 astenuti). La *Risoluzione del Parlamento europeo sulla depenalizzazione universale dell'omosessualità, alla luce dei recenti sviluppi in Uganda* «condanna con la massima fermezza l'adozione del cosiddetto disegno di legge contro l'omosessualità da parte del parlamento ugandese e ribadisce la sua ferma opposizione a tutte le forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a qualsiasi violenza nei confronti delle persone LGBTIQ». In un emendamento (art. 19) il Parlamento europeo:

esprime preoccupazione per gli attuali movimenti retorici anti-diritti, anti-gender e anti-LGBTIQ a livello globale, alimentati da alcuni leader politici e religiosi in tutto il mondo, anche nell'UE; ritiene che tali movimenti ostacolino notevolmente gli sforzi volti a conseguire la depenalizzazione universale dell'omosessualità e dell'identità transgender, in quanto legittimano la retorica secondo cui le persone LGBTIQ sono un'ideologia anziché esseri umani; condanna fermamente la diffusione di tale retorica da parte di alcuni

⁴² L. Palmisano, *Vento populista. In Polonia i sovranisti sono sempre meno compatiti, ma l'opposizione è debole*, in "Linkiesta", 25 gennaio, 2022 <https://www.linkiesta.it/2022/01/polonia-fronte-sovrانيا-opposizione-sinistra-tusk-morawiecki/>

influenti leader politici e governi nell'UE, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia [...].⁴³

Inoltre, la Risoluzione, riferendosi al rischio della disinformazione presente anche in Europa (art. 20):

esprime preoccupazione per l'adozione delle cosiddette leggi contro la propaganda gay in alcuni paesi, che contribuiscono a una cultura dell'intolleranza e della discriminazione, e lancia l'allarme per il modo in cui tali leggi possono avere ripercussioni in altri paesi, aprendo la strada all'adozione di misure più severe, quali la criminalizzazione dei rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e altri aspetti relativi all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere [...]; osserva che recenti ricerche dimostrano che le teorie complottiste e la disinformazione sono sempre più popolari in molti Stati membri dell'UE; [...] l'odio, la cospirazione e la disinformazione online portano alla violenza offline [...].⁴⁴

La Risoluzione respinge inoltre che «la narrazione secondo cui la depenalizzazione dell'omosessualità e dell'identità transgender sarebbe contraria a principi religiosi fondamentali o ostacolerebbe la libertà di religione» riprendendo le dichiarazioni del Pontefice (del 24 gennaio 2023), che giudica «ingiuste» le leggi che criminalizzano l'omosessualità e l'identità transgender poiché «non è reato essere omosessuali».⁴⁵

In Italia, la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia che fanno

⁴³ *Testi approvati - Depenalizzazione universale dell'omosessualità, alla luce dei recenti sviluppi in Uganda* - Giovedì 20 aprile 2023 (europa.eu).

⁴⁴ *Ibidem.*

⁴⁵ *Ibidem.*

parte di questa stessa famiglia politica, sono accomunati da alcune posizioni che riguardano le questioni dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle minoranze, tra queste: la difesa della famiglia "naturale" (contro possibili altre famiglie), dei ruoli femminili "tradizionali", della difesa dei diritti delle donne in chiave nazionalista, identitaria e anti-migrazione.⁴⁶ Ma la costruzione retorica del femminile tra i due leader è differente. Giorgia Meloni, riprende quella delle altre donne leader: "forti" con il "nemico" e "matri" della nazione, emblematica è la frase poi divenuta virale «Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana» (Roma, 19 ottobre 2019, in difesa della "famiglia tradizionale") che sintetizza molti temi chiave rispetto agli stereotipi di genere dei partiti della destra populista radicale, poi ripresi nel discorso rivolto ai militanti del partito Vox a Madrid:

Tutto ciò che ci identifica è sotto attacco. È sotto attacco la persona, e con lei il valore stesso della vita umana. [...] È sotto attacco la famiglia, nucleo imprescindibile per la procreazione, l'educazione e la formazione dei nostri figli, [...] primo luogo dell'appartenenza. È sotto attacco l'identità sessuale, che le lobby Lgbt vorrebbero abbattere a colpi di propaganda gender nelle scuole, nei media, nelle istituzioni con quel principio del "self id" – non sono quello che sono ma quello che sento – che colpisce prima di tutto i diritti e le conquiste delle donne. [...] Sono sotto attacco i confini delle nostre Nazioni e dell'Europa, sottoposti a una pressione spaventosa dalla retorica immigrazionista della sinistra.⁴⁷

⁴⁶ S. Farris, *Femonazionalismo. Il razzismo in nome delle donne*, Alegre, Roma, 2019.

⁴⁷ <https://www.giorgiameloni.it/2021/10/12/giorgia-meloni-infiamma-il-popolo-di-vox-a-madrid-il-testo-integrale-dell'intervento-del-presidente-di-fdi-e-dei-conservatori-europei-a-viva21-la-spagna-in-piedi-video/>.

Dall'altra parte, per la leader di FdI, attuale Premier: «Il genere e le sue rappresentazioni diventano una risorsa politica importante per aggregare consensi e generare posizionamenti che niente hanno a che fare con i diritti e l'autodeterminazione delle donne né tantomeno contribuiscono al riconoscimento di identità plurali e complesse di cui, naturalmente, le questioni di genere sono – al contrario – portatrici».⁴⁸

Mentre per il leader della Lega «all'interno del frame del leader forte in diretta connessione con il popolo si realizza la rappresentazione di genere e, dentro questo frame, si genera l'immagine della donna fragile che va difesa dagli attacchi del nemico».⁴⁹ Nel programma leghista non si fa nessun riferimento al divario di genere in Parlamento, inoltre, l'intersezionalità dei pregiudizi e delle discriminazioni xenofobe nel discorso di Salvini, si amplifica parlando delle migranti, ad esempio, a proposito dell'aborto come «soluzione a uno stile di vita incivile».⁵⁰ Riprendendo una tradizione che da Bossi, a Calderoli, allo stesso Salvini, caratterizza la Lega per gli attacchi intersezionali a donne che ricoprono ruoli istituzionali (es. alla Ministra dell'Integrazione Cécile Kyenge). La Lega ha fomentato campagne anti-migranti in cui: le donne migranti venivano stigmatizzate come vittime di violenza (in chiave anti-islamica), ma allo stesso tempo come “utili risorse”

⁴⁸ M. Meo, *Leader e donna: genere e populismo nelle retoriche di Giorgia Meloni*, in A. Cammarota, M. Meo (a cura di), *Populismo e Questioni di Genere. Rappresentazioni, politiche, movimenti*, FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 61-77, la cit. è a p. 72.

⁴⁹ A. Tramontana, “*Auguri a tutte le mamme!*” Salvini, *la rappresentazione del femminile e l'immaginario dell'uomo forte al comando*, in A. Cammarota, M. Meo (a cura di), op. cit. p. 89.

⁵⁰ V. Raffa, *Populismi, identità femminili, diritti delle donne. Prime riflessioni a margine di uno studio comparato tra Italia e Bolivia*, in A. Cammarota, M. Meo (a cura di), op. cit. p. 98.

nel lavoro domestico e di cura, mentre la categoria di “migranti pericolosi” applicata agli uomini stranieri, vedeva una “sessualizzazione del razzismo” ed una “razzializzazione del sessismo”⁵¹. Le ricerche sui simpatizzanti evidenziano che «l’ethos del partito rimane profondamente maschilista e patriarcale e l’eteronormatività agisce come dispositivo discorsivo cardine intorno a cui ruota la possibilità di parola».⁵²

Nel *Contratto di governo Lega-M5S* del 2018 alla questione femminile era dedicato uno spazio ridotto alle Politiche per la famiglia e la natalità e all’Area penale (inasprimento delle pene per la violenza sessuale, codice rosso per i maltrattamenti, in una dimensione securitaria), mentre era assente ogni riferimento all’uguaglianza di genere e LGBTQI. Due interventi normativi che hanno ricompattato il fronte populista di destra (e frammentato quello anti-populista)⁵³ sono stati la c.d. Legge Cirinnà sulla regolazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (e il discusso comma 20 della Legge n. 76/2016) approvata grazie allo stralcio dell’art. 5 d.d.l. (*stepchild adoption*) e il DDL Zan “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, bocciato dal Senato (il 27 ottobre 2021). Il commento di Salvini, in quell’occasione era stato: «Il ddl Zan

⁵¹ S.R. Farris, F. Scrinzi, ‘Subaltern Victims’ or ‘Useful Resources’? *Migrant Women in the Lega Nord Ideology and Politics*, in J. Mulholland, N. Montagna, E. Sanders-McDonagh (a cura di), *Gendering Nationalism*, Palgrave Macmillan, Cham, 2018.

⁵² A. Giorgi, *Populismo, genere e religione secondo i simpatizzanti della Lega Nord: l’eteronormatività come dispositivo discorsivo*, in A. Cammarota, M. Meo (a cura di), op. cit., pp. 47-58, la cit. è a p. 56.

⁵³ A. Cammarota, A. Mostaccio, *Movimenti femministi e movimenti LGBTQ+: strategie, alleanze e divergenze nelle lotte per il riconoscimento dei diritti nell’era del populismo*, in A. Cammarota, M. Meo (a cura di), op. cit. pp. 109-21.

è stato affossato [...]: ora togliamo i bambini, i nuovi reati e il dibattito sull'identità di genere». ⁵⁴

Su temi simili, ad esempio, in Croazia nel 2013, anno in cui il Paese entrava in Europa, l'organizzazione *On Behalf of the Family's* (OBF's) propose un referendum sul significato di "famiglia" a sostegno del matrimonio inteso esclusivamente come unione tra un uomo ed una donna, la scarsa partecipazione (37% degli aventi diritto) non impedì di proclamare che a sostegno della negazione dei diritti alla popolazione LGBTQ ci fosse la "maggioranza del popolo"; con una mobilitazione analoga si tentò di rivendicare la riduzione dei diritti politici delle minoranze serbe, in chiave "anti-emancipatrice", creando una presunta maggioranza fondata sui valori etno-nazionalisti contro gli outsider marginali interni e contro l'élite politica. ⁵⁵ In Ungheria, l'introduzione del divieto di «promozione dell'omosessualità a minori» (2021) a scuola, nella pubblicità e nei film, promossa dal partito del Premier Orban, ha provocato proteste e l'intervento dell'Unione europea per violazione dei trattati e dei valori fondanti dell'UE, verso l'Ungheria per avere introdotto: «restrizioni ingiustificate che, da un lato, discriminano le persone in base all'orientamento sessuale e, dall'altro, sono sproporzionate»; e la Polonia per «le risoluzioni sulle cosiddette *zone esenti da ideologia LGBT* adottate da diverse regioni e comuni polacchi». ⁵⁶

⁵⁴ https://www.repubblica.it/politica/2021/10/27/news/zan_senato_omotransfobia-323930715/

⁵⁵ K. Kahlina, *On Behalf of the Family and the People: The Right-Wing Populist Repertoire in Croatia*, in M. Kranert (ed.), *Discursive Approaches to Populism Across Disciplines*, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2020, pp. 227-50.

⁵⁶ *Valori fondanti dell'UE: la Commissione avvia un'azione legale contro Ungheria e Polonia per violazioni dei diritti fondamentali delle persone LGBTIQ* (Bruxelles, 15 luglio 2021) (europa.eu).

Riflessioni conclusive

L'anti-elitismo dei partiti populistici finisce per assumere caratteristiche specifiche se letto in una prospettiva intersezionale di genere.⁵⁷ I partiti populistici nazionalisti che si collocano a destra, e che abbiamo brevemente analizzato, attraverso alcuni casi esemplificativi, in una iper-semplificazione impongono nella loro retorica immagini naturalizzate della dicotomia maschio-femmina, annullando altre differenze nella pretesa, ad esempio, di una naturalizzazione della famiglia o delle relazioni affettive. Altri partiti populistici, che si collocano a sinistra come Podemos,⁵⁸ o come il M5S di Conte che supera, definendosi "progressista", la negazione dell'asse destra-sinistra in una prospettiva post-ideologica, invece utilizzano una visione plurale del genere per rivendicare diritti non solo per le donne, ma a partire da queste, per altre minoranze. Osservando programmi politici e stili comunicativi, possiamo evidenziare una differenza tra: a) il radicalismo nella rivendicazione dell'estensione dei diritti del populismo "inclusivo"; b) e il sovranismo dell'estrema destra in cui l'*ideologia sottile* del populismo⁵⁹ viene declinata in chiave "esclusiva" e "comunitaria".

Nella negazione della possibilità di dialogo tra questi due poli contrapposti, si evidenzia una fase di stallo e di estrema polarizzazione che impedisce un confronto democratico di tipo deliberativo. Lo scontro assume la forma della violenza,

⁵⁷ J. Roth, *The Gendered Politics of Right-Wing Populism and Intersectional Feminist Contestations*, in M. Oswald, op. cit. pp. 291-301.

⁵⁸ P. Caravantes, *New versus Old Politics in Podemos: Feminization and Masculinized Party Discourse*, in "Man and Masculinities", 22 (3), 2019, pp. 465-90.

⁵⁹ C. Mudde, *The populist Zeitgeist*, in "Government and opposition", LIX (4), 2004, pp. 542-63.

simbolica e non. Sembra riproporsi una tradizionale contrapposizione politica tra “vecchio” e “nuovo”, tra “riformatori” e “conservatori” che però viene rispettivamente narrata da partiti opposti come una contrapposizione irriducibile che può essere così esemplificata: dagli uni, tra “garanti dei diritti/progressisti” (auto-definizione) *vs* “reazionari/sovranisti”; e dagli altri, come “protettori della tradizione familiare e della nazione/conservatori” (auto-definizione) *vs* “nemici della nazione/distruttori della famiglia naturale”. In una polarizzazione che non riconoscendo le potenziali ragioni dell’altro, evita il confronto dialogico argomentativo.

L’Unione europea, sino ad ora, è intervenuta come garante dei diritti e dei valori fondativi, ma l’euroscetticismo dei partiti della destra populista ne investe anche la dimensione relativa al riconoscimento dell’uguaglianza di genere e dei diritti delle minoranze. Il populismo rappresenta dunque una sfida, poiché «ha eroso la coesione europea» e ancor di più perché la sta trasformando dall’interno, creando alleanze trasversali tra leader populistici (in Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Italia, Austria, Finlandia) che enfatizzano la sovranità nazionale, si oppongono all’immigrazione, sono reticenti a rispettare le direttive europee, hanno tratti razzisti e si considerano portavoce delle istanze della «cristianità bianca, vista come equivalente della cultura e della civiltà europea.»⁶⁰ Utilizzando il genere, come una categoria semantica malleabile e strumentalmente utile a supporto di tali elementi.

⁶⁰ R.W. Mansbach, Y.H. Ferguson, *Populism and Globalization: The Return of Nationalism and the Global Liberal Order*, Palgrave Macmillan, Cham, 2021, p. 257.

Marina Nicolosi*

*Parità di genere, di opportunità e non discriminazione
nell'ordinamento europeo*

1. *Introduzione. Democrazia paritaria e diritto antidiscriminatorio:
il lavoro delle donne nella Costituzione italiana*

Nell'ambito del lungo e travagliato percorso della democrazia paritaria, un ruolo determinante è stato svolto dal principio di parità e non discriminazione fra i sessi, uno dei contenuti del diritto dell'Unione Europea più significativi e di maggiore incidenza sui diritti nazionali. Storicamente, infatti, va riconosciuto al diritto comunitario, già con il Trattato istitutivo della CEE (art. 119, Trattato di Roma), l'impulso nel promuovere i diversi aspetti della parità, quando ancora la stragrande maggioranza dei diritti nazionali, Italia compresa, risultavano inattivi, se non perfino contrari¹.

Ma l'ordinamento giuridico italiano non è debitore del solo diritto antidiscriminatorio europeo nelle differenze di genere²: invero, dal patrimonio culturale sviluppato anche per via dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia è poi derivato un nucleo duro sulla lotta alle discriminazioni,

* Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ M. Roccella, T. Treu, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 2019, pp. 267 ss.

² P. Chieco, *Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione*, in *RIDL*, 2002, I, pp. 75 ss.

successivamente confluito nelle direttive di seconda generazione (dir. n. 43 e n. 78 del 2000) che oggi costituiscono il tessuto normativo contro ogni forma di discriminazione negli ordinamenti dei Paesi membri, legata a “religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale” (dir. n. 2000/78), “razza e origine etnica” (dir. n. 43/2000)³.

Oggi, pertanto, parlare di parità di trattamento e di principio di non discriminazione fra i sessi senza rassegnare l'evoluzione del diritto europeo sarebbe riduttivo, al punto da prediligere un capovolgimento dell'impostazione: la descrizione dell'ordinamento europeo segnalerà, di volta in volta, le specificità dell'ordinamento italiano.

Preliminarmente, va ricordato che l'articolata produzione normativa europea interviene in un contesto legislativo nazionale regolato dall'art. 37 della Costituzione, di cui va rammentata, sullo sfondo, la genesi ed il contenuto.

La norma costituzionale, come è noto, è dovuta all'impegno delle ventidue donne elette nella Assemblea costituente, di cui undici della sinistra, quattro delle quali – Nilde Iotti, Teresa Noce, la socialista Angelina Merlin e la democristiana Maria Federici – andarono a far parte della «commissione dei 75», incaricata di redigere il progetto di Costituzione.

La formula adottata – che, tuttora, per i giuristi, risulta ambigua e, per certi aspetti, limitante⁴ – volle essere una risposta alla legislazione che aveva caratterizzato i primi interventi del diritto del lavoro in Italia.

Invero, assimilato al lavoro dei fanciulli, il lavoro delle donne era stato circondato da numerose cautele (dapprima con la l. n. 242/1902, che aveva introdotto il divieto di lavori

³ M. Barbera (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Giuffrè, Milano, 2007.

⁴ M.V. Ballestrero, voce *Donne (lavoro delle)*, in *Digesto*, 1990.

pesanti, e che successivamente diventerà anche divieto di lavoro notturno), nonché da limitazioni orarie⁵. In epoca fascista tali limitazioni presero due diverse strade. Si prefigurarono, da un lato, interventi protettivi, come con la l. n. 1347/1934, di tutela per le lavoratrici madri, definita norma di ordine pubblico, per sottolineare la protezione della donna in chiave demografico-razziale, a fini di salvaguardia della stirpe nazionale. Vennero introdotti, dall'altro lato, interventi espulsivi, diretti ad estromettere le donne, prima dal pubblico impiego, poi anche dal lavoro privato, con l'obiettivo di limitare l'occupazione femminile extra-domestica: inizialmente dalla scuola, settore a più alta occupazione femminile, con i R.D. n. 1054/1923 e n. 899/1940, che impedivano alle donne di essere presidi di scuole o istituti di istruzione media; il R.D. n. 2480/1926 escludeva, altresì, le donne dall'insegnamento della storia, della filosofia e dell'economia, nei licei classici e scientifici, e dall'insegnamento delle lettere e della storia negli istituti tecnici. Dalla scuola, l'attenzione si spostò progressivamente all'intera pubblica amministrazione: la l. n. 221/1934 autorizzava le Amministrazioni dello Stato a stabilire, nei bandi di concorso, l'esclusione delle donne, ovvero i limiti entro cui contenere l'assunzione di personale femminile; il R.D. n. 383/1934, infine, escludeva le donne da una serie di pubblici uffici. Solo più tardi anche gli imprenditori privati subirono la stessa politica di estromissione delle lavoratrici che, fino ad allora, era stata solo suggerita: il R.D. n. 1514/1938 limitò l'assunzione delle donne negli impieghi pubblici e privati ad un massimo percentuale dei posti dispo-

⁵ F. Guidotti, *Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela della maternità delle lavoratrici*, in U. Borsi, F. Pergolesi (diretto da), *Trattato di diritto del lavoro*, II, Cedam, Padova, 1939, pp. 369 ss.; M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità*, Il Mulino, Bologna, 1979, pp. 67 ss.

nibili. Nonostante l'indubbio valore propagandistico, quest'ultimo intervento normativo sarebbe stato destinato ad avere minore rilevanza: infatti la guerra comportò la necessità di utilizzare massicciamente le donne nella produzione e nei servizi, portando alla sostanziale disapplicazione del decreto.

In questo contesto normativo, il principale obiettivo delle Costituenti fu quello di sancire espressamente il diritto delle lavoratrici alla parità di trattamento. Ma la sanzione dell'eguaglianza avrebbe dovuto essere coniugata con le norme di speciale tutela del lavoro femminile che nel frattempo erano state approvate. La previsione costituzionale del diritto di eguaglianza andava quindi accompagnata da un principio che indicasse al legislatore ordinario il metodo per assicurare alle donne la parità effettiva nel lavoro.

Tuttavia, realizzare una sintesi efficace tra eguaglianza di diritti e speciale protezione, senza comprimere le due diverse direttrici, rappresentò un risultato non facile ed il dibattito si soffermò, in particolare, sulla parità salariale e sulla funzione familiare. Sulla parità salariale, l'emendamento che menzionava, accanto alla «parità di lavoro», la «parità di rendimento» venne ritirato dopo che la D.C. si fu pronunciata, sostenendo che «la parità di rendimento» si intende implicita nella «parità di lavoro».

La discussione sulla funzione familiare della donna, invece, vide la Sinistra impegnata a chiedere la modificazione della formula «essenziale funzione familiare», che avrebbe consacrato la tradizionale visione del lavoro extra-domestico della donna quale attività residuale. Ma su tale richiesta pesava negativamente il consenso della stessa Sinistra circa il valore prioritario da attribuire, all'interno della stessa disposizione che sanciva la parità di trattamento, alla funzione sociale della maternità.

Il dibattito che, in seno all'Assemblea costituente, accom-

pagnò l'approvazione del testo predisposto dalla commissione di coordinamento, dopo lunga discussione, portò all'approvazione del testo dell'art. 37, comma 1: "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione".

Letta nel suo insieme, la norma costituzionale risulta carica di alcune ambiguità, legate, non tanto, alla coesistenza nella stessa disposizione di due prescrizioni diverse, quali la parità e la disparità di trattamento delle lavoratrici. Si ritiene, infatti, che non vi possa essere contraddizione, neppure teorica, tra la parità di diritti e la particolarità della tutela, in quanto la parità di trattamento non potrebbe essere intesa tanto formalmente da negare specifiche garanzie (o protezioni), in presenza di specifiche condizioni che ostacolano le lavoratrici nell'esercizio dei diritti eguali di cui la Costituzione le ha rese finalmente titolari⁶. È, piuttosto, la definizione degli obiettivi collegati alla essenziale funzione familiare e materna, a generare possibili contraddizioni, nonché interpretazioni riduttive che, negli anni a seguire, hanno impedito una piena e compiuta applicazione dell'art. 37, Cost.

2. *La parità di trattamento nell'ordinamento europeo: le nozioni di discriminazione e le molestie*

Meno di dieci anni dopo la Costituzione italiana, nell'ambito del Trattato istitutivo della Comunità europea del

⁶ M.V. Ballestrero, voce *Donne (lavoro delle)*, cit.

1957, l'art. 119 – oggi art. 157 del TFUE – dispose che “ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro”. Nel testo normativo, la parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: “che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura” (lett. a), e “che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale” (lett. b).

Sebbene l'articolo sancisca la parità di trattamento, sia pure limitata al profilo retributivo, va sottolineato che la regola paritaria rispondeva più ad un'ottica economica che sociale, in quanto mirava a garantire il funzionamento del mercato unico, evitando alterazioni della concorrenza tra imprese che, stabilite in Stati membri diversi, potessero fare leva sul minore impegno economico del lavoro delle donne in funzione concorrenziale⁷.

Tuttavia, nonostante l'iniziale valenza anticoncorrenziale, il principio espresso nel Trattato ha costituito la base giuridica che ha consentito alle Autorità europee di agire per oltre

⁷ La Francia applicava già la parità di trattamento e temeva la concorrenza da parte di imprese stabilite in Paesi membri in cui tale principio non fosse rispettato. Su questo aspetto, M. Barbera, *L'evoluzione storica e normativa del principio della parità retributiva tra uomo e donna*, in *LD*, 1989, 593 ss. Tuttavia, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, la parità di trattamento sancita nel Trattato va ricondotta anche a più generali finalità di politica sociale, come il “miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei Paesi membri”, secondo le indicazioni del preambolo e dell'art. 117 del Trattato originario, poi riprese nella direttiva n. 77/117/Ce. Così CGE, 10 febbraio 2000, causa C-50/96, *Deutsche Telekom v. Schroder*, in *Racc.*, 2000, p. 743.

mezzo secolo incessantemente, al fine di ottenere significativi adeguamenti, mobilitando tutte le fonti di produzione normativa disponibili – trattati, direttive, raccomandazioni, programmi di azione, linee guida impartite nel processo di coordinamento delle politiche occupazionali – arricchite, nel tempo, dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia. L'esito di queste azioni oggi è consacrato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (art. 23.1), dove si afferma che “la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.

Oggi, in apertura, entrambi i Trattati UE (art. 3.3.) e TFUE (art. 8), espressamente citano il principio della parità di trattamento e di opportunità come principi ispiratori dell'Europa sociale.

Quanto al diritto derivato, le tappe dell'evoluzione normativa che è scaturita dal principio di parità di trattamento sotto il profilo retributivo, sancito nei Trattati, possono essere così sintetizzate.

In primo luogo, all'art. 119 TCE è stata conferita efficacia diretta, in qualità di disposizione *self executing*, non solo nei confronti degli Stati membri, ma anche direttamente verso i datori di lavoro⁸.

Poi, al principio cardine della parità di trattamento è stata data attuazione con svariate direttive che abbracciano ogni aspetto della parità di trattamento, non solo nella retribuzione (dir. n. 75/117/Ce), nelle condizioni di lavoro (dir. n. 76/207/Ce), nella sicurezza sociale (dir. n. 79/7/Ce e n. 86/378/Ce, poi modificata dalla dir. n. 96/97/Ce), anche

⁸ CGE, 8 aprile 1976, causa C43/75, *Defrenne v. SA Sabena*, in *Racc.*, 1976, p. 455.

con riferimento al lavoro autonomo (dir. n. 86/378/CE), ma anche in materia di congedi parentali (dir. n. 96/34/Ce), nonché sull'onere della prova (dir. n. 97/80/Ce). La incessante produzione normativa è stata successivamente riordinata con la direttiva n. 2006/54/Ce, che abroga tutte le precedenti direttive, allo scopo di raccogliere in un unico testo tutte le disposizioni correlate alla parità di trattamento uomo donna sul lavoro, aggiornandole con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia⁹.

Ogni direttiva ha ricevuto attuazione nell'ordinamento italiano: l'ultima direttiva la n. 2006/54/Ce ha dato luogo al d.lgs. n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che riassume, sistematizzandole, tutte le normative che nel tempo si erano susseguite in materia di parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne in Italia.

Alla parità di trattamento va correlato il divieto di discriminazione dei lavoratori in base al sesso, al fine di tutelare la dignità dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Pur sancito nel testo del 1976, che non ne ha definito la nozione, il divieto di discriminazione è stato progressivamente costruito in sede giurisprudenziale¹⁰. La relativa definizione oggi è contenuta nella direttiva n. 2006/54/Ce.

Infatti, tra le definizioni, l'art. 2, comma 1, stabilisce che si applicano le seguenti definizioni: ai sensi della lettera a), per

⁹ Risultano abrogate anche le dir. n. 86/613 e 96/34, in tema di parità nel lavoro autonomo, con la dir. n. 2010/41/UE, su cui C. Di Carluccio, *L'attuazione tardiva e parziale della direttiva 2010/41/UE. Note in materia di parità di trattamento e tutela della maternità nel lavoro autonomo*, in *RIDL*, 2013, III, pp. 73 ss.

¹⁰ A partire da CGE, 31 marzo 1981, causa C 96/80, *Jenkins v. Kingsgate (Clothing Production) Ltd*, in *Racc.*, 1981, 911 e CGE, 13 maggio 1986, causa C 170/84, *Bilka-Kaufhaus v. Weber von Hartz*, in *Racc.*, 1986, p. 1620.

“discriminazione diretta” si intende una “situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga”.

Ai sensi della lett. b), per “discriminazione indiretta” deve intendersi una “situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”¹¹.

Si tratta di definizioni utili anche ai fini degli altri fattori di discriminazione di cui alle direttive n. 43 e n. 78 del 2000, e sulle quali la dottrina e le legislazioni dei Paesi membri hanno costruito un solido orientamento volto a rintracciare trattamenti discriminatori indiretti, tutte le volte in cui negli effetti si realizzino esiti sproporzionalmente sfavorevoli, in capo ai lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, a seguito dell'applicazione di criteri di valutazione apparentemente neutri e non essenziali al lavoro svolto. In Italia questa formula compare nella l. n. 125/1991 (art. 4), ed oggi è contenuta nell'art. 25 del Codice delle pari opportunità.

Il comma 2 dell'art. 2 della dir. n. 2006/54 stabilisce che “ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende anche l'ordine di discriminare persone a motivo del loro sesso” (lett. b), nonché “qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o

¹¹ Sul divario “meno consistente, ma perdurante e relativamente costante, nel corso di un lungo periodo, tra lavoratori e lavoratrici”, CGE, 9 febbraio 1999, causa C 167/97, *Seymour-Smith e Perez*, in *Racc.*, 1999, p. 623.

al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/Cee (lett. c). Di estrema significatività anche la lettera a) del comma 2, in virtù della quale costituiscono discriminazione anche le molestie e le molestie sessuali, nonché qualsiasi trattamento meno favorevole subito da una persona per il fatto di avere rifiutato tali comportamenti o di essersi sottomessa. Si tratta del tratto della evoluzione normativa in tema di diritto antidiscriminatorio più recente, in quanto il fenomeno delle molestie sessuali negli ambienti di lavoro è stato considerato solo nella parte finale del secolo scorso, per via dell'influenza di esperienze ed elaborazioni principalmente imputabili ad altre esperienze giuridiche, di natura anglosassone (essenzialmente USA, Canada, Australia)¹². Dapprima contemplate con una Risoluzione dell'11 luglio 1986 sulla violenza contro le donne, poi con una Raccomandazione n. 92/131 del 27 novembre 1991, con allegato un codice di condotta sui provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, le Istituzioni europee infine hanno inserito le nozioni e le sanzioni contro le molestie in un testo vincolante, solo attraverso le direttive n. 43 e n. 78 del 2000 (artt. 2.3), stabilendone al contempo la qualificazione come forme di discriminazione. Con la direttiva n. 2002/73 verrà successivamente introdotta la distinzione tra le due tipologie di molestie collegate al sesso del lavoratore. Oggi, l'art. 2.1, lett. c e d della dir. n. 2006/54, precisa cosa deve intendersi per molestia e per molestia sessuale sul lavoro e considera "molestia" ogni "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degra-

¹² D. Izzi, *Molestie sessuali e rapporti di lavoro*, in *LD*, 1995, 285 ss.; A. Pizzoferrato, *Molestie sessuali sul lavoro*, Cedam, Padova, 2000.

dante, umiliante od offensivo". La lett. d, invece, definisce la "molestia sessuale" come la "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo". Si tratta di definizioni molto ampie accomunate dall'elemento della indesideratezza, dalle conseguenze, dall'intento di tali atti, in cui chi li subisce, subisce la lesione della propria dignità personale ed il deterioramento dell'ambiente sociale nel quale la molestia si è verificata¹³.

L'elemento distintivo, invece, consiste nel fatto che nelle molestie il sesso del lavoratore costituisce il motivo che determina la condotta; nelle molestie sessuali la condotta lesiva è rivolta proprio al sesso della persona che lavora, la quale viene direttamente coinvolta nella sua realizzazione, in forma verbale, non verbale, e fisica¹⁴.

3. *Ambito di applicazione e congedi parentali*

Estremamente ampi sono i campi di applicazione in cui

¹³ D. Izzi, *Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti*, Jovene, Napoli, 2005, 188 ss.; G. De Simone, *Le molestie di genere e le molestie sessuali dopo la direttiva CE 2002/73*, in *RIDL*, 2004, I, pp. 399 ss.; P. Chieco, *Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro*, in *RIDL*, 2007, I, pp. 65 ss.

¹⁴ Per la corrispondente disciplina nell'ordinamento italiano, come modificata dal d.lgs. n. 5/2010, e contenuta nell'art. 26, comma 2-bis, del Codice delle pari opportunità, La Tegola, *Sui divieti di discriminazione per motivi di genere*, in *RGL*, 2011, pp. 177 ss.

opera il divieto di discriminare in ragione dell'appartenenza al genere. Oltre alla parità retributiva di cui alla direttiva del 1975¹⁵, la direttiva dell'anno successivo ha esteso il divieto di discriminare agli altri aspetti della vita professionale: l'accesso al lavoro, la formazione, la promozione professionale e le condizioni di lavoro (dir. n. 76/207)¹⁶.

L'art. 14 della dir. n. 2006/54 stabilisce che “è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione (lett. a); all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali (lett. b); all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione come previsto all'articolo 141 del trattato (lett. c); all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i

¹⁵ La parità retributiva costituisce, ad oggi, una tra le più vaste aree di incidenza della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ne ha garantito la massima applicabilità, depotenziando tutte quelle accezioni limitative che ne potessero attenuare la portata applicativa all'interno dei Paesi membri. Sul punto, e sulla questione della comparazione, D. IZZI, *Discriminazione senza comparazione? Appunti sulle direttive comunitarie di “seconda generazione”*, in *DLRI*, 2003, pp. 423 ss. Sui sistemi di classificazione del lavoro, CGE, 17 ottobre 1989, causa C 109/88, *Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark v. Danfoss*, in *Racc.*, 1989, p. 3199.

¹⁶ Sull'estensione generale della parità di trattamento, con riferimento alla l. italiana n. 903/1977, CGE, 26 ottobre 1983, causa C 163/82, *Commissione v. Repubblica italiana*, in *Racc.*, 1983, p. 3273.

cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (lett. d)¹⁷.

La direttiva sulla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro si applica a tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati, ma contempla delle eccezioni. Infatti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14, “per quanto riguarda l'accesso al lavoro, inclusa la relativa formazione, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato”.

La giurisprudenza ha chiarito che deve trattarsi di professioni per le quali il sesso ha una posizione determinante, come nel caso delle limitazioni per gli uomini nelle professioni di ostetrica¹⁸, o nel caso dell'esclusione delle donne dal corpo di polizia dell'Irlanda del Nord¹⁹. Tali restrizioni devono tuttavia essere specifiche, e sensibili all'evoluzione sociale: l'obbligo di rivedere periodicamente le attività escluse dall'applicazione della parità di trattamento, per verificare la congruenza e la proporzionalità dell'esclusione, che prima era esplicitamente

¹⁷ Sui diversi aspetti dell'applicazione della dir. n. 76/2017, Roccella, *La direttiva comunitaria sulla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro negli orientamenti della Corte di Giustizia: una giurisprudenza ancora in evoluzione*, in *DRI*, 1996, pp. 81 ss.

¹⁸ CGE, 8 novembre 1983, causa C 165/82, *Commissione v. Regno Unito*, in *Racc.*, 1983, p. 3431.

¹⁹ CGE, 15 maggio 1986, causa C 222/84, *Johnston*, in *Racc.*, 1986, 1651. Con riferimento ai Royal Marines, CGE, 26 ottobre 1999, causa C 273/97, *Sirdar*, in *Racc.*, 1999, p. 7403.

contemplato nella dir. n. 76/207, non è più menzionato nella dir. n. 2006/54, sebbene lo stesso sia stato costantemente ribadito dalla Corte di Giustizia.

In Italia questo tipo di limitazioni riguarda il settore dello sport, dell'arte e dello spettacolo, quando il sesso sia essenziale alla prestazione (art.1, l. n. 903/1977 e, successivamente, art. 4, l. n. 125/1991, nella parte confluita nell'art. 25, comma 2, del Codice delle pari opportunità)²⁰.

Infine, secondo l'ordinamento europeo, sono coerenti con il divieto di discriminare le legislazioni che rivolgono particolare protezione alla gravidanza e alla maternità (art. 28.1, dir. n. 2006/54, già contenuto nella dir. n. 76/207). Tale formula, non chiarissima, ha lasciato spazio alle legislazioni nazionali di mantenere orientamenti differenti rispetto alle condizioni di tutela del lavoro delle donne. L'Italia, ad esempio, oltre alla particolare tutela per la gravidanza e la maternità, aveva mantenuto il divieto di lavoro notturno, con la possibilità per la contrattazione collettiva di rimuoverlo. Sul divieto di lavoro notturno si è successivamente espressa negativamente la Corte di Giustizia, che ha ritenuto incompatibili con il principio di non discriminazione divieti di lavoro notturno differenziati per gli uomini e per le donne²¹.

Di rilievo, nell'ambito della tutela differenziata della gravidanza e della maternità (che ha subito importanti integrazioni con la dir. n. 2002/73, ed applicazioni rigorose da parte

²⁰ G. De Simone, *I giudici e la discriminazione sessuale*, in *QL*, 1990, pp. 109 ss.

²¹ CGE, 25 luglio 1991, causa C 345/89, *Stoeckel*, in *Racc.*, 1991, 4067. In dottrina, M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità*, Bologna, 1979, 250; M. Barbera, *Tutto a posto, niente in ordine. Il caso del lavoro notturno delle donne*, in *RIDL*, 1999, I, p. 301.

della Corte di Giustizia)²², le disposizioni che, in virtù dell'art. 15 della dir. n. 2006/54 (“rientro dal congedo di maternità”), sanciscono che “alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza”²³. Questa stessa disciplina è oggi contenuta in Italia nell'art. 27 del Codice delle pari opportunità.

Di particolare interesse, inoltre, l'evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza europea in relazione alla legittimità di trattamenti particolari riconducibili allo stato di lavoratrice madre. Inizialmente negati ai lavoratori padri, e ritenuti coerenti con la parità di trattamento, in virtù della “speciale relazione che si instaura fra madre e bambino” successivamente alla nascita²⁴, regimi di particolare favore, nel tempo, hanno subito un'interpretazione più restrittiva, e sono stati estesi ai lavoratori padri, contro lo stereotipo dell'infungibilità delle donne nei compiti di assistenza e cura propri della vita familiare²⁵.

Proprio con la finalità di distribuire in modo più equilibrato fra i sessi ruoli, compiti di cura e assistenza e responsabilità nella famiglia, l'Europa, in tempi più recenti, opta per un

²² CGE, 8 novembre 1990, causa C 177/88, *Dekker*, in *Racc.*, 1990, 3968; CGE, 30 giugno 1998, causa C 349/96, *Brown*, in *Racc.*, 1998, 4185; CGE, 8 settembre 2005, causa C 191/03, *McKenna*, in *Racc.*, 2005, p. 7631.

²³ CGE, 6 marzo 2014, causa C 595/12, *Napoli v. Ministero della Giustizia*.

²⁴ CGE, 12 luglio 1984, causa C 184/83, *Hofmann*, in *Racc.*, 1984, p. 3057.

²⁵ CGE, 29 novembre 2001, causa C 366/99, *Griesmar*, in *Racc.*, 2001, p. 9383.

nuovo obiettivo, correlato all'esigenza di conciliare responsabilità professionali con responsabilità familiari ed educative dei figli. L'obiettivo, stavolta, viene coniugato a favore di entrambi i sessi, dapprima con una Raccomandazione del 31 marzo 1992, n. 92, sulla custodia dei bambini, poi in maniera più esplicita con la dir. n. 96/34 che recepisce l'Accordo quadro stipulato da UNICE, CES e CEEP, relativo ai congedi parentali e alle assenze dal lavoro per cause di forza maggiore²⁶.

Sicché, per opinione diffusa, il congedo parentale risulta astrattamente inquadrabile tra quegli strumenti volti a rimuovere ostacoli che impediscono una piena ed adeguata presenza delle donne nel mercato del lavoro, concedendo peraltro una più equilibrata redistribuzione di ruoli e responsabilità all'interno della famiglia.

Inizialmente disciplinati, con il metodo del dialogo sociale istituzionale, appunto nella direttiva n. 96/34, i congedi parentali saranno rinnovati con la direttiva, sempre preceduta da un accordo quadro, n. 2010/18/UE. Priva di un accordo quadro, invece, la nuova direttiva n. 2019/1158 ha preso il posto, dal 2019, di quella del 2010.

Si tratta di una disciplina a carattere generale che riconosce il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio, affinché i genitori ne possano avere cura, per un periodo minimo di quattro mesi, entro gli otto anni di vita del minore. Entrambi gli accordi hanno stabilito prescrizioni minime che gli Stati membri possono migliorare, in quanto modalità, condizioni per l'accesso, e cause per negare il congedo, legate al funzionamento dell'organizzazione del

²⁶ D. Izzi, *I congedi parentali: un passo avanti nel cammino verso la parità tra lavoratori e lavoratrici*, in *DPL*, 1997, p. 1523.

lavoro, sono rimesse alle legislazioni di attuazione²⁷. La parte più significativa della disciplina, in ogni caso, attiene alle conseguenze in ipotesi di esercizio del diritto, in quanto vengono vietate tutte le forme di reazione meno favorevoli, compreso il licenziamento del lavoratore che usufruisca o richieda il congedo. Al lavoratore, infine, viene concesso il diritto a tornare, al termine del congedo, nello stesso posto che occupava prima del congedo, oppure ad uno equivalente o analogo al suo contratto di lavoro.

Sebbene non esista un obbligo ad ottemperare a richieste di modifica dell'orario di lavoro o dell'organizzazione del lavoro, esse devono essere prese in considerazione. Ragioni familiari urgenti connesse a malattie o infortuni possono altresì autorizzare la sospensione immediata del rapporto di lavoro, ma la loro disciplina è rimessa alla legge o alla contrattazione collettiva degli Stati membri²⁸.

4. Il principio di effettività: azioni positive, sanzioni ed onere della prova

Con una logica analoga, anche al fine di realizzare l'eguaglianza sostanziale tra i sessi, l'azione delle Istituzioni

²⁷ Per un'analisi delle discipline di altri Paesi membri, L. Calafà, *Paternalità e lavoro*, Il Mulino, Bologna, 2007. Per la disciplina italiana, R. Del Punta, D. Gottardi (a cura di), *I nuovi congedi*, il Sole 24 ore, Milano, 2001, p. 59, nonché, M. Nicolosi, *Sub artt. 57 – 75, d.lgs. n. 151/2001*, in G. Di Rosa (a cura di), *Della Famiglia*, in E. Gabrielli (diretto da), *Commentario del Codice Civile*, Utet, Torino, 2018, p. 1577 ss.

²⁸ D. Gottardi (a cura di), *La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il rinnovato T.U. n. 151/2001*, in L. Fiorillo, A. Perulli (diretto da), *Il nuovo diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2016.

europee si è avvalsa di misure, definite azioni positive, consistenti in trattamenti preferenziali a favore delle donne. In Italia, esse trovano fondamento nell'esigenza di superare quegli ostacoli che, di fatto, impediscono la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, e quindi impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.).

Tuttavia, la legittimità di tali misure promozionali specifiche del lavoro delle donne ha stimolato, nel tempo, reazioni controverse e contrastanti nell'ambito dei diversi Paesi membri, sovente in ragione della violazione del principio di eguaglianza formale, malgrado l'obiettivo della parità, non più solo di trattamento, ma di opportunità, trovasse avallo già nella versione originaria della dir. n. 76/207²⁹, allorché essa ammetteva le misure poste a rimedio della disparità di fatto, che pregiudicano le opportunità professionali delle donne.

Pertanto, una successiva Raccomandazione del 1986 aveva esortato gli Stati membri ad adottare azioni volte a superare, neutralizzare, compensare gli effetti negativi che derivano alle donne dalla suddivisione tradizionale dei ruoli sociali e lavorativi in cui queste risultassero sottorappresentate.

Singolare la posizione della Corte di Giustizia che, dopo un iniziale silenzio, accompagnato da un sostanziale scetticismo nei confronti della modificabilità dei ruoli familiari, a più riprese, si è pronunciata sulla legittimità e quindi sulla compatibilità di disposizioni nazionali con le direttive antidiscriminatorie che, in senso stretto, non avrebbero potuto tollerare

²⁹ In questo senso, T. Treu, *Azioni positive e discriminazioni alla rovescia*, in *LD*, 1988, pp. 65 ss.

discriminazioni di alcun genere, ivi comprese quelle “alla rovescia”, ai danni degli uomini³⁰.

Va infatti precisato che la gran parte di tali iniziative, già allora adottate dai Paesi membri, si traducevano in una vera e propria discriminazione verso il genere maschile. Per definizione, infatti, le azioni positive, di pura matrice angloamericana, sono misure di diritto diseguale volte a privilegiare il genere che risulta sottorappresentato, a svantaggio di quello che figura in presenza maggiore. Per tale ragione con la nota sentenza *Kalanke*, in prima battuta, la Corte opta per l'illegittimità di una misura che stabiliva l'assunzione automatica di donne a parità di qualifica e di idoneità professionale rispetto ai candidati uomini, nei settori dove queste si trovassero sottorappresentate³¹. Secondo la Corte, il risultato cui mirava la legislazione del Land tedesco di Brema avrebbe indebitamente sostituito all'obiettivo della promozione delle pari opportunità, contemplato nella dir. n. 76/207, un risultato conseguito in modo automatico³².

Cambiando idea, nemmeno due anni dopo, con il caso *Marshall*, la Corte riconosce la legittimità di una analoga azione positiva che disponeva l'assunzione e la promozione automatica di donne al posto di uomini. La Corte precisa, tuttavia, che la compatibilità della disciplina nazionale con l'ordinamento comunitario discende dalla circostanza per cui,

³⁰ La Corte, tuttavia, si era trovata a giustificare la legittimità delle azioni positive, in ragione del testo originario della dir. n. 76/207 (art. 2.4): CGE, 25 ottobre 1988, causa C 312/86, *Commissione v. Repubblica francese*, in *Racc.*, 1988, p. 6315.

³¹ CGE, 17 ottobre 1995, causa C 450/93, *Kalanke v. Freie Hansestadt-Bremen*, in *Racc.*, 1995, p. 3051.

³² In senso critico, M.V. Ballestrero, *Azioni positive. Punto e a capo*, in *LD*, 1996, pp. 117 ss.

nella nuova normativa sottopostale, la preferenza delle candidate donne non agiva in assoluto, ma a condizione che non prevalessero “motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile”³³. Ne è scaturito il principio, successivamente ribadito, per cui una normativa preferenziale a favore delle donne è legittima se la priorità non è assoluta, secondo quote rigide, ma se ammette deroghe in ragione delle qualità personali dei candidati³⁴.

Oggi, nella Strategia per la parità 2020-2025 dettata dalla Commissione con la comunicazione del marzo 2020, la parità di genere rappresenta un principio chiave del Pilastro europeo dei diritti sociali. Va detto, tuttavia, che le misure che privilegiano l’impiego e la progressione di carriera delle donne incontra tuttora alcuni limiti, in quanto l’art. 157.4 del TFUE, ne sottopone l’ammissibilità al solo presupposto della sottorappresentazione.

La Strategia 2020-2025 si basa, quindi, su un duplice approccio: realizzare misure atte a conseguire la parità di genere in ogni fase della elaborazione di politiche in tutti i settori dell’Unione, utilizzando come principio trasversale la intersezionalità, cioè la combinazione del genere con altre caratteristiche o identità personali, ed il modo in cui tali intersezioni contribuiscono a determinare esperienze di discriminazioni specifiche.

Nel Codice delle pari opportunità italiano le azioni positi-

³³ CGE, 11 novembre 1997, causa C 409/95, *Marshall v. Land Nordrhein Westfalen*, in *Racc.*, 1997, 62, su cui G.F. Mancini, *Le nuove frontiere dell’eguaglianza fra i sessi nel diritto comunitario*, in G.F. Mancini, *Democrazia e costituzionalismo nell’Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 225.

³⁴ CGE, 18 marzo 2000, causa C 158/97, *Badeck e a.*, in *Racc.*, 2000, 1875; nonché CGE, 6 luglio 2000, causa C 407/98, *Abrahamsson e Anderson*, in *Racc.*, 2000, p. 5539.

ve sono disciplinate nel Capo IV del titolo III e all'art. 42, comma 1, e sono definite come misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità e dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. La loro promozione è affidata a svariati soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni sindacali, fra cui i consiglieri di parità, nei vari livelli territoriali³⁵.

In tale contesto, vanno altresì considerate quelle misure specifiche, introdotte in Italia, volte a potenziare il ruolo delle donne nei vertici delle imprese italiane: in questo senso, la l. n. 120 del 2011 ha imposto alle società quotate e alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di introdurre disposizioni statutarie che riservino un terzo dei cda e dei collegi sindacali al genere meno rappresentato.

Anche al fine di potenziare il sistema sanzionatorio, oltre che di garantire tutte le "misure necessarie a tutti coloro che si ritengano lesi" da discriminazioni basate sul sesso "di fare valere i propri diritti per via giudiziaria", la Corte di Giustizia ha introdotto il principio della tutela giurisdizionale effettiva, con riferimento all'accesso al giudizio ed al piano sanzionatorio. Su entrambi gli aspetti la Corte ha più volte ribadito che l'effettività del principio di parità presuppone sanzioni adeguate, idonee a risarcire il soggetto discriminato dal danno, ed idonee a rappresentare un efficace strumento di deterrenza³⁶.

Sempre con riferimento al principio dell'effettività, va segnalato il regime cui ogni discriminazione è sottoposta sotto il profilo probatorio. L'art. 19 della dir. n. 2006/54, dedicato

³⁵ M.L. Vallauri, *Le azioni positive per la libertà sostanziale*, in *LD*, 2023, pp. 34 ss.

³⁶ CGE, 10 aprile 1984, causa C 14/83, *von Colson e Kamann*, in *Racc.*, 1984, p. 1909.

all'onere della prova, stabilisce che “gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio della parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta”. La disposizione è volta ad agevolare l'assolvimento del compito, estremamente difficile per l'attore, soprattutto nel caso delle discriminazioni indirette, di provare l'illegittima disparità di trattamento subita. Anche in questo caso, l'origine della norma è di tipo giurisprudenziale e va ricondotta alle note pronunce relative ai casi *Danfoss* ed *Enderby*, nei quali la Corte ha sostenuto che dinanzi a sistemi di classificazione non trasparenti e pregiudizievoli per le donne è il datore di lavoro a dovere provare la motivazione non discriminatoria del sistema³⁷. Si tratta di un'inversione parziale dell'onere della prova, già previsto in alcuni sistemi, tra i quali l'Italia, dove la regola è disciplinata nell'art. 40 del Codice delle pari opportunità.

³⁷ CGE, 17 ottobre 1989, causa C 109/88, *Danfoss*, cit., e CGE, 27 ottobre 1993, causa C 127/92, *Enderby*, cit.

Manfredi Alberti*

*Donne e uomini al lavoro nell'Italia contemporanea.
Uno sguardo d'insieme*

Premessa

Il presente contributo intende offrire uno sguardo d'insieme, inevitabilmente selettivo, su alcuni grandi cambiamenti che hanno interessato il mondo del lavoro nell'Italia contemporanea. Verranno ripercorse in particolare tre tappe, esaminando un periodo compreso tra la fase tardo ottocentesca e i decenni a noi più vicini. La prima tappa corrisponde al periodo a cavallo fra Otto e Novecento, caratterizzato dalla formazione di un mercato del lavoro capitalistico in un contesto ancora prevalentemente agricolo, dalla nascita del movimento operaio e dalla tematizzazione del problema della disoccupazione involontaria. La seconda tappa abbraccia l'epoca dell'ascesa e del pieno sviluppo della società industriale, tra la Prima guerra mondiale e i primi anni Settanta. Ci si soffermerà infine sui decenni a noi più vicini, caratterizzati dalla terziarizzazione delle attività produttive e dalla grande novità costituita dalla femminilizzazione del mercato del lavoro.

Sotto il profilo del metodo il quadro d'insieme che qui viene offerto risulta dall'intreccio di diversi filoni di studio: la storia delle donne, la storia del lavoro, la storia della statistica,

* Ricercatore di Storia del pensiero economico presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

messi in relazione attraverso la lente degli studi di genere, capace di analizzare la costruzione sociale della dicotomia maschile-femminile. Una piena comprensione delle dinamiche di lungo periodo della storia del lavoro nell'Italia contemporanea, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, non può prescindere né dal contributo degli studi di genere né dalla storia della statistica intesa come analisi critica delle fonti quantitative. Tale approccio alla storia del lavoro permette di portare alla luce quegli elementi di ambiguità delle rappresentazioni statistiche che altrimenti rimarrebbero celati, o quanto meno di più difficile individuazione.

Per lungo tempo le fonti statistiche del Novecento hanno infatti fornito un'immagine distorta del lavoro e del non-lavoro femminile, entrambi sottovalutati e ricondotti all'interno della categoria della "domesticità". I limiti di quelle rilevazioni statistiche derivano non solo dalla diffusione di una particolare ideologia di genere, tesa a costruire il modello della donna tutrice del focolare domestico, ma anche dalle specificità del lavoro femminile, nelle attività a domicilio e non solo, meno contrattualizzato e mediato da canali spesso informali¹. Non è possibile in altri termini separare la tendenziale sotto-stima del lavoro femminile dalla speculare tendenza a sovrastimare la partecipazione al lavoro degli uomini, specialmente in alcune fasi della storia d'Italia. La storia del lavoro femminile, in questa prospettiva, diventa uno strumento per riscrivere anche la storia del lavoro maschile.

¹ Si veda da ultimo G. Mancini, *Women's labor force participation in Italy, 1861-2016*, in «Rivista di storia economica», anno XXXIV, 1, aprile, 2018, pp. 3-68.

1. *L'Italia agricola tra Otto e Novecento*

Gli ultimi anni dell'Ottocento furono cruciali per la formazione di una moderna economia capitalistica in molte delle regioni italiane. Al momento dell'inchiesta Jacini, realizzata a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, la produzione agricola, per l'80% rivolta al mercato, risultava già organizzata per il 70% da imprese capitalistiche con salariati. Negli stessi anni la crescita della popolazione si tradusse in parte nell'aumento della popolazione urbana. Questa crescita corrispondeva solo limitatamente a un'industrializzazione di tipo moderno. La crisi di molte industrie di tipo domestico, la riduzione della popolazione artigiana e la crescita dei salariati dell'industria furono processi gradualisti. I primi grandi impianti industriali nacquero tutti nel corso degli anni Ottanta sotto l'ala protettrice dello Stato, nella fase in cui la Sinistra storica al governo (1876-1896) scelse di sostenere l'industrializzazione del Paese attraverso l'intervento pubblico e il protezionismo. La struttura industriale dell'Italia andò mutando gradualmente, tanto nel genere di prodotti realizzati quanto nella dimensione delle imprese e nella localizzazione delle attività. La crescita del settore industriale, pur coinvolgendo in una certa misura tutto il territorio nazionale, si andò concentrando in modo particolare nel cosiddetto triangolo industriale di Torino, Milano e Genova, il quale si sarebbe chiaramente delineato soltanto a fine Ottocento².

Nonostante la progressiva penetrazione del mercato capitalistico e la graduale divisione del lavoro – di cui erano un indice la riduzione dell'autoconsumo e l'aumento dell'uso della moneta – le attività agricole e quelle industriali rimasero a

² P. Ciocca, *Ricchi per sempre? Una storia economica d'Italia (1796-2005)*, Bollati Boringhieri, Torino 2007, pp. 110-136.

lungo intrecciate fra loro. Lo storico Paul Corner, non a caso, ha individuato nella figura del contadino-operaio il protagonista del processo di proletarizzazione e industrializzazione italiano³. La pluriattività era molto diffusa: passare rapidamente da un impiego a un altro o svolgere contemporaneamente diverse professioni era la norma per moltissimi italiani. Altrettanto estesa era la piccola o piccolissima proprietà della terra, fonte di integrazione, seppure esigua, del reddito individuale e familiare⁴.

Le donne subivano in maniera non secondaria il disagio derivante da un lavoro incerto: come è possibile verificare in molte circostanze, il lavoro femminile – presente ovunque in tutti i principali settori dell'economia – era più frammentario e flessibile di quello maschile, meno qualificato e, a parità di prestazioni, meno remunerato e meno socialmente riconosciuto. In condizioni non troppo diverse versava anche la manodopera minorile, largamente impiegata nelle prime fasi dell'industrializzazione. Solo con il tempo l'aumento delle donne casalinghe (o almeno classificate come tali dai censimenti) e la crescita dei livelli di scolarità avrebbero prodotto una riduzione della partecipazione al lavoro delle donne e dei minori⁵.

Va ricordato che nell'Italia dell'Ottocento la discontinuità dell'occupazione e la pluriattività erano parte di un equilibrio

³ P. Corner, *Contadini e industrializzazione: società rurale e impresa in Italia dal 1840 al 1940*, Laterza, Roma-Bari 1993.

⁴ S. Musso, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità a oggi*, Marsilio, Venezia 2011, pp. 22-40.

⁵ A. Pescarolo, *Il lavoro e le risorse delle donne in età contemporanea*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 299-344; S. Ortaggi Cammarosano, *Industrializzazione e condizione femminile tra Otto e Novecento*, in *Tra fabbrica e società. Mondi operai nell'Italia del Novecento*, a cura di S. Musso, Feltrinelli, Milano 1999, pp. 109-172.

consolidato anche in altri contesti europei. L'esercizio di più professioni non era semplicemente "l'arte di arrangiarsi", ma poteva rispondere a particolari forme di razionalità economica⁶. Come ha affermato lo storico Edward P. Thompson con riferimento all'Inghilterra della prima rivoluzione industriale, il "concetto di regolarità di occupazione – in un determinato posto di lavoro per un certo numero d'anni a orario regolare e salario standard – è un concetto anacronistico, una sovrapposizione dell'esperienza novecentesca alle realtà dell'Ottocento"⁷. Le forme del lavoro ottocentesco, in Italia come altrove, possono dunque apparire "anomale" e "caotiche" solo in relazione agli sviluppi storici successivi, e in particolare alla luce del disciplinamento dei tempi di lavoro prodotto dalla diffusione della fabbrica accentrata.

Nell'Italia dell'Ottocento la discontinuità dell'occupazione così come la pluriattività potevano essere prodotte non soltanto dall'irregolarità della domanda di lavoro, ma anche dalle modalità di offerta del lavoro, più o meno rispondenti a consapevoli strategie individuali. L'intermittenza e la polivalenza del lavoro ottocentesco vanno intese quindi in tutti i loro risvolti: non soltanto come fonti di precarietà, ma anche, in alcune circostanze, in quanto risorse: come strumenti per allargare le reti di relazione e le possibilità di migliorare la propria posizione sociale. La pluriattività, inoltre, costituiva una sorta di "assicurazione" contro l'eventualità della disoccupazione,

⁶ In riferimento al caso francese cfr. A. Cottureau, M. Gribaudi, *Précarités cheminements et formes de cohérence sociale au XIX^e siècle*, Rapport scientifique en réponse à l'Appel d'Offre "Précarités, Trajectoires et Projet de vie" du Ministère du Travail et de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, Mire, Paris 1999.

⁷ E.P. Thompson, *Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra*, il Saggiatore, Milano 1969, vol. I, p. 248.

così come uno strumento per ricavare fonti alternative di reddito nei casi di sciopero⁸.

Negli ultimi due decenni dell'Ottocento, in uno scenario dominato dall'irregolarità e dalla pluralità delle forme del lavoro, il problema della disoccupazione involontaria sembrò assumere per la prima volta una particolare centralità. Questa circostanza dipese probabilmente da un insieme di concause di ordine economico e politico, tra cui la crisi agraria degli anni Novanta e la formazione delle prime strutture del movimento contadino ed operaio: la prima camera del lavoro fu quella milanese, sorta nel 1891, a pochi anni dalla nascita del partito socialista, nel 1893.

La crescente centralità della questione sociale e dei problemi del lavoro portarono alla nascita delle prime forme di rilevamento statistico sulle condizioni del lavoro. Soltanto all'inizio del Novecento, seguendo con pochi decenni di ritardo quanto sperimentato in altri paesi occidentali, anche in Italia venne avviata una raccolta di informazioni quantitative sul lavoro e sulla disoccupazione. Diversi soggetti cominciarono allora a cooperare per avviare una prima, pionieristica misurazione statistica: lo Stato, i sindacati, i filantropi e gli economisti attenti alle questioni del lavoro, ognuno con modalità e finalità differenti, ma spesso con la capacità di convergere verso soluzioni condivise.

La misurazione della disoccupazione, in particolare, poneva numerosi interrogativi in merito all'attendibilità e alla completezza delle informazioni. I dati statistici sulla disoccupazione del primo Novecento risultano particolarmente lacunosi soprattutto rispetto alla componente femminile della forza lavoro. In quest'ultimo caso si può ritenere che la lacunosi-

⁸ Cfr. F. Ramella, *Terra e telai. Sistemi di parentela e manifattura nel biellese dell'Ottocento*, Einaudi, Torino 1984.

tà e l'inattendibilità dei dati sulle donne senza lavoro vadano ricondotte non solo alla maggiore intermittenza del lavoro femminile e all'ampia presenza della pluriattività, ma anche alle specifiche modalità di rappresentazione del ruolo e del contributo della donna nell'economia del primo Novecento. Si potrebbe affermare che la svalorizzazione del lavoro femminile si manifestò anche, per certi versi, in una minore considerazione della rilevanza quantitativa della disoccupazione delle donne⁹.

I censimenti della popolazione sono stati da tempo oggetto di studio da parte di demografi e storici. Le ricerche sull'andamento della popolazione attiva e inattiva hanno evidenziato che la costruzione di una modernità censuaria nell'Italia liberale coincise con l'affermazione di un'ideologia statistica volta a contrapporre al maschio *breadwinner* la figura della donna impiegata nei lavori domestici. Questo processo, divenuto chiaramente visibile a partire dal censimento del 1901, significò una sottovalutazione tanto del lavoro quanto della disoccupazione delle donne.

Lo studio dei dati censuari e di quelli sul mercato del lavoro richiede quindi un attento esame del significato e dei limiti delle cifre riferite all'occupazione e alla disoccupazione. Si tratta di un lavoro di critica delle fonti ancora in gran parte da svolgere. Come hanno affermato Barbara Curli e Alessandra Pescarolo, il tema del lavoro e della disoccupazione femminili e della loro misurazione quantitativa merita ancora di essere esplorato, attraverso un attento esame delle fonti statistiche disponibili e del loro significato complessivo:

⁹ M. Alberti, *La disoccupazione delle donne nell'Italia liberale (1861-1915): realtà e rappresentazioni statistiche*, in «Italia contemporanea», 277, 2015, pp. 7-33.

La ricerca sul rapporto fra genere, statistiche e lavoro si è occupata finora della misurazione del complesso della popolazione attiva, tralasciando la questione specifica della registrazione della disoccupazione. Ma anche quest'ultimo aspetto è interessante dal punto di vista del processo di etichettamento della zona grigia fra lavoro e non lavoro attuato dai censimenti. La torsione italiana del modello del *breadwinner* implica a lungo, attraverso la rimozione/riduzione del concetto di disoccupazione, la cancellazione di una quota scomoda di precarietà non soltanto femminile¹⁰.

2. Verso la centralità dell'industria

La Prima guerra mondiale, in Italia ma non solo, fu uno spartiacque anche per quel che riguarda la storia del lavoro e la gestione dei problemi occupazionali. Il sacrificio imposto a milioni di uomini e donne comportò la ricerca di nuovi strumenti di consenso e protezione sociale. Per questa ragione la stessa guerra che costrinse alla morte milioni di lavoratori, strappati alle loro povere esistenze senza sapere perché, contribuì per altro verso anche allo sviluppo dello Stato sociale europeo, il quale fu profondamente condizionato dall'esperienza bellica¹¹.

I cambiamenti maggiori fecero seguito all'ingresso dell'Italia in guerra. Come in tutti gli altri paesi coinvolti nel conflitto, anche in Italia si pose il problema di reperire in tempi rapidi una manodopera in grado, per qualità e quanti-

¹⁰ B. Curli, A. Pescarolo, *Genere, lavori, "etichette statistiche". I censimenti in una prospettiva storica*, in *Differenze e disuguaglianze. Prospettive per gli studi di genere in Italia*, a cura di F. Bimbi, il Mulino, Bologna 2003, p. 94.

¹¹ F. Conti, G. Silei, *Breve storia dello Stato sociale*, Carocci, Roma 2022, pp. 73-74.

tà, di sostituire sui luoghi di lavoro gli uomini che avevano imbracciato il fucile. Bisognava garantire la continuità della produzione, anche per assicurare nutrimento, vestiario e armamenti sufficienti ai circa cinque milioni di soldati reclutati fra il 1915 e il 1918, in prevalenza provenienti dal mondo agricolo. Molte industrie coinvolte nella produzione bellica accrebbero il loro peso in termini di valore aggiunto e numero di occupati. La grande industria ne uscì rafforzata in molti settori strategici, come la metalmeccanica e la siderurgia, ma i territori che furono teatro di guerra risultarono duramente colpiti, così come i trasporti e una parte della produzione agricola¹².

Durante tutto il periodo bellico, l'esigenza di manodopera aggiuntiva sarebbe stata fronteggiata attingendo soprattutto alle ampie sacche di lavoro inutilizzato, composte da disoccupati e sottoccupati di entrambi i sessi, anche minorenni. Durante la guerra, nonostante le partenze per il fronte, la produzione agricola non avrebbe subito grandi diminuzioni, rimanendo invariata al sud, a dimostrazione dell'esistenza di un'ampia riserva di manodopera inutilizzata¹³.

La guerra, accelerando una tendenza già in corso, allargò inoltre gli spazi lavorativi per molte donne, seppure in misura minore rispetto ad altri contesti europei. Come ha mostrato Barbara Curli, nel complesso non vi fu una sostituzione del lavoro maschile con quello femminile, tranne che in alcune particolari professioni come quella dei tranvieri o in parte del settore agricolo. Nella produzione industriale e negli impieghi del terziario le donne affiancarono gli uomini in maniera più ampia che in passato, anche se il fenomeno non fu generale.

¹² P. Ciocca, *Ricchi per sempre?*, cit., pp. 170-183.

¹³ B. Curli, *Italiane al lavoro 1914-1920*, Marsilio, Venezia 1998, p. 46; Musso, *Storia del lavoro in Italia dall'Unità a oggi*, cit., pp. 40-41.

Tale mutamento fu però in grado di ridisegnare nel tempo i rapporti di genere, modificando in positivo la percezione del contributo lavorativo delle donne.

Rispetto al quadro dinamico prodotto dalla guerra, la crisi postbellica e l'avvento del regime fascista segnarono un parziale momento di regresso. Sulla scia dei classici studi di Victoria de Grazia¹⁴, i contributi di Barbara Curli e Alessandra Pescarolo confermano l'ambivalenza dei cambiamenti verificatisi durante il fascismo. Per un verso, infatti, proseguirono i processi di modernizzazione nei rapporti fra i sessi avviati a inizio Novecento e in particolare con la Prima guerra mondiale. Al contempo si delineò una politica a metà strada fra discriminazione e protezione della donna, derivante dalla percezione della presenza lavorativa femminile come una minaccia alla virilità e alla crescita demografica¹⁵.

Durante il Ventennio mutò la distribuzione della popolazione attiva fra i diversi settori produttivi. Gli addetti all'agricoltura si ridussero molto lentamente, a vantaggio dell'occupazione industriale e terziaria. Facendo riferimento ai dati dei censimenti demografici (con le doverose cautele imposte dalla mutevole definizione del lavoro e del non lavoro, specialmente nel caso delle donne), possiamo evidenziare il sostanziale fallimento delle politiche del regime, sia nel favorire l'occupazione maschile a scapito di quella femminile, sia nel rafforzare il grado di ruralizzazione della società italiana, in funzione della crescita demografica. Il calo dei livelli di attività femminile, infatti, fu molto lento e in linea con una tendenza generale di lungo periodo. Inoltre, a dispetto di quanto au-

¹⁴ V. de Grazia *La donna nel regime fascista*, Marsilio, Venezia 1993.

¹⁵ B. Curli, *Dalla Grande Guerra alla Grande crisi: i lavori delle donne*, in *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. 1896-1945. Il lavoro nell'età industriale*, a cura di S. Musso, Castelvecchi, Roma, pp. 201-251; A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Viella, Roma 2019.

spicato, crebbero le donne occupate nell'industria e nei servizi, a scapito del lavoro nelle campagne.

I processi di femminilizzazione di molte attività del settore terziario, peraltro, erano iniziati già prima del fascismo. Uno dei veicoli dell'emancipazione lavorativa delle donne fu la crescita dei livelli di istruzione, che però non coinvolse nella stessa misura le varie classi sociali. Mentre nella scuola secondaria la presenza femminile venne frenata dagli ostacoli giuridici ed economici posti dalla riforma Gentile, la percentuale di ragazze iscritte all'università sul totale degli iscritti crebbe durante tutto il periodo fascista dal 12 al 23%. Si verificò dunque una divergenza fra la minoranza delle famiglie dei ceti medi e medio-alti, che scelsero sempre più di indirizzare le figlie verso l'istruzione superiore, e le famiglie meno abbienti, la cui crescente povertà – dovuta anche agli effetti della crisi economica degli anni Trenta – si tradusse in un minore accesso delle ragazze alla scuola secondaria¹⁶.

Gli anni fra le due guerre videro dunque grandi cambiamenti nel mondo del lavoro, nonostante le contraddittorie e ambigue politiche del fascismo, e nonostante l'impatto prima della Grande crisi degli anni Trenta e poi della Seconda guerra mondiale.

Nonostante l'accresciuta importanza del lavoro manifatturiero già durante il fascismo, il processo di trasformazione dell'Italia in un'economia prevalentemente industriale si sarebbe tuttavia realizzato solo dopo la Seconda guerra mondiale. Come ha evidenziato la storiografia, il combinato disposto dell'intervento pubblico in economia e del reinserimento dell'Italia nel circuito degli scambi internazionali spie-

¹⁶ A. Pescarolo, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, cit., p. 223.

ga in gran parte le ragioni e le dimensioni del cosiddetto “miracolo economico” degli anni Cinquanta e Sessanta¹⁷.

Fra l’inizio degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta l’Italia cambiò volto, diventando un paese industriale, con stili di vita sempre più urbanizzati e rivolti ai consumi. Per il mondo rurale ciò significò una progressiva perdita di lavoratori, imprese, peso economico, superficie coltivata, dignità sociale e valori culturali. Uscivano di scena sia la classe dei grandi proprietari terrieri, un tempo predominanti, sia la figura del piccolo contadino povero, ormai non più in grado di sopravvivere in uno scenario di progressivo abbandono delle campagne. Apparve chiaro a molti, in ogni caso, che attraverso i cambiamenti di quegli anni si stava consumando gradualmente la fine della civiltà contadina italiana.

Per quel che riguarda il lavoro agricolo ciò implicò non solo una consistente riduzione del numero degli addetti, ma anche una senilizzazione del settore, con una crescente marginalizzazione delle aree rurali, a partire da quelle montane e collinari. I giovani provenienti dalle campagne risultavano sempre più attratti dalle promesse di benessere del mondo urbano e industriale, mentre gli anziani rimasero più spesso legati alle abitudini e ai mestieri del passato¹⁸.

Tra anni Cinquanta e Sessanta nuove rilevazioni statistiche permisero una più precisa conoscenza del settore agricolo e delle sue trasformazioni. Nel 1956 fu completato il catasto dei terreni dopo oltre mezzo secolo di operazioni, mentre nella primavera del 1961 si svolse il primo censimento generale dell’agricoltura. Tra gli occupati in agricoltura la presenza

¹⁷ P. Ciocca, *Ricchi per sempre?*, cit., pp. 228-260.

¹⁸ C. Barberis, *Le campagne italiane dall’Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 498.

maschile risultava quantitativamente molto simile a quella femminile.

Il “miracolo economico”, collocatosi tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, si tradusse in una crescita delle grandi concentrazioni industriali del nord-ovest, ma più ancora nel consolidamento e nell'espansione del tessuto delle piccole aziende, che conobbero i tassi di crescita dell'occupazione più elevati: stando ai censimenti, tra il 1951 e il 1961 l'occupazione aumentò dell'8% negli stabilimenti con oltre 1000 addetti, del 14,5% in quelli tra 500 e 1000 e del 73,8% nelle fabbriche fra 6 e 50 addetti¹⁹. Gli studi recenti hanno mostrato le tante sfaccettature della condizione operaia negli anni della Ricostruzione e del boom economico; nonostante la crescente centralità – soprattutto sul piano simbolico e della capacità di mobilitazione politica – del proletariato della grande fabbrica fordista, la gran parte dei lavoratori urbanizzati mantennero forti legami con il retroterra rurale di provenienza e con i rispettivi contesti familiari, mantenendo vive forme di pluriattività e dando vita a strategie economiche diversificate²⁰.

Secondo le indagini dell'Istat i disoccupati, ancora poco più di un milione e mezzo nel 1959, si ridussero a circa 800.000 nel 1963, il livello più basso della storia repubblicana. Il tasso di disoccupazione nazionale fu quell'anno poco al di sotto del 4%, mentre nelle regioni del triangolo industriale il valore si aggirò intorno al 2,5%²¹.

¹⁹ S. Musso, *Storia del lavoro in Italia*, cit., pp. 50-51.

²⁰ L. Bertuccelli, *Società e mondo del lavoro tra collaborazione e conflitto*, in *Storia del lavoro in Italia. Il Novecento, 1945-2000*, cit., p. 41.

²¹ I dati, ricavati dall'“Annuario di statistiche del lavoro” (vol. XII, 1971), sono corretti secondo i nuovi criteri di misurazione del 1977 (per i quali si veda Istat, “Note e relazioni”, n. 56, luglio 1979).

Una prospettiva di genere è imprescindibile non solo per comprendere meglio le caratteristiche assunte dal lavoro durante e dopo il “miracolo economico”, ma anche se consideriamo il fenomeno della mancanza di occupazione. Se si prende come indicatore il tasso di disoccupazione, si può osservare che mentre per gli uomini si mantenne pressoché stabile fra il 1964 e il 1974 (mediamente intorno al 3,5%), per le donne aumentò all'incirca dal 7 al 10%. Contribuirono a questo risultato sia il calo delle occupate sia, in misura minore, l'aumento delle donne in cerca di lavoro (ricordiamo che il tasso di disoccupazione è il rapporto fra le persone in cerca di occupazione e la somma di occupati e disoccupati). Va però precisato che questi anni coincisero anche con una notevole fuoriuscita delle donne adulte dal mercato del lavoro "ufficiale", tradottasi nel calo del tasso di attività femminile²². Da questo punto di vista il tasso di disoccupazione misura solo in parte l'eventuale difficoltà delle donne di trovare un'occupazione. Le ipotesi che possano spiegare la minore presenza delle donne tra le occupate misurate dalla statistica sono diverse. Da un lato vi fu una tendenza delle donne, anche appartenenti alla classe operaia, a divenire casalinghe dopo il matrimonio o il primo figlio, in molti casi perseguendo questo obiettivo come elevamento di status sociale. Dall'altro molte donne si diressero le attività informali, come il lavoro a domicilio, difficilmente osservabili con le lenti della statistica.

²² Contrariamente ad alcune previsioni ottimistiche sulla crescita dell'occupazione femminile, come quelle formulate all'inizio degli anni Sessanta dalla statistica Nora Federici (N. Federici, *Prospettive di evoluzione delle forze di lavoro femminili*, in “Statistica”, a. XXIII, 3, luglio-settembre 1963, pp. 301-326).

3. *Dagli anni Settanta a oggi*

Gli anni Settanta sono stati un importante decennio di passaggio, in cui il lavoro industriale ha raggiunto il suo massimo sviluppo, e al contempo l'inizio del suo ridimensionamento, oggi giorno più che evidente. Fu allora che si concluse definitivamente la grande trasformazione dell'Italia in economia industriale, e al contempo ebbe inizio un irreversibile processo di terziarizzazione. Le grandi masse contadine, composte sia da piccoli coltivatori sia da salariati, si assottigliarono sempre di più, transitando, attraverso processi di mobilità sociale ascendente o discendente, verso le file della piccola borghesia o della classe operaia. Questa transizione fu a volte graduale, contemplando la permanenza di aree di attività mista agricola e industriale. Considerando inoltre la grande consistenza rurale della popolazione meridionale, ancora negli anni Sessanta, si può ritenere che tali processi di mobilità sociale si siano sovrapposti, in molti casi, a una seconda ondata di emigrazione dal Sud al Nord Italia, in cui lo spostamento da una regione all'altra coincise di fatto con le ultime fasi dell'esodo rurale e la ricerca di una nuova collocazione professionale urbana²³.

Sul piano sociale e politico la classe operaia raggiunse la sua massima visibilità negli anni Settanta, per poi uscire gradualmente di scena a partire dal decennio successivo. All'epoca, tuttavia, le reali condizioni del lavoro furono molto diversificate, alla luce di quella che gli economisti chiamano la "segmentazione" del mercato lavoro. Le condizioni della manodopera centrale della media e grande industria, prevalentemente maschile e con occupazione relativamente stabile,

²³ S. Musso, *Storia del lavoro in Italia*, cit., p. 57.

erano certamente diverse da quelle della forza lavoro periferica, ad ampia presenza femminile e giovanile.

Una ridefinizione dei rapporti fra questi due segmenti del mondo lavorativo fu sollecitata dalla congiuntura di crisi dei primi anni Settanta, per poi svilupparsi nei decenni successivi. Anche in relazione a tali fattori di instabilità economica, all'inizio degli anni Settanta iniziò un processo di ristrutturazione produttiva nel settore manifatturiero che vide la crescente espulsione di forza-lavoro dalle grandi fabbriche a vantaggio delle realtà produttive più piccole e delle occupazioni terziarie, seguendo un processo comune a molti paesi europei dell'epoca. Le piccole e medie imprese con 20-50 dipendenti divennero infatti il principale fattore di crescita dell'industria negli anni Settanta e Ottanta, anche perché maggiormente favorite dalle politiche di svalutazione competitiva rispetto alle grandi imprese (queste ultime più sindacalizzate e quindi costrette ad applicare interamente gli aumenti salariali definiti dai contratti collettivi)²⁴. Le loro prestazioni in termini di produttività, investimenti, produzione e margini di profitto si rivelarono nettamente migliori rispetto a quelle delle grandi imprese²⁵.

La storiografia e gli studi sociologici più recenti hanno evidenziato non soltanto il ruolo crescente svolto a partire dagli anni Settanta e Ottanta dalle forme di lavoro "atipico" e precario, come il lavoro a domicilio, ma anche l'opportunità

²⁴ E. Felice, *Ascesa e declino. Storia economica d'Italia*, il Mulino, Bologna 2015, p. 292.

²⁵ M. Bellandi, "Terza Italia" e "distretti industriali" dopo la Seconda guerra mondiale, in *Storia d'Italia*, Annali 15, *L'industria*, Einaudi, Torino 1999, pp. 843-891; F. Amatori, A. Colli, *Impresa e industria in Italia dall'Unità a oggi*, Marsilio, Venezia 1999; N. Crafts, M. Magnani, *L'età dell'oro e la seconda globalizzazione*, in *L'Italia e l'economia mondiale dall'Unità a oggi*, a cura di G. Toniolo, Marsilio, Venezia 2013, p. 122.

di riconsiderare il ruolo complementare svolto da queste forme di occupazione durante tutta l'epoca fordista, a partire dal "miracolo economico". Rispetto all'immagine tradizionale, che tende a ridurre il lavoro a domicilio o quello irregolare a forme residuali del passato, occorre riconsiderare il ruolo cruciale svolto da tali forme non solo nell'industria leggera (come il tessile o il calzaturiero), ma anche nei processi produttivi dei settori centrali dell'industrializzazione, come la chimica e la metalmeccanica²⁶. È quanto emerge ad esempio dalle ricerche sul modello emiliano, in cui si è osservata una progressiva femminilizzazione del lavoro a domicilio, come valvola di sfogo per la sottoccupazione nelle campagne e per la disoccupazione industriale. Si tratta di un aspetto sinora trascurato dagli storici e su cui sappiamo ancora poco, anche a causa dell'assenza di dati statistici nazionali completi e affidabili sul fenomeno. Poiché le fonti statistiche ufficiali tendevano a non rappresentare adeguatamente le lavoratrici a domicilio (censite per lo più come casalinghe), si rivela cruciale indagare queste forme di lavoro utilizzando altre fonti, come le testimonianze e le inchieste sindacali²⁷.

A conclusione del quadro tratteggiato in questa sede, su alcuni grandi mutamenti del lavoro nell'Italia contemporanea, l'enfasi va probabilmente posta su due fra i mutamenti più significativi a partire dagli anni Ottanta e Novanta, ossia la precarizzazione del lavoro e la crescita della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

La flessibilizzazione del mercato del lavoro e la diffusione del lavoro a tempo ridotto hanno avuto a partire dagli anni

²⁶ T. Toffanin, *Fabbriche invisibili. Storie di donne, lavoranti a domicilio, ombre corte*, Verona 2016.

²⁷ E. Betti, *Le ombre del fordismo. Sviluppo industriale, occupazione femminile e precarietà del lavoro nel trentennio glorioso (Bologna, Emilia-Romagna, Italia)*, Bononia University Press, Bologna 2020.

Novanta un effetto duplice: da un lato hanno favorito la partecipazione al lavoro di gruppi tradizionalmente marginalizzati, come le donne e i giovani, dall'altro hanno influito in maniera negativa sulle retribuzioni e sui profili di carriera, specialmente dei più giovani. Fonti statistiche diverse mostrano il declino delle retribuzioni pro capite dalla seconda metà degli anni Novanta, da ricondurre prevalentemente al progressivo aumento della frammentarietà dell'occupazione²⁸.

La crescita dell'occupazione femminile si è manifestata in Italia con un certo ritardo rispetto ai paesi europei del Centro e del Nord, per motivi sia economici (la lenta terziarizzazione e la ristrettezza del mercato del lavoro meridionale) sia politico-culturali (la persistenza di un'impronta cattolica nelle relazioni sociali e nei modelli di vita familiare). I livelli di attività femminile crebbero notevolmente a partire dagli anni Settanta, con un quasi raddoppio del numero di donne attive (ovvero sia occupate che disoccupate) tra il 1971 e il 2011, a fronte di un andamento leggermente declinante nel caso degli uomini. La crescita della presenza femminile si è concentrata soprattutto nel settore dei servizi, che ha visto una presenza numericamente sempre più paritaria fra i due sessi. Le riforme scolastiche e universitarie degli anni precedenti avevano permesso a molte giovani nate nel dopoguerra, anche di famiglia operaia e contadina, di avere accesso alle scuole superiori e in alcuni casi all'istruzione universitaria, ponendo le basi per un'accresciuta offerta di lavoro nel terziario. La crescita dell'occupazione femminile, tuttavia, non è andata di pari passo né con un aumento della stabilità dei contratti di lavoro né con il raggiungimento di una maggiore parità con

²⁸ A. Rosolia, *L'evoluzione delle retribuzioni in Italia tra il 1986 e il 2004 secondo i dati dell'archivio WHIP*, in «Politica economica», a. XXVI, n. 2, agosto, 2010, pp. 179-201.

gli uomini rispetto alle carriere, alle retribuzioni e alla qualità dei lavori svolti, nonostante i livelli di istruzione più alti rispetto agli uomini. Sotto questo profilo l'Italia mostra tuttora mostra, segni di arretratezza rispetto alla media dei paesi europei²⁹.

²⁹ G. Orientale Caputo, *Analisi sociale del mercato del lavoro*, il Mulino, Bologna 2021, pp. 280-282.

Maria Concetta Parlato*

Democraticità e capacità contributiva

Premessa

L'approccio a questa analisi del principio di capacità contributiva ne vede innanzitutto la ricostruzione sotto il profilo dell'evoluzione storica, prendendo come riferimento i momenti più rilevanti a far data dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. Si evidenzia preliminarmente la circostanza che è controverso se le radici che ne hanno posto le premesse – che sono premesse al principio stesso e alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, per gli aspetti che qui rilevano – siano di matrice anglosassone, o risalenti all'illuminismo francese, oppure ancor più remote. Si richiama in proposito il giusnaturalismo della Scolastica e le radici “cristiane” del diritto ad una “giusta imposta”¹.

Si esaminano poi i “lavori preparatori” dell'Assemblea costituente, nel loro sviluppo, per procedere alle prime teorizzazioni interpretative della capacità contributiva nell'art. 53, comma 1, della Costituzione.

La capacità contributiva costituisce il metro indispensabile per calcolare l'uguaglianza e la disuguaglianza tra i consociati. Ciò emerge in modo “eclatante” dai tanti esempi storici che se ne sono discostati, tra cui l'imposizione “sulle barbe”,

* Ricercatrice di Diritto tributario presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva nel suo svolgimento storico prima e dopo la Costituzione repubblicana*, Milano, 2014, pp. 37-38.

“sulle finestre”, “sulle parrucche”, “sul celibato” e nell’imposizione discriminatoria “sulla razza”, in particolare all’epoca delle leggi antiebraiche.

Vi è dunque, come si vedrà, necessariamente, mancanza di democraticità qualora sia violato il principio di capacità contributiva, che si analizza nei suoi aspetti essenziali.

1. *La capacità contributiva: evoluzione storica*

A) Le basi del principio di capacità contributiva negli antecedenti francesi allo Statuto Albertino

Nella Dichiarazione del 1789, all’art. 13, il quale vige tuttora, incorporato nella Costituzione francese, il principio «fa il suo solenne ingresso in un documento costituzionale dello Stato moderno», sancendo che «per il mantenimento della forza pubblica e per le spese d’amministrazione una contribuzione comune è indispensabile. Essa deve essere egualmente ripartita tra tutti i cittadini in ragione dei loro averi’, o più precisamente, ‘in ragione delle loro facultà’»².

L’art. 13 riflette la prima massima di Adam Smith³ – e dunque esprime l’influenza del giusnaturalismo inglese – dando alla capacità contributiva il contenuto di “*ability to pay*”, piuttosto che quello di partecipazione “*pro quota*” alla spesa pubblica: «I sudditi di ogni Stato dovrebbero contribuire a

² Cfr. ancora G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 41. Ai sensi dell’art. 13, “*Pour l’entretien de la force publique et pour ses dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leur facultés*”.

³ A. Smith, *La ricchezza delle nazioni*, Torino, 1975 (*The Wealth of Nations*, London, 1776).

mantenere il governo nella misura più proporzionale possibile alle loro rispettive capacità».

Successivamente all'art. 13 della Dichiarazione del 1789, si ritrovano altre espressioni di portata costituzionale del principio, che segnano passaggi rilevanti, nelle Costituzioni francesi del 1791 (all'art. 13), del 1793 e del 1795 (all'art. 16) e del 1814 (all'art. 15), che affermano rispettivamente che «una contribuzione comune è indispensabile; essa deve essere ripartita tra tutti i cittadini in ragione delle loro facoltà»; che la contribuzione «deve essere ripartita tra i contribuenti in ragione delle loro sostanze»; che «l'uguaglianza di porzioni nell'imposta è di diritto»⁴.

Questo “percorso” che conduce allo Statuto Albertino, trova come ultimo precedente ad esso la Costituzione francese del 1830 (artt. 1 e 2), cui si ispirarono i redattori degli artt. 24 e 25 dello Statuto stesso. L'art. 1 sancisce il principio di uguaglianza, l'art. 2 che i francesi «contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato».

B) La capacità contributiva nello Statuto Albertino: l'art. 25

Per l'esame dei principi di diritto costituzionale tributario presenti nello Statuto Albertino, e, specificamente, del principio di capacità contributiva, il riferimento d'obbligo è al Ricca Salerno⁵ – oltre che al Graziani, suo allievo – cui risale una fondamentale trattazione scientifica del diritto finanziario. Le tematiche di interesse per l'attuale percorso trovano infatti spazio sotto l'intitolazione «principi generali delle imposte» e

⁴ Citazioni riportate in G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., pp. 42-43.

⁵ Cfr. G. Ricca Salerno, *Scienza delle finanze*, Firenze, 1888.

«ordinamento amministrativo delle imposte»: i “principi” esaminati sono infatti i principi fondamentali, racchiusi nello Statuto Albertino, riguardanti l’istituto dell’imposta. Nella definizione del concetto di “imposta”, esso viene qui fatto coincidere con quello di “contribuzione generale” – dunque, riprendendo l’attenta ricostruzione del Falsitta, si può osservare schematicamente quanto segue⁶:

– l’imposta è rivisitata come «dovere generale, determinato nella sua estensione dai bisogni pubblici, e per se stesso dipendente dalla natura del rapporto giuridico fra cittadini e Stato»;

– «l’obbligo dell’imposta nei cittadini è uno dei più considerevoli effetti del rapporto di soggezione allo Stato», e trova fondamento nel «semplice fatto della sudditanza»;

– l’istituto dell’imposta è individuato come «ricadente nell’area dei rapporti politici»: si ripudia la teoria «contrattualistica dell’imposta» a favore della teoria c.d. «assoluta o politica»; nell’area dei rapporti politici trova collocazione anche il principio di capacità contributiva;

– il diritto dello Stato al prelievo tributario è considerato «diritto inalienabile»;

– viene rilevata la connessione tra imposte e principio di capacità contributiva, affermando che «il diritto assoluto dello Stato di prelevare le imposte necessarie ai bisogni pubblici» è correlato al dovere «di esercitare questo diritto nelle forme costituzionali e nei modi più consentanei alle esigenze della giustizia»⁷. Viene espresso il concetto di una «ripartizione giusta, uniforme e il meno

⁶ Per queste osservazioni, cfr. G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., spec. pp. 48 ss., che richiama l’opera del Ricca Salerno.

⁷ G. Ricca Salerno, *Scienza delle finanze*, cit., p. 173.

possibile dannosa», secondo le regole «della più rigorosa giustizia distributiva».

Lo Stato ha pertanto il potere di esercitare lo *ius impositivum*, ma ha il dovere di farlo nei limiti costituzionali, che si traducono in diritti pubblici soggettivi dei contribuenti verso lo Stato stesso⁸. «In uno Stato di diritto» – afferma il Ricca Salerno – «i carichi pubblici devono ripartirsi tra tutti i consociati nello stesso modo che si distribuiscono tra tutti loro i benefici pubblici»: veniva così espresso il collegamento con il principio di uguaglianza, che nello statuto Albertino trova spazio nell'art. 24 e nella Costituzione nell'art. 3.

Nello studio del Ricca Salerno, che richiama la dottrina tedesca⁹, vi è il collegamento dell'imposta con la capacità di adempiere all'obbligazione tributaria, cosicché la “giustizia” di un'imposta consiste nell'essere «ripartita secondo il criterio della capacità economica, la quale ha la sua espressione concreta, normale, nel reddito»¹⁰.

Già con lo studio dello Statuto Albertino viene individuato un limite alla tassazione – e dunque alla contribuzione – che si traduce in un limite all'imposizione generalizzata: il riferimento ad un'imposizione rivolta a “tutti indistintamente” non impedisce che l'azione impositiva debba arrestarsi «dinanzi alle difficoltà e ai danni che presenta la tassazione diretta alle classi inferiori, quando le loro condizioni economiche sono disagiate», considerando anche che – già all'epoca in cui scriveva il Ricca Salerno, il 1888 – «in molte leggi recenti»

⁸ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 50.

⁹ Ivi, p. 51.

¹⁰ Vedi G. Ricca Salerno, *Scienza delle finanze*, cit., p. 178; G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 51.

veniva stabilito «un minimo di esenzione per i redditi minori»¹¹.

Fu esaminato se dopo l'art. 24 dello Statuto Albertino - il quale prevede che «tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge», “essi” (riferito ai regnicoli) «contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato» – il riferimento alla proporzione tra “contribuzione” e “averi” fosse un ostacolo per l'adozione di imposte con aliquote progressive. Si è osservato al riguardo che la presenza di un'imposta progressiva consente la proporzionalità del sistema nel suo complesso: senza l'imposta progressiva il sistema sarebbe regressivo gravando cioè sulle classi a reddito più basso, «e violerebbe l'art. 25»¹². Tale norma stabiliva che tutti i regnicoli «contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato». Dunque già sotto la vigenza dello Statuto Albertino vi è la considerazione dell'esenzione per i redditi minimi e della proporzionalità – e non regressività – del sistema.

Analizzando la portata del principio di capacità contributiva, la sua “area di incidenza” come criterio di riparto delle spese pubbliche viene intesa – nell'elaborazione ottocentesca del Ricca Salerno – come riferita alle sole contribuzioni generali, quindi alle imposte, non alle tasse e ai tributi speciali né all'ambito delle entrate di natura sanzionatoria. In tali prelievi si ravvisa una diversa *ratio*, per cui i fondamentali criteri dell'*uguaglianza* e della *proporzione* tra carico imposto e averi del soggetto non operano¹³.

¹¹ G. Ricca Salerno, *Scienza delle finanze*, cit., p. 177; per la dottrina tedesca, sul c.d. *Existenzminimum*, cfr. H. Schmidt, *Die Steuerfreiheit des Existenzminimums*, Leipzig, 1877, p. 73 ss.

¹² G. Ricca Salerno, *Scienza delle finanze*, cit., p. 179; G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 53.

¹³ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 54.

C) I “lavori preparatori” dell’Assemblea costituente

Con riguardo alle origini dell’art. 53, si evidenzia la circostanza, rilevata dalla dottrina, che esse «sono sempre state avvolte, se non nel mistero, di certo nella nebbia più fitta»¹⁴, per la confusione e i dati non veritieri divulgati in proposito, in quanto frutto di sviste o comunque di una lettura poco attenta dei resoconti dei dibattiti presso l’Assemblea Costituente.

Per supportare i lavori della Costituente, venne istituito il Ministero per la Costituente, che aveva il compito di predisporre elementi per lo studio della nuova Costituzione e delle direttive economiche e sociali. Furono istituite tre Commissioni: la Commissione Economica, la Commissione del lavoro – entrambe “di inchiesta” – e una terza Commissione “di studio e di inchiesta”, che si occupava “di riorganizzazione dello stato”. Le Commissioni erano composte da rappresentanti delle correnti politiche e da tecnici.

La Commissione Economica, specificamente la Sottocommissione per la finanza, predispose dei questionari, in particolare i primi due quesiti¹⁵ posti riguardavano il centrale tema della opportunità di inserire nella futura Costituzione un vincolo per il legislatore ordinario in materia di imposte, e se tale vincolo, acclarato che dovesse esserci, dovesse essere generico o specifico.

Primo quesito: «Si ritiene conveniente che la Carta costituzionale enunci il diritto al prelevamento delle imposte da parte dello Stato e degli altri enti pubblici?».

Secondo quesito: «In caso di risposta affermativa, si ritiene sufficiente una generica dichiarazione del diritto al prelevamento dei tributi e del dovere dei singoli di corrisponderli,

¹⁴ Ivi, p. 92.

¹⁵ Ivi, p. 101, nota 22.

o si pensa siano convenienti norme vincolanti l'attività futura del legislatore in materia tributaria?».

Le prospettazioni in risposta furono di diverso tenore. Innanzitutto vi fu un indirizzo negativo, il quale riteneva che (per la prima domanda) enunciare il diritto al prelevamento delle imposte da parte dello Stato fosse cosa non solo inutile, ma anche “pericolosa”, perché presupporrebbe l'esistenza di un limite; e (per la seconda domanda) che fosse inutile creare dei vincoli, e meglio «mantenere il concetto della onnipotenza legislativa»¹⁶. Fu espressa poi la posizione favorevole ad inserire il solo principio di uguaglianza, ovvero il principio di uguaglianza assieme a quello di progressività. Infine non mancò comunque, per quel che qui interessa, chi manifestò una posizione favorevole all'inserimento di un limite effettivo per il legislatore, costituito dal principio di capacità contributiva¹⁷.

La Commissione per la Costituzione (Commissione dei 75), inizialmente presentò un testo di Costituzione all'Assemblea costituente che non conteneva «nessun articolo dedicato a porre limiti di contenuto, né generici né specifici, alla potestà legislativa in materia tributaria, e neppure il più piccolo accenno al principio di capacità contributiva»; si è osser-

¹⁶ Cfr. Ivi, p. 101 ss., che cita, in tal senso, A.D. Giannini.

¹⁷ In particolare, nel Rapporto della Commissione Economica, presentato all'Assemblea Costituente (1946) si legge che «l'esigenza di una limitazione quantitativa dell'esercizio della potestà tributaria è affermata dalla Corte di Cassazione la quale ritiene che 'il limite sostanziale all'attività di imposizione tributaria, tenuto conto delle varie teorie che si contendono il campo in sede scientifica, deve essere dato da quella ormai maggiormente accreditata e che si riferisce alla capacità contributiva del contribuente' soddisfacendo così 'alla fondamentale esigenza che il contribuente non sia gravato oltre il limite necessario alle possibilità di vita della sua economia individuale'» (cfr. *Rapporto della Commissione Economica, Presentato all'Assemblea Costituente*, V, Finanza, 1.Relazione, Roma, 1946, §3, p. 9).

vato infatti in dottrina, che «dal dibattito degli esperti era emerso un quadro confuso e piuttosto babelico, che aveva consigliato di imboccare la via della rinuncia a provvedere», ritenendo bastevoli la previsione della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e del principio di uguaglianza¹⁸. Successivamente, per colmare la grave carenza che si era venuta a creare in una materia rilevante come quella tributaria, vennero avanzate delle proposte volte a colmare la lacuna indicata.

La prima proposta sul tema, avanzata in Aula, fu dell'onorevole Castelli (primo firmatario della stessa), secondo la quale «tutti coloro che partecipano alla vita economica, sociale o politica dello Stato sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalle leggi»¹⁹.

Una seconda proposta – dell'onorevole Scoca – era del seguente tenore: «salve le esenzioni determinate dalla necessità di assicurare a ciascuno la soddisfazione dei bisogni indispensabili all'esistenza, tutti debbono concorrere alle spese pubbliche, in modo che il carico tributario individuale risulti applicato con criterio di progressività».

La terza proposta – dell'onorevole Meda – affermava che «i tributi diretti saranno applicati con criterio di progressività».

Fu accettata e condivisa la proposta dell'onorevole Castelli, secondo cui, avendo il tema dei tributi anche carattere politico, lo stesso venisse discusso alla fine del Titolo IV, che riguarda i rapporti politici. La regolamentazione della materia fiscale doveva quindi essere “inquadrata” nell'ambito dei rapporti politici. Le diverse proposte vennero sintetizzate in

¹⁸ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 106 ss.

¹⁹ Ivi, pp. 91 e ss. e p. 110.

un'unica formulazione, considerata idonea ad esprimere l'insieme: «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».

Si può osservare che lo Statuto Albertino parla di “averi”, la Costituzione di Weimar parla di “mezzi”, mentre la nostra Costituzione accoglie la formula – considerata “tecnicamente preferibile” – di “capacità contributiva”. La formulazione era tecnicamente preferibile, in particolare, per quanto approfondito e discusso nel relativo dibattito in Assemblea. L'onorevole Scoca, che aveva proposto l'emendamento relativo alla previsione dell'esenzione del minimo vitale, aveva affermato che il suo emendamento era divenuto superfluo per l'approvazione del principio della capacità contributiva, del quale la non tassabilità del minimo vitale è un aspetto. Segnatamente, la caratterizzazione del principio di capacità contributiva rendeva inutile una previsione specifica riguardante detto minimo. Chi non ha il minimo indispensabile per vivere non ha capacità contributiva e dunque è esente dal dovere di contribuzione: la presenza di ricchezza tassabile è, nelle intenzioni dei costituenti, *condicio sine qua non* della capacità a sottostare al tributo.

Venne mantenuto fermo il proposito di inserire l'articolo sulla capacità contributiva, con il numero 53, tra i rapporti politici e non tra quelli meramente economici: non in calce, ma quasi al centro dei rapporti politici, al titolo IV, preceduto dall'art. 52 che afferma il dovere di difesa della patria, e prima dell'art. 54 che stabilisce i doveri di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere alle funzioni assegnate con disciplina ed onore. Viene respinto il risalente retaggio della concezione di tributo come limitazione, come “prelievo odioso”, e prevale una configurazione della fiscalità democratica e comunitaria.

La vera essenza del dovere di concorrere alla spesa pubblica è considerata di natura politica, in quanto l'adempimento a tale dovere è inteso come condizione indispensabile perché lo Stato esista e possa raggiungere i propri fini. Essi sono fini di carattere generale, la cui realizzazione è rivolta a vantaggio della collettività: l'appartenenza alla collettività, assieme all'interesse all'attività statale, genera un dovere morale, «prima ancora che giuridico, di concorrere a far fronte ai carichi pubblici»²⁰.

D) La capacità contributiva nell'art. 53, comma 1, della Costituzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, Cost., «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

La scuola di Pavia – con Griziotti, e successivamente con Pugliese e Vanoni – abbraccia la configurazione democratica e comunitaria della fiscalità e del finanziamento della spesa pubblica²¹: «la facoltà dello Stato di prelevare i mezzi necessari per la propria esistenza, quindi anche per la tutela e il mantenimento dell'ordinamento giuridico, si pone in tal modo come un elemento essenziale dello stesso affermarsi del diritto. L'attività finanziaria, lungi dall'essere un'attività che limiti i diritti e la personalità del singolo, ne è il necessario presupposto poiché senza tale attività non esisterebbe lo Stato, senza Stato non esisterebbe diritto»²².

Capacità contributiva vuol dire possesso di uno specifico

²⁰ E. Vanoni, *Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*, Padova, 1932, p. 113; M. Pugliese, *Istituciones de derecho financiero: derecho tributario*, Mexico, 1939, p. 123; G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 119.

²¹ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 118.

²² E. Vanoni, *Natura ed interpretazione delle leggi tributarie*, cit., p. 113.

indice – effettivo – di forza economica che ciascun tributo colpisce a seconda della specifica *ratio* e funzione²³.

La dottrina rigetta la qualificazione dell'art. 53 e del principio di capacità contributiva come mero doppione dell'art. 3 della Costituzione, sia per la conoscenza degli studi che ne hanno costituito le premesse, sia in quanto i costituenti non si sono impegnati per produrre un enunciato normativo ripetitivo, né, tantomeno, inutile. Per spiegare il rapporto tra capacità contributiva e principio di uguaglianza si osserva che la capacità contributiva è il metro di misurazione dell'uguaglianza tributaria, e che la capacità contributiva è, in ambito tributario, “specificazione” dell'uguaglianza in generale. Si richiama le significative considerazioni del Falsitta secondo cui “senza l'intervento dello strumento specifico che è la capacità contributiva l'uguaglianza si muove come un animale accecato” e “tutte le differenze di trattamento diventano ragionevoli”.

Il principio di uguaglianza, «fondamento e sostanza dell'idea di giustizia», impone infatti pari trattamento per coloro che appartengono alla medesima “categoria”. Ma occorre affrontare il basilare problema di come debbano essere rintracciate e codificate le categorie, cioè su quale base vadano individuate identità e differenze. Non è infatti sufficiente dire che l'imposta ha funzione di riparto: anche – utilizzando le espressioni poco “tecniche” adoperate in questa occasione dalla dottrina – i metodi di tassazione c.d. “a grandine” e “a chi tocca tocca” sono metodi di riparto²⁴.

La risposta in materia di uguaglianza tributaria è che «a ciascuno deve essere dato un trattamento conforme alla sua

²³ G. Melis, *Sull'“interpretazione antielusiva” in Benvenuto Griziotti e sul rapporto con la Scuola tedesca del primo dopoguerra: alcune riflessioni*, in *Riv. dir. trib.*, n. 5, 2008, p. 445 e ss.

²⁴ G. Falsitta, *Il principio della capacità contributiva*, cit., p. 121.

capacità economica o contributiva»²⁵; nasce ed è oggetto di studio il tema della “giusta imposta”²⁶, che abbraccia l’ambito dell’imposizione degli incrementi del patrimonio, quelli dell’imposizione commisurata al patrimonio e dell’imposizione commisurata al consumo, ma anche la rilevanza dei profitti e delle perdite individuali, il problema della discriminazione dei redditi, il problema della progressività, il problema del minimo imponibile, tutti aspetti esaminati, in particolare, da Berliri²⁷.

Segnatamente, nell’evoluzione degli studi sulla capacità contributiva, fondamentale è l’analisi «dalla giusta imposta all’ottima imposta», cioè lo studio «del sistema impositivo che si ritiene più idoneo ad assicurare l’incremento del reddito nazionale», considerando che «taluno giudica che il principio più conveniente per la ripartizione dei carichi pubblici, e nello stesso tempo l’unico ‘obiettivo’ sia il cosiddetto ‘principio economico’, cioè quello che, ‘dato un certo bisogno da prelevare, lo consegua in quella guisa che meno ostacoli il reddito medio’»²⁸. Tuttavia, si evidenzia la considerazione, espressa nel contesto dell’approfondita analisi delle «basi teoriche del principio della capacità contributiva» del Giardina, per cui «l’opera e i tentativi dei vari studiosi, diretti alla formulazione

²⁵ *Ibidem.*

²⁶ Cfr. L.V. Berliri, *La giusta imposta*, con Prefazione di Luigi Einaudi, Collana della Ricostruzione dell’annuario di diritto comparato e di studi legislativi, III serie (speciale), Vol. XIX, fasc. 3, edizione dell’Istituto di studi legislativi, Milano, ripubblicato nel 1975, dopo l’edizione del 1945, p. 9 ss.

²⁷ Cfr. L.V. Berliri, *La giusta imposta*, cit., *passim*, spec. p. 63 ss.; L. Antonini, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996, p. 347 ss., che analizza approfonditamente il principio di capacità contributiva come specificazione del dovere di solidarietà, con particolare riferimento al problema dei redditi minimi.

²⁸ E. Giardina, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, Milano, 1961, p. 62.

dei criteri di tassazione più adatti a realizzare i diversi ideali di giustizia, vengono intesi come vani e inconcludenti sforzi»²⁹. Infatti «si tessono gli elogi dei legislatori e degli amministratori della finanza pubblica (...), i quali ‘se pure hanno recitato le preghiere di rito dinanzi all’altare delle varie teorie sull’imposta’», «poi hanno operato come dettava l’istinto della necessità di governare, di fronteggiare le spese o di non rendere malcontenti o troppo reattivi i contribuenti»³⁰.

Tali riflessioni danno attualità e concretezza ad assiomi del passato, che meritano approvazione e riflettono inequivocabilmente la realtà. «Se difatti» – osservava Berliri – «si pensa che nell’organizzazione economica dello Stato moderno le pubbliche spese avvicinano, quando addirittura non superano, il 40% dell’intero reddito nazionale: che dunque poco meno della metà di tutto il nostro lavoro e di tutto il nostro risparmio è direttamente o indirettamente posto in gioco nel problema del riparto tributario, non si può fare a meno di ravvisare [...] nella programmata negazione della ‘giustizia’ dell’imposta un impressionante sintomo di quella *rovina del diritto* da più parti segnalata»³¹: «la giusta imposta non esiste»³².

Ciò che rileva, è che – già nella visione degli studi richiamati – vi era piena contezza che, nella accezione usuale e nella tradizione dottrina, capacità contributiva significa possibilità economica di pagare il tributo, ossia possesso di una ricchezza nella misura sufficiente a far fronte al prelievo fiscale. E soprattutto che la capacità stessa non è un dato obiettivo emergente dai beni dei privati, ma, piuttosto, il risultato di

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ L. Einaudi, *Miti e paradossi della giustizia tributaria*, Torino, 1938, p. 13 e p. 228; E. Giardina, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, cit., p. 62.

³¹ Cfr. L.V. Berliri, *La giusta imposta*, cit., p. 10.

³² *Ivi*, p. 9.

una valutazione sulla posizione fiscale dei soggetti, che riflette i principi che governano lo Stato e la società³³.

2. Mancanza di democrazia senza valenza del principio di capacità contributiva: imposizione “sulle barbe”; “sulle finestre”; “sulle parrucche”; “sul celibato”; imposizione e “discriminazione sulla razza”: l’imposizione all’epoca delle leggi antiebraiche

Nella capacità contributiva si individua il parametro indispensabile dell’uguaglianza e della disuguaglianza. Il rispetto del principio di uguaglianza formale comporta assicurare uguale trattamento a situazioni uguali e trattare diversamente situazioni diverse, prevedendo trattamenti fiscali differenziati in ragione di differenti ricchezze. Questo principio costituisce il limite relativo del principio di capacità contributiva, ed è giustificazione della diversa contribuzione imposta a taluni rispetto ad altri, sulla base di differenti “sintomi” di capacità contributiva. Il principio di uguaglianza sostanziale, invece, giustifica l’utilizzo della c.d. leva fiscale per promuovere e migliorare la situazione dei consociati e “correggere” gli squilibri sociali attraverso una “giustizia redistributiva”, altresì mediante la concessione di benefici fiscali³⁴.

³³ E. Giardina, *Le basi teoriche del principio della capacità contributiva*, cit., p. 434, e, su “le basi economiche della capacità contributiva intesa in senso relativo”, p. 227 ss. Per i necessari richiami alla dottrina meno recente che ha approfondito la tematica concernente il principio di capacità contributiva, non può farsi a meno di citare, oltre a E. Giardina, *Le basi teoriche del principio delle capacità contributiva*, cit., I. Manzoni, *Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano*, Milano, 1965; G. Gaffuri, *L’attitudine alla contribuzione*, Milano, 1969; F. Maffezzoni, *Il principio di capacità contributiva nel diritto italiano*, Torino, 1970; A. Berliri, *Principi di diritto tributario*, Milano, 1972, II, p. 353 ss.; F. Moschetti, *Il principio della capacità contributiva*, Padova, 1973.

³⁴ G. Melis, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2021, p. 54-55.

Senza il principio di capacità contributiva quale riferimento, come si ribadisce, «tutte le differenze di trattamento diventano ragionevoli», a prescindere anche dalla democraticità delle scelte adottate.

Imposizione “sulle barbe”: tra le forme di imposizione estranee alla capacità contributiva, si menziona innanzitutto la c.d. tassa sulla barba³⁵, introdotta nella Russia zarista da Pietro il Grande alla fine del XVII secolo, con la *ratio* di “occidentalizzare” il paese. Nel 1698 lo zar Pietro I tornò da un viaggio in Europa con l'intendimento di rendere “più europeo” l'aspetto dei suoi sudditi e imporre una forzata modernizzazione, che incontrò resistenza nella società russa, al punto che, da quanto si riporta, la chiesa rifiutava la benedizione a chi era privo di barba. Dopo il pagamento della tassa, il suddito riceveva un apposito gettone metallico, come ricevuta. La tassa sulla barba fu abolita solo nel 1772.

Imposizione “sulle finestre”: la tassa sulle finestre è un tributo introdotto in vari paesi europei, in Francia, dal 1798 al 1926, nei Paesi Bassi dal 1821 al 1896, in Spagna fino al 1910; in Italia, nella Repubblica di Genova, il tributo venne introdotto nel 1798. Nel Regno Unito fu introdotta dal 1695 al 1851, durante il regno di Guglielmo III, di cui si disse che “rabbiuava l'Inghilterra”. Segnatamente, sia pure con opposizioni e

³⁵ Cfr. K. Eschner, *Why Peter the Great Established a Beard Tax*, su Smithsonian, 5.09.2017; M. Mancini, *The Time Peter the Great Declared War on Facial Hair*, su Mental Floss, 29.03.2014; E. Akelev, *Is It Possible to Make Money from Beards?*, in Cahiers du monde russe. Russie - Empire russe - Union soviétique et États indépendants, vol. 61, n. 61/1-2, 1° gennaio 2020, pp. 81-104; G. Codevilla, *La Russia imperiale. Da Pietro il Grande a Nicola II (1682-1917)*; G. Tebben, *Peter the Great's beard tax*, su Coin World. In particolare, si richiama H. Lindsay, *Russia in the Age of Peter the Great*, New Haven, CT, Yale University Press, 1998, ove si riporta che lo zar ordinò anche l'uso delle mode europee nelle funzioni di corte, come l'uso dell'abito europeo e il divieto dell'uso di abiti russi.

ostacoli, il parlamento inglese approvò una tassa calcolata in base al numero delle finestre presenti negli edifici, determinando conseguenze politiche, sociali e architettoniche. La tassa condusse a murare le vetrine dei negozi, e le aperture delle case, e per questo motivo fu definita tassa “sull’aria e la luce”, creando “finestre cieche”, rese tali per evitare l’imposizione. Dunque, al fine di ridimensionare o escludere l’applicazione dell’imposta, i proprietari ridussero il numero delle finestre, chiusero in tutto o in parte quelle esistenti, e provvidero ad ornare le facciate con finestre dipinte *trompe-l’œil* sulle pareti. Soggetti passivi del tributo erano i proprietari di immobili, con una somma che variava in base a numero e dimensione delle aperture³⁶. Il tributo in questione presenta comunque un peculiare collegamento con la capacità contributiva, in quanto, evidentemente, venivano tassati maggiormente gli edifici di grandi dimensioni e, conseguentemente, con un maggiore numero di finestre.

Imposizione “sulle parrucche”: un’altra forma di imposizione trovò come presupposto l’uso delle parrucche. In Inghilterra, alla fine del Settecento (nel 1795) il primo ministro William Pitt impose un tributo sulle parrucche, in particolare sulla polvere da applicare alle stesse, misura che supportò la propensione a ridurre l’utilizzo. In proposito bisogna ricordare che nella seconda metà del Settecento esse avevano larga diffusione, con messa in piega e profumazione con cipria aromatizzata. L’imposizione suscitò la protesta della nobiltà e della borghesia, determinando la scelta di non indossare più la parrucca e portare i capelli corti, semplicemente fissati con la cera. Quando, all’inizio dell’Ottocento, fu deciso di ridurre l’imposizione, la moda delle parrucche era ormai limitata a

³⁶ M.D. Herber, *Ancestral Trails: La guida completa alla genealogia inglese e storia familiare*, Sutton Publishing Ltd., 1997, p. 416.

contesti istituzionali, come l'uso da parte dei giudici nelle corti di giustizia³⁷. Anche a Venezia, nel 1701, fu introdotto un tributo sulle parrucche, il cui utilizzo era visto in cattiva luce, come strumento per nascondere la propria identità, mezzo di travestimento e addirittura aiuto per gli amanti a non essere riconosciuti³⁸.

Imposizione "sul celibato": nel 1927, durante il regime fascista, in Italia, le scelte impositive collegate alla politica influirono sulla introduzione stessa di tributi³⁹. Fu istituita l'imposta sul celibato, tributo personale e progressivo: tutti i celibi di età compresa tra i 25 e i 65 anni, a seconda dell'età e del reddito, dovevano pagare un tributo che variava da 70 a 100 lire. Il prelievo constava di una quota fissa, svincolata dall'attitudine a contribuire alla spesa pubblica ed esclusivamente collegata all'età, e di una quota definita integrativa calcolata in base al reddito complessivo del contribuente. Si sottolinea la violazione del principio di uguaglianza, in particolare rispetto alla donna, considerando che la prevista tassazione dei celibi e non delle nubili, era correlata ad una posizione di inferiorità della donna, che veniva considerata soggetta all'uomo e alle sue decisioni; si trattava di una subordinazione della donna all'uomo non solo sul piano giuridico, ma anche sociale, in considerazione della possibilità che solo questi aveva di scegliere se formare o meno una famiglia e, quindi, se realizzare o meno il relativo presupposto impositivo. La *ratio* del tributo

³⁷ Sul tema, vedi *Via la farina largo alla cera, quando le tasse cambiano la moda*, in *Fisco Oggi, Rivista online dell'Agenzia delle entrate*, 11 marzo 2022.

³⁸ Si richiama poi la peculiare circostanza che venivano redatte delle liste dei soggetti da tassare, con un'imposizione annuale, differenziata tra nobili e mercanti, bottegai e servitori.

³⁹ Con riguardo all'imposizione sui celibi, cfr. A. Zappulli, voce *Celibi (imposta sui)*, in *Nov. dig. it.*, Torino, III, 1967, p. 89 s.; F. Grelle, voce *Celibato (diritto romano)*, in *Nov. dig. it.*, Torino, III, 1967, p. 88 s.

attiene alla sua funzione extrafiscale che, in questo caso, consisteva nell'intendimento di colpire coloro che (di sesso maschile), pur avendone la possibilità, non formavano una famiglia, adempiendo a quello che era al tempo considerato un generale dovere, morale e sociale, mentre le donne nubili non erano indicate come soggetto passivo. Veniva colpito l'uomo, ma la discriminazione "sociale" era verso la donna, e ciò comportava dunque l'esistenza di un'imposta sul celibato e non di un'imposta sul nubilitato. Dal punto di vista della discriminazione "economica", invece, è evidente che questa era a danno dell'uomo.

Anche per questa forma di imposizione si evidenzia il contrasto con il principio di uguaglianza e di capacità contributiva, in particolare in relazione al fine "eminentemente politico dell'imposta" e alla sua «applicazione anche a carico di persone per malattia o altro motivo prive di redditi sufficienti alle minime esigenze di vita», e alla mancanza di discriminazioni a favore dei celibi aventi a carico i genitori o altri parenti. Questi rilevanti aspetti, unitamente ad altre considerazioni, come l'incompatibilità «del carattere punitivo e, sia pur debolmente, coattivo dell'imposta con le concezioni cristiane e con le tradizioni giuridiche italiane sulla assoluta libertà del matrimonio», determinarono, dopo la caduta del regime fascista, l'abrogazione dell'imposta⁴⁰.

Imposizione e discriminazione sulla razza: l'imposizione all'epoca delle leggi antiebraiche. Infine, merita un cenno il tema della discriminazione della razza e dell'imposizione all'epoca delle leggi antiebraiche⁴¹: le leggi tributarie razziali, in violazione

⁴⁰ Cfr. M.C. Parlato, *Principio di uguaglianza ed equità fiscale*, in AA. VV., *Nil-de Iotti. Declinazione di un'esperienza politica e istituzionale*, a cura di C. Giurintano, Napoli, 2021, p. 188 ss.

⁴¹ Cfr. F. Dami, *Il sistema tributario e le leggi antiebraiche (nel quadro della politica fiscale del fascismo)*, in *Dir. prat. trib.*, n. 6, 2019, p. 2334 ss.

degli artt. 3 e 53 Cost., con la lesione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza, sono permeate di aspetti antidemocratici.

Vi erano delle previsioni in ambito fiscale nel Regio Decreto Legge 9 febbraio 1939, n. 126. Non si trattava di disposizioni tributarie a carattere generale, ma di norme nel contesto del meccanismo espropriativo previsto dalle leggi razziali, dirette a regolare effetti impositivi collegati ai trasferimenti patrimoniali. In particolare, venivano favorite le donazioni patrimoniali da parte degli ebrei a congiunti che non erano di razza ebraica, o a taluni enti. Il trasferimento gratuito di beni veniva favorito prevedendo l'esenzione dalla tassa di registro e la riduzione della tassa di trascrizione e dei diritti catastali. Si cercava, attraverso la leva fiscale, di ottenere anticipatamente e in modo "collaborativo" l'obiettivo di privare dei beni la popolazione ebraica, che poteva scegliere a chi donare il proprio patrimonio, come alternativa a vederlo trasferito ad un ente – istituito con lo stesso regio decreto – che era l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

Inoltre, veniva ridotta la tassazione per le società anonime costituite per rilevare le aziende sottratte agli ebrei, dettando dunque per queste società un regime fiscale di favore.

Si evidenzia dunque il fondamentale aspetto che i cittadini italiani di razza ebraica venivano espropriati degli averi cui lo statuto Albertino si riferiva – all'art. 25 – nell'esprimere, come già visto, il criterio di distribuzione, di riparto della spesa pubblica. Il sacrificio della contribuzione, del sostegno alla spesa pubblica doveva essere proporzionato alle sostanze possedute. La conseguenza dell'espropriazione, della forzata privazione dei beni, era la riduzione della capacità contributiva - se non la completa eliminazione dell'attitudine alla contribuzione. Dunque, l'imposta sui terreni, l'imposta sui fabbricati, l'imposta sul reddito, erano applicate a fattispecie su cui inci-

deva l'espropriazione razziale, riducendo o eliminando del tutto la realizzazione da parte degli espropriati del fatto tassabile.

3. Osservazioni conclusive

Le forme d'imposizione considerate – “sulle barbe”, “sulle finestre”, “sulle parrucche”, “sul celibato”, “sulla discriminazione di razza” – in relazione alle quali vi era la natura tributaria delle prestazioni, non rispettavano la *ratio* della democraticità, insita nel principio di capacità contributiva. I meccanismi impositivi e la *ratio* delle norme impositive sono, in queste ipotesi, in violazione dei criteri di tassazione secondo la capacità contributiva, e si allontanano dalla logica della democraticità.

Il principio di capacità contributiva⁴² previsto al primo comma dell'art. 53 della Costituzione, si sostanzia innanzitut-

⁴² Sul principio di capacità contributiva, limitandoci alla dottrina più recente, cfr. G. Melis, *Manuale di diritto tributario*, cit., p. 45 ss.; G. Falsitta, *Corso istituzionale di diritto tributario*, Padova, 2022, p. 80 ss.; Id., *Manuale di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2020, p. 153 ss.; E. De Mita, *Principi di diritto tributario*, Milano, 2019, p. 89 ss.; A. Carinci - T. Tassani, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2022, p. 57 ss.; M. Beghin, *I principi*, in M. Beghin - F. Tundo, *Manuale di diritto tributario*, Torino, 2022, p. 17 ss.; M. Beghin, *Diritto tributario*, Padova, 2015, p. 59 ss.; A.F. Uricchio, *Manuale di diritto tributario*, Bari, 2020, p. 37 ss.; F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*, aggiornato da M.C. Fregni - N. Sartori - A. Turchi, Milano, 2020, p. 63 ss.; F. Paparella, *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, Padova, 2021, p. 35 ss.; G. Ingrao, *Teoria e tecnica dell'imposizione tributaria*, Messina, 2021, p. 38 ss.; E. Marellò, in AA. VV., *Fondamenti di diritto tributario*, Padova, 2022, p. 13 ss.; S. Muleo, *Lezioni di diritto tributario*, Torino, 2016, p. 15 ss.; M. Basilavecchia, *Corso di diritto tributario*, Torino, 2022, p. 12 ss.; D. Stevanato, *Fondamenti di diritto tributario*, Milano, 2022, p. 96 ss.

to nel dovere di tutti a concorrere alla spesa pubblica, senza discriminazioni, in collegamento con l'articolo 3 e con il principio di uguaglianza, per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, quindi nel pieno rispetto del principio democratico.

Per quanto concerne il contenuto, il fatto oggetto della tassazione, cioè il presupposto del tributo, deve essere un fatto economico, che esprime forza economica, e quindi la capacità di sopportare l'onere del tributo.

Gli indici "tradizionali", espressivi di capacità contributiva, sono "diretti" e "indiretti", e sono, i primi il reddito, fatto "principe", il patrimonio e gli incrementi di valore del patrimonio; i secondi il consumo, gli scambi e i trasferimenti. La capacità contributiva deve essere imputabile al soggetto o ai soggetti che hanno realizzato il presupposto oggetto di tassazione; le eccezioni alla regola, in particolare le figure del sostituto e del responsabile, devono prevedere dei meccanismi idonei a far sì che tali soggetti non rimangano gravati dal tributo. Questi meccanismi sono la ritenuta e la rivalsa, che consentono il recupero del tributo pagato in nome di altri.

La capacità contributiva oggetto di tassazione deve essere effettiva e attuale. Ciò comporta, innanzitutto, la non imponibilità del cosiddetto minimo vitale, in quanto è evidente che chi possiede il minimo indispensabile per assicurare l'esistenza propria e della propria famiglia non è contributivamente capace, pur avendo una capacità economica (ma non contributiva). È rilevante considerare che il concetto di minimo vitale è mutevole nel tempo e nei diversi luoghi presi in considerazione. Il principio si ricollega all'art. 36 della Costituzione, che prevede che sia garantita una retribuzione sufficiente per un'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della propria famiglia, nonché all'art. 31 che tutela la famiglia e giustifica dunque le esenzioni per carichi di famiglia.

Dovendo la capacità contributiva essere certa e non fittizia, si pone il problema dell'ammissibilità delle presunzioni legali, numerose nel diritto tributario a favore dell'Amministrazione finanziaria. A stretto rigore queste in primo luogo sono ammissibili, purché razionalmente giustificate – dunque non irragionevoli – e fondate sulla comune esperienza, e inoltre purché ammettano la prova contraria, con esclusione quindi di quelle assolute, che sono in aperto contrasto con il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione. Si tratta della previsione normativa di risalire da un fatto noto relativo al contribuente, come l'effettuazione di una spesa cospicua, ad un fatto ignoto, come il reddito "idoneo" a sostenere quella spesa. Merita in proposito un cenno il fatto che, essendo il dovere tributario un dovere inderogabile di solidarietà, *ex art. 2 della Costituzione*, a contribuire alle spese pubbliche (sia pure nei limiti della propria capacità contributiva), sussiste anche l'esigenza della tutela della c.d. "ragion fiscale", mediante norme "di favore" per il fisco, come, appunto, le norme sulle presunzioni.

La circostanza, inoltre, che la capacità contributiva deve essere effettiva comporta anche che essa venga tassata al netto dei costi e delle passività in genere, cioè di quei componenti negativi sostenuti per produrla (si pensi ai costi affrontati dall'imprenditore per produrre il reddito d'impresa).

Infine, pur essendo ancora numerosi gli aspetti rilevanti della capacità contributiva, ci si limita a un cenno al problema dei tributi retroattivi, che attiene all'attualità della capacità contributiva tassata. In linea di principio, dovendo la capacità contributiva oggetto di tassazione essere attuale e quindi sicuramente esistente al momento della tassazione stessa, l'art. 53 costituisce un limite alla retroattività della norma impositiva. Infatti, un tributo retroattivo potrebbe colpire una ricchezza ormai legittimamente "spesa" dal soggetto. Dei limiti

al divieto di retroattività sono stati peraltro posti, secondo una certa interpretazione, talvolta accolta anche dalla Corte Costituzionale, facendo riferimento a due criteri: quello “temporale” e quello della “prevedibilità”.

Con riferimento al primo, il criterio temporale, si è sostenuto che l’incostituzionalità sussiste quando il periodo di tempo, intercorrente tra la realizzazione del fatto e la norma impositiva retroattiva, è eccessivamente “ampio”, lasciando presumere che diversamente il tributo retroattivo sarebbe legittimo. Il criterio certamente è criticabile, in quanto è difficile stabilire se il lasso di tempo sia da ritenersi “eccessivo” o meno, considerando pure che, anche in un arco di tempo ritenuto “non eccessivo”, il contribuente può aver legittimamente e integralmente speso la ricchezza successivamente ritenuta tassabile, in mancanza di un criterio oggettivo di riferimento.

Altresì, il criterio della prevedibilità (che sussisterebbe, ad esempio, nel caso di una legge lungamente discussa o programmata da tempo) non è accettabile, anche qui, senza un parametro oggettivo e in un ambito, come quello tributario, caratterizzato da continui mutamenti normativi.

Le riflessioni su democraticità e capacità contributiva attingono anche alla tutela delle situazioni in cui non vi è un presupposto definitivo da assoggettare a tassazione, ma una pretesa il cui titolo è *sub iudice*. In relazione a tali situazioni soccorre la disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e, soprattutto, la previsione della “tutela cautelare”, cioè della possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto durante il giudizio. Le percentuali della maggiore imposta e della sanzione che possono essere riscosse nel corso del processo tributario variano in base al grado di giudizio e alla soccombenza, totale o parziale, del soggetto passivo.

Concludendo, il collegamento tra principio di capacità

contributiva e democraticità si ravvisa anche nel c.d. “principio di indisponibilità” dell’obbligazione tributaria, cioè nell’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria, a differenza del privato, di disporre del proprio credito tributario: una volta realizzatosi il presupposto del tributo, l’Amministrazione deve riscuoterlo nel suo intero ammontare, senza potervi rinunciare. Infatti, come osservato in dottrina⁴³, l’indisponibilità di cui si discute corrisponde «ad un modello in cui entra in gioco la pretesa di ciascun altro contribuente ad un equo riparto dei carichi pubblici. Altrimenti detto, all’atto della fissazione dei criteri di riparto, vi sarebbe la nascita di un corrispondente diritto pubblico soggettivo in capo a ciascun contribuente alla correttezza di tale riparto e, dunque, a che questo raggiunga il suo fine perequativo», con il conseguente rispetto dell’«interesse individuale di tutti i contribuenti *uti singuli* a che l’imposta sia giustamente», e quindi democraticamente, «ripartita a carico di tutti i consociati».

⁴³ Cfr. G. Melis, *Manuale di diritto tributario*, cit., p. 57.

Giulia Adriana Pennisi*

Questioni linguistiche, legislazione europea e parità di genere

Introduzione

Tradizionalmente, la consuetudine secondo la quale parole di genere maschile includano, o possano includere, anche il genere femminile rappresenta una prassi meramente linguistica. Pertanto, una analisi delle ragioni storiche che hanno portato alla affermazione e sviluppo della prassi per la quale il genere maschile sia diventato epiceno per entrambi i generi maschile e femminile, è non solo interessante ma soprattutto necessaria anche alla luce degli importanti sviluppi nell'uso del genere che già da alcuni anni si riscontrano particolarmente nei paesi che utilizzano la lingua inglese come lingua ufficiale delle istituzioni nei vari livelli di governo.

Già a partire dagli anni '70 del Novecento, la 'regola del maschile' o 'maschile generico o sovraesteso' (in inglese *masculine rule*) consolidata nella legislazione e sulla base della quale 'lui include lei / 'suo include sua', incominciò ad essere fortemente criticata dapprima negli Stati Uniti, e successivamente in Europa, dal movimento femminista che contestava un uso del linguaggio per tradizione fortemente sessista. Nel corso degli anni '80 e '90 del Novecento, anche altri gruppi e movimenti sociali (come quelli rappresentanti le comunità gay

* Professoressa Associata di Lingua e Traduzione inglese presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

per citare un esempio) hanno acquisito consapevolezza della necessità di una riforma del linguaggio legislativo e istituzionale privo di elementi sessisti.

Più recentemente, la scrittura di testi di legge in lingua inglese secondo i dettami del *plain English style*, ha sicuramente posto le basi per uno stile linguistico delle istituzioni caratterizzato da un linguaggio che preveda l'uso di costrutti grammaticali semplici e lineari, la eliminazione di definizioni superflue, inutili ripetizioni, termini o espressioni di difficile interpretazione, e sia privo di termini o espressioni marcatamente di genere. A tal proposito Williams¹ osserva

with the burgeoning of the feminist movement in the western world during the latter half of the 20th century, the question of drafting legislative texts according to principles of gender neutrality emerged as part of a more general policy which aimed at removing the socio-economic differences resulting from long-standing discrimination against women.

A livello internazionale, le campagne di protesta a favore di un linguaggio non-sessista si succedono ormai da diversi anni. Partendo da una forte critica nei confronti dell'uso di termini e parole marcatamente di genere (come nel caso dei *pronomi*), i movimenti per la tutela delle donne e il riconoscimento di pari diritti ai membri della comunità noto con l'acronimo LGBTQ sono destinati a diventare i protagonisti di un rilevante cambiamento sociale che si manifesta anche e

¹ C. Williams, *Legal English and Plain Language. An Update*, *ESP Across Cultures* 8, 2011, pp. 139-151.

soprattutto nel linguaggio delle istituzioni politiche e di governo di ciascun paese.²

Il linguaggio non-sessista, noto a livello internazionale con i termini in lingua inglese *gender-neutral* o *gender-inclusive*, indica un linguaggio che include parole o espressioni che non siano lesive di un genere sessuale, o riconducibili in maniera specifica e inequivocabile ad un genere sessuale³. Ad ogni modo, gli esperti e studiosi linguisti tengono a sottolineare la esistenza di profonde differenze nelle regole grammaticali e nell'uso del genere presente in ciascuna lingua. Inoltre, vi sono lingue che non hanno il genere grammaticale, come nel caso della lingua inglese.

Sulla base delle osservazioni sin qui fatte, uno dei principali obiettivi della presente ricerca è quello di presentare i risultati della analisi condotta sulle norme e direttive europee⁴ in merito alla *gender-equality*⁵, e gli effetti che ne sono conseguiti nella legislazione italiana. Partendo da una analisi compara-

² L'Oxford English Dictionary definisce l'acronimo LGBTQ nel modo seguente «an abbreviation for lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (or questioning), viz. the LGBTQ community».

³ Priority Gender Equality (unesco.org).

⁴ J. Santaemilia, Translating International Gender-Equality Institutional/Legal Texts: The Example of 'Gender' in Spanish. *Gender and Language* 7/1, 2013, pp. 75-96; S. Šarčević, C. Robertson, The Work of Lawyer-Linguists in the EU Institutions, in A. Borja Albi, F. Prieto Ramos, *Legal Translation in Context. Professional Issues and Prospects*. Oxford, Peter Lang, 2013, pp. 181-202; S. Šarčević, *Language and Culture in EU Law: Multidisciplinary Perspectives*. UK and USA, Routledge, 2016.

⁵ L. Litosseliti, *Gender and Language. Theory and Practice*, London, Hodder Arnold, 2006; C. Stefanou, H. Xanthaki *Drafting Legislation. A Modern Approach*, Ashgate, Aldershot, 2008; V. Mclean, Is Gender-Neutral Drafting an Effective Tool Against Gender Inequality Within the Legal System? *Common Law Bulletin*, 39/3, 2013, pp. 443-454.

tiva delle caratteristiche specifiche della lingua inglese e della lingua italiana sotto il profilo della comunicazione ed espressione del genere (maschile, femminile, neutro), l'attenzione sarà rivolta alle strategie linguistiche proposte dall'Unione Europea per l'uso di un linguaggio delle istituzioni che sia il più possibile *gender-neutral*, e gli effetti che queste indicazioni (e raccomandazioni) abbiano prodotto sulla legislazione italiana dell'ultimo ventennio.

2. *Lingua inglese e lingua italiana a confronto*

I numerosi studi condotti sull'uso del genere nel linguaggio⁶ hanno dimostrato che le diverse lingue possano essere distinte in due categorie. Ovvero, (i) nella categoria del genere grammaticale vi rientrano l'arabo, ceco, danese, francese, galles, greco, ebraico, islandese, italiano, olandese, norvegese, polacco, rumeno, russo, serbo/croato/bosniaco, tedesco, spagnolo; (ii) nella categoria delle lingue prive di genere grammaticale si annoverano l'inglese, finlandese, e turco. Partendo dall'importante presupposto che la mancanza del genere grammaticale non impedisca, comunque, la produzione di messaggi marcatamente di genere, gli studiosi della storia del-

⁶ G.G. Corbett, *Gender*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991; G.G. Corbett, *Gender and Noun Classes*, in T. Shopen, *Language Typology and Syntactic Description*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, pp. 241-279; G.G. Corbett, *Sex-based and Non-Sex-based Gender Systems*, in M.S. Dryer, M. Haspelmath, *The World Atlas of Language Structures Online*, Leipzig, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013, ch. 31 <<http://wals.info/chapter/31>>; M. Hellinger, H. Bußmann, *Gender Across Language*, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins, 2001; J. Audring, *Gender*. *Oxford Research Encyclopedia, Linguistics*, 2016, pp. 1-42 <Gender - Linguistics - Oxford Bibliographies>.

le lingue⁷ sono giunti alla comune identificazione di quattro tipologie attraverso le quali possa essere comunicato il genere nel linguaggio scritto e nel linguaggio verbale:

1. genere grammaticale;
2. genere lessicale;
3. genere referenziale;
4. genere sociale.

Ai fini della ricerca condotta dall'autrice, la analisi seguente sarà condotta sulle differenze, e sugli elementi comuni, nel settore della comunicazione linguistica del genere (maschile, femminile, neutro) fra due lingue, l'inglese e l'italiano, ciascuna delle quali è rispettivamente rappresentativa delle categorie dei linguaggi privi di genere grammaticale (inglese), e dei linguaggi con genere grammaticale (italiano)⁸.

2.1. *Il genere nella lingua inglese*

L'analisi delle specificità della lingua inglese (che per brevità espositiva sarà indicata con l'abbreviazione EN) non può

⁷ V.L. Bergvall, J.M. Bing, A.F. Freed, *Rethinking Language and Gender Research: Theory and Practice*, London, Longman, 1996; B. Unterbeck, M. Rissanen, T. Nevalainen, M. Saari, *Gender in Grammar and Cognition: I: Approaches to Gender. II: Manifestations of Gender*. Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2000; J. Sunderland, *Language and Gender. An Advanced Resource Book*, London and New York, Routledge, 2006; J.L. Prewitt-Freilino, A.T. Caswell, Laakso, *The Gendering of Language: A Comparison of Gender Equality in Countries with Gendered, Natural Gender, and Genderless Languages?* *Sex Roles* 66, 2012, pp. 268-281.

⁸ W.B. Lockwood, *A Panorama of Indo-European Languages*, London, Hutchinson, 1972; N. Vincent, Italian, in M. Harris, N. Vincent, *The Romance Languages*, Routledge, London, 1972, pp. 279-313.

non tenere conto di una importante trasformazione che ha caratterizzato, e profondamente trasformato, quello che solitamente è chiamato l'inglese moderno'.

Infatti, l'*Old English* aveva tre classi di genere (femminile, maschile, neutro), ma il genere grammaticale cadde in disuso già a partire dalla fine del XIV secolo a causa della decadenza delle desinenze e declinazioni dei nomi e delle parti nominali del discorso. A differenza di quanto accade nelle lingue tedesca e italiana, lingue che si caratterizzano per la presenza di numerosi elementi costituenti la frase nominale o verbale (per es., articoli determinativi, aggettivi, pronomi) e che si declinano nel genere e nel numero, l'inglese moderno ha perso tale concordanza morfologica. Pertanto, le tipologie di genere presenti nella lingua inglese risultano essere le seguenti:

1. il genere grammaticale (*grammatical gender*) era presente già a partire dal 770-1100/1150 d.C., ma decadde nell'uso comune alla fine del XIV sec.;

2. il genere lessicale (*lexical gender*) si caratterizza per la presenza di un numero esiguo di nomi aventi un genere lessicale. Nel caso delle parole *mother* (*madre*) / *father* (*padre*), *aunt* (*zia*) / *uncle* (*zio*), *queen* (*regina*) / *king* (*re*), la specificità semantica include il genere femminile (*mother*, *aunt*, *queen*) e il genere maschile (*father*, *uncle*, *king*);

3. il genere referenziale (*referential gender*) si caratterizza per la assegnazione del genere (maschile, femminile, neutro) a termini privi di un genere lessicale come nel caso di *citizen* (*cittadino* / *cittadina*), *patient* (*paziente*), *person* (*persona*);

4. a) il genere sociale (*social gender*) si sostanzia nella tradizionale e consuetudinaria attribuzione del genere (maschile o

femminile) a termini e parole prive di qualunque genere lessicale o grammaticale come nel caso di *nurse* (*infermiere* / *infermiera*), tradizionalmente considerato di genere femminile, e *surgeon* (*chirurgo*), tradizionalmente considerato di genere maschile;

b) il genere sociale (*social gender*) si manifesta anche nella attribuzione del genere maschile a parole o termini generici come *pedestrian* (*pedone*) e *consumer* (*consumatore*), secondo la tradizione consuetudinaria chiamata *masculine rule* in base alla quale 'he (lui) include she (lei)', e nota in italiano come la regola del 'maschile generico' per la quale i pronomi maschili *lui* / *egli* / *esso* / *essi* e gli aggettivi possessivi maschili *suo* / *suoi* possano e debbano includere anche i pronomi e gli aggettivi di genere femminile.

Nel caso del *social gender*, la lingua inglese prevede una relazione fra sostantivo e pronome che non ha alcuna motivazione sintattica. Piuttosto, sembra essere espressione dell'originario sistema basato sul genere grammaticale, laddove la scelta del pronome in funzione anaforica sia legata alle proprietà lessico-semantiche del sostantivo antecedente o, a ragione, derivanti dal *social gender*⁹. Ad ogni modo, e anche se la individuazione e assegnazione del genere fosse basata su aspetti semantici, deve ancora una volta essere ribadito che la

⁹ U. Doleschal, Gender Assignment Revisited, in B. Unterbeck, M. Rissanen, *Gender in Grammar and Cognition*, Berlin, Mouton de Gruyter, 2000, pp. 109-155; K. Plaster, M. Polinsky, Features in Categorization, or a New Look at an Old Problem, in A. Kibort, G.G. Corbett, *Features: Perspectives on a Key Notion in Linguistics*, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 109-142.

lingua inglese non sia più una lingua avente un genere grammaticale.

2.2 *Il genere nella lingua italiana*

L'italiano, come precedentemente detto, appartiene alla categoria delle lingue aventi il genere grammaticale, prevalentemente il genere maschile e femminile, e il genere neutro. Nello specifico, le tipologie di genere presenti nella lingua italiana risultano essere le seguenti:

1. il 'genere grammaticale' si basa sulle categorie di sesso biologico (maschio / femmina). Tuttavia, come nel caso di oggetti inanimati e nomi astratti, l'assegnazione del genere grammaticale è avvenuto convenzionalmente nel corso della evoluzione della lingua (tipici esempi sono *tavolo*, *sedia*, ecc.);

2. il 'genere lessicale' si caratterizza per la presenza di un numero esiguo di nomi aventi un genere lessicale, laddove la specificità semantica include il genere femminile, come nel caso delle parole *madre*, *sorella*, e il genere maschile come nel caso dei termini *padre*, *fratello*. In taluni casi, la radice nominale non permette una specificazione di genere, come nel caso di parole *epicene*, o genere *epicene* (ovvero, comune), i cui più tipici esempi sono i termini *ingegnere*, *insegnante*, ecc.

3. il 'genere referenziale' si caratterizza per la assegnazione del genere (maschile, femminile, neutro) a termini privi di un genere grammaticale e/o lessicale come nel caso di *psichiatra*, *analista*, ecc. In questi casi, la presenza degli articoli (determinativi / indeterminativi - m. / f.) consente di effettuare una distinzione di genere. Ovvero, *lo* psichiatra (m.) / *la* psichiatra (f.), *un* analista (m.) / *una* analista (f.);

4. a) il ‘genere sociale’ si sostanzia nella tradizionale e consuetudinaria attribuzione del genere (maschile o femminile) a termini e parole privi di qualunque genere lessicale o grammaticale come nel caso del termine *tata*, termine tradizionalmente considerato di genere femminile che indica una donna diversa dalla madre che si prende cura di un bambino (Vocabolario Treccani)¹⁰, e *chirurgo* tradizionalmente considerato di genere maschile;

b) ‘il genere sociale’ si manifesta anche nella attribuzione del solo genere maschile a parole o termini generici come *cittadino* e *consumatore*, termini che, comunque, nella lingua italiana hanno i rispettivi corrispondenti nel genere femminile (*cittadina* e *consumatrice*). Infatti, secondo la tradizione consuetudinaria nota come la regola del ‘maschile generico’, nomi di genere maschile, come nel caso di *cittadino* e *consumatore* possono e devono includere anche il genere femminile, ovvero *cittadina* e *consumatrice*, rappresentando i due sessi.

Nel caso del ‘genere sociale’, proprio come è stato osservato precedentemente nella lingua inglese, scelte basate su tradizionali stereotipi sociali hanno condizionato il genere attribuito prevalentemente a sostantivi che indicano mansioni e tipologie di lavori. Tipici esempi sono i termini *pilota* e *chirurgo* che convenzionalmente indicano una attività lavorativa svolta esclusivamente da uomini. In tali casi, eventuali deviazioni dai suddetti stereotipi sociali avviene attraverso la specificazione del genere femminile in funzione aggettivale ovvero *pilota donna* e *chirurgo donna*. Il genere sociale è, inoltre, nell’uso di termini e sostantivi che non hanno alcuna specificità di genere

¹⁰ <https://www.treccani.it/vocabolario/tata/>.

(grammaticale, lessicale, sociale) e considerati sia come elementi a sé stante, sia come facenti parte di un gruppo o di una collettività, per esempio *persona*, *consumatore*, *paziente*, in aggiunta a pronomi, aggettivi e articoli declinati nel genere maschile (il cosiddetto ‘maschile generico’) con il conseguente effetto di annullare la diversità e veicolare una informazione parziale.¹¹

Esplicite marche di genere sono evidenti nella femminilizzazione tramite forme grammaticali non consuete (per esempio, *la giudice*), e la formazione di parole e sostantivi nel genere femminile (per esempio, *avvocata*, *sindaca*, ecc.). Storicamente, nella lingua italiana il genere femminile di taluni sostantivi è stato ottenuto sostituendo la vocale finale della parola con il suffisso *-essa*, come nel caso di *studentessa* (sostantivo femminile derivante da *studente*), e *professoressa* (sostantivo di genere femminile derivante da *professore*), sebbene la natura problematica dei suffissi femminili in italiano sia stata rilevata da Sabatini avendo questi ultimi, in numerosi casi, assunto storicamente connotazioni dispregiative e offensive.¹²

¹¹ <https://www.treccani.it/>

¹² Uno degli esempi più emblematici è il sostantivo femminile *avvocata*, che sarà oggetto di analisi e discussione più avanti nell'articolo alla sezione 3.2. Per ulteriori approfondimenti si veda C. Robustelli, *Lingua e Identità di Genere. Problemi Attuali nell'Italiano*, *Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata* 3/29, 2000, pp. 507-527.

3. La lingua delle istituzioni

3.1. Le linee guida europee per un linguaggio rispettoso dei generi

L'Unione Europea (UE) pone già da tempo in primo piano le questioni di genere sotto il profilo del linguaggio istituzionale, con la creazione di un cospicuo numero di istituti e commissioni con il compito di garantire il rispetto della parità di genere. Fra i più importanti organi istituiti in sede europea, vanno menzionati *The European Institute for Gender Equality (EIGE)*¹³ costituito nel 2006 in conformità alla Regulation (EC) No 1922/2006 del Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo del 20 Dicembre del 2006 sulla creazione di uno European Institute for Gender Equality.¹⁴ EIGE è un organo autonomo avente la funzione di favorire la parità di genere, con particolare attenzione alla promozione della uguaglianza dei sessi in tutte le politiche a livello europeo e nazionale, alla lotta contro la discriminazione basata sul genere sessuale, all'incremento di consapevolezza da parte dei cittadini europei della necessità di garantire la parità dei sessi. Al riguardo, il *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, probabilmente noto con il nome più breve di *Convenzione di Istanbul*¹⁵, ed entrata in vigore nell'agosto 2014, rappresenta il primo strumento legislativo emanato in Europa che stabilisce misure standard legalmente vincolanti volte a prevenire la violenza di genere, proteggere

¹³ European Institute for Gender Equality | European Institute for Gender Equality (europa.eu)

¹⁴ EUR-Lex - 32006R1922 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

¹⁵ CETS 210 - Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (coe.int)

le vittime delle violenze di genere e condannare coloro che hanno commesso reati di genere.

Nel 2016, il Parlamento Europeo ha adottato una Risoluzione sulla promozione della parità di genere prevedendo una serie di azioni fortemente consigliate fra le quali l'attenzione all'uso di una terminologia nelle istituzioni che rispetti il principio della uguaglianza di genere.¹⁶ Nel 2018 sono state aggiornate le linee guida per l'uso di un linguaggio *gender-neutral* fra gli organi interni del Parlamento Europeo. Raccolte in un libretto di 12 pagine, queste linee guida si caratterizzano per caute raccomandazioni qui di seguito riportate:

Parliament's role as a European legislator also must be taken into consideration when seeking to achieve gender-neutral language. Not all solutions that could otherwise be applied can be used in the context of legislation, which requires clarity, simplicity, precision and consistency (2018: 9).¹⁷

Per quanto concerne le altre istituzioni europee, il Consiglio dell'Unione Europea nel 2011 ha adottato il *2011-2020 European pact for gender equality*¹⁸, mentre la Commissione Europea considera la *gender equality* fra i più importanti obiettivi nella affermazione dei diritti fondamentali.¹⁹

¹⁶ Texts adopted - Gender mainstreaming in the work of the European Parliament - Tuesday, 8 March 2016 (europa.eu).

¹⁷ www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf

¹⁸ EUR-Lex - 52011XG0525(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu).

¹⁹ The European Commission ha adottato lo *Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019* come framework generale sulla base del quale realizzare la gender equality <<https://publications.europa.eu/en/publica->

Nonostante queste importanti azioni intraprese in ambito di politica europea, la questione della parità di genere nella redazione degli strumenti della legislazione europea (primaria e secondaria) è raramente indicata e/o prescritta nelle linee guida per la redazione dei testi di legge della Unione Europea. Al riguardo, è interessante notare che la *Joint Practical Guide* indirizzata ai redattori dei testi di legge in seno alla Unione Europea, sia un testo di circa 45 pagine, aggiornato al 2013, e nel quale, in almeno un punto, sia stato redatto non tenendo conto della parità di genere nel linguaggio: «*The author must indicate how he intends to implement that provision (12.2)*».

Istruzioni concernenti il rispetto del *gender-neutral* nella redazione di testi delle istituzioni europee, si possono individuare nei seguenti documenti:

- la *Interinstitutional Style Guide* che mira alla armonizzazione delle varie tipologie di testi e documenti prodotti dalle istituzioni europee, laddove è rilevato quanto segue:

Much existing EU legislation is not gender neutral and the masculine pronouns 'he' etc. are used generically to include women. However, gender-neutral language is nowadays preferred wherever possible.²⁰

L'*Interinstitutional Style Guide*, in particolare, fornisce utili indicazioni sulla scrittura priva di marche di genere; tuttavia, molti di questi suggerimenti non sono di fatto applicabili alla

tion-detail/-/publication/f3dd1274-7788-11e9-9f05-01aa75e d71a1/ language-en/format-PDF/source-search».

²⁰ <http://publications.europa.eu/code/en/en-000500.htm>

scrittura di documenti normativi. Questo è il caso, ad esempio, dell'uso dei pronomi:

Pronouns. If the text clearly refers to a specific individual on a particular occasion, and you know the gender of the person concerned, use a gender-specific pronoun:

The High Representative (Baroness Ashton) voiced her objections.

The President of the Commission (Mr Delors) said that he welcomed the common position reached at the Council (10.6 Gender Neutral Language).²¹

Stessa tipologia di suggerimenti viene data nella *English Style Guide*, una guida redatta da traduttori di madrelingua inglese presso la Commissione Europea. La sezione della *Guide* relativa al linguaggio inclusivo reca l'indicazione di alcune tecniche di scrittura che ricalcano quelle adottate dalla maggior parte dei sistemi giuridici che utilizzano la lingua inglese quale lingua ufficiale²². Il seguente passo è tratto dalla Part I.15 dell'*English Style Guide*²³ e prevede alcune indicazioni di carattere generale su come evitare le marche di genere nei testi scritti:

In instructions, use the second person or the imperative:

²¹ Part Four, point 10.6 <http://publications.europa.eu/code/en/en-000500.htm>

²² Per ulteriori approfondimenti si veda D. Greenberg, The Techniques of Gender-Neutral Drafting, in C. Stefanou, H. Xanthaki, *Drafting Legislation: A Modern Approach*. Ashgate: Aldershot, 2008, pp. 63-76.

²³ https://ec.europa.eu/info/files/english-resources-english-style-guide_en

You should first turn on your computer or *First turn on* your computer instead of *The user* should first turn on *his/her* computer.

Where possible draft in the plural; this is very common in English for general references:

Researchers must be objective about *their* findings.

Omit the pronoun altogether:

The chair expressed dissent instead of The chair expressed his/her/its dissent.

Substitute ‘the’ or ‘that’ for the possessive pronoun:

A member of the Court of Auditors may be deprived of *the right* to a pension.

In current usage, ‘they/them/their/theirs’ are used to refer to singular nouns:

This does not apply when *a passenger misses* a connecting flight for which *they have* a reservation.

Repeat the noun:

This does not apply when *a passenger misses* a connecting flight for which *that passenger* has a reservation.

Per tradizione, i testi in lingua inglese dei Trattati Europei e in genere della legislazione europea sono stati redatti nel rispetto della regola del *masculine rule* (‘maschile generico’) che, come precedentemente osservato, prevede che *he includes she* (‘lui indica anche lei’). Nei più recenti testi normativi europei, la tendenza sembrerebbe essere quella di un uso multiplo di pronomi personali:

(1) Art. 234 TFEU

If the motion of censure is carried by a two-thirds majority of the votes cast, representing a majority of the component members of the European Parliament, *the members* of the Commission shall resign as a body and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall resign from duties that *he or she* carries out in the Commission. *They* shall remain in office [...].

Questo passo rappresenta uno dei numerosi esempi riscontrati nel *Treaty on European Union* (TEU) e nel *Treaty on the Functioning of European Union* (TFEU)²⁴ e che dimostrano l'uso di varie tecniche della scrittura *gender-neutral*. Infatti, l'uso del 'singular they' ovvero del pronome personale di terza persona plurale usato in funzione singolare, unitamente all'uso del doppio pronome di terza persona singolare maschile e femminile (*he / she*) e il ricorso alla tecnica della ripetizione ("... the component members of the European Parliament, *the members* of..."), rendono il passo riportato piuttosto confuso sotto il profilo dello stile di scrittura adottato, oltre che del significato che ne dovrebbe conseguire²⁵.

3.2 Linee guida italiane per una lingua non-sessista

Nel 1987, la pubblicazione del saggio di Alma Sabatini *Il Sessismo nella Lingua Italiana*²⁶ accese in Italia il dibattito sulle

²⁴ EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex (europa.eu).

²⁵ W. Robinson, Gender Neutrality in EU Legislative Drafting, *European Journal Law Review* 22/1, 2020, pp. 20-38.

²⁶ A. Sabatini, *Il Sessismo nella Lingua Italiana*, 1987, a cura di Alma Sabatini per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Commissione Nazio-

discriminazioni di genere nel linguaggio, dirigendo l'attenzione della opinione pubblica sulle relazioni fra identità di genere e lingua. Attraverso la spiegazione del ruolo che la lingua svolge sul costrutto sociale della realtà, l'autrice del saggio propone l'uso di un linguaggio che non solo non ricorra al 'maschile generico' e non sia pregiudizievole nei confronti delle donne, ma soprattutto rispetti entrambi i generi, maschile e femminile. Infatti, causa l'appartenenza dell'italiano ai linguaggi che hanno il genere grammaticale, la lingua scritta e parlata hanno da sempre applicato la regola del 'maschile inclusivo'. Per esempio, l'espressione *i consumatori* (m. /pl.) indica sia i 'consumatori uomini', e indica altrettanto 'i consumatori sia uomini che donne' (ovvero, le consumatrici). Casi simili a questo appena descritto, sono definiti dalla Sabatini²⁷ 'asimmetrie grammaticali', in altre parole la disparità di trattamento nelle forme grammaticali fra uomini e donne che dipendono dalle disparità discorsive e dall'uso lessicale, e opposte alle "simmetrie grammaticali".²⁸ Allo stesso modo, l'uso del genere maschile per indicare i titoli professionali e i ruoli istituzionali è stato in lingua italiana da sempre la norma, anche nel caso in cui i titoli si riferissero a ruoli svolti da una donna. Nel caso della lingua italiana, in particolare, oltre alle asimmetrie grammaticali che riguardano anche l'articolato sistema di de-

nale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf>; S. Cavaignoli, L. Mori, *From EU to National Law in English, French, German, Italian and Spanish*, Frank & Timme GmbH, Berlin, 2009.

²⁷ A. Sabatini, op. cit., p. 25.

²⁸ E. Thüne. Italian. Gender and Female Visibility in Italian, in M. Hellinger, H. Bußann, *Gender Across Language*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 2002, pp. 188-217.

clinazioni nominali, pronominale, concordanze di articoli determinativi e indeterminativi, ecc., i pronomi rappresentano una altra importante area nella quale sono evidenti disparità di genere. La forma maschile è, infatti, prevalente non soltanto quando l'intento comunicativo sia quello di riferirsi ad entrambi i generi, maschile e femminile, ma anche nei casi in cui il genere a cui si voglia fare riferimento sia indefinito (come precedentemente discusso nella Sezione 2.2.).

Il dibattito sul tema del linguaggio di genere in Italia viene, quindi, ripreso nel 1997 con il *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle pubbliche amministrazioni*²⁹, e successivamente nel 2007 con la pubblicazione delle *Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Pubbliche Amministrazioni*³⁰, aggiungendo entrambi nuove raccomandazioni sull'uso non discriminatorio del genere nella lingua in tutti i documenti e atti pubblici delle istituzioni italiane. Diverse amministrazioni locali hanno seguito le suddette indicazioni, come nel caso della collaborazione tra l'Accademia della Crusca e la città di Firenze da cui è scaturito il progetto *Genere & Linguaggio*, e la pubblicazione delle *Linee guida per l'uso del genere nel linguaggio amministrativo*³¹. Ciononostante, le raccomandazioni di Sabatini sono ad oggi rimaste in larga parte disattese, ravvisando una certa reticenza da parte dei governi locali e territoriali verso l'uso di un linguaggio che sia rispettoso di entrambi i generi.

In questo contesto, è interessante prendere in considerazione la versione in lingua italiana del *Gender-neutral language in the European Parliament* (2008), che è una breve guida europea

²⁹ A. Fioritto, *Manuale di Stile. Strumenti per Semplificare il Linguaggio delle Amministrazioni pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 1997.

³⁰ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/07/27/07A06830/sg>

³¹ [lineeguidagenere - Cecilia Robustelli.pdf \(uniroma1.it\)](#).

sull'uso della lingua non discriminatorio e *gender-neutral*, nei testi / documenti del Parlamento Europeo, laddove sono date specifiche indicazioni al legislatore italiano. Innanzitutto, la guida avverte che in Italia il dibattito sull'uso di un linguaggio paritario di genere sia ancora nelle sue fasi iniziali. Nel passo riportato qui di seguito, si ravvisa che nella lingua italiana usata nei mezzi di comunicazione, nel linguaggio istituzionale e nel linguaggio comune l'uso del genere maschile inclusivo sia ancora preponderante:

A) USO DEL TERMINE "UOMO"

Il termine 'uomo' nella lingua italiana non ha necessariamente una connotazione sessista e nella sua accezione idiomatica può essere utilizzato nella redazione di testi. Il termine 'uomo' o 'uomini' è infatti ammesso quando è sinonimo di 'persona nel suo complesso di diritti e doveri' o 'essere vivente', 'essere umano' o ancora come sinonimo di 'genere umano' (2008: 11).

Quindi, la guida suggerisce di specificare il genere delle parole 'epicene' attraverso l'uso degli articoli di genere femminile e degli articoli di genere maschile quando ciò risulti appropriato. Nel caso del termine 'giudice', per esempio, raccomanda di usare la frase *il giudice* quando la funzione è svolta da un uomo, e *la giudice* quando la funzione è svolta da una donna. Essendo l'ambito dei titoli e dei ruoli professionali in lingua italiana costituito da un numero cospicuo di parole epicene (per es., *presidente, ingegnere, ecc.*), la guida fornisce le seguenti indicazioni:

Con riferimento alle funzioni, è ammesso l'uso del maschile con valenza 'neutra' declinato al singolare quando ci si riferisce a una funzione in astratto, a prescindere dal genere

della persona che la ricopre [...] e non fanno riferimento a persone fisiche, ma piuttosto a funzioni in astratto (2008: 14).

Ove è noto il genere della persona fisica che esercita la funzione, va usato invece il genere grammaticale corrispondente [...] (2008: 15).

Inoltre, sono date specifiche istruzioni sulla formazione del genere femminile di parole e termini che indicano professioni e ruoli occupazionali:

Per la formazione dei termini femminili vanno seguite le normali regole grammaticali di formazione delle parole, ovvero

le parole che terminano in -o diventano -a: *avvocata generale, sindaca, ministra*;

le parole che terminano in -aio, -ario diventano -aia, -aria: *notaia, primaria*;

le parole che terminano in -iere diventano -iera: *infermiera, consigliera*;

le parole che terminano in -sore diventano -sora: *revisora, assessora*;

le parole che terminano in -tore diventano -trice: *direttrice, redattrice*

A questo riguardo, è interessante fare qualche osservazione sulla parola *avvocata*, un termine permeato da una tradizione culturale italiana e contrastante con quanto indicato dalla guida che, invece, suggerisce alle istituzioni italiane di usare il termine *avvocata* per riequilibrare la disparità di genere che si manifesta nei casi in cui il termine sia riferito ad una donna che svolge l'attività professionale di 'avvocato'. Quanto osser-

vato in merito alla tradizione culturale italiana agganciata alla parola *avvocata* trova riscontro in importanti Dizionari della Lingua Italiana (Dizionario Treccani; Grandi Dizionari):

- *avvocata* ha un significato religioso

avvocata s. f. [femm. di avvocato]. – 1. Nel linguaggio teologico, protettrice, interceditrice, attributo della Madonna o di sante. 2. Sinon. non com. di avvocatessa.

- *avvocata* è definita parola di recente formazione, usata per indicare un avvocato donna, e comunque non molto diffusa essendo avvocato termine utilizzato per riferirsi a uomini e donne che lavorano nel campo giuridico-legale

- inoltre, *avvocata* è una parola che potrebbe essere usata con connotazioni negative (o addirittura offensive)

avvocato s. m. [...] 1. Professionista forense che assiste la parte nel giudizio [...] 2.estens. Difensore, intercessore, protettore [...] 3. Locuz. particolari: a. delle cause perse, chi assume la difesa di cause o di opinioni insostenibili [...] Per indicare una donna che esercita l'avvocatura nell'uso giuridico è usato il maschile avvocato, ma sono sempre più frequenti, nell'uso com., i femminili *avvocata* e *avvocatessa*, quest'ultimo anche per indicare scherz. la moglie di un avvocato, o una donna che ha la parlantina sciolta, che si accalora nel discorrere e nel sostenere le ragioni proprie o altrui [...].

avvocata s. f. 1 non com. Donna che esercita l'avvocatura; 2 scherz. Donna chiacchierona; 3 relig Colei che protegge, che intercede, riferito alla Madonna.

Esempi come questo appena discusso, dimostrano la esistenza di tratti culturali tipici di ciascuna lingua (non solo l'italiano) e certamente suggeriscono un uso delle parole di recente formazione (e non solo di genere femminile) che tenga conto delle specificità linguistiche e dei contesti (istituzionali, mezzi di comunicazione, ecc.) nei quali verrebbero ad essere usate.

3.3 Direttive e Regolamenti della UE: versione inglese e italiana a confronto

L'analisi comparativa della versione inglese (EN) e della versione italiana (IT) della legislazione secondaria³² della Unione Europea prodotta dopo la pubblicazione nel 2008 della guida *Gender-neutral language in the European Parliament*, dimostra che la legislazione europea segua diversi approcci nel rispetto del linguaggio *gender-neutral*³³. Infatti, questa conclusione trova conferma soprattutto nei Regolamenti e nelle Direttive emanati fra il 2010 e il 2019. L'Art. 20(1) della Regulation (EU) 2016/679 ne è un chiaro esempio:

³² Ogni azione intrapresa dalle istituzioni europee si basa sui principi sanciti nei trattati dell'UE. I trattati vincolano gli Stati Membri della UE e le stesse istituzioni europee al rispetto di regole e principi in essi specificati. I trattati della UE, che costituiscono la legislazione primaria europea, rappresentano la base giuridica sulla quale si basa il diritto europeo. L'insieme degli strumenti legislativi derivanti dai principi sanciti nei trattati costituisce la legislazione secondaria europea, e include Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e Pareri (Types of EU law (europa.eu)).

³³ Per ulteriori approfondimenti sul multilinguismo nella Unione Europea si consulti il sito «Uso delle lingue da parte della Commissione (europa.eu)».

(2) The data subject shall have the right to receive the personal data concerning *him or her*, which *he or she* has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format [...].³⁴ (EN)

La versione in lingua inglese reca entrambi i pronomi “... *him or her* ...” e “... *he or she* ...” che, come è stato discusso precedentemente è fra le tecniche linguistiche riconosciute in ambito di *gender-neutral language*. Tuttavia, alcuni paesi anglofoni hanno di recente messo in dubbio l’uso del doppio pronome, giacché non sembrerebbe includere “a body of persons incorporated or unincorporate”³⁵. Inoltre, il doppio pronome di genere maschile e genere femminile, escluderebbe tutti coloro che non si identificano specificamente con uno dei due generi, escludendo di fatto i membri della comunità LGBTQ. Infine, “... *he or she* ...” rende le frasi eccessivamente ridondanti e poco eleganti, con il rischio di sollevare ulteriori obiezioni sull’ordine dei pronomi, ovvero perché è stata data la precedenza al pronome maschile *he*? Piuttosto, perché non utilizzare la sequenza “... *she or he* ...” e dare la precedenza al pronome femminile *she*?

Nel caso della versione italiana dell’Art. 20(1) della Regulation (EU) 2016/679, il legislatore europeo opta per il genere maschile “L’*interessato* ..., *lo* riguardano ...”, senza alcuna

³⁴ EUR-Lex - 02016R0679-20160504 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

³⁵ D. Greenberg 2008 mette in guardia sull’uso da parte del legislatore del pronome maschile di terza persona singolare maschile (*he*) per riferirsi alla parola *person*, e ciò nonostante lo Schedule 1 del *Interpretation Act* 1978 definisca *person* “a body of persons corporate or unincorporated”. Infatti, *he or she* posso essere utilizzati solo nei casi in cui le disposizioni normative siano dirette specificamente a individui.

chiara ragione per aver escluso ogni riferimento al genere femminile (“L’interessata ... , la riguardano ...”).

(3) L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che *lo* riguardano forniti [...].³⁶(IT)

In tal modo, il legislatore europeo contravviene a quanto indicato nella lettera B delle *Guidelines specific for the Italian Language* presenti nel *Gender-neutral language in the European Parliament* (2008: 12), laddove è specificato che, per evitare marche di genere nella lingua, si suggerisce l’uso di entrambi i generi maschile e femminile, soprattutto nelle frasi di breve lunghezza

Ove possibile, preferibilmente nei testi brevi, è consigliabile esplicitare la forma maschile e femminile in riferimento a più persone. Questa strategia, che risponde a un criterio di “visibilità” del genere, è però meno indicata nei testi più lunghi perché appesantisce notevolmente la frase. Per tale motivo è anche poco indicata per i testi normativi. Ad esempio:

– *Tutti i consiglieri e tutte le consigliere prendano posto in aula.*

Nei testi più lunghi e/o normativi, per esigenze di leggibilità e di snellezza del periodo, può essere opportuno optare per altre strategie, improntate invece all’oscuramento del genere [...].³⁷

Da una analisi comparativa fra le versioni in lingua italiana e in lingua inglese della legislazione secondaria europea

³⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN>

³⁷ EUR-Lex - 02016R0679-20160504 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

emanata negli ultimi due decenni, si evince la tendenza delle versioni in lingua italiana a discostarsi dalla corrispondente versione inglese per quanto concerne il rispetto della parità di genere nella lingua. Per ragioni di spazio, solo due esempi di tale divergenza sono qui di seguito riportati, pur essendo entrambi sufficientemente rappresentativi di un allontanamento della versione italiana dalla corrispondente versione inglese dei testi.

Il primo esempio è un passo tratto dalla *Directive 2012/13/EU*, e mette a confronto gli Artt. 2(1) e 3(5) della Directive nelle due versioni inglese³⁸ (EN) e italiana³⁹ (IT):

(EN)

DIRECTIVE 2012/13/EU OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 May
2012 on the right to information in criminal proceedings

[...]

Art. 2(1) This Directive applies from the time *persons* are made aware by the competent authorities of a Member State that *they are suspected or accused* of having committed a criminal offence until the conclusion of the proceedings, which is understood to mean the final determination of the question whether *the suspect or accused person* has committed the criminal offence, including, where applicable, sentencing and the resolution of any appeal.

[...]

³⁸ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=EN>

³⁹ *Ibid.*

Art. 3(5) Member States shall ensure that *suspects or accused persons* receive the Letter of Rights written in a language that *they* understand. Where a Letter of Rights is not available in the appropriate language, *suspects or accused persons* shall be informed of *their* rights orally in a language that *they* understand. A Letter of Rights in a language that *they* understand shall then be given to *them* without undue delay.

(IT)

DIRETTIVA 2012/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

[...]

Art. 2(1) La presente direttiva si applica nei confronti delle *persone* che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, *di essere indagate o imputate per un reato*, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce *se l'indagato o l'imputato* abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

[...]

Art. 3(5) Gli Stati membri provvedono affinché *l'indagato o l'imputato* riceva la comunicazione redatta in una lingua a *lui* comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, *l'indagato o l'imputato* è *informato* dei suoi diritti oralmente in una lingua a *lui* comprensibile. Senza indugio *gli* verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a *lui* comprensibile.

Nella versione inglese (EN), il soggetto principale delle frasi riportate è *the suspect or accused person(s)*. Pertanto, nella versione inglese la scelta è per l'uso del pronome indefinito *person* (nella forma singolare) / *persons* (nella forma plurale), con l'uso del pronome personale soggetto *they* e oggetto *them* entrambi di terza persona plurale, evitando quindi la specificazione di genere (maschile o femminile).

Nella versione in lingua italiana (IT), invece, le scelte in termini di marche di genere sono diverse. Fatta eccezione per la prima parte dell'Art. 2(1), anziché usare il nome indefinito *persona / persone*, che è l'equivalente italiano della parola inglese *person(s)*, la versione italiana riporta l'espressione *l'indagato o l'imputato* senza alcuna apparente ragione, essendo questi italiani termini non equivalenti della parola inglese *person*. Inoltre, nella versione in lingua italiana della Directive 2012/13/EU è evidente la scelta a favore del pronome maschile di terza persona singolare *lui/gli* e della corrispondente coniugazione verbale del participio passato (*privato, condotto, informato*) concordato alla terza persona singolare di genere maschile.

Il secondo esempio è tratto dalla *Regulation (EU) 2018/1860*, e riguarda l'Art. 18 della *Regulation* nella versione in lingua inglese⁴⁰ e nella versione in lingua⁴¹ italiana:

(EN)

REGULATION (EU) 2018/1860 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 November 2018

⁴⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:312:FULL&from=EN>

⁴¹ *Ibidem*.

[...]

(18) Personal data obtained by a Member State pursuant to this Regulation should not be transferred or made available to any third country. As a derogation to that rule, it should be possible to transfer such personal data to a third country where the transfer is subject to strict conditions and is necessary in individual cases in order to assist with the identification of *a third-country national* for the purposes of *his or her* return. [...] Furthermore, the extensive efforts of the Union in cooperating with the main countries of origin of illegally-staying *third-country nationals* subject to an obligation to return has not been able to ensure the systematic fulfillment by such third countries of the obligation established by international law to readmit own *nationals*.

(IT)

REGOLAMENTO (UE) 2018/1860 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2018

[...]

(18) I dati personali ottenuti da uno Stato membro a norma del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti o resi disponibili a qualsiasi paese terzo. In deroga a tale norma, dovrebbe essere possibile trasferire tali dati personali a un paese terzo, qualora il trasferimento sia soggetto a condizioni rigorose e qualora sia necessario in singoli casi per contribuire all'identificazione di *un cittadino di paese terzo* allo scopo del suo rimpatrio. [...] A ciò si aggiunga che gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi di origine dei *cittadini di paesi terzi* il cui soggiorno è irre-

golare colpiti da provvedimento di rimpatrio non sono bastati ad assicurare il rispetto sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i loro stessi *cittadini*.

[...]

Nella versione in lingua inglese (EN) della *Regulation (EU) 2018/1860*, l'oggetto della regolamentazione è *third-country national(s)*. Nella versione inglese la scelta ricade sul sostantivo *national* (nella forma singolare) e *nationals* (nella forma plurale), con una alternanza fra la tecnica del doppio (maschile e femminile) pronomi di terza persona singolare *his / her* e la tecnica del 'singular they' (ovvero, 'loro' riferito ad un soggetto in forma singolare) per garantire un linguaggio *gender-neutral*.

Nella versione in lingua italiana (IT) della *Regulation (EU) 2018/1860*, è evidente che si siano seguite scelte diverse. Pur riproponendo alla lettera il testo della versione in inglese, la versione italiana presenta una evidente divergenza laddove accanto al sostantivo plurale maschile *cittadini*, pone lo stesso termine in forma singolare ma soltanto nel genere maschile (*cittadino*), senza affiancarlo ad alcuna corrispondente indicazione dello stesso termine nel genere femminile, ovvero *cittadina*. In questo caso, il testo contravviene alla indicazione contenuta nella lettera B delle *Guidelines specific for the Italian Language* contenute all'interno del *Gender-neutral language in the European Parliament* (2008:12), laddove è indicato di evitare marche di genere nella lingua optando per l'uso nella stessa frase del genere maschile e del genere femminile di uno stesso termine o parola, oppure attraverso l'uso delle forme plurali delle parole.

4. Conclusioni

L'analisi sin qui esposta dimostra quanto la lingua inglese e la lingua italiana siano diverse in termini di struttura della lingua e, soprattutto, nel modo in cui ciascuna rispettivamente rappresenti le marche di genere. Come osservato, entrambe le lingue oggetto della indagine variano in termini di rappresentazione del genere particolarmente nell'uso dei pronomi. Nel caso dell'italiano, il concetto di genere è tradizionalmente associato alle differenze nei tratti biologici e nelle condizioni sociali fra uomo e donna, laddove il genere grammaticale rappresenta il tratto maggiormente caratterizzante e distintivo della lingua e che lo distingue nettamente dall'inglese, lingua che ha perso il genere grammaticale sin dal XIV secolo.

Le specificità della lingua inglese e della lingua italiana, e soprattutto le divergenze negli approcci seguiti nel rispetto del linguaggio *gender-neutral*, sono emerse dalla analisi e comparazione delle versioni inglese e italiana della legislazione secondaria della Unione Europea.

La crescente attenzione verso un linguaggio delle istituzioni rispettoso della parità di genere ha portato le istituzioni europee e italiane verso la creazione di guide per la redazione di testi normativi nei quali non siano presenti marche di genere. In particolare, l'Unione Europea ha recentemente pubblicato le *Guidelines specific for the Italian Language* contenute all'interno del *Gender-neutral language in the European Parliament* (2008). Come osservato, queste linee guida danno al legislatore italiano delle indicazioni sull'uso di un linguaggio rispettoso della parità di genere che, tuttavia, sottovalutano l'esistenza di importanti tratti culturali e sociali che hanno fatto assumere a taluni termini italiani specifiche connotazioni di significato.

Le indicazioni fornite dalla Unione Europea in materia di linguaggio *gender-neutral* rappresentano sicuramente un importante passo in avanti nella realizzazione di una lingua non discriminatoria dei generi. E certamente, rappresentano una importante spinta per il legislatore italiano verso una lingua non più caratterizzata da un uso predominante ed esclusivo del ‘genere maschile inclusivo’.

Occorre, però, sottolineare che ogni lingua è il risultato di secoli di trasformazioni storiche, linguistiche e socio-culturali che hanno portato ad un proprio e singolare modo di rappresentazione dei generi nel linguaggio parlato e scritto, formale/istituzionale e nella lingua di tutti i giorni. Infatti, il crescente interesse delle istituzioni verso una lingua ufficiale non sessista, per potersi concretamente realizzare, dovrebbe essere sostenuto da un equivalente interesse al livello sociale e politico per un concreto miglioramento della condizione delle donne e degli appartenenti alla comunità LGBTQ anche, e soprattutto, attraverso l’uso non sessista nella lingua parlata e non ufficiale. Future ricerche, saranno sicuramente utili a considerare l’impatto che questi fattori possono effettivamente esercitare sul linguaggio legislativo e istituzionale in ciascun paese.

Alessandra Pera*

Terzo potere. Leading cases e parità di genere nella giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America

1. *Introduzione*

Questo breve contributo ricostruisce, per grandi linee, l'evoluzione del diritto statunitense in materia di parità di genere, raccontata attraverso le *'own words'*¹ di una donna protagonista straordinaria del processo di creazione ed elaborazione della cd. *antidiscrimination legal doctrine*, Ruth Bader Ginsburg. Questa ricostruzione sarà corredata da alcune riflessioni critiche, che mi vedono grata debitrice delle idee di (e del confronto con) una cara amica e collega, Elisabetta Grande, giurista comparatista, studiosa attenta della *Supreme Court of the United States (SCOTUS)*.

Ruth Bader Ginsburg negli anni '70 fece parte attivamente del movimento femminista che fiorì negli Stati Uniti. In quegli anni fu professoressa universitaria e consulente dell'*American Civil Liberties Union (ACLU)* e, successivamente, giudice federale presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti d'America per il Distretto della Columbia e poi presso la Corte Suprema fino alla sua morte.

* Professoressa Ordinaria di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ R. B. Ginsburg, M. Hartnett, W.W. Williams, *My own words*, Simons & Schuster Paperbacks, 2016.

Occorre fin da subito precisare che la Costituzione statunitense, a differenza di altre moderne e più recenti Costituzioni, non prevede una *equality clause*, che vieti espressamente qualunque discriminazione sulla base di razza, sesso, origine etnica, orientamento sessuale, religione e altre caratteristiche proprie di un gruppo o di una classe². Infatti, la protezione del diritto all'uguaglianza è avvenuta negli Stati Uniti principalmente per via giurisprudenziale, attraverso l'interpretazione del XIV emendamento *equal protection of the laws clause*, che statuisce che:

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

² Sulle tassonomie in tema di discriminazioni, si vedano per tutti, K. Crenshaw, *Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics*, in *The University of Chicago Legal Forum*, (1989), pp. 139-167; M. Verloo, *Multiple inequalities, intersectionality and the European Union*, in *Eur. J. Women's Studies*, XIII (2006), pp. 213 ss.; J. Bullock, A. Masselot, *Multiple discrimination and intersectional disadvantage: Challenges and Opportunities in the European Union Legal Framework*, in *Col. J. Eur. Law*, XIX (2012) pp. 57-64. Nella dottrina italiana, si vedano L. Calafà, L. Gottardi et al., *Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa*, Ediesse, Roma, 2009; M. Barbera, A. Guariso, *La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti*, Giappichelli, Torino, 2020; E. Consiglio, *Che cosa è la discriminazione? Un'introduzione teorica al diritto antidiscriminatorio*, Giappichelli, Torino, 2020.

Tali principi, in una certa fase e per lungo tempo, furono interpretati in maniera restrittiva attraverso un approccio ermeneutico *originalista* e, soltanto da un certo momento in poi, cominciarono a mostrare il loro crescente potenziale.

La teoria dell'interpretazione *originalista* si fonda sull'assunto che la Costituzione è un testo definito, compiuto e completo al momento della sua promulgazione. Pertanto, non è compito dell'interprete – e, in particolare, del giudice – creare nuovi diritti attraverso interpretazioni *adeguatrici* del testo costituzionale³. Dunque, secondo l'interpretazione *originalista* del XIV emendamento i diritti non espressamente sanciti nel testo costituzionale sono meritevoli di tutela solo se «profondamente radicati nella storia e nella tradizione (americana)»⁴. Tale impostazione naturalmente limita l'ampliamento dei diritti fondamentali, il “diritto di avere diritti”⁵, e appare in contrasto con la cultura giuridica fondativa della tradizione giuridica occidentale.

A titolo paradigmatico, basti ricordare che nel 1890, con *Plessy v. Ferguson*⁶, la SCOTUS ritenne che la segregazione razziale, prevista dalle leggi statali fosse compatibile col principio della *equal protection* sancito dalla Costituzione. A metà del XX secolo, tuttavia, la Corte Suprema, pronunciò una sentenza

³ Purtroppo, non è possibile approfondire questo aspetto, si rinvia, per tutti, a I. Somin, *The Borkean Dilemma: Robert Bork and the Tension between Originalism and Democracy*, in *U. Chi. L. Rev. Dialogue*, 80 (2013), pp. 243 ss.; P. J. Smith, *How different are originalism and non-originalism*, in *Hastings LJ*, 62 (2010), pp. 707 ss.

⁴ S. G. Calabresi, L. Pope, *Judge Robert H. Bork and Constitutional Change: An Essay on Ollman v Evans*, in *U. Chi. L. Rev. Dialogue*, 80 (2013), pp. 155-176. La traduzione è dell'Autrice.

⁵ H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, 1951, trad. it di A. Guadagnin, Comunità, Milano, 1996, p. 413; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

⁶ *Plessy v. Ferguson*, 163 U.S. 537 (1896).

storica, con la quale sancì che la segregazione razziale imposta dagli Stati nel sistema dell'educazione scolastica non garantiva minimamente il rispetto dell'*equal protection clause* (*Brown v. Board of Education*)⁷.

A partire dal 1971 la Corte Suprema inaugurò una stagione in cui i *Justices* cominciarono a rispondere favorevolmente agli argomenti fondati su un'interpretazione più estensiva ed evolutiva del principio di uguaglianza, ritenendo che questo avrebbe migliorato la società statunitense e l'avrebbe portata ad un'evoluzione più coerente con i principi fondanti della società stessa.

2. *La giurisprudenza degli anni '70 e il ruolo dell'Unione Americana per le Libertà Civili. Le lotte per la parità di genere*

Il progetto sui diritti civili delle donne fu lanciato all'inizio del 1972 e in numerose *Law Schools* americane furono condotti seminari prima: a Rutgers, poi alla Columbia University e così via. Il movimento concentrò le proprie azioni in due principali direzioni: da un lato, attraverso l'informazione, l'educazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica; dall'altro, proponendo la circolazione di nuovi modelli a livello di formante giudiziale e legislativo⁸, attraverso un processo di riforma portato avanti dal ceto forense in senso ampio (avvocati, professori, giudici) e dall'*ACLU*.

Qui di seguito, mi soffermerò quasi unicamente, per ragioni di spazio, su alcuni cambiamenti degli ordinamenti fe-

⁷ *Brown v. Board of Education of Topeka*, 347 U.S. 483 (1954).

⁸ Sulla teoria dei formanti vd. R. Sacco, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law*, in *Am. J. Comp. L.*, XXXIX, 1 (1991) pp. 1-34 e pp. 343-402.

derale e statali attraverso l'attività di *law making* della Corte Suprema.

Secondo quanto racconta la Ginzburg nel suo libro, un grande aiuto nell'individuare la legislazione federale che necessitava di essere riformata venne paradossalmente dal *General Attorney* degli Stati Uniti, all'epoca preside della *Harvard Law School*, Erwin Griswold, nel 1973, nel caso *Moritz v. Commissioner of Internal Revenue*⁹, trattato dalla Corte d'Appello Federale del X Distretto.

Moritz era stato vittima di un'ingiustificata discriminazione sulla base di una normativa di carattere amministrativo chiamata *Internal Revenue Code*. In particolare, egli contestava la legittimità di una previsione che consentiva alle donne single – ma non agli uomini single – di dedurre i costi di cura di un anziano o di un infermo non autosufficiente, quale era la sua anziana madre. Secondo l'Avvocato Generale, non vi era un'urgenza affinché la Corte modificasse in qualche modo il consolidato orientamento, fondato su un'interpretazione fedele del testo normativo, giacché il Congresso avrebbe in tempo breve parificato la condizione dei figli con quella delle figlie. Nel difendere il Governo federale l'Avvocato Generale produsse la cosiddetta “appendice E”: un documento, stampato da un computer del Dipartimento della Difesa, contenente un elenco “titolo per titolo” di tutte le leggi statunitensi che prevedevano trattamenti differenziali basati sul sesso. Si trattava di una vera e propria *road map* funzionale ai processi di riforma che l'*ACLU* mirava a portare avanti. Dunque, secondo il principio di eterogenesi dei fini, questo fu un passaggio fondamentale per il successivo percorso che avvocati, avvocatesse e corti fecero per contestare le norme discriminatorie, per cat-

⁹ Charles E. Moritz v. Commissioner of Internal Revenue, 469 F.2d 466.

turare l'attenzione dell'opinione pubblica su questi temi e per accelerare il percorso di cambiamento. Il report fu anche prodotto a cura dell'*ACLU* come parte del materiale difensivo nel caso *Reed v. Reed*¹⁰ dinnanzi alla Corte Suprema.

La Ginsburg, in numerose interviste e contributi, ha sempre ribadito che gli obiettivi del movimento fossero chiaramente individuati a livello di formante dottrinale, ma che, nonostante questo, il processo di cambiamento incontrò notevolissime resistenze¹¹.

La missione, nelle parole della *Justice* Ginsburg, fu quella di educare l'opinione pubblica, i decisori, i legislatori e le corti, cercando di far comprendere loro che qualcosa era sbagliato nella percezione che avevano del mondo. Così come scrisse il *Justice* Brennan, nella sua *opinion*¹², nel caso *Frontiero v. Richardson* 1973¹³, “*Traditionally differential treatment on the basis of sex was rationalized by an attitude of ‘romantic paternalism’, which, in practical effect often put women, not on a pedestal, but in a cage*”.

Dunque, l'obiettivo era dimostrare a giudici e legislatori che le loro figlie e le loro nipoti sarebbero state in futuro svantaggiate dal modo in cui le cose stavano andando e che dovevano farle uscire da quella gabbia.

¹⁰ Il caso e la storia sono rappresentati anche nel film *On the basis of sex*, in italiano *Una giusta causa*, 2018, diretto da Mimi Leder.

¹¹ R.B. Ginsburg et al., *My own words*, cit., p. 157.

¹² L'*opinion* è la parte della sentenza in cui ciascun giudice del Collegio giudicante, se ritiene di distaccarsi dalla decisione della maggioranza (*dissenting*) o se ritiene di aderirvi, ma sulla base di un differente iter logico-argomentativo, motiva la sua propria decisione, illustrando i passaggi logico-giuridici che la fondano. Per tutti, si veda L. Moccia, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 189 ss. e pp. 416 e ss.; U. Mattei, E. Ariano, *Il modello di common law*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 186 ss.

¹³ *Frontiero v. Richardson*, 411 U.S. 677 (1973).

Cercherò di dare conto di quali sono stati i principali *leading cases* portati innanzi alla Corte Suprema americana, che hanno contribuito ad “aprire la gabbia” e modificato lo *status quo*, pur in assenza di una norma costituzionale che vietasse le discriminazioni basate sul sesso.

Il primo importantissimo caso fu sicuramente *Reed v. Reed*¹⁴, con il quale la Corte Suprema americana rivisitò completamente la sua giurisprudenza in materia, modificando il tessuto del diritto vivente, il *common law* federale e statale.

Il caso riguardava un giovane dell’Idaho, Richard Lin Reed, che era morto in tragiche circostanze. I suoi genitori erano separati da molto tempo e divorziati. La madre, Sally Reed, aveva tentato senza alcun successo di escludere il padre di Richard dalla custodia del ragazzo. Mentre Richard viveva a casa con il padre, morì a causa di un colpo accidentale, sparato da un’arma di suo padre. Sally Reed chiese di poter avere tutti gli effetti personali che appartenevano al figlio e propose un ricorso affinché venisse nominato un amministratore del patrimonio di Richard. Il padre del ragazzo, Cecil Reed, successivamente propose lo stesso ricorso. La Corte dell’Idaho competente rigettò il ricorso di Sally e nominò Cecil, secondo quanto previsto dalla legge in materia, amministratore dei beni del figlio, in quanto, tra persone parimenti legittimate ad amministrare il patrimonio di una persona deceduta, “*males must be preferred to females*”.

La Corte Suprema americana dichiarò, invece, incostituzionale la legge statale dell’Idaho che preferiva gli uomini, violando in maniera evidente la *equal protection clause*.

Diciassette mesi dopo, in *Frontiero v. Richardson*¹⁵ la Corte ritenne che fosse incostituzionale negare alle ufficiali militari

¹⁴ Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1971).

¹⁵ Frontiero v. Richardson, cit.

donne trattamenti di welfare familiare che proteggessero i loro mariti. La illegittimità costituzionale derivava dalla violazione della *equal protection clause*, poiché non era ammissibile riconoscere detti diritti alle mogli degli ufficiali uomini e negarli ai mariti delle ufficiali donne¹⁶.

Qualche anno dopo, nel 1975, la Corte Suprema dichiarò incostituzionale una legge statale dell'Iowa che consentiva la cessazione dell'obbligo dei genitori di supportare economicamente le figlie femmine al compimento del 18° anno di età, ma imponeva il supporto economico dei genitori per i figli maschi fino al compimento del 21° anno di età¹⁷.

Lo stesso anno la Corte decise il caso *Weinberger v. Wiesenfeld*¹⁸. Nel 1972 Paula Wiesenfeld, una insegnante di una scuola pubblica del New Jersey, era morta di parto. Suo marito Stephen intendeva prendersi cura personalmente del proprio bambino, ma gli furono negati gli strumenti di welfare, previsti per la cura dei bambini, poiché questi erano riconosciuti soltanto alle donne-vedove-madri e non agli uomini-vedovi-padri. Stephen vinse la causa davanti alla Corte Suprema, che pronunciò una sentenza all'unanimità, senza alcuna *dissenting opinion*¹⁹. In difesa della prescrizione che prevedeva il diverso trattamento sulla base del sesso, il Governo aveva argomentato che la classificazione era pienamente razionale (*reasonable*), perché le donne vedove, in quanto classe, erano maggiormente bisognose di assistenza finanziaria di quanto non fossero i vedovi. La Corte ritenne che le leggi dovessero riflettere la situazione della donna media e dell'uomo

¹⁶ *Ibidem*, p. 160.

¹⁷ *Stanton v. Stanton*, 421 U.S. 7, 17 (1975).

¹⁸ *Weinberger v. Wiesenfeld*, 420 U.S. 636 (1975)

¹⁹ Sulla funzione delle *dissenting opinions* e soprattutto sull'autorevolezza e sulla forza innovatrice delle sentenze della SCOTUS all'unanimità, si veda R.B. Ginsburg et al., *My own words*, cit., pp. 276-287.

medio e che questo approccio non era più adeguato ai tempi, in cui le donne lavoravano e un piccolo ma crescente numero di padri, come il ricorrente, erano pronti, desiderosi e capaci di prendersi cura personalmente dei figli. Dunque, usare il genere come uno strumento distintivo per indicare il bisogno di supporto finanziario oppure il desiderio e la volontà di crescere ed educare un figlio non era più coerente con la *equal protection clause*. Ecco il modo in cui la Corte intese interpretare questo principio, passando ad una interpretazione pienamente evolutiva ed *adeguatrice*.

Nel 1976 la Corte nel caso *Craig v. Boren*²⁰ dichiarò una legge dell'Oklahoma in contrasto con la Costituzione, poiché consentiva alle donne giovani di acquistare una birra leggera con una percentuale del 3,5 di alcol già all'età di 18 anni mentre richiedeva i 21 anni nel caso in cui la birra fosse acquistata da un uomo. La *ratio legis*, secondo lo Stato, si fondava sul ragionamento per cui gli uomini giovani guidano di più, bevono di più e commettono maggiori reati connessi all'uso dell'alcol rispetto alle donne. Il caso era di non particolare rilievo, ma nella sentenza per la prima volta la Corte costruì un iter logico-argomentativo sulla base del quale sono stati decisi molti dei casi successivi, fondato sul cd. *heightened scrutiny* per valutare le discriminazioni *gender-based*: ancora oggi un *review standard* nell'ambito della *antidiscrimination legal doctrine*.

Cosa ci mostrano questi casi? L'attitudine, la sensibilità e la capacità della *SCOTUS* di adeguare l'interpretazione del testo costituzionale e del *common law* federale ai mutamenti della società americana tra gli anni '60 e '70, quando il lavoro femminile fuori di casa diventa un fatto diffuso e i cambiamenti nell'accesso al matrimonio ed a metodi anticoncezionali più sicuri, il miglioramento delle condizioni di vita, e in par-

²⁰ *Craig v. Boren*, 429 U.S. 190 (1976).

te anche l'inflazione, hanno contribuito ad un certo dinamismo sociale.

Negli anni '70, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, la donna media sperimenta per buona parte della sua vita adulta una dimensione non necessariamente dominata dai doveri di cura dei figli. Ciò è stato definito da Eli Ginzberg nel 1977 "*the single outstanding phenomenon*" del tardo XX secolo, durante una famosissima lezione di economia alla Columbia University²¹.

Il Congresso, il Dipartimento di Giustizia, la Commissione per i Diritti Civili, anche grazie al report, inizialmente predisposto nell'ambito del progetto dell'*ACLU* sui diritti delle donne, attraverso il lavoro degli studenti della Columbia University, sotto la direzione di RBG, portarono a dei cambiamenti legislativi, eliminando buona parte di quei criteri di differenziazione basati sul sesso, che erano stati evidenziati nella lista dell'*Attorney General*, Griswold. In sostanza, la Corte Suprema degli Stati Uniti negli anni '70 fu coprotagonista di un dialogo interistituzionale fruttuoso con il potere politico, con il Governo e con il potere legislativo su ciò che possiamo chiamare la *legal doctrine* sulle discriminazioni di genere.

La Corte decise i casi e costituì precedenti giudiziari innovativi, esercitò il potere di *law making*, dialogando con (e rinforzando) il potere legislativo e il potere esecutivo, invitandoli di volta in volta a riesaminare le classificazioni *sex based*, in modo tale che le leggi e i provvedimenti amministrativi fossero adeguati ai cambiamenti del tempo.

Occorre notare che molti dei *leading cases*, che furono portati avanti alla *SCOTUS* e che determinarono un'evoluzione nella giurisprudenza antidiscriminatoria negli Stati Uniti, fu-

²¹ E. Ginzberg, *The Politics of Employment*, in *Proceedings of the American Philosophical Society*, 122, 3 (1978), pp. 131-134.

rono proposti anche da ricorrenti, da attori di sesso maschile. Ciò fu una precisa scelta strategica dell'*ACLU*, poiché quando un uomo lamenta una discriminazione fondata su un certo modo di pensare le donne – come dipendenti, fragili, subalterne rispetto agli uomini – è certamente più efficace. Scegliere il ricorrente uomo fu una tecnica vincente e sovversiva, perché utilizzava gli stereotipi fondanti del sistema proprio per scardinarlo. Addirittura, il caso *Wiesenfeld* dimostrò come tali stereotipi possano determinare conseguenze pregiudizievoli anche per i figli.

3. *Attivismo, self restraint e ruolo politico della Corte*

Negli anni successivi il Congresso ha continuato a svolgere un ruolo essenziale nel dialogo interistituzionale di cui si è detto, tra l'altro, contestando dinanzi alla *SCOTUS* l'esclusione di una donna dall'Accademia militare aeronautica degli Stati Uniti, *West Point Annapolis*. Il Congresso aprì le porte di queste accademie alle donne. Tuttavia, il cambiamento in questa materia rimase incompleto fino al 1996, quando la Corte Suprema decise il caso, che riguardava il *Virginia Military Institute*²², un college solamente maschile che aveva funzionato per lunghissimo tempo come scuola di addestramento per persone che volevano far parte dei corpi militari. Lo Stato non offriva un'opportunità analoga alle donne, seppure al

²² *United States v. Virginia*, 518 U.S. 515 (1996). In dottrina, vd. U. Collin O'Connor, *Signaling a New Direction in Gender Classification Scrutiny: United States v. Virginia*, in *CoNN. L. REV.*, 29 (1996), p. 521; S. A. Delchin, *United States v. Virginia and Our Evolving Constitution: Playing Peek-a-boo With the Standard of Scrutiny for Sex-Based Classifications*, in *Case W. Res. L. Rev.*, 47 (1996), p. 1121.

tempo in cui il caso fu proposto, le donne cadette si laureavano presso le accademie militari statunitensi da oltre 10 anni.

La *SCOTUS* decise che lo Stato aveva due possibilità: o ammettere le donne al *Virginia Military Institute* oppure chiudere la scuola. La comprensione da parte dell'opinione pubblica su quale fosse la partita in gioco era evidente: non si discuteva puramente e semplicemente dell'addestramento militare, ma se fosse possibile che un *college* pubblico, che produceva leader nel mondo degli affari e della vita civile e che per generazioni era riuscito nella sua missione in maniera ammirabile, potesse ammettere a questa opportunità soltanto gli uomini. Siamo nel 1996, ma senz'altro questo caso rappresenta la prosecuzione di quel percorso iniziato negli anni '70, che aveva aperto le porte alle aspirazioni delle donne e alla rimozione di barriere sociali e culturali²³.

Più di recente, altri passi fondamentali sono stati compiuti, grazie al *third branch decision making power*. Vorrei evidenziare, a questo proposito, che i giudici della Corte Suprema hanno giocato un ruolo cruciale all'interno della democrazia statunitense, spesso dando forma alla dottrina giuridica ed anche partecipando al dialogo interistituzionale e con la società civile²⁴. “*Judges do and must legislate*” sosteneva il *Justice Holmes*, riconoscendo senza alcuna esitazione che “*they can do so*”, ma ammoniva che ciò dovesse avvenire soltanto in modo interstiziale: “*they are confined from molar to molecular motions*”²⁵. Ciò è stato spesso vero e corretto sia per l'attività giurisdizio-

²³ R.B. Ginsburg et al., *My own words*, cit., p. 163.

²⁴ Vd. R.A. Katzmann, *Bridging the Statutory Gulf Between Courts and Congress: A Challenge for Positive Political Theory*, in *Geo. L.J.*, 80 (1992), p. 653; T.D. Reece, *Judges and Legislators: Renewing the Relationship*, in *Ohio St. L.J.*, 52 (1991), p. 279.

²⁵ *Southern Pac. Co. v. Jensen*, 244 U.S. 205, 221 (1917), in particolare la *dissenting opinion* di Holmes, J..

nale riguardante il *common law* sia per quella di matrice più strettamente costituzionale. Tuttavia, ci sono state aree in cui questa interstitialità dell'attività di *law making* giudiziale non è stata possibile ed è debordata in qualcosa di più ampio e vasto impatto. In questi casi, la deriva è stata perniciosissima per il sistema, come ricostruisce abilmente Elisabetta Grande con riferimento ad alcune epoche della storia della Corte Suprema e ad alcuni casi²⁶.

D'altro canto, più di recente, numerosi sono gli esempi che testimoniano l'attenzione della Corte a non sostituirsi al potere legislativo nelle questioni eticamente e politicamente sensibili, assumendo posizioni in contrasto con l'opinione dominante. Paradigmatica è stata la prudente attesa per la dichiarazione di incostituzionalità degli *statutes* statali, che punivano penalmente i rapporti sessuali non convenzionali e, quindi, soprattutto i rapporti omosessuali.

Ed infatti, nel 2003 con *Lawrence v. Texas*²⁷, la Corte rovescia la sua precedente decisione, con cui nel 1986 aveva dichiarato costituzionalmente legittima la “*sodomy law*” della Georgia²⁸. Il passo compiuto con *Lawrence v. Texas* viene dopo le leggi e le decisioni delle Corti Supreme, che negli anni precedenti avevano legalizzato in 36 Stati, attraverso il formante legislativo o giudiziale statale, i rapporti omosessuali.

²⁶ E. Grande, *La Corte suprema alla prova della politica*, in *Micromega*, 10 maggio 2022, on line su <https://www.micromega.net/corte-suprema-usa/>; Id., *Le recenti sentenze della Corte Suprema statunitense su armi, aborto e clima: una sfida alla sua sopravvivenza?*, in *Questione Giustizia*, on line su <https://www.questionegiustizia.it/articolo/scotus-armi-aborto-clima>. Id., *Il caso dell'aborto: una buccia di banana per la SCOTUS?*, in *Questione Giustizia*, on line su <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-dell-aborto-una-buccia-di-banana-per-la-scotus>.

²⁷ *Lawrence v. Texas*, 539 U.S. 558 (2003).

²⁸ *Bowers v. Hardwick*, 478 U.S. 186 (1986).

Anche il riconoscimento della legittimità costituzionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso, con *Obergefell v. Hodges*²⁹ nel 2015, è stato preceduto da alcuni passaggi significativi al livello statale: le Corti Supreme statali di Massachusetts, Connecticut e Iowa avevano dichiarato incostituzionali gli *acts* dei rispettivi Stati che vietavano il *same-sex marriage*; i legislatori di altri Stati, attraverso lo strumento del referendum popolare o della legislazione ordinaria, lo hanno previsto *ex lege*, con una notevolissima accelerazione fra il 2009 e il 2014.

Dunque, rispetto ai diritti civili delle cittadine e dei cittadini omosessuali, la Corte Suprema ha lavorato in modo interstiziale, dialogando con gli altri organi costituzionali, evitando così il rischio di imporre, attraverso una attività di *law making* troppo massiccia, un modello non radicato nella società civile e rispettando le prerogative dei legislatori e delle comunità statali.

In proposito, si rileva che fin dal 2009-2010³⁰, secondo alcune ricerche sociali e sondaggi, l'opinione pubblica si è dichiarata favorevole al matrimonio fra persone dello stesso sesso³¹.

4. *Il vento cambia: il diritto ad abortire e l'autodeterminazione riproduttiva della donna*

Una materia in cui l'*interstizialità* dell'attività di *law making* giudiziale non è stata possibile ed ha sconfinato verso qualco-

²⁹ *Obergefell v. Hodges*, 576 U.S. 644 (2015).

³⁰ N. Silver, *Opinion on Same-Sex Marriage Appears to Shift at Accelerated Pace*, *FiveThirtyEight*, 12 agosto 2010, [53eig.ht/3r1IdN2](https://www.fivethirtyeight.com/3r1IdN2).

³¹ J. McCarthy, *Record-High 70% in U.S. Support Same-Sex Marriage*, *Gallup*, 8 giugno 2021, [bit.ly/321C1Ff](https://www.gallup.com/321C1Ff).

sa di più ampio e vasto impatto è certamente quella del diritto della donna ad abortire.

Così, infatti, è avvenuto per il famosissimo *leading case* *Roe v. Wade*³², di recente *reversed* dalla SCOTUS con *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*³³.

Roe v. Wade sancì l'illegittimità costituzionale della legislazione penale texana, che puniva l'aborto, limitava pesantemente l'autodeterminazione delle donne e violava il XIV emendamento.

In questo caso la Corte non soltanto dichiarò incostituzionale la legge texana, ma andò oltre, disciplinando la materia e individuando un insieme di regole per valutare la legittimità di qualunque legge statale in vigore, facendo leva su alcune argomentazioni legate alla tutela del diritto della donna alla privacy ovvero al dovere della pubblica autorità di arretrare di fronte alla privatezza di alcune scelte³⁴ della donna: “*The right of privacy (...) is broad enough to encompass a woman's decision to terminate her pregnancy*”³⁵. Attraverso la *substantive due process clause* (XIV emendamento) trovava protezione costituzionale al diritto della donna di abortire fino alla *viability* del feto, ossia fino al momento in cui quest'ultimo non sia capace di vita autonoma (ventiduesima/ventiquattresima settimana), attraverso il *legal argument* per cui prima di tale momento è illegittimo che lo Stato imponga un “*undue burden*” al diritto della donna di autodeterminarsi nella sua sfera privata.

³² *Roe v. Wade* 410 U.S. 113 (1973).

³³ *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 19-1392, 597 U.S. (2022).

³⁴ R. B. Ginsburg, *Some Thoughts on Autonomy and Equality in Relation to Roe v. Wade*, in *N.C. L. REV.*, 63 (1985), pp. 375 ss.

³⁵ *Roe v. Wade*, cit..

Con la successiva decisione *Planned Parenthood v. Casey*³⁶ del 1992, i giudici, che effettuarono il controllo di legittimità, accettarono come costituzionalmente legittime diverse restrizioni all'accesso all'aborto, che non sarebbero sopravvissute se fosse stata applicata in maniera pedissequa la dottrina di *Roe v. Wade*. Essi aggiunsero un importante passaggio logico-argomentativo, perché riconobbero l'intima connessione tra la capacità della donna di controllare la sua vita riproduttiva e la sua abilità-capacità di partecipare alla vita economica e sociale della nazione in maniera eguale rispetto agli uomini³⁷.

L'idea della donna capace di esercitare il controllo del suo destino e di autodeterminare il suo posto nella società³⁸ era meno *prominent* nella decisione di *Roe*, che cercava invece un bilanciamento dei diritti della donna incinta anche con il libero esercizio del giudizio medico del professionista³⁹.

Queste due pronunce hanno garantito per circa 50 anni una protezione della autodeterminazione riproduttiva della donna fra le più ampie che si riscontrino nei vari sistemi giuridici mondiali, ma hanno rappresentato anche una delle tutele più controverse, oggetto di attacco da parte dei legislatori degli Stati repubblicani.

Nel 2016 e nel 2020 la Corte Suprema si è pronunciata su interventi dei legislatori statali del Texas e della Louisiana,

³⁶ *Planned Parenthood v. Casey* 505 U.S. 833 (1992).

³⁷ Ivi, 856, si vedano le *opinions* dei *Justices* O'Connor, Kennedy, & Souter.

³⁸ R. N. Pine, S. A. Law, *Envisioning a Future for Reproductive Liberty: Strategies for Making the Rights Real*, in *Harv. C.R.-C.L. L. Rev.*, 27, (1992) pp. 407 ss.

³⁹ In *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113, cit. 164-65 (1973), si legge «abortion decision ... must be left to the medical judgment of the pregnant woman's attending physician»; «decision vindicates the right of the physician to administer medical treatment according to his professional judgment».

che con normative simili fra loro avevano cercato di limitare il diritto delle donne di abortire⁴⁰.

Ciò che voglio sottolineare è che la decisione di *Roe v. Wade* è certamente stato un punto cruciale per i diritti di eguaglianza delle donne e soprattutto un punto di svolta negli anni 70 nell'ambito della classificazione dei *gender cases*⁴¹, ma che il vento è cambiato, così come la composizione della Corte Suprema. Pertanto, non stupisce la decisione *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, che parte da un'interpretazione *originalista* della Costituzione, con risultati discutibili, secondo Elisabetta Grande e altri commentatori, sia sotto il profilo della prevalenza del diritto alla vita del nascituro rispetto all'autonomia riproduttiva della donna e al suo diritto alla salute fisica e psichica, sia per quanto riguarda altri diritti fondamentali, limitandoli e comprimendoli, anziché ampliarli⁴².

Secondo il Justice Samuel Alito, che ha scritto l'*opinion* di maggioranza in *Dobbs*, l'autodeterminazione sul proprio corpo in gravidanza non è un diritto espressamente previsto dalla Costituzione, né radicato nella tradizione giuridica degli Stati Uniti ed è, anzi, assai controverso, per cui averlo riconosciuto nel 1973, con *Roe v. Wade*, attraverso un'interpretazione estensiva del diritto alla *privacy* e *adeguatrice* del XIV emendamento, è stato "*egregiously wrong*".

È condivisibile l'opinione secondo cui lasciare piena discrezionalità agli Stati in tema di aborto determinerà conse-

⁴⁰ Sia consentito il riferimento al docu-film *Reversing Roe*, 2018, diretto da Ricki Stern e Anne Sundberg, che racconta questa fase del processo politico e legislativo di *reversion* a livello statale e i contrasti interistituzionali connessi.

⁴¹ P.A. Freund, *Storms over the Supreme Court*, in *A.B.A. J.*, 69, (1983), pp. 1474-1480.

⁴² E. Grande, *Il caso dell'aborto: una buccia di banana per la SCOTUS?*, cit..

guenze problematiche per le donne, molta incertezza, forme di discriminazione e disparità di trattamento su diverse questioni cruciali:

potrà uno Stato obbligare un'adolescente a partorire? O imporre di portare avanti la gravidanza anche nel caso di pericolo di vita per la madre, o di grave malformazione del feto? Che succede se uno Stato decide di sanzionare penalmente anche la donna e non solo chi su di essa pratica l'aborto, o di sanzionarla se va ad abortire in uno Stato in cui l'interruzione volontaria di gravidanza è consentita? O ancora di sanzionare chi invia alla donna, che vive nel suo territorio, la pillola abortiva?⁴³.

Le Corti statali daranno risposte molto eterogenee tra loro e per le donne sarà difficile individuare i limiti della propria autonomia riproduttiva e della libertà sul proprio corpo.

Le implicazioni di *Dobbs* sono però gravi anche sotto un diverso profilo: la Corte ha, infatti, *reversed* un precedente con argomentazioni che stigmatizzano le scelte ermeneutiche dei propri predecessori e delegittimano l'autorevolezza della Corte Suprema, quale istituzione democratica di rilevanza costituzionale, che ha un ruolo e una funzione nel sistema di *check and balances* che governa il principio di separazione dei poteri negli Stati Uniti: «La maggioranza ha rovesciato Roe per una ragione soltanto: perché l'ha sempre disprezzata e ora ha i voti per liberarsene. La maggioranza, perciò, sostituisce oggi il governo della legge con quello dei giudici». Così la giudice dissenziente, Sonia Sotomaior, durante la discussione orale, formulando una domanda retorica, ha chiesto alle sue colleghe ed ai suoi colleghi del Collegio: «Potrà mai questa nostra

⁴³ E. Grande, *La Corte suprema alla prova della politica*, cit..

istituzione sopravvivere all'olezzo sparso sulla pubblica percezione da questa pronuncia, che ha dimostrato come la Costituzione e la sua lettura non siano altro che un fatto politico?»⁴⁴. Sono parole pesantissime, che, osserva Elisabetta Grande,

mettono in crisi il fondamento stesso per cui nove persone sono in grado di detenere un potere di vita o di morte su tutti i cittadini statunitensi e quindi di plasmare l'intera società nord-americana. La legittimazione della *Scotus* infatti si basa, e non può che basarsi, sulla veste di tecnici del diritto, mai di politici, ricoperta dai suoi nove giudici. Perché altrimenti essi potrebbero dichiarare invalida una legge votata da tutti i rappresentanti del popolo?⁴⁵.

⁴⁴ Cfr. https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2021/19-1392_4425.pdf. La traduzione in italiana è dell'autrice.

⁴⁵ E. Grande, *La Corte suprema alla prova della politica*, cit..

Mauro Buscemi*

Agorà virtuale e partecipazione politica nella democrazia del XXI secolo: insidie e frontiere

1. *Prospettive paritarie dell'uguaglianza delle condizioni*

C'è un punto di partenza da cui occorre muovere ogni indagine finalizzata a dare conto di quanto attiene all'*e-democracy* come aggiornamento di concezioni e istituzioni democratiche, soprattutto quando se ne intendano ricercare le premesse teoriche elaborate e le forme pratiche applicate a presidio e fondazione dell'uguaglianza delle condizioni nell'ordinamento politico. Ed è la trattazione della democrazia digitale o elettronica, parole considerate in questo caso con una loro sostanziale sinonimia ed equivalenza semantica, che si può utilmente svolgere e approfondire nell'ambito della democrazia paritaria¹.

* Ricercatore di Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo.

¹ Tra i volumi con cui approfondire la concezione della democrazia paritaria per il tramite di differenti approcci disciplinari al fine di coglierne gli aspetti storico-politici e normativi, situandone il rilievo che riveste dal punto di vista del cambiamento sociale, cfr. M. D'Amico, *Il difficile cammino della democrazia paritaria*, con la collaborazione di Stefano Catalano e Stefania Leone, intervista a Emma Bonino di Cristina Molinari, Giappichelli, Torino, 2011; *Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, a cura di A. Falcone, introduzione di J.F. López Aguilar, Giuffrè, Milano, 2011; G. Maestri, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, Roma Tre-Press, Roma, 2018.

Per mettere in risalto le caratteristiche e prospettive insite tra gli intrecci ideologici e politologici di questa tematica risulta vantaggioso riferirsi a delle ben precise fonti tratte dalla storia del pensiero politico. Se ne possono così operare dei confronti in grado di rilanciare verso il presente o il futuro l'idea centrale della democrazia paritaria come costruzione di uno spazio pubblico in cui i "due" generi partecipino alla pari e non con una posizione gerarchica dell'uno sull'altro. Si tratta di un percorso che può condurre verso la compiuta affermazione di una democrazia giustificata in quanto governo del popolo e di cui è presupposto l'uguaglianza delle condizioni, cioè l'argomento su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione di Alexis de Tocqueville, che nella metà dell'Ottocento ne fa il baricentro concettuale del proprio ragionamento sul processo inarrestabile e perfino provvidenziale della democrazia:

Le nazioni moderne non possono evitare che le condizioni diventino uguali; ma dipende da loro che l'uguaglianza le porti alla schiavitù o alla libertà, alla civiltà o alla barbarie, alla prosperità o alla miseria².

Il pensatore e uomo politico francese conclude con queste parole il secondo tomo della *Democrazia in America* pubblicato nel 1840. Da allora in avanti le sue riflessioni sono rimaste a illuminare e indicare la via di un percorso verso la democrazia considerato come inevitabile. E, tra i chiaroscuri che comunque le connotano, le sue previsioni vanno oltre le incognite o i rischi di un sistema sociale e politico ancora ai suoi giorni tutto da comprendere e costruire secondo i canoni isti-

² A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, in *Scritti politici di Alexis de Tocqueville*, II, a cura di N. Matteucci, Utet, Torino, 1968, p. 828.

tuzionali moderni. Non v'è dubbio, in questo senso, che nelle sue analisi siano prefigurati gli aspetti positivi e le criticità di un ordinamento chiamato ad avere capacità inclusive ed emancipatrici, contemplando al suo interno anche i metodi e strumenti per contrastare le degenerazioni di una democrazia da cui possono generarsi fenomeni diffusi e talvolta dissimulati di controllo e omologazione conformistica nei confronti dei cittadini. La loro sempre più ampia e consapevole partecipazione alle varie forme associative della vita pubblica è l'antidoto principale alle forme di un dispotismo che può assumere le forme della maggioranza o di un mite paternalismo, fiaccandone in entrambi i casi il contributo ai fini di una società più giusta e libera. Pur dovendosene certamente contestualizzare le interpretazioni presenti nel capitolo «In che modo gli Americani intendono l'uguaglianza dell'uomo e della donna», Tocqueville intravede nella realtà americana l'avvio di un riconoscimento sempre più certo e completo del ruolo pubblico svolto dalla donna in vista di una democrazia compiuta³.

Quella della democrazia paritaria, ancora di più se essa è studiata per il tramite degli effetti esitati dalla progressione e diffusione dell'*e-democracy*, è allora una questione la cui complessità storica e sociopolitica non può essere affrontata in termini esclusivamente numerici e quantitativi, ma va ricondotta all'interno di un più ampio discorso sulla qualità ed evoluzione della democrazia, ricavando rispetto alla situazione italiana elementi di analisi da contesti sovranazionali, in particolare europei, e non appena nazionali⁴. Va da sé, del resto,

³ *Ivi*, pp. 704-707.

⁴ Spunti interessanti sono contenuti nel contributo di G. Labate, *Quale futuro per l'Europa?*, pubblicato con data 6 marzo 2019 sul sito della Fondazione Nilde Iotti alla pagina: <https://www.fondazioneilciotti.it/pagina.php?id=649>.

che gli strumenti informatici possiedono una tendenza all'universalità della condivisione di contenuti e opinioni resa di orizzonte planetario dalle piattaforme disponibili sul web. Studiarne le implicazioni sul piano della concreta esperienza democratica in atto è quindi un'esigenza di fatto ineludibile sotto molteplici livelli culturali e politici, oltretutto socioeconomici.

Appare a questo proposito utile ponderare l'uso degli indicatori che misurano e verificano la partecipazione delle donne e il rapporto tra i generi in una data nazione e periodo: la suddivisione delle quote dei seggi in Parlamento, il numero degli alti funzionari donne e uomini nell'amministrazione statale, le disparità del reddito di lavoro sono soltanto alcuni tra i dati in grado di offrire una rilevazione dell'effettiva democraticità di un sistema. Lungo il corso della storia vi sono altri indicatori che manifestano il senso realmente paritario raggiunto dall'accesso all'esercizio del potere da parte dei due generi. Non è un dato politico di poco conto che la più importante democrazia moderna, cioè quella degli Stati Uniti, non abbia ancora conosciuto una donna presidente in oltre due secoli. Altrettanto interessante è la situazione dell'America Latina, dove invece sono giunte al potere Cristina Fernández de Kirchner in Argentina, Michelle Bachelet in Cile e Dilma Vana Rousseff in Brasile. Durante il Novecento si registra l'ascesa al potere di Indira Gandhi in India, di Benazir Bhutto in Pakistan, di Golda Meir in Israele. Mentre, se osserviamo l'attuale scenario politico europeo, possiamo notare, oltre al fatto che l'attuale presidente della Commissione Europea è la tedesca Ursula von der Leyen, molti nomi di donne che hanno inciso nella storia internazionale, come Margareth Thatcher, Angela Merkel, Elisabetta II e Nilde Iotti per il suo grande impegno svolto nelle istituzioni parlamentari anche in Italia, dove Giorgia Meloni diventa primo presidente donna del Consiglio

dei ministri nel 2022. Si tratta, allora, di individuare il percorso da portare avanti anche sul piano prescrittivo, per tradurre appunto in termini normativi l'esigenza e urgenza di una maggiore qualità della cittadinanza democratica⁵.

L'*e-democracy* può diventare un fattore determinante nell'estensione dell'uguaglianza perché è fondata sull'utilizzo di tecnologie informatiche e piattaforme elettroniche potenzialmente alla portata di tutti, diventando così un apporto fondamentale della promozione di forme nuove e diffuse di partecipazione politica. Queste trasformazioni stanno incidendo direttamente sulle istituzioni rappresentative; averne la consapevolezza costituisce senz'altro il primo passo verso una comprensione dei cambiamenti sociali e politici che interessano la democrazia elettronica non circoscrivendola al solo livello nazionale, ma considerando i criteri e le vicende del percorso paritario nello scenario delle relazioni sovranazionali, per vagliare esaustivamente le maniere migliori di portarlo avanti e realizzarlo⁶.

2. *L'e-democracy come scenario aperto*

Negli ultimi decenni le innovazioni e metodologie della rivoluzione digitale si sono diffuse ai vari ambiti dell'informazione e comunicazione, con una trasformazione che ha reso via via la condivisione dei contenuti nel segno di una pro-

⁵ Rispetto alle prospettive legislative finalizzate all'avanzamento, non soltanto nell'ordinamento istituzionale italiano, verso una democrazia paritaria e inclusiva compiuta cfr. G. Maestri, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, cit., p. 336.

⁶ Su questo punto cfr. *Democracia digital. De las tecnologías de representación a la expresión ciudadana*, Francisco Sierra Caballero - José Candón Mena (Editores), Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Salamanca, 2020.

spettiva orizzontale, paritaria e dal basso verso l'alto. Ed è con queste proprietà e finalità che è stata impiegata e applicata tanto da parte dei partiti politici di recente costituzione, in particolare dagli aderenti al Movimento 5 Stelle, quanto in molte espressioni dell'associazionismo, come nel caso dei movimenti di *gender empowerment*. C'è dunque un elemento che tiene insieme questi casi di partecipazione alla vita politica e sociale: l'*e-democracy* assume la forma di un laboratorio politico democratico inclusivo e fortemente orientato in senso paritario.

Lo spazio pubblico online viene percepito alla maniera di una nuova agorà virtuale, proprio perché dà campo di azione a nuovi soggetti per sperimentare linguaggi e metodologie con cui partecipare in vario modo e gradazione al *policy-making* nazionale e sovranazionale. Questo è un punto decisivo su cui soffermarsi: la rete e le tecnologie hanno consentito la sperimentazione di nuove forme di democrazia. In particolare, vi sono tre modelli di *e-democracy*: consultiva, in cui i cittadini o piccoli gruppi sono consultati su diverse questioni; partecipativa, per stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica; deliberativa, quando la partecipazione si attua attraverso dinamiche discorsive e di confronto che possono giungere al voto elettronico⁷.

Queste tre versioni dell'*e-democracy* ci riconducono alle ragioni per cui si è nel tempo accresciuto l'interesse verso la sua multiforme elaborazione e sperimentazione. Se ne possono riassumere tre gruppi di fattori e motivazioni: il primo ha a

⁷ Per quanto attiene alle dinamiche strutturali e organizzative della democrazia elettronica, anche con attenzione alla complessità del cyberspazio e alle dinamiche elettorali che ne hanno caratterizzato l'evoluzione, cfr. E. De Blasio, *Democrazia digitale. Una piccola introduzione*, Luiss University Press, Roma, 2014 (Edizione Kindle) e P. Carlotto, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Cleup, Padova, 2015 (Edizione Kindle).

che fare con la crisi di legittimità della democrazia rappresentativa, che deriva soprattutto dalla crisi di credibilità dei partiti; il secondo, invece, si riassume nella richiesta di maggiore partecipazione da parte dei cittadini singoli e associati che non si sentono rappresentati dalla politica tradizionale; il terzo, infine, esprime il voler facilitare la partecipazione alla vita politica ai suoi vari livelli, grazie appunto allo sviluppo di tecnologie e piattaforme online. C'è allora una grande promessa che l'*e-democracy* fa agli uomini del nostro presente e del prossimo futuro, ed è la possibilità di dare maggiore concretezza all'idea originale della democrazia come governo del popolo, almeno nel senso in cui le decisioni sono assunte in modo sempre più condiviso dai cittadini che partecipano in prima persona, facendo rete e giustificando su questo concreto fondamento relazionale la legittimità del potere. Si tratta di un percorso verso una democrazia del terzo millennio connotata dalla ricerca di concezioni e applicazioni dotate di un'inclusività tale da fare delle pari opportunità un'occasione per il conseguimento di un'uguaglianza delle condizioni effettiva e non nominale, in cui l'esercizio dei diritti politici sia riconosciuto senza delimitazioni sul piano rappresentativo e istituzionale⁸.

Si aprono qui due scenari alternativi sulla democrazia digitale: da un lato, i "cyber-ottimisti" guardano con fiducia e apertura all'utopia di una democrazia sempre più partecipata, inclusiva e paritaria, che nasce da una nuova e maggiormente

⁸ Sull'insieme degli aspetti storici e sociopolitici che riguardano il conseguimento di una partecipazione democratica pienamente espressa e riconosciuta da parte delle donne cfr. *Donne, diritti, democrazia*, a cura di G. Fiume, XL, Roma, 2007; *I confini della cittadinanza. Genere, partecipazione politica e vita quotidiana*, a cura di A. Del Re, V. Longo, L. Perini, FrancoAngeli, Milano, 2010; T. Casadei, *Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria*, Aracne, Canterano, 2017.

consapevole cittadinanza; dall'altro, i "cyber-pessimisti" paventano invece il futuro distopico di una società sottoposta a forme di controllo sociale che le tecnologie informatiche consentono e nascondono, anche soltanto come controllo e uso commerciale dei dati personali o come possibilità di nuove forme di *digital enclosures* con cui si recintano spazi del web assumendo il controllo e la proprietà di software⁹. Certamente, i pericoli legati alla trasparenza e sicurezza della rete sono molto concreti, soprattutto quando entrano in gioco informazioni sensibili dello Stato e delle sue amministrazioni. Se ne potrebbe in questo senso ricondurre l'indagine alle interconnessioni con una nuova versione e applicazione della ragion di Stato nel contesto contemporaneo delle relazioni internazionali. Altrettanto fondati sono i rischi di riportare le differenze economiche e finanziarie dal mondo reale a quello virtuale, innestando una circolarità tra i due ambiti con il trasferimento di gerarchie o differenze sociali e la riproposizione del peso delle élite. L'esito che ne potrebbe derivare è la riduzione delle dinamiche inclusive e paritarie determinate dall'uso aperto della rivoluzione informatica.

Le riflessioni con cui si apre il volume *Tecnopolitica* di Stefano Rodotà pongono le questioni decisive per intendere le sfide che abbiamo di fronte. Mettendole in risalto, se ne traggono spunti significativi utili al ragionamento sulle trasformazioni che stanno modificando la realtà sociale, a partire dalla stessa idea di democrazia da adattare o comunque congegnare per effetto delle innovazioni in atto. Sulle caratteristiche e le finalità della democrazia diretta, che l'applicazione tecnologica consente di realizzare di certo più facilmente, occorre soffer-

⁹ Cfr. E. De Blasio, *Democrazia digitale...*, cit., in particolare il capitolo 1.1.1 «La prospettiva socio-tecnica: cyber-ottimisti e cyber-pessimisti» (Edizione Kindle).

marsi per vagliarne l'impostazione perfino plebiscitaria. Dalle continue e repentine trasformazioni, come acutamente si mette più volte in chiaro, se ne ricava l'occasione per elaborare le visioni utopiche o distopiche in merito al mondo e alle trame politiche del futuro, il loro condurre verso la liberazione o verso l'oppressione determinata dalla possibilità di un controllo sociale diffuso. Da parte sua questi interrogativi sono descritti con una considerazione stimolante e suggestiva allo stesso tempo:

Qual è il destino della democrazia nel tempo in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ridisegnano i luoghi della politica, abbattano confini, negano gli stessi vincoli dello spazio e del tempo, cancellano soggetti antichi e creano soggettività nuove? Se questi sono gli effetti del cambiamento, allora non è soltanto una particolare forma politica ad essere in gioco. È l'intera società che, giorno dopo giorno, si scopre continuamente mutata. E con essa cambiano di senso diritti e linguaggi, i modi stessi della costruzione della personalità¹⁰.

Le analisi che fanno seguito a queste osservazioni convergono puntualmente ed efficacemente verso un giudizio via via approfondito nei suoi diversi aspetti. Si tratta in ogni caso, secondo Rodotà, di dare alla sovranità popolare un'innovativa progettazione nelle sue diverse caratteristiche istituzionali, per ridefinire il significato della cittadinanza nel nuovo scenario disegnato dalle «tecnologie dell'informazione e della comunicazione». In questo senso la riduzione al solo momento della decisione politica della democrazia elettronica gli sembra mi-

¹⁰ S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 3.

nimizzare quanto consente di effettuare l'uso della rete ai suoi molteplici livelli, senza dimenticare che il processo delle innovazioni informatiche e tecnologiche si svolge seguendo passaggi e cambiamenti con una rapidità prima impensabile¹¹.

Un altro punto decisivo dell'*e-democracy* su cui vigilare riguarda il ruolo che rivestono i new-media digitali, proprio perché in vario modo vi si pubblicano, divulgano e commentano notizie ed eventi, diventando spesso il luogo virtuale dove si organizza la partecipazione politica dei movimenti e si costruisce quindi il consenso. In questo senso i media digitali sono dei contesti che possono favorire l'organizzazione delle minoranze, per contestare il sistema di potere e rivendicare le proprie proposte. Il fenomeno contemporaneo del *civic engagement* è interessante anche in chiave storico-politica perché consente di svolgere un discorso più ampio sulla democrazia. Vi si può cogliere il senso dell'opposizione al sempre possibile dispotismo della maggioranza o al paternalismo democratico di cui era si era detto con particolare attenzione nei due tomi della *Democrazia in America*. Tocqueville torna anche in questo caso, indicandoci il valore della relazionalità e della condivisione come primo elemento di una democrazia in cui la libertà vi assume la rilevanza di un'esperienza concreta e costruttiva: «Così, il paese più democratico della terra si trova ad essere quello in cui gli uomini hanno maggiormente perfezionato ai nostri giorni l'arte di perseguire in comune l'oggetto dei loro comuni desideri, e hanno applicato questa scienza nuova al maggior numero di scopi», scrive infatti Tocqueville constatando che questa dinamica non era «frutto del caso» ma un «rapporto necessario» che lega l'associazionismo all'uguaglianza delle condizioni¹².

¹¹ *Ivi*, pp. 164-169.

¹² Cfr. A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, cit., p. 598.

Si pone qui il tema della circolazione delle idee e della promozione della cultura in una società democratica. Altrettanto interessante appare pertanto la trattazione delle questioni inerenti ai new-media digitali mettendone in risalto il ruolo dell'opinione pubblica in una società chiamata a rispettare e valorizzare le libertà; quella di espressione e divulgazione del pensiero vi è, del resto, tra le più decisive ai fini di una società ispirata ai valori essenziali della democrazia. Ciò ne collega le tematiche alle riflessioni di John Stuart Mill consegnate nel 1859 ai lettori nell'opera *On Liberty*, che da oltre un secolo e mezzo ci ricorda che il dissenso, e quindi non soltanto il consenso, costituisce la precondizione per l'estendersi della conoscenza secondo i canoni della libertà e nella ricerca della giustizia¹³. Dalla storia, come scrive lo stesso filosofo inglese, possiamo trarre non pochi esempi del valore che non ha smesso mai di rivestire il pluralismo delle voci nello spazio aperto di un dialogo fondato sulla libertà di stampa.

3. *Forme antiche e versioni moderne della partecipazione*

La democrazia del XXI secolo pone dunque di fronte a tutti delle "insidie", che sono il contraltare delle sue "frontiere" scoperte e aperte dalla rivoluzione digitale. La tecnologia entra in campo nello svolgimento della vita democratica, influenzando i meccanismi del suo funzionamento sotto diversi profili, a partire da quello che riguarda la formazione dell'opinione pubblica, e intrecciando stringenti connessioni con le dinamiche di un'economia fondata sulle logiche del

¹³ Cfr. J. Stuart Mill, *Saggio sulla libertà*, prefazione di G. Giorello e M. Mondadori, il Saggiatore, Milano, 2014, in particolare il capitolo II «Della libertà di pensiero e discussione», pp. 34-73.

mercato e del capitalismo, che pone delle innegabili questioni determinate dalla ricerca della massimizzazione del profitto e della funzionalità delle relative scelte produttive e organizzative¹⁴. Ed è anche su questo sottofondo che le tecnologie informatiche stanno disegnando lo scenario di una nuova agorà virtuale, in cui si gioca la partita del confronto e controllo del potere politico: vi si ripensano le forme della partecipazione dei soggetti politici, utilizzando delle modalità digitali innovative; vi si ricompongono le relazioni dello spazio pubblico, conciliando le diverse tensioni che si generano tra gli attori politici.

Se ci si riferisce all'esperienza politica dell'antica Grecia, circoscrivendone il significato delle connotazioni della forma democratica sul piano storico, sappiamo che l'agorà era la piazza dove in gran parte si svolgeva la vita pubblica per discutere e deliberare attraverso le assemblee e magistrature della *polis*. La sua stessa conformazione urbanistica era finalizzata a questo scopo, per agevolare il confronto e la condivisione sulle questioni poste all'ordine del giorno del dibattito politico. Ed è interessante notare come la configurazione delle piattaforme digitali siano state via via concepite e congegnate per rendere sempre più immediato e intuitivo lo scambio di informazioni, valutazioni e decisioni, attuandolo per il tramite di spazi informatici finalizzati ad esprimere ed enfatizzare le occasioni di incontro nella dimensione del web.

Tra new-media digitali, piattaforme di condivisione e possibilità di voto elettronico, alla democrazia del XXI secolo si aprono pertanto nuove frontiere. Quanto più si accresce il li-

¹⁴ Sulle questioni sociali e politiche poste dalle sempre più pervasive interrelazioni tra sviluppo tecnologico e sistema capitalista, con particolare attenzione rispetto a quanto riguarda l'esperienza democratica contemporanea e futura, cfr. L. Demichelis, *La religione tecno-capitalista. Suddividere, connettere e competere dalla teologia politica alla teologia tecnica*, Mimesis, Milano, 2015.

vello tecnologico, tanto più si ampliano le forme della partecipazione politica dei cittadini, fino alla dimensione massima dell'*open government*, estendendo via via i flussi di partecipazione dei cittadini tra di loro e con le istituzioni politiche. Va osservato che queste innovazioni si traducono nella ricerca di nuovi posizionamenti tra cittadini e istituzioni. Ecco perché il grado evolutivo e funzionale raggiunto dalle tecnologie informatiche potrebbe consentire davvero l'attuazione di una democrazia continua e non intermittente, cioè legata alle consultazioni elettorali periodiche¹⁵. Si tratta di un aspetto non indifferente per la qualità complessiva del sistema democratico contemporaneo, peraltro soggetto a una grave crisi del voto degli aventi diritto.

C'è un punto su cui occorre soffermarsi con particolare attenzione per avere ben presenti le insidie della democrazia a forte connotazione tecnologica del futuro¹⁶. Tra di esse è soprattutto la possibile eterodirezione dell'opinione pubblica a destare maggiore preoccupazione, un fenomeno che di certo rimonta nel tempo e che si sta accrescendo esponenzialmente nel web per via delle piattaforme di condivisione, su cui le élite finanziarie investono ingenti risorse per acquisirne o controllarne la proprietà. Si pensi, in questo senso, al rilievo planetario che ha assunto sul piano della comunicazione politica

¹⁵ Cfr. E. De Blasio, *Democrazia digitale...*, cit., in particolare i capitoli 1.1 «Media digitali e democrazia: una storia delle idee», 2.1.3 «Democrazia digitale e Open Government» e 3.1 «La democrazia digitale fra sviluppo delle tecnologie e processi partecipativi» (Edizione Kindle).

¹⁶ Approfondimenti interessanti si ritrovano nei seguenti volumi: S. Bentivegna, *Disuguaglianze digitali. Le nuove forme di esclusione nella società dell'informazione*, Laterza, Bari-Roma, 2009; S. Bentivegna-G. Boccia Artieri, *Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale*, Laterza, Bari-Roma, 2019; A. Soro, con la collaborazione di F. Resta, *Democrazia e potere dei dati: libertà, algoritmi, umanesimo digitale*, prefazione di G. Amato, Baldini+Castoldi, Milano, 2019.

Twitter e alla creazione in anni recenti da parte di Donald Trump di un social network a lui riconducibile, denominato Truth e disponibile negli Stati Uniti dopo l'avvio nel febbraio 2022¹⁷.

Uno dei massimi studiosi della democrazia, Giovanni Sartori, ha messo in risalto il valore che dev'essere rivestito dalla formazione culturale in chiave politica ai fini di un livello accettabile di democrazia. La prevalenza delle immagini e l'eccesso della semplificazione nei media hanno impoverito la comunicazione politica e la qualità globale dell'opinione pubblica, con una serie di ripercussioni e ricadute sui meccanismi della democrazia liberale¹⁸. Il politologo fiorentino affronta questi concetti nel volume del 1997 poi altre volte ripubblicato, *Homo videns: televisione e post-pensiero*, in cui riprende e argomenta più distesamente temi trattati in un saggio in lingua inglese del gennaio 1989 dal titolo *Video-power* pubblicato su «Government and Opposition», apparso anche in traduzione italiana sulla «Rivista italiana di scienza politica» con il titolo *Videopolitica*¹⁹. Tra i passaggi conclusivi di questo suo lavoro si trova questa considerazione:

Notavo all'inizio che il tema della video-politica si intreccia indissolubilmente con quello del «potere del video». È co-

¹⁷ A questo proposito cfr. *La politica in 140 caratteri: Twitter e spazio pubblico*, a cura di S. Bentivegna, FrancoAngeli, Milano, 2014; S. Bentivegna, *A colpi di tweet: la politica in prima persona*, il Mulino, Bologna, 2015.

¹⁸ Per un'analisi riguardante le cause e gli effetti delle innovazioni tecnologiche e informatiche sul funzionamento della democrazia liberale cfr. S. De Luca, *Hic sunt leones: la democrazia nell'era dei social media, dei big data e dell'intelligenza artificiale*, «Rivista di politica», n. 2, aprile-giugno 2020, pp. 147-159.

¹⁹ Cfr. G. Sartori, *Videopolitica*, «Rivista italiana di scienza politica», a. XIX, n. 2, agosto 1989, pp. 185-198; Id., *Homo videns. Televisione e post-pensiero*, Roma-Bari, Laterza, 1997.

sì perché il problema (oramai è evidente) è di *paideia*, di formazione dell'uomo. L'erosione della cultura scritta e la sua sostituzione con una cultura visiva produce un «uomo oculare», la persona video-formata che è sempre meno un animale mentale capace di astrazione, di capire al di là del vedere. Mentre noi ci preoccupiamo di chi controlla i media, è lo strumento in sé e per sé, scappato di mano, che controlla la formazione stessa dell'*homo sapiens*²⁰.

Le parole di Sartori non ci portano verso una conclusione pessimistica, semmai ci ricordano di vigilare su che cosa potrà diventare la democrazia. Il suo intendeva essere un richiamo al valore reale e pieno della partecipazione politica e alla formazione culturale che questa richiede ai cittadini di una forma di governo il cui fondamento poggia sulla sovranità popolare. Si tratta di una premessa che è valida anche nello spazio pubblico virtuale disegnato dalle sempre più avanzate innovazioni tecnologiche riguardanti l'insieme complesso della politica come circolazione e condivisione di idee, organizzazione e azione dei partiti, programmazione e decisione di *policy-making*.

La rivoluzione digitale, come ha posto in risalto Luciano Floridi nelle sue opere, richiede una profonda capacità di interpretazione dei fenomeni in atto. In questo senso occorre una vera e propria visione complessiva di quanto ha ormai generato sul piano delle relazioni umane quella che è da lui presentata e indagata con l'espressione «infosfera», in cui agisce in modo sempre più pervasivo l'utilizzo di applicazioni operative di Intelligenza Artificiale in molteplici ambiti²¹. Ec-

²⁰ G. Sartori, *Videopolitica*, cit., p. 197.

²¹ Si richiamano qui, in particolare, le analisi proposte nelle opere di L. Floridi, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Raffaello Cortina Edi-

co allora perché non smette di essere attuale il riferimento alla filosofia e il richiamo all'etica per la trattazione degli aspetti attinenti alla vita personale e pubblica, in un tempo in cui si assiste a radicali cambiamenti che hanno il loro collante nell'informazione e condivisione di dati, opinioni e decisioni di rilievo politico²². Alla democrazia ci si educa e, quindi, occorrono conoscenza e consapevolezza di quei beni grandi che sono la libertà e l'uguaglianza. Ciò, se era vero ad Atene, da dove ci sono giunte le prime fondamentali elaborazioni del discorso politico, lo è ancora di più ai nostri giorni di fronte alle nuove sfide che l'*e-democracy* ci pone e chiede di affrontare in questo passaggio della storia.

tore, Milano, 2020; Id., *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.

²² Per approfondimenti sulle tematiche riguardanti il cambiamento strutturale della realizzazione e condivisione di dati e contenuti determinato dalla rivoluzione digitale, a partire dall'intreccio complesso degli aspetti filosofici e politici che ne discendono dal punto di vista dell'esperienza democratica e con particolare attenzione alla riflessione di Luciano Floridi sulle questioni comprese nel concetto di «infosfera», cfr. S. De Luca, *La démocratie en infosphère. Una politica nuova per l'era digitale*, «Power and Democracy», vol. 3, n. 1, 2021, pp. 59-76; inoltre, per quanto riguarda le implicazioni politiche sulla democrazia che sono determinate dall'uso dei dati, cfr. Id., *Data revolution e democrazia: un rapporto problematico*, «Storia del pensiero politico», n. 3, settembre-dicembre 2022, pp. 431-448.

Giuseppina Tumminelli*

*Migrazioni, cittadinanza, partecipazione:
democrazia paritaria?*

1. *Cittadinanza come condizione di eguaglianza civica*

Oltre ad essere “costruzioni sociali complesse”¹, le migrazioni hanno la forza di sfidare le società contemporanee, le democrazie e le istituzioni della cittadinanza.

Trattandosi di “fatti sociali totali”, come sosteneva Sayad², determinate da numerosi fattori quali quelli economici, sociali, culturali, lo studio sulle migrazioni «abbraccia tutte le sfere cognitive e riguarda tutte le dimensioni dell’esistenza: prima ancora che essere scientifico, è allo stesso tempo sociale, politico, economico, culturale e perfino morale»³. Pertanto, le migrazioni possono diventare delle occasioni e delle risorse per i sistemi politici grazie al rimando continuo allo Stato, ai suoi meccanismi e alle dinamiche interne e esterne, ed all’azione di specchio che implicano per le società di accoglienza⁴. Inoltre, è proprio attraverso lo studio delle politiche

* Ricercatrice in Sociologia dei fenomeni politici presso il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università di Palermo.

¹ M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, Bologna, 2005.

² A. Sayad, *La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré*, Seuil, Paris, 1999.

³ L. Zanfrini, *Sociologia delle migrazioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, la citazione è a p. XV.

⁴ A. Sayad, *Op. cit.*

migratorie e dell'istituto della cittadinanza che è possibile, di conseguenza, comprendere sia il modo in cui la società costruisce se stessa, sia la direzione verso la quale vuole andare.

Le migrazioni sono, di conseguenza, un oggetto di ricerca che incrocia tutte e tre le dimensioni della politica e consente di ragionare in relazione all'analisi della *policy*, nel dibattito ad esempio sui programmi e sulle azioni; alle *politics*, nell'approfondimento delle dimensioni del potere, delle dinamiche di conquista e di influenza sulle decisioni; e, infine, alle *polity*, come comunità politica, nelle dinamiche che questa adotta nei confronti dei migranti⁵.

Nello specifico, fare riferimento alla partecipazione politica dei migranti all'interno delle società contemporanee comporta riflettere in termini di inclusione degli stessi nello spazio politico e ragionare in termini di riconoscimento, ossia di acquisizione della cittadinanza, e di estensione dei diritti.

Già Marshall aveva contribuito a fornire una definizione di cittadinanza come di insieme di diritti e di doveri che rendono il soggetto pienamente appartenente alla comunità. Faceva riferimento all'esercizio: di diritti civili, ossia all'esercizio delle libertà individuali; di diritti politici, che includono il diritto alla partecipazione alla vita politica sia in qualità di rappresentato sia di rappresentante; di diritti sociali, che vanno da un minimo di benessere e sicurezza economica, «[...] fino al diritto a partecipare pienamente al retaggio sociale e a vivere la vita di persone civili, secondo i canoni vigenti nella società»⁶. Di fatto, questa definizione si riduce nel concreto, come sottolinea Mangone, a due forme: «una *giuridico-formale*, relativa all'acquisizione della cittadinanza che consente

⁵ G. Tumminelli, *Goodbye, Stranger. Lo "straniero" come categoria politica*, Mimesis, Milano, 2021.

⁶ T.H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Utet, Torino, 1976, la citazione è a p. 9.

l'esercizio delle libertà individuali e della partecipazione alla vita politica, in quanto un individuo esiste perché cittadino dello Stato [...]; l'altra *sostanziale* e relativa alla reale integrazione che si va a realizzare solo con la fattiva partecipazione degli individui alle dinamiche della società»⁷.

Habermas aveva evidenziato «[...] il contrasto tra i principi universalistici dello stato di diritto democratico, da un lato, e le particolaristiche pretese miranti a salvaguardare l'integrità delle proprie 'forme di vita' consolidate, dall'altro lato»⁸. Per Habermas, la cittadinanza non scaturisce soltanto dal controllo sul potere dello Stato, ma è la garanzia del processo in base al quale si produce il potere. Ciò richiama due visioni di democrazia: quella rappresentativa, «che delega ad alcune persone il ruolo di difendere gli interessi della collettività; la seconda, attiva, che promuove la partecipazione di tutti. Nella democrazia di tipo rappresentativo è al centro lo scambio tra diritti e doveri; la seconda richiede un cittadino informato e critico, che esercita consapevolmente la sua azione civile e vuole far valere la sua opinione non soltanto attraverso il voto»⁹.

Le migrazioni, come anticipato, rappresentano un tema complesso che va oltre la questione della mobilità, poiché impone di osservare e analizzare la società da una prospettiva sia interna sia esterna e di interrogare i modelli di cittadinanza e le forme di partecipazione e di rappresentanza. In questo senso, la cittadinanza è un campo di studio e di ricerca che

⁷ E. Mangone, *Solidarietà sociale*, Mondadori, Milano, 2022, la citazione è a p. 94.

⁸ J. Habermas, *Morale, Diritto, Politica*, Einaudi, Torino, 1992, la citazione è a pp. 105-106.

⁹ M. Santerini, *Donne immigrate e nuova cittadinanza democratica*, in "Pedagogia oggi", anno XV, n. 1, 2017, pp. 25-37, la citazione è a p. 32.

incrocia numerosi saperi e teorie e, quindi, è uno strumento di analisi delle democrazie contemporanee.

Per riprendere Bellamy, la «Cittadinanza è una condizione di eguaglianza civica. Essa consiste nell'appartenenza a una comunità politica dove tutti i cittadini possono determinare le condizioni della cooperazione sociale su una base di eguaglianza, attraverso la partecipazione politica. Questo status non solo garantisce uguali diritti al godimento dei beni collettivi forniti dall'associazione politica, ma coinvolge anche uguali doveri di promuoverli e sostenerli»¹⁰.

Se la cittadinanza è nata come uno strumento democratico di inclusione sociale, essa è diventata uno «strumento di differenziazione, selezione e controllo, con la conseguente esclusione politica e sociale delle minoranze»¹¹. Come osserva Gargiulo, «inclusione ed esclusione non sono due caratteristiche indipendenti della cittadinanza, immaginabili l'una in assenza dell'altra; affinché vi siano degli inclusi è necessario che vi siano degli esclusi. In questo senso la storia della cittadinanza [...] è la storia di un percorso di inclusione esclusiva»¹².

In Italia, come sottolinea Moro¹³, nonostante non sia riconosciuto il diritto al voto se non in possesso della cittadinanza, i migranti hanno dato origine a una “politica etnica”, poiché le migrazioni sono al centro delle agende elettorali, dei movimenti, dei partiti e del dibattito pubblico.

La rappresentanza giuridica di una comunità politica, os-

¹⁰ R. Bellamy, *Citizenship. A Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2008, la citazione è a p. 12.

¹¹ R. Gatti, *Pratiche di cittadinanza. L'associazionismo migrante femminile nel napoletano*, in “Società Mutamento Politica”, vol. 7, n. 13, 2016, pp. 341-357, la citazione è a p. 341.

¹² E. Gargiulo, *L'inclusione esclusiva. Sociologia della cittadinanza sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2008, la citazione è a p. 9.

¹³ G. Moro, *Cittadinanza*, Mondadori, Milano, 2020.

sia l'insieme dei titolari dei diritti politici, nello scenario italiano attuale, è sbilanciata perché non tiene conto attivamente della presenza di migranti riconoscendo a questi diritti.

Se, come sostenevano Verba, Schlozman e Brandy¹⁴, la partecipazione dei cittadini sta al cuore della democrazia e, di conseguenza, la presenza di persone che sono escluse dall'esercizio della cittadinanza lede la democrazia stessa, emerge una nuova questione sociale che si declina in domanda di inclusione nella dimensione pubblica e che passa attraverso la richiesta di cittadinanza come processo di «graduale acquisizione di quote crescenti di diritti da parte di un numero crescente di persone»¹⁵. Di conseguenza, la partecipazione politica dei migranti delinea un “processo incompiuto” che interessa non solo ed esclusivamente il riconoscimento dei diritti e l'accesso al sistema politico formale, ma anche l'attenzione e la visibilità che la mobilitazione delle seconde generazioni e delle diverse associazioni presenti nel territorio italiano esprimono¹⁶.

La situazione si aggrava ulteriormente se, oltre a quanto detto, facciamo riferimento alle differenze di genere. La letteratura, nel caso delle donne straniere, rimanda sia alla “doppia discriminazione”¹⁷ in quanto migranti e in quanto donne, sia a forme di discriminazione multipla, cioè ad accumulo di

¹⁴ S. Verba, K.L. Schlozman, H. Brady, *Voice and Equality. Civic voluntarism in American politics*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1995.

¹⁵ G. Zincone, *Da sudditi a cittadini*, Il Mulino, Bologna, 1992, la citazione è a pp. 31-32.

¹⁶ R. Gatti, *Op. cit.*

¹⁷ C.B. Brettell, R.J. Simon, *Immigrant women: An introduction*, in R.J. Simon, C.B. Brettell, *International Migration. The Female Experience*, Rowman & Allanheld, Totowa, N.J., 1986 pp. 3-20.

disuguaglianze¹⁸: donne, migranti, vulnerabili, sole o con figli minori al seguito. In aggiunta, il mancato approfondimento empirico della partecipazione civica delle donne contribuisce a confermare l'immagine di invisibilità e di disinteresse delle stesse nei confronti della rappresentanza politica e della responsabilità sociale. Analizzare la situazione contemporanea attraverso lo sguardo delle "minorities within minorities"¹⁹, in questo caso delle donne, potrebbe aiutare a individuare i punti di debolezza dei sistemi democratici²⁰ e a considerare la partecipazione politica come una dimensione rilevante nel processo di integrazione²¹, come origine del benessere soggettivo²² e come alimento per il funzionamento delle democrazie²³.

¹⁸ J. Andall, *Gender, Migration and Domestic Service. The Politics of Black Women in Italy*, Ashgate, Aldershot, 2000.

B. Anderson, *Doing the Dirty Work? The Global Politics of Domestic Labour*, Zed Books, London, 2000.

¹⁹ A. Eisenberg, J. Spinner-Halev (Eds), *Minorities within Minorities: Equality, Rights and Diversity*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2004.

²⁰ A. Belli, *Che genere di diversity? Parole e sguardi femminili migranti su cittadinanza organizzativa e sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2016.

²¹ M. Martiniello, *Political participation, mobilization and representation of immigrants and their offspring in Europe*, in R. Bauböck (Ed.), *Migration and citizenship: legal status, rights and political participation*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006, pp. 84-105.

²² M. Boffi, E. Riva, N. Rainisio, *Positive Change and Political Participation: Well-Being as an Indicator of the Quality of Citizens' Engagement*, in P. Inghilleri, G. Riva, E. Riva (Eds.) *Enabling Positive Change. Flow and Complexity in Daily Experience*, de Gruyter, Berlino, 2014, pp. 105-122.

²³ R.A. Dahl, *On political equality*, Yale University Press, Yale, 2006.

2. Donne migranti e forme di partecipazione

Le ricerche sulla assenza di mobilitazione da parte delle donne migranti in Italia riconducono tale situazione il più delle volte, da una parte, ad aspetti culturali quali i modelli di genere diffusi nelle diverse comunità e, dall'altra, alle caratteristiche del sistema politico, economico, sociale e culturale della società italiana, che possono essere declinati per le donne, ad esempio, nella domanda e offerta di lavoro o nell'accesso al welfare (servizi sanitari, accesso ai benefici per le famiglie e aiuti nel pagamento dell'affitto).

Le migrazioni in Italia sono state segnate fin dal primo momento dalla presenza delle donne che ha dato avvio a processi di femminilizzazione dei flussi. Al 31 dicembre 2022, in base ai dati Istat, la presenza della componente femminile supera, seppur di poco, quella maschile (51% del totale della popolazione straniera 5.030.716). È chiaro che parlare di donne migranti non deve far dimenticare l'eterogeneità delle situazioni, delle provenienze, delle storie e dei percorsi. Considerare l'attivazione di forme di cittadinanza attiva quali la partecipazione ad associazioni, movimenti, organizzazioni, può rilevarle quali espressione di forme autonome di auto-organizzazione²⁴: forme di "welfare dal basso"²⁵ ossia "soluzioni non istituzionalizzate e spesso emergenziali, ma flessibili e inclusive, basate su una partecipazione diffusa di volontari e

²⁴ C. Mantovan, *Nuove cittadinanze. Associazionismo e partecipazione dei e delle migranti in Italia e nel Veneto*, in S. Grimaldi, C. Mantovan, L. Perini (a cura di), *Le forme della partecipazione politica delle donne. Il Veneto attraverso alcuni casi studio*, Cleup, Padova, 2011, pp. 87-131; R. Gatti (2016), *Op. cit.*

²⁵ M. Belloni, *Learning how to squat. Cooperation and conflict between refugees and natives in Rome*, in "Journal of Refugee Studies", vol. 29, n. 4, 2016, pp. 506-527.

raccolte di fondi privati di varia provenienza”²⁶; forme di attivismo, di cittadinanza dal basso, che vanno oltre “gli aspetti legali e istituzionali, pur importanti, per valorizzare le componenti dinamiche, partecipative, soggettivamente scelte di questo fondamentale istituto delle società democratiche”²⁷, e che contribuiscono alla crescita della società e si sostanziano per essere reazioni ai processi di esclusione e occasioni per alimentare il capitale sociale²⁸.

Le pratiche di cittadinanza che rientrano tra i fenomeni partecipativi come l’associazionismo, le organizzazioni sindacali, i movimenti sono

[...] forme di intervento nello spazio pubblico che, anche in assenza del diritto di voto, possono dare voce ai soggetti interessati, manifestarne le istanze, incidere sul dibattito pubblico. Nello stesso tempo queste pratiche promuovono aggregazione, solidarietà, capitale sociale. Conferiscono ai partecipanti un volto pubblico e un riconoscimento sociale. Ne affermano la dignità, la capacità di protagonismo, il diritto al rispetto (Camozzi, 2019)²⁹.

Le pratiche di cittadinanza, ossia le relazioni dinamiche tra il cittadino e la comunità politica nella quotidianità, che sono portate avanti da donne migranti, possono essere lette

²⁶ M. Ambrosini, D. Erminio (a cura di), *Volontari inattesi. L’impegno sociale delle persone di origine immigrata*, Erickson, Trento, 2020, la citazione è a p. 14.

²⁷ *Ibidem*, la citazione è a p. 21.

²⁸ G. Tumminelli, *Seconde generazioni e capitale sociale*, M. Macaluso, G. Tumminelli, *Socializzazione politica delle seconde generazioni. La comunità tamil di Palermo*, Carocci, Roma, 2023.

²⁹ M. Ambrosini, D. Erminio (a cura di), *Op. cit.*, la citazione è a pp. 21-22.

anche come espressione di emancipazione, di rivalsa e di fuoriuscita dai rapporti di potere e di dominazione culturale. Ha ragione Gatti, riprendendo Umut³⁰, nella ricerca che ha condotto sull'associazionismo migrante femminile nel napoletano, quando sottolineava che nelle storie delle donne migranti «[...] non vi è alcun nesso unilineare e necessario tra identificazione, appartenenza e partecipazione socio-politica. Le azioni delle donne migranti nel contesto locale manifestano la loro capacità di intervenire politicamente e socialmente, anche quando non sono riconosciute come cittadine»³¹.

Le associazioni possono fare riferimento ad una singola comunità etnica o includerne delle altre. Questo è il caso dell'associazione di promozione sociale "Le donne di Benin City – Palermo Onlus" che, nata nel 2015 da un gruppo di donne nigeriane, ex vittime di tratta, finalizza le proprie azioni nel contrasto al traffico umano delle donne vittime di sfruttamento sessuale e nel prestare mutuo sostegno alle donne che intendono uscire dal circuito dello sfruttamento. Le pratiche associative per le donne possono, come in questo caso, avere una rilevanza politica poiché sono rivolte alla sfera pubblica e sono strumento democratico partecipativo alla vita collettiva e forma di riconoscimento della loro presenza.

Nella democrazia partecipativa, dalle amministrazioni pubbliche a livello locale possono essere promosse forme di inclusione dei migranti, come nel caso delle "Consulte per gli stranieri" (dette "Consiglio degli immigrati" o "Consiglio degli stranieri"), e di inserimento nei Consigli comunali di figure di "Consiglieri comunali stranieri aggiunti" (chiamati "Rappresentanti degli stranieri" o "Rappresentanti degli immigrati").

³⁰ E. Umut, *Rendre visible l'activisme des femmes migrantes*, in "Cahiers du Genre", 51, 2, 2011, pp. 135-154.

³¹ R. Gatti, *Op. cit.*, la citazione è a p. 354.

Nel caso del Comune di Palermo, l'Assemblea della Consulta delle Culture³² è un

organismo composto da 21 rappresentanti eletti dalle comunità di cittadini residenti a Palermo con nazionalità diversa da quella italiana. La Consulta delle Culture è l'organo rappresentativo di tutti i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari, apolidi e coloro i quali hanno acquisito la cittadinanza italiana che risiedono a Palermo e che avranno compiuto il 18° anno di età entro il giorno della votazione. È lo strumento di partecipazione politica alla vita della città e svolge funzioni consultive e propositive per l'attività dell'amministrazione comunale. È composta da 21 membri, elegge al proprio interno un Presidente che rappresenta la Consulta e partecipa ai lavori del consiglio Comunale³³.

La Consulta comunale delle Culture è stata istituita dal Comune nel 2013³⁴ (Regolamento Del. n. 49 Consiglio comunale, 15/05/2013) ed è un organo elettivo con funzione consultiva e di mediazione. Le aree geografiche che vengono rappresentate sono sette (Asia Centro Meridionale, Asia Orientale e Asia Occidentale, Africa Settentrionale, Africa Occidentale, Africa Orientale e Africa Centro Meridionale,

³² M. Macaluso, *La campagna per le elezioni dei membri della Consulta delle Culture di Palermo: prime riflessioni a partire da una ricerca sul campo*, in G. Tumminelli, S. Greco (a cura di), *Migrazioni in Sicilia 2018*, Mimesis, Milano, 2019, pp. 177-182; G. Tumminelli, *Giovani migranti e partecipazione: una ricerca esplorativa*, in R. Rauty (a cura di), *Giovani e Mezzogiorno*, Orthotes, Napoli-Salerno, 2015, pp. 341-354.

³³ <https://www.comune.palermo.it>.

³⁴ A livello regionale, con D.A. 698 del 12/08/2010, Decreto di nomina del 30/09/2010, è stata istituita la Consulta regionale dell'Emigrazione e dell'Immigrazione, costituita nel 2010, ma mai avviata.

Paesi membri del Consiglio d'Europa, Americhe e Oceania) e il numero dei rappresentanti individuati in base alla distribuzione della popolazione dei cittadini stranieri residenti a Palermo. Le ultime elezioni sono state svolte il 24 giugno 2018. Le candidature presentate, supportate ciascuna da cinquanta firme, non rispettano, però, le differenze di genere (Tab. 1). Il 38% del totale è composto da candidate. Soltanto nel caso dei candidati per l'area Africa settentrionale, la presenza femminile supera quella maschile.

Tab. 1 – Candidati e candidate per area geografica e percentuale di voti ottenuti; Consulta delle Culture, Comune di Palermo, 2018

<i>Candidato/a</i>	<i>Sesso</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Candidato/a</i>	<i>Sesso</i>	<i>Percentuale</i>
ASIA CENTRO MERIDIONALE			ASIA ORIENTALE E ASIA OCCIDENTALE		
AKTAR SUMI DALIA	F	10.72%	AHMED NASIR	M	34.21%
ARULNESAN THAYARAJ detto DOTT. THAY	M	20.67%	DARWISH ZAHER	M	10.15%
HUSSAIN IQTIDAR	M	0.27%	MINION EDNA	F	55.64%
MD ALAMIN	M	32.03%	AFRICA OCCIDENTALE		
SARDAR DOST MUHAMMAD KHAN	M	0.88%	KOBENA OUATTARA IBRAHIM	M	70.09%
SK ZAHIDUL WAHID	M	8.96%	MENSAH BOAMPONG DANIEL	M	16.36%

THIYAGARA- JAH RAMANI	F	26.47%	MINKAH ALEXANDER OSEI	M	7.24%
AFRICA SETTENTRIONALE			SILVA ELIZANGELA	F	6.31%
ABDIA NESRINE	F	70.84%	AFRICA ORIENTALE E AFRICA CENTRO MERIDIONALE		
BOUSSELMI MANEL	F	14.99%	MOODLY CHETTY SELVARNI	F	23.79%
LAOUAR MOHAMED	M	4.63%	RAMDHANEE LECKRAJ	M	15.17%
MISTRETTA KHADIJA	F	9.54%	SAHYE YOGENDRA- NATH	M	40%
PAESI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA			THATHAYYA RAMSAMY detto NANDO	M	21.03%
BODOGA VASILE	M	52.38%			
CUCU OVIDIU	M	16.19%			
GRZYWNWI CZ DANUTA JADWIGA	F	31.43%			
AMERICHE ED OCEANIA					
DE OLIVEIRA PECORELLA DASILILLA	F	100%			

Il 24 giugno 2018, 4.795 sono stati i voti espressi, in calo rispetto alle precedenti elezioni del 2013 (6.857). Il candidato maggiormente votato è del Bangladesh con 1.055 voti.

Kobena Ouattara Ibrahima, proveniente dalla Costa d'Avorio (area Africa occidentale) è stato eletto come Presidente della Consulta.

L'analisi dei dati sulle affluenze delinea ulteriori criticità. A fronte degli aventi diritto al voto, il 77% non ha votato. Mentre dei votanti, il 27% è rappresentato da maschi e il 20% da femmine.

L'astensionismo femminile migrante, che si osserva, sembra essere in linea con la tendenza generale del Paese, ossia con la fatica per le donne nel trovare spazi e interesse verso la politica e con differenti livelli e intensità nel livello di impegno politico. Sicuramente, aiutano nella comprensione delle forme sia dirette sia indirette di discriminazione e sfruttamento delle donne migranti gli studi di genere. Anche il paradigma dell'*intersectionalism* ha contribuito all'analisi delle oppressioni subite e agli effetti della doppia, tripla discriminazione sulle donne migranti. Sono proprio gli studi intersezionali che hanno sottolineato l'esigenza di tenere conto dell'intersezione tra il genere e le altre categorie come "classe", "etnia", "religione", etc.³⁵, in contro tendenza rispetto agli studi internazionali, che hanno analizzato la partecipazione politica tenendo in considerazione in maniera separata l'impatto esercitato dal genere e dall'etnia sull'azione politica. Poca attenzione è stata rivolta anche alle differenze tra i

³⁵ C.E. Bejarano, *The Latina advantage: Gender, race, and political success*, University of Texas Press, Austin, 2013; M.R. Holman, M.C. Shneider, *Gender, race, and political ambition: how intersectionality and frames influence interest in political office*, in "Politics, Groups, and Identities", 6, 2, 2018, pp. 264-280.

gruppi etnici³⁶. Nella spiegazione intersezionale, il genere, l'etnia e la classe sono strettamente collegati e hanno impatti sulla partecipazione politica³⁷.

Interessante lo studio condotto da Brown³⁸ negli Stati Uniti d'America, sulla diversa partecipazione politica, in termini di mobilitazione e interesse, da parte delle "colored women". I diversi stili partecipativi discenderebbero dalle disuguaglianze derivate dai diversi sistemi di oppressione.

È l'incrocio con altre variabili che condiziona e contribuisce a costruire la propria immagine e le aspettative non soltanto quelle interne alla comunità di provenienza, ma anche quelle esterne alla comunità autoctona. Gli studi a riguardo si sono orientati verso l'approfondimento delle forme di segregazione orizzontale e verticale riscontrabili nel mercato del lavoro e la gerarchizzazione etnica che condiziona a sua volta la donna nelle opportunità di mobilità sociale e nella riproduzione, di conseguenza, di forme di cittadinanza.

3. "Seconde generazioni" e riconoscimento giuridico

Analizzare le pratiche di cittadinanza messe in campo da migranti, siano essi donne, uomini, seconde generazioni, consente di collegare l'attenzione sulla "cittadinanza inclusiva":

[...] se da un lato ha l'obiettivo politico di includere i

³⁶ R. Gatti, A. Buonomo, S. Strozza, *La partecipazione politica delle donne immigrate in Italia: un'analisi intersezionale quantitativa*, in "Culture e Studi del Sociale", vol. 7, 2, 2022, pp. 193-214.

³⁷ Per una rassegna, si veda *Ivi*.

³⁸ N.E. Brown, *Political Participation of Women of Color: An Intersectional Analysis*, in "Journal of Women, Politics & Policy", 35, 4, 2014, pp. 315-348.

migranti a livello politico, dall'altro persegue l'obiettivo teorico di analizzare come gli immigrati intendono e praticano il loro essere 'cittadini' a livello locale, includendo, attraverso le loro storie e il loro vissuto, il loro punto di vista. A tal fine risulta utile affiancare alla dimensione formale della cittadinanza, relativa allo status di cittadino, che viene conferito a coloro che sono membri a pieno diritto di una comunità nazionale e che li rende uguali rispetto ai diritti e ai doveri ad esso relativi (Marshall 1950), la dimensione materiale della cittadinanza (Baglioni 2009), che fa riferimento alle pratiche individuali (Turner 1993)³⁹.

Nell'ambito delle pratiche dal basso, le azioni e le campagne di sensibilizzazione⁴⁰ portate avanti, ad esempio dalle associazioni di "seconde generazioni"⁴¹, non possono che confermare la crisi dei legami, sia orizzontali sia verticali, dell'istituto della cittadinanza in Italia ed orientare l'analisi verso le pratiche di rivendicazione.

Le pratiche messe in campo sono in linea con le trasformazioni demografiche registrate negli anni, e sono esempi di partecipazione politica indiretta che, nel caso specifico, implicano il passaggio da una dimensione individuale ad una collettiva.

³⁹ R. Gatti, *Op. cit.*, la citazione è a p. 342.

⁴⁰ La campagna "Ero straniero. L'umanità che fa bene" promossa nel 2017 (<https://erostraniero.radicali.it/>).

⁴¹ Nel corso del testo, verrà utilizzata la categoria di "seconde generazioni" più diffusa in ambito accademico, ma non esaustiva della eterogeneità che include. Si rimanda alla letteratura specifica sul tema: V. Riniolo, 'Granted' and 'claimed' spaces of participation: The political activism of young immigrant descendants, in "Migration Letters", 20(2), 2023, pp. 313-324; G. Tumminelli, "Seconde generazioni" e identità, in M. Macaluso, M. Siino, G. Tumminelli, "Seconde generazioni", identità e partecipazione politica, FrancoAngeli, Milano, 2020, pp. 15-27.

Lo scenario demografico del Paese è mutato rispetto a trent'anni fa, registrando un incremento non soltanto nel numero di presenze di migranti, ma anche nella composizione demografica. Il numero di nati da genitori stranieri è in crescita ed è presente in tutti gli ordini e gradi della Scuola italiana.

A riprova di ciò è l'aumento nel numero di richieste di cittadinanza e la motivazione del rilascio della cittadinanza. Il primo conferma la stanzialità dei migranti e i nuovi progetti di vita nel Paese di residenza. Il secondo sottolinea come dalla residenza, come motivazione principale, si sia passati alla trasmissione/elezione in ragione della presenza di minori che acquisiscono la cittadinanza per trasmissione dai genitori o per elezione al raggiungimento del 18esimo anno di età⁴².

Nonostante ciò, l'acquisizione della cittadinanza rimane un'operazione molto complessa e, non di rado, escludente. Non si tratta, ovviamente, di una questione di quantità, ma di persone che, come nel caso delle "seconde generazioni", considerano l'Italia il proprio Paese, l'italiano la loro lingua, frequentano le scuole italiane e condividono con i coetanei italiani gli stessi spazi di *leisure*.

Il diritto alla cittadinanza, anche in questo contesto, è uno strumento centrale per il "mantenimento, lo scioglimento o la ricostruzione dei legami pratici e simbolici con chi emigra e (come) uno strumento altrettanto importante di inclusione o, viceversa, di discriminazione ed esclusione, di chi è stabilito nel territorio dello Stato in qualità di immigrato"⁴³. È un bene che, in Italia, viene concesso con parsimonia e il cui effetto è quello della costruzione di una "comunità sbilanciata, in cui

⁴² Legge n. 91 del 5 febbraio del 1992 sull'acquisizione della cittadinanza italiana.

⁴³ F. Pastore, *La comunità sbilanciata. Diritto alla cittadinanza e politiche migratorie nell'Italia post-unitaria*, Cespi, Roma, 2002, la citazione è a p. 4.

la sfasatura storica tra la realtà dei processi migratori e la politica della cittadinanza rischia di tradursi in un fattore strutturale di fragilità civile e di instabilità politica”⁴⁴.

Nel corso delle diverse legislazioni, il dibattito politico si è sempre trasformato in scontro tra le diverse forze politiche. Il più delle volte, sotto il frame dell’integrazione, le posizioni sono oscillate tra la lettura della cittadinanza come di un diritto e di un dovere che deve essere acquisito a monte ed è alla base del percorso di partecipazione politica, perché elemento di integrazione e di inclusione, e chi vede la cittadinanza come una ricompensa finale, “una prova finale dell’integrazione stessa: una sorta di concezione gerarchica e premiale, che discende da una logica di stratificazione dell’accesso ai diritti e ai servizi (e allo stesso senso di appartenenza) e che può finire per funzionare, al contrario, come un fattore di esclusione, in particolare nei confronti delle seconde generazioni (Caritas – Migrantes 2011, p. 122)”⁴⁵.

Per le seconde generazioni, la cittadinanza assume significati differenti da quelli dei primi migranti, poiché si tratta di generazioni che, nate in Italia o arrivate in un secondo momento, hanno vissuto il processo di socializzazione e di socializzazione politica nel Paese di accoglienza dei genitori. Il mancato riconoscimento può, di conseguenza, influire sui percorsi di quanti si trovano nella situazione di sospensione, innescando situazioni di precarietà e di estraneità al contesto sociale e politico nel quale si vive e connotandosi come fattore discriminante e ostacolante il processo di integrazione.

⁴⁴ *Ivi*, la citazione è a p. 6.

⁴⁵ P. Attanasio, *La cittadinanza italiana: un premio da meritare o un diritto-dovere da riconoscere?*, in Idos, *Dossier Statistico Immigrazione 2021*, Roma, 2022, pp. 210-213, la citazione è a p. 210.

Conclusioni

Fare riferimento ai diritti politici parlando di migranti è alquanto complesso. L'Italia nel tempo ha rispettato la parte delle Direttive del Consiglio d'Europa esclusivamente negli aspetti connessi alla "democrazia partecipativa" e non impegnandosi nella "partecipazione" alle elezioni. Fattore critico è la negazione dell'esercizio dei "diritti umani", come nel caso dell'esclusione "[...] degli immigrati dall'accesso al servizio civile, dalla erogazione di servizi per la disabilità, da misure di supporto per la famiglia e la maternità, da quelle per la lotta alla povertà, da quelle per l'accesso al mercato del lavoro, dal diritto a ottenere una casa pubblica, fino alla proibizione di creare luoghi di culto"⁴⁶. Parlare di integrazione dei migranti comporta l'avvio di un processo bidirezionale che deve interessare tutti gli attori sociali: migranti e autoctoni, nel processo di cambiamento innescato che riguarda anche il dispositivo della cittadinanza. Emerge il superamento della identificazione tra la "cittadinanza" e la "nazionalità", centrale nell'idea della cittadinanza moderna formalizzata dalla Rivoluzione francese in poi, che desta dubbi perché è per tutti ma è riservata a pochi che la ereditano o la ottengono per nascita, nella direzione di una cittadinanza transnazionale. In aggiunta, fenomeni quali la globalizzazione hanno indotto all'idea di una cittadinanza multipla, flessibile, contraddistinta da un universalismo differenziato, e a "pensare alla cittadinanza non più come a un'isola ben delimitata, ma come a una molteplicità di forme di inclusione in una pluralità di comunità politiche, l'appartenenza alle quali non è fissa e stabile, ma può variare nel corso della vita delle persone e dei gruppi sociali"⁴⁷.

⁴⁶ G. Moro, *Op. cit.*, Kindle, la citazione è alla loc. 1963.

⁴⁷ *Ivi*, la citazione è alla loc. 2097.

In questa direzione, le forme della partecipazione, siano esse civiche come politiche, contribuiscono alla crescita della comunità politica, in quanto processi di ricostruzione di una “cittadinanza democratica”. Il concetto di “cittadinanza democratica” meriterebbe ulteriori approfondimenti per la contraddizione interna. Se la cittadinanza si basa sul concetto di esclusione, la democrazia include i cittadini e pone il problema, ad esempio, della rappresentanza che trova ulteriori elementi aggravanti quando, ad esempio, si fa riferimento al tema del digitale. Ciò impone l’urgenza di ripensare non soltanto quali diritti debbano essere acquisiti dai migranti, ma quali siano i confini dell’appartenenza, l’estensione della solidarietà reciproca e i contenuti sui quali si basa l’identità collettiva⁴⁸.

⁴⁸ M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, il Mulino, Bologna, 2005.

Gabriella D'Agostino*

Amartya Sen e le democrazie degli altri

Pensiamo sempre che la democrazia sia uno dei frutti più alti del pensiero occidentale. Certamente questa affermazione è fondata, ma se ragioniamo cambiando un po' la nostra prospettiva, possiamo imparare qualcosa che ci aiuta a capire molto altro. Un breve libro di Amartya Sen¹, famoso economista indiano e Premio Nobel per l'Economia 1998, *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'Occidente* (Mondadori 2004) può essere un buon avvio per decentrare lo sguardo. Il libro è composto da due saggi, "Le radici globali della democrazia" (pubblicato precedentemente su "The new Republic") e "La democrazia come valore universale". Le date di questi due saggi sono, rispettivamente, il 2003 e il 1999 e nello scenario globale si riferiscono a un periodo cruciale che

* Professoressa Ordinaria in Discipline demotnoantropologiche presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo.

¹ Amartya Kumar Sen (Santiniketan, West Bengala, 1933), ha insegnato nelle università di Calcutta (1956-58), Delhi (1963-71), Londra (London School of Economics 1971-77), Oxford (1977-88), Harvard (1987-98), Cambridge (1998-2003), e di nuovo a Harvard dal 2004 dove è stato docente di Economia e Filosofia. Sen è pertanto considerato "un filosofo fra gli economisti" per il suo approccio complessivo che tiene conto della dimensione etica e delle riflessioni sull'idea di razionalità. Della sua copiosa produzione scientifica, ampiamente tradotta, qui ricordiamo almeno: *Etica ed economia* (Laterza 1988, 2002), *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia* (Mondadori 2000), *Globalizzazione e libertà* (Mondadori 2002), *La libertà individuale come impegno sociale* (Laterza 2003), *Identità e violenza* (Laterza 2006).

aveva visto, da una parte, la difficoltà delle democrazie consolidate a mantenere il proprio ruolo e a diffondere i propri valori e, dall'altra, l'emergere economico e politico di stati autoritari, soprattutto la Cina. Questi eventi sembravano contraddire l'assunto per cui lo sviluppo economico potesse realizzarsi solo in un sistema aperto e pluralistico. Partendo da quel contesto, Sen intende sostenere che la democrazia non è un prodotto dell'Occidente che può avere successo solo in Occidente, ma un valore universale, nel senso che in ogni regione del mondo ci sono gruppi più o meno vasti di persone che hanno buoni motivi per ritenere giusta l'affermazione della democrazia. Per legittimare questa affermazione Sen descrive, in maniera succinta ma efficace, alcuni casi in cui la presenza del metodo democratico può aiutare ad affrontare e superare i problemi che inevitabilmente si presentano in ogni sistema politico-economico, oltre a esporre, con uno stile chiaro e con argomentazioni convincenti, per un pubblico di non specialisti, alcune delle questioni più dibattute e stimolanti condotte nell'ambito della filosofia politica degli ultimi decenni.

Prima di entrare nel merito è opportuno ricordare che l'approccio di Sen all'economia va oltre l'ottica meramente utilitaristica: la valutazione del benessere secondo un approccio di tipo quantitativo è del tutto insoddisfacente, ma è necessario elaborare una visione complessiva dell'individuo sulla base di indicatori di tipo qualitativo. Acquisizioni, queste, ormai largamente condivise, che hanno imposto il suo pensiero anche al di fuori degli ambiti accademici. Il benessere, nella prospettiva di Sen, pertanto, non è legato soltanto al reddito individuale né lo sviluppo può essere misurato esclusivamente in termini di PIL: le politiche pubbliche orientate allo sviluppo devono essere ispirate da criteri di giustizia, eguaglianza, libertà ed efficienza. Al centro della sua riflessione sta

il concetto di «capacità» (*capability*) come radice di quello di uguaglianza: la possibilità per ognuno di mettere in atto le proprie potenzialità, abilità e aspirazioni, in un percorso di crescita che sia al tempo stesso professionale, economico, culturale e umano. L'approccio, come è noto, è stato ripreso dalla filosofa politica Martha Nussbaum, che ha collaborato a lungo con Sen e nel 2003 ha fondato la *Human Development and Capability Association* e, sempre con Sen, è stata anche lei promotrice dell'approccio secondo le capacità (*capability o capabilities approach*) per lo sviluppo economico e sociale². Le capacità personali (per esempio, la capacità di vivere fino ad un'età avanzata, portare avanti transazioni economiche, o partecipare alla vita politica) sono aspetti costitutivi dello sviluppo economico e la povertà più che essere considerata una condizione caratterizzata da mancanza di reddito è piuttosto la condizione di privazione dello sviluppo delle capacità personali e collettive. Favorire lo sviluppo economico significa allora, in primo luogo, favorire la democrazia e lo sviluppo culturale per consentire a tutti non solo di esseri "liberi da" ma di essere "liberi di" conseguire i propri obiettivi a partire dalla consapevolezza dei propri diritti, contrastando le tradizionali visioni utilitaristiche che vedono lo sviluppo puramente in termini di crescita economica, e la povertà come privazione di introiti. Il contrasto alle disuguaglianze, l'attenzione agli ultimi, agli emarginati per Sen devono pertanto essere prioritari³.

Sen quindi ha avuto il merito di aver fatto conoscere a un pubblico ampio, e da economista – quindi con autorevolezza e competenza – nuove categorie capaci di superare i limiti delle analisi economiche tradizionali, delineando un nuovo

² Cfr. in particolare, M. Nussbaum, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL*, il Mulino, Bologna, 2012.

³ Si veda in particolare l'analisi di Sen sulle carestie o sull'assistenza sanitaria.

concetto di sviluppo che si differenzia da quello di crescita⁴. Come ha scritto John M. Letiche, docente di Economia a Berkeley, recentemente scomparso, nella prefazione a *Etica ed economia* (ed. citata, p. VII):

Questo libro è una vera 'miniera' per gli economisti, i filosofi e gli studiosi di scienze politiche interessati ai rapporti tra l'economia contemporanea e la filosofia morale. [...] Sen presenta qualcosa di più di una limpida sintesi della letteratura importante in campo etico ed economico. In un'ottica sostanzialmente nuova, egli evidenzia i contributi che la teoria economica dell'equilibrio generale può dare allo studio della filosofia morale; i contributi che la filosofia morale e l'economia del benessere possono fornire alla teoria economica dominante; il danno, infine, che il cattivo impiego dell'ipotesi di un comportamento mosso dall'interesse personale ha arrecato alla qualità dell'analisi economica.

Difendere l'utilità della democrazia come valore universale e anche nella prospettiva appena indicata, implica la necessità che essa si diffonda laddove non è ancora presente. Ma quale democrazia? Sen affronta il problema polemizzando con gli autori che ritengono che la democrazia nasca da valori e tradizioni esclusivamente occidentali, e che deve essere quindi

⁴ Lo spazio di questo intervento non mi consente di entrare nello specifico del contributo fondamentale che l'antropologia culturale e sociale ha elaborato in riferimento a un profondo ripensamento del concetto di sviluppo. In quanto antropologa non posso tuttavia esimermi dal segnalare almeno il lavoro di Appadurai e in particolare la sua feconda nozione di "capacità di avere aspirazioni", su cui cfr. *Il futuro come fatto culturale*, Raffaello Cortina, Milano, 2014 e *Le aspirazioni nutrono la democrazia* (et al. Edizioni 2011).

“esportata” negli altri paesi⁵ e sostiene, con dovizia di esempi, che idee di tolleranza, autogoverno e partecipazione sono presenti nelle tradizioni di molte culture non occidentali, e sono state di estrema importanza per la creazione di sistemi democratici in India e nel Sud Africa post-apartheid. Senza negare la centralità del pensiero occidentale sul tema della libertà, Sen ricorda il contributo non occidentale, che non può essere trascurato nei processi di democratizzazione.

Sen invita dunque l'Occidente a non ritenersi l'unico depositario dei valori di convivenza civile, contribuendo a una visione storica e politica della democrazia che non sia soltanto eurocentrica e assumendo una decisa presa di posizione rispetto a quell'idea, pericolosa e del tutto infondata, che ha preso sempre maggior forza dopo l'11 settembre 2001, del cosiddetto “scontro di civiltà” e della conseguente necessità, appunto, di “esportare la democrazia”. Contestando questa visione, peraltro spesso usata per fini tutt'altro che umanitari, propone esempi che articolano una realtà ben diversa. Proverò a riassumere le principali argomentazioni di Sen, auspicando che la sintesi che segue sia uno stimolo alla lettura diretta dell'autore di questo e di altri suoi lavori⁶.

⁵ È appena il caso di ricordare, per i lettori più giovani, l'Iraq di Saddam e l'intervento americano, su cui può essere utile tornare a leggere almeno *Ma come hai ridotto questo paese?* di Michael Moore (Mondadori 2004).

⁶ Questo contributo ricalca l'intervento in aula nell'ambito del ciclo di seminari organizzati, da aprile a dicembre 2022, dal Dipartimento di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (DEMS) dell'Università di Palermo in collaborazione con la Fondazione Nilde Iotti di Roma sul tema: “Aspetti e questioni multidisciplinari della democrazia paritaria: lo spazio pubblico e privato dall'antichità ai nostri giorni”, coordinati da Claudia Giurintano. Ringrazio Claudia, e non si tratta di un ringraziamento solo formale, per l'impegno profuso, per avermi coinvolta in questa iniziativa e per l'affettuosa insistenza con cui mi ha convinta a preparare questo testo. Nel prepararne la versione per questo volume ho deliberatamente

In primo luogo, Sen ritiene importante considerare due obiezioni generali contro la causa della democrazia nei paesi più poveri, obiezioni che negli ultimi tempi hanno guadagnato terreno nei dibattiti internazionali e nelle discussioni di politica estera, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa. La democrazia, si dice, ostacola il processo di sviluppo e distoglie l'attenzione dalle priorità del cambiamento economico e sociale, come fornire cibo adeguato, aumentare il reddito pro capite e realizzare riforme istituzionali. Alcuni sostengono anche che il regime democratico può essere profondamente illiberale e può causare sofferenza a chi non appartiene alla maggioranza al potere. Per i gruppi più vulnerabili non sarebbe forse preferibile la protezione che può offrire un governo autoritario? Accanto a questa "linea d'attacco" se ne pone un'altra, apparentemente di segno diverso, che in estrema sintesi consiste nel mettere in dubbio l'opportunità storica e culturale di promuovere la democrazia in paesi che probabilmente non la "conoscono", nel senso che appoggiare la democrazia come regola generale per tutti implicherebbe il tentativo di imporre valori occidentali a società non occidentali (pp. 6-7). Questa tesi – osserva Sen – va molto al di là del riconoscimento che nel mondo contemporaneo la democrazia sia una pratica prevalentemente occidentale, in generale. Arriva a presumere che la democrazia sia, piuttosto, un'idea le cui radici si possono ricercare solo ed esclusivamente in un certo tipo di pensiero occidentale, fiorito unicamente in Europa e in nessun altro luogo per lunghissimo tempo.

mantenuto la "tonalità" di una comunicazione rivolta alle studentesse e agli studenti, indicando in nota alcune letture di approfondimento, senza alcuna pretesa di esaustività, con l'intenzione di suggerire qualche incursione verso ambiti di riflessione meno frequentati in riferimento ai loro percorsi formativi. L'indicazione delle pagine nel corso del testo si riferisce all'edizione del libro di Sen citata in apertura.

Interrogandosi sulla fondatezza o meno di questo tipo di posizioni, Sen rileva che il loro difetto principale sta «nel considerare la democrazia in modo troppo ristretto e limitato» quasi solo in termini di sfida elettorale. Di fatto il voto è solo un modo – certamente importantissimo – di rendere efficaci le discussioni pubbliche, quando la possibilità di votare si unisce a quella di parlare e ascoltare senza timori. La forza e la portata delle elezioni dipendono in misura cruciale dall'opportunità di una discussione aperta. Le sole elezioni possono essere dolorosamente inadeguate, come hanno più volte dimostrato «le stupefacenti vittorie elettorali delle tirannie al potere nei regimi autoritari» (p. 8). Il problema, osserva Sen, in questi casi non riguarda solo la pressione esercitata sugli elettori al momento del voto, ma riguarda la censura di qualsiasi discussione pubblica e aperta su fallimenti e promesse non mantenute, la soppressione dell'opposizione e la violazione dei diritti civili e delle libertà politiche fondamentali.

La necessità di avere una visione più ampia della democrazia è stata molto discussa non solo nella filosofia politica contemporanea, ma anche in due discipline come la Teoria della scelta sociale e la Teoria della scelta pubblica⁷. Un processo decisionale sviluppato attraverso la discussione può aumentare le informazioni su una società e sulle priorità individuali, e queste priorità possono essere influenzate dal dibattito pubblico. Nella prospettiva più ampia dell'«esercizio della ragione pubblica» (secondo la prospettiva elaborata da John Rawls), la democrazia deve riconoscere alla libera discussione pubblica e alle interazioni proprie di ogni dibattito un posto centrale nel pensiero e nella pratica politica non solo attraverso

⁷ Nel fare riferimento a ciò, Sen rimanda, (nota 2, p. 81) a due suoi specifici contributi: “Rationality and Social Choice” e “The Possibility of Social Choice”, la sua *Nobel Lecture*, rispettivamente pubblicati in *The American Economic Review*, n. 85, 1995 e n. 89, 1999.

so le elezioni, e non solo per le elezioni. Ciò che occorre, come ha osservato Rawls, è salvaguardare la “diversità delle dottrine” che è “l’essenza del pluralismo”, centrale nella «cultura pubblica delle democrazie moderne» e che in una democrazia deve essere assicurata da «diritti e libertà fondamentali» (pp. 9-10)⁸.

Questa visione più ampia della democrazia come esercizio della ragione pubblica ci permette anche di capire che le sue radici vanno molto al di là degli stretti confini di alcune pratiche definite e ormai considerate come specifiche “istituzioni democratiche”. Questo fondamentale riconoscimento, rileva Sen (p. 11), era già chiaro a Alexis de Tocqueville. Nel 1834-35, in *La democrazia in America*, l’autore osservava che la “grande rivoluzione democratica” di quegli anni poteva essere vista come una “cosa nuova”. Ma in una prospettiva più ampia poteva essere considerata anche un aspetto della “tendenza più continua, antica e permanente della storia”. Tocqueville, pur limitando i suoi esempi storici al passato dell’Europa (e sottolineando l’immenso contributo dato alla democrazia dall’ammissione delle persone comuni nei ranghi del clero nella Francia di settecento anni fa), espone una tesi generale dal rilievo molto più ampio.

La difesa del pluralismo, della diversità e delle libertà fondamentali è presente nella storia di molte società. Le antiche tradizioni che incoraggiavano e tutelavano i dibattiti pubblici su problemi politici, sociali e culturali in India, oppure in Cina, Giappone, Corea, Iran, Turchia, nel mondo arabo e in molte zone dell’Africa, devono ricevere un più pieno ricono-

⁸ Sen cita Rawls dai *Collected Papers*, Harvard University Press, 1999. Delle opere di Rawls in traduzione italiana si vedano almeno: *Una teoria della giustizia* (Feltrinelli 1991), *Liberalismo politico* (Edizioni di Comunità 1994); *Il diritto dei popoli* (Einaudi 2001); *Giustizia come equità. Una riformulazione* (Feltrinelli 2002).

scimento nella storia delle idee democratiche. Questo patrimonio globale, scrive Sen (p. 21), è un motivo sufficiente per contestare l'opinione secondo cui la democrazia è solo un'idea occidentale e di conseguenza solo una forma di occidentalizzazione. Per esempio, guardando alle esperienze asiatiche, Sen cita i concili buddhisti in cui era consueta la discussione e l'impegno, presente nelle aree dominate dal buddhismo, ad espandere la comunicazione, presupposto di ogni sistema democratico; ed ancora, egli ricorda i sovrani indiani come Ashoka (III secolo a. C.), e Akbar che nel XVII secolo. Akbar, grande imperatore moghul, con la sua fede nel pluralismo e nel ruolo costruttivo della discussione pubblica, parlava della necessità della tolleranza e si dava da fare per promuovere un dialogo tra popoli di credo diverso (fra cui indù, musulmani, cristiani, parsi, giainisti, ebrei e persino atei). Mentre in Europa imperversava ancora l'inquisizione e a Roma, nel 1600, Giordano Bruno veniva messo al rogo per eresia a Campo de' Fiori, Akbar parlava di tolleranza ad Agra. Sen cita anche il principe giapponese Shotoku Taishi che nel VII sec. d.C. introdusse la "Costituzione in diciassette articoli", in cui si invitava a prendere decisioni importanti con la discussione di molti; o il filosofo ebreo Maimonide, che nell'XII secolo, scacciato dai cristiani, trovò asilo presso Saladino, il sultano di Egitto, Siria e Hijaz.

Sen cita (p. 12) la autobiografia di Nelson Mandela, *Lungo cammino verso la libertà*, in cui Mandela racconta come da ragazzo fosse rimasto colpito dalla democraticità delle riunioni locali che si svolgevano nella casa del reggente del territorio del Sud Africa dove Mandela viveva (Mqhekezweni):

Prendeva la parola chiunque lo volesse. Era la democrazia nella sua forma più pura. Poteva esserci una scala gerarchica tra gli oratori, ma venivano ascoltati tutti, sudditi e ca-

pi, guerrieri e uomini di medicina, commercianti e agricoltori, proprietari terrieri e braccianti. [...] Il fondamento dell'autogoverno era che tutti gli uomini fossero liberi di esprimere la propria opinione e uguali nel loro valore di cittadini.

Sen richiama anche il lavoro di Meyer Fortes e Edward E. Evans-Pritchard, i grandi antropologi dell'Africa, *African Political Systems*, pubblicato nel 1940 e diventato un classico. Qui essi avevano osservato che la struttura di uno stato africano implicava che re e capi governassero per consenso e per quanto si tratti, come è stato rilevato da più parti, di un'affermazione troppo generica, Sen sottolinea il fatto che non si può ignorare l'importanza che la responsabilità personale e la partecipazione assumevano nella cultura politica africana tradizionale. Ammonisce pertanto che sarebbe un grave errore trascurare questi aspetti e ridurre la lotta per la democrazia in Africa a un tentativo di importare dall'esterno "l'idea occidentale" della democrazia. In Africa, infatti, la necessità di un impegno democratico è forte, scrive Sen (p. 13), come forse in nessun altro luogo del mondo contemporaneo. Alla fine del ventesimo secolo il continente ha profondamente sofferto per i regimi militari e autoritari arrivati al potere dopo lo sgretolamento degli imperi britannico, francese, portoghese e belga. L'Africa ha anche avuto la sfortuna di trovarsi impigliata nelle logiche della guerra fredda, quando ciascuna delle due superpotenze sosteneva regimi militari amici e ostili alla controparte⁹. Questo quadro sta lentamente cambiando, e il Sudafrica

⁹ Sul ruolo dell'Africa come osservatorio di "sperimentazione" politica si può leggere il lavoro di Jean e John Comaroff, antropologi e docenti di Studi Africani e Afroamericani ad Harvard e professori onorari nell'Università di Cape Town. Della loro ricca e importante produzione

del dopo apartheid ha svolto un ruolo di primo piano. Ma come ha sostenuto Anthony Appiah¹⁰, «la decolonizzazione solo ed esclusivamente ideologica è destinata a fallire se trascura sia la “tradizione” endogena sia le idee “occidentali” esogene». Anche se le istituzioni democratiche sviluppate in occidente vengono accolte e messe in pratica, il compito, esorta Sen (p. 14) richiede un’adeguata comprensione delle profonde radici del pensiero democratico nello stesso continente africano.

Con un diverso grado di intensità questioni analoghe sorgono anche in altre parti del mondo non occidentale che lottano per introdurre o consolidare la democrazia. Per esempio: nel 1947, quando l’India diventò indipendente, le discussioni politiche che condussero a una costituzione pienamente democratica, facendo dell’India la più grande democrazia del ventesimo secolo, contenevano riferimenti sia alle esperienze democratiche occidentali sia alle tradizioni indiane. Sen ricorda (p. 19) come Jawaharlal Nehru ponesse in particolare l’accento sulla tolleranza dell’eterodossia e del pluralismo nei regimi politici di imperatori indiani come Ashoka e Akbar. Si ricordò che quei regimi politici avevano incoraggiato la discussione pubblica. E la moderna costituzione multipartitica indiana è stata collegata idealmente a quelle epoche. Nei pri-

scientifico è stato tradotto recentemente in italiano *Teoria dal sud del mondo* (Rosenberg & Sellier 2019).

¹⁰ Filosofo e storico dell’Africa (n. nel 1954), di madre inglese e padre ghanese. Tra le sue pubblicazioni: *Color conscious - The political morality of race* (1996), nonché i più recenti *Cosmopolitanism - Ethics in a world of strangers* (2006; trad. it. *Cosmopolitismo. L’etica in un mondo di estranei*, 2007) e *The honor code - How moral revolutions happen* (2010; trad. it. *Il codice d’onore. Come cambia la morale*, 2011). Già docente presso le università di Yale, Cornell, Duke e Harvard, Appiah è Rockefeller University Professor di Filosofia a Princeton.

mi anni dell'indipendenza indiana si discusse molto, inoltre, come succede spesso, se le organizzazioni della "antica entità dell'India" potessero essere un modello per la costituzione indiana del ventesimo secolo. Un'idea ancora meno plausibile di quanto lo sarebbe stato qualsiasi tentativo di impostare la Costituzione degli Stati Uniti del 1776 secondo le pratiche ateniesi del quinto secolo avanti Cristo. Il presidente del comitato che scrisse la Costituzione indiana, Bhimrao Ramji Ambedkar, studiò piuttosto attentamente la storia delle forme locali di governo democratico in India per valutare se potevano diventare un valido modello per la nascente democrazia. La conclusione di Ambedkar fu che non bisognava assolutamente attribuirgli quel ruolo, soprattutto perché il localismo aveva generato "meschinità e campanilismo"¹¹. Ma pur rifiutando la possibilità che le istituzioni democratiche del passato indiano potessero offrire un modello adeguato al presente, Sen ci ricorda (p. 20) che Ambedkar non mancò di rilevare l'importanza generale dell'esercizio della ragione pubblica nella storia dell'India.

Sen sottolinea che l'ideale dell'esercizio della ragione pubblica è strettamente associato a due specifiche pratiche sociali che meritano particolare attenzione: «la tolleranza dei diversi punti di vista» (e l'essere d'accordo sulla possibilità che ci sia disaccordo) e «l'incoraggiamento della discussione pubblica» (sottolineando l'importanza di imparare dagli altri) (p. 21). Sicuramente la tolleranza è stato un elemento significativo della politica occidentale moderna (lasciando fuori le aberrazioni estreme come la Germania nazista o l'amministrazione intollerante degli imperi britannico, francese o portoghese in Asia e in Africa). Eppure, osserva Sen, qui non c'è una grande

¹¹ Parlando a titolo personale, Ambedkar si spinse ad affermare che «quelle repubbliche di villaggio sono state la rovina dell'India».

spaccatura storica che possa separare nettamente la tolleranza occidentale dal dispotismo non occidentale. Abbiamo già ricordato l'esempio del filosofo ebreo Maimonide, costretto a emigrare da un'Europa intollerante, e che trovò rifugio nel mondo arabo, dove ricevette una posizione onorevole e influente alla corte dell'imperatore Saladino al Cairo, lo stesso Saladino che combatté duramente per l'islam nelle crociate. Tuttavia, ammonisce Sen (p. 23), non bisogna generalizzare e sostenere che le società non occidentali fossero più tolleranti di quelle occidentali. Esistevano grandi esempi di tolleranza e di intolleranza da entrambe le parti di questa spaccatura teoricamente profonda del mondo. Quella che deve essere corretta è l'affermazione non sufficientemente studiata e approfondita di una specificità occidentale in fatto di tolleranza. Ma, come dicevamo all'inizio, non bisogna sostituirla con una generalizzazione altrettanto arbitraria di segno opposto. In realtà ovunque, in luoghi e tempi diversi, si possono trovare molte manifestazioni di un fermo impegno in favore della comunicazione pubblica e della ragione associativa. Per citare un altro caso, di particolare importanza per la scienza e la cultura, il grande successo della civiltà araba nel millennio seguito alla nascita dell'islam offre un importante esempio di creatività locale unita all'apertura a influenze intellettuali esterne, spesso provenienti da persone con fedi religiose e da sistemi politici molto diversi. I classici greci e, in un ambito più specialistico, anche i matematici indiani, ebbero una profonda influenza sul pensiero arabo (p. 28).

Ignorare la centralità della ragione pubblica nell'idea di democrazia, avverte Sen (p. 29) non solo distorce e diminuisce la storia delle idee democratiche, ma distoglie anche l'attenzione dai processi di interazione che determinano il funzionamento di una democrazia e il suo successo. Trascu- rando le radici globali della ragione pubblica, il che è di per sé

una grave perdita, si impedisce un'adeguata comprensione del posto e del ruolo della democrazia nel mondo contemporaneo. Malgrado l'ampliamento del diritto di voto e l'introduzione di elezioni eque, è essenziale un dibattito libero e senza censure perché la gente possa stabilire ciò che deve pretendere, criticare e votare.

Sen sottolinea l'importanza di evitare di identificare democrazia e governo della maggioranza. La prima, oltre allo svolgimento di elezioni e all'accettazione del loro risultato, richiede inoltre la protezione dei diritti e delle libertà, il rispetto della legalità, la garanzia di libere discussioni e di una circolazione senza censura delle notizie. Con le sue parole:

La democrazia è un sistema che esige un impegno costante, e non un semplice meccanismo (come il governo della maggioranza), indipendente e isolato da tutto il resto. Considerati da questo punto di vista, i meriti della democrazia e la sua pretesa di costituire un valore universale possono essere messi in relazione con alcune specifiche virtù che si accompagnano al suo libero esercizio (p. 62).

Sen individua tre caratteristiche specifiche che determinano l'arricchimento e il miglioramento della vita dei cittadini:

Primo, la libertà politica è parte integrante della libertà umana in generale, e i diritti civili e politici sono fondamentali per garantire agli individui un pieno inserimento nella vita della società. La partecipazione politica e sociale costituisce un valore intrinseco per la vita e il benessere dell'essere umano. La proibizione di prendere parte attiva alla vita politica della comunità non può che essere considerata una grave restrizione. Secondo, ha un importante valore pratico per accrescere l'attenzione ottenuta dal popolo quando dà voce

alle proprie richieste e pretende di svolgere un effettivo ruolo politico (anche per soddisfare le proprie necessità economiche). Terzo, [...] la pratica della democrazia offre ai cittadini l'opportunità di imparare gli uni dagli altri, e alla società quella di formare i propri valori e definire le proprie priorità. Lo stesso concetto di "bisogno" (inclusa la definizione dei "bisogni economici") richiede una discussione pubblica e uno scambio di informazioni, opinioni e analisi. In questo senso la democrazia ha una funzione costruttiva, che si aggiunge al suo valore intrinseco per la vita dei cittadini e al suo valore pratico nella formulazione delle decisioni politiche (pp. 62-63).

Sostenere che la democrazia è un valore universale implica dunque che si tenga conto di questi molteplici aspetti¹². Per Amartya Sen, in estrema sintesi, la democrazia è dunque un valore universale e non è appannaggio di un "angolo di mondo". Seguiamo ancora una volta il suo ragionamento. Sen scrive:

Che cos'è un valore universale? Perché qualcosa sia considerato tale, occorre davvero un consenso generale? Se così fosse – osserva – la categoria "valore universale" probabil-

¹² È appena il caso di ricordare, con Sen, che ci sono carenze evidenti nel comportamento di molti paesi che hanno tutte le istituzioni di una normale democrazia. Non solo la discussione pubblica di queste carenze è un mezzo efficace per cercare delle soluzioni, ma è proprio in questo modo che la democrazia come esercizio della ragione pubblica deve funzionare. In questo senso i difetti della democrazia esigono maggiore, e non minore, democrazia. L'alternativa, ossia curare i difetti della pratica democratica con l'autoritarismo e la soppressione della ragione pubblica, aumenta la vulnerabilità di un paese di fronte a disastri periodici (comprese in molti casi le carestie). Inoltre, la mancanza di un controllo collettivo e pubblico favorisce la scomparsa di conquiste acquisite in precedenza.

mente resterebbe vuota. Non conosco alcun valore – neppure quello del sentimento materno [...] – contro il quale non siano state sollevate obiezioni. A mio parere non è questo che conta [...]. Al contrario, l'essenziale è stabilire se in ogni parte del mondo gli esseri umani possono avere ragioni per considerarlo tale. Quando il Mahatma Gandhi proclamò il valore universale della non violenza, non sosteneva che i popoli di tutto il mondo lo stessero già riconoscendo, bensì che avessero buone ragioni per farlo. Analogamente, quando Tagore affermò la “libertà di pensiero” come valore universale, non stava dicendo che questo principio fosse già stato accettato da tutti, ma che tutti avessero valide ragioni per farlo [...]. Intesa in questo modo, qualsiasi pretesa di un valore universale implica un certo grado di contraddizione interna e lascia spazio ad alcune ovvie obiezioni, in particolare su come un popolo possa effettivamente riconoscere un valore in qualcosa che non ha ancora avuto modo di valutare adeguatamente. Tutte le pretese di valore universale, e non solo quelle della democrazia, poggiano su questo implicito presupposto. Secondo me, è proprio in questo presupposto [...] che si è verificato nel XX secolo, un radicale riorientamento concettuale nei confronti della democrazia (pp. 66-67).

La domanda su cosa sia un valore universale e il rapporto tra un'etica universalistica e il suo concreto innesto in forme di vita e culture locali, è quasi un *topos* del pensiero filosofico e, in ambito antropologico, del dibattito sulla dialettica tra universalismo e particolarismo, di cui qui non è possibile dare conto neanche per cenni¹³. A proposito della democrazia, il

¹³ La bibliografia sul tema è difficilmente perimetrabile, qui mi permetto di rimandare a un mio precedente lavoro in cui riprendo alcuni momenti di questa riflessione centrale della contemporaneità: G. D'Agostino, “Alla ricerca del ‘disvelamento’. Conversazione a distanza con

ragionamento da fare per trovare un accordo sul significato di “valore universale” potrebbe dunque essere articolato in questi termini: è possibile trovare delle obiezioni al fatto di considerare la democrazia un valore o, che è lo stesso, è possibile stabilire se in ogni parte del mondo gli esseri umani possano avere ragioni sufficienti per considerarla tale? E questo al di là del fatto che l’esercizio concreto di tale forma di governo possa talvolta lasciare perplessi (e in tempi recenti sta accedendo sempre più spesso) proprio in nome di quei principi su cui essa si fonda. Tuttavia, con le parole di un altro studioso, con le quali concludo,

Il problema [...] è che non conosciamo un modo di vivere veramente ottimale. In questa situazione, abbiamo una sola scelta: cercare di riformare i modi di vita che già abbiamo, per migliorarli, e tentare modi nuovi se crediamo che siano migliori; ma questi tentativi non devono essere fatti a spese del diritto degli altri di tentare per conto loro. Non c’è niente di ingiusto nella scelta di chi decide di mantenersi fedele a un modo di vivere tradizionale per cercare di renderlo migliore, il più giusto, il più appagante possibile – finché quella persona non cerca di imporre quel modo di vivere a tutti gli altri. *Questo è un ideale democratico, ovviamente; e però [...] esso non deriva solo dall’idea di democrazia ma, a un livello più fondamentale, anche dal riconoscere che una verità degna di questo nome deve essere orientata al mondo e assoggettarsi alla discussione pubblica.*¹⁴

Tzvetan Todorov”, in T. Todorov, *Una vita da pastore*, Sellerio, Palermo, 2010, in particolare pp. 445-469.

¹⁴ H. Putnam H., “Pragmatism and Relativism: Universal Values and Traditional Ways of Life”, in *Words and Life* (edited by James Conant), Harvard University Press 1995, p. 194 (corsivo mio).

Cirus Rinaldi*

*La violenza come pratica collettiva di produzione delle
maschilità*

In che modo analizzare, tentando di inquadrarli in schemi interpretativi comuni, fenomeni tanto diversificati quali per esempio gli stupri di gruppo, gli omicidi, il *gay bashing*, le risse in discoteca o la violenza dei suprematisti bianchi?

Non c'è alcun dubbio che uno degli elementi che hanno in comune tutte queste condotte è che sono compiute prevalentemente da maschi. Sono i *maschi* infatti a compiere il numero più alto di crimini violenti – denunciati o meno – rispetto a quanto viene registrato tra le donne, così come viene confermato da tutta una serie di indicatori internazionali (WHO 2005)¹. Con ciò non si vuole sostenere che le donne non *siano in grado* di compiere crimini o condotte devianti e neppure che tutti i maschi siano criminali per via di caratteristiche naturali

* Professore Associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università di Palermo.

¹ Sebbene siamo ben consapevoli che la costruzione stessa delle statistiche criminali ufficiali corrisponda ad un processo di *decision-making* e di tipizzazione specifici, i dati relativi alla criminalità registrata mostrano un'attività prevalentemente maschile. Vd. dati del World Health Organization sulla mortalità; http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/. Inoltre, appare opportuno rammentare che anche altre variabili – come la classe sociale e la razza-etnia – contribuiscono alla costruzione statistica del profilo dell'autore di reato.

o ambientali² né, ancora, che le condotte devianti e criminali compiute da maschi rappresentino una variabile costante all'interno dei diversi contesti socio-culturali³.

Ogni volta che la riflessione socio-criminologica si è occupata del rapporto tra genere e crimine ha in primo luogo analizzato i motivi per i quali tra le donne non si registrassero tassi di crimine elevati così come frequentemente accade(va) invece *anche* tra i maschi. Questi presupposti guardavano, dunque, persino con sorpresa e sgomento, alla possibilità che una donna potesse commettere azioni non consone al proprio ruolo di genere solitamente rassegnato ad una conformità subordinata, mentre naturalizzavano di fatto la maschilità come condizione in possesso di caratteri *essenzialmente* criminogeni. Se i criminologi hanno riflettuto sul femminile, come avvertono le criminologhe femministe, con derive esplicitamente sessiste, essi raramente hanno prestato attenzione al ruolo *delle* maschilità nel compimento di condotte devianti e criminali o, più generalmente, all'interno dei sistemi della giustizia penale e criminale. La criminologia ha registrato un certo ritardo per ciò che concerne la problematizzazione della costruzione sociale della realtà criminale attraverso le lenti della maschilità, dando per scontato gran parte degli assunti sessisti, maschilisti, patriarcali ed eterocisnormativi su cui questa si regge.

In questo saggio cercheremo di rileggere sinteticamente i principali contributi teorici socio-criminologici attraverso la lente interpretativa della maschilità, indicando gli sviluppi a partire dalle analisi positiviste attraversando le teorie funzio-

² I maschi razzializzati e oggetto di costruzione di classe sono considerati *essenzialmente* aggressivi, violenti e criminali.

³ W.S. DeKeseredy, *Contemporary critical criminology*, Routledge, London-New York, 2010, p. 33.

naliste per approdare agli approcci dell'azione strutturata⁴. Si tratta, nello specifico, di una sintesi arbitraria che, per ragioni di spazio, non può tener conto in modo esaustivo delle diverse prospettive criminologiche. Cercheremo, infine, di mostrare, infatti, che compiere condotte devianti e criminali – *fare il crimine* dunque – è una delle possibili modalità di cui un soggetto può disporre anche per *fare la maschilità*, soprattutto se non ha accesso a risorse simboliche e materiali legittime.

1. *La maschilità nelle teorie criminologiche classiche: la maschilità come caratteristica universale*

Come afferma Messerschmidt, quando si tratta di analizzare la maschilità, la criminologia è semplicemente inetta⁵ e manifesta gran parte di questa incapacità in varie delle sue teorizzazioni classiche costitutive. Il fatto che gli uomini commettessero (e commettano) gran parte delle attività criminali ha solitamente assunto il carattere della descrittività e della dimensione implicita, del dato per scontato che contribuisce a naturalizzare ed essenzializzare le caratteristiche stesse degli autori di reato. Non riuscendo ad interpretare la dimensione di genere e, in particolare, a problematizzare la maschilità, i teorici hanno finito con l'ipostatizzare l'immagine del maschio deviante/criminale, costruendolo come il soggetto «normale», «plausibile» e «prevedibile» delle condotte devianti e criminali.

Consideriamo adesso brevemente alcune prospettive criminologiche convenzionali che non soltanto hanno mistificato

⁴J.W. Messerschmidt, *Masculinities and crime. Critique and reconceptualization of theory*, Rowman & Littlefield, Lanham, 1993.

⁵Ivi, p. 2.

il femminile – a cui viene attribuita soggettività soltanto in quanto deviazione dal *punto di osservazione normale*, ossia quello del maschio – ma che hanno profondamente trascurato l'analisi della maschilità.

Il positivismo biologico ha costruito – in netta contrapposizione con il femminile – maschi *naturalmente* ed *essenzialmente* violenti che non riescono a controllare i propri istinti, che non sono in grado di misurare la propria violenza fisica sino ad essere colti da raptus violenti e incontrollabili. Sin dalle analisi lombrosiane, le donne sono in grado di compiere soltanto certe tipologie di crimine⁶ processo che porta a naturalizzare alcuni caratteri biologici del femminile medesimo come espressioni di *devianza*. Cesare Lombroso sosteneva che per via del basso livello di forza fisica e intellettuale, le donne fossero propense a commettere reati come rubare piccoli beni, avvelenare, abortire e macchiarsi di infanticidio: le donne sono doppiamente devianti, esse lo sono per via delle loro caratteristiche naturali e perché *deviano* dai crimini normali commessi generalmente dagli uomini; sono passive piuttosto che attive e qualora esprimessero proattività – per esempio agentività sessuale – verrebbero accostate alla maschilità e sessualizzate in termini maschili; si pensi alla costruzione della prostituta e della donna lesbica.⁷ In sintesi, le analisi essenzialiste sono causa di mistificazioni ed incontrano una serie di ostacoli soprattutto perché non sono in grado di spiegare come mai solo alcune categorie di uomini – solitamente coloro che vengono recuperati tra le classi inferiori – commettano crimini oppure

⁶ C. Lombroso, G. Ferrero, *La donna delinquente, la prostituta, la donna normale* [1893], Milano, Et. Al. Edizioni, 2009.

⁷ C. Beccalossi, *I desideri delle donne per le altre donne: l'inversione sessuale e altre rappresentazioni nella sessuologia italiana c.ca 1870-1900*, in C. Rinaldi (a cura di), *Alterazioni. Introduzione alle sociologie delle omosessualità*, Mimesis, Milano, 2012, pp. 59-77

perché mai i maschi generalmente non siano sempre predisposti all'attività criminale in qualsiasi occasione.

Gran parte delle teorizzazioni classiche si ritrovano a *biologizzare il sociale* e a *socializzare la dimensione biologica*. Questo aspetto è particolarmente evidente in alcuni autori – tra cui Durkheim – i quali dovettero assegnare alla sessualità, *ad ogni costo*, uno spazio e una trattazione sociali, in modo che la nuova scienza sociologica fosse in grado di produrre una *nuova natura* per gli individui, per *i cittadini dello Stato moderno*. Si tratta, solitamente, di analisi descrittive (e prescrittive) fondate sulle rappresentazioni e i canoni morali del tempo che propongono la società come nuova natura *sui generis* contrapposta alla natura brutale e animalesca che prescrivono di dominare. Gli individui moderni devono affrancarsi da una natura *pulsionale, primitiva e indifferenziata*, devono essere in grado di controllarla e di auto-controllarsi: tuttavia l'affrancamento individuale e collettivo dall'organico significherà, in prima battuta, la subordinazione da parte del sociale e la sua *naturalizzazione*.

Durkheim considera il ruolo femminile naturalmente specializzato rispetto alla vita domestica e familiare⁸ Nelle riflessioni prettamente socio-criminologiche contenute ne *Il Suicidio*, Durkheim osserva come la causa che rende lo stato di vedovanza (o di divorzio) «nocivo» più per l'uomo è l'eventuale presenza di figli perché «per ristabilire l'equilibrio scosso, occorrerebbe che l'uomo adempisse ad un duplice compito e disimpegnasse funzioni *per le quali non è fatto*. Ecco perché egli

⁸ É. Durkheim, *De la division du travail social. Livre I* (1893), 2008 – edizione elettronica basata su É. Durkheim, *De la division du travail social* (1893), Presses Universitaires de France, 1967, a cura di J.-M. Tremblay e B. Gibier, UQAC, Université du Québec à Chicoutimi, consultabile all'indirizzo:

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html.2008, p. 64, traduzione mia.

perde molti di quei vantaggi di cui godeva durante il matrimonio. Non tanto perché non è più sposato, ma perché la famiglia di cui è il capo è disorganizzata. Non è la scomparsa della moglie ma quella della madre a provocare questo smarrimento». ⁹ Il maschio sarebbe svantaggiato perché si ritroverebbe, dunque, catapultato in un ruolo che *non è fatto per lui*, ovvero che non è stato *biologizzato* e naturalizzato in termini sociali (funzioni per le quali non sarebbe fatto!). Le donne sposate vedrebbero abbassare notevolmente il loro coefficiente di preservazione se non diventano madri: anche in questo caso maternità e filiazione sono considerati come doveri funzionali essenzializzati.

La teoria dei ruoli sessuali fondata dalla sociologia durkheimiana sostiene che le differenze biologiche tra i sessi si ripercuotono nei comportamenti naturali ad entrambi; rispetto a queste prospettive il focus si dirige sui processi di socializzazione differenziale di maschi e femmine. Per Talcott Parsons, in particolare, i soggetti apprendono le aspettative inerenti al proprio ruolo all'interno dei processi di socializzazione: la costruzione di ruoli sessuali risponde, dunque, alla necessità (culturale di controllo e di separazione) di definire differenze sulla base di caratteristiche «naturali» che, di conseguenza, vengono essenzializzate in modo da corrispondere a qualità, tratti, comportamenti «autentici», «profondi», «veri» che i soggetti *naturaliter* interiorizzano.

La riflessione funzionalista di Talcott Parsons finisce per imporre una visione statica, reificata, «complementare», in cui «i ruoli sessuali interiorizzati contribuiscono alla stabilità sociale, alla salute mentale e allo svolgimento di tutte le fun-

⁹ É. Durkheim, *Il Suicidio. Studio di sociologia* [1897], Rizzoli, Milano 2003, p. 229-230; enfasi mia.

zioni sociali necessarie»,¹⁰ ponendo enfasi maggiormente sull'omogeneità e l'uniformità piuttosto che sulla diversità e il cambiamento. Attraverso l'apprendimento, l'interiorizzazione e la messa in atto del ruolo sessuale i funzionalisti si assicurano e rappresentano (ideologicamente) una perfetta aderenza tra individuo e società, presupponendo la necessità di correggere eventuali distorsioni/disfunzioni di ruolo attraverso le funzioni correttive impartite da una serie di attori e gruppi sociali (unità familiare *in primis*). In particolare, la costruzione dell'identità maschile, come sostiene Parsons, è di tipo reattivo e difensivo rispetto all'identificazione con il femminile, di «compensazione e rispondenza».¹¹ Ciò crea per il maschio una conseguente «ansia maschile» (*masculine anxiety*) che sovente si risolve in forme di «maschilità compulsiva» (*compulsive masculinity*). Questo processo spiegherebbe il motivo per cui i ragazzi si distanziano da tutto ciò che possa avere a che fare con il femminile, ogni comportamento che possa essere identificato con il ruolo di genere femminile: si impegnano in attività fisiche, nelle quali l'antagonismo e la competizione possano provare le caratteristiche biologiche della maschilità, si distanziano anche dall'espressività emotiva, devono mostrare di essere dei "duri" e di "fare sul serio".

La teoria dei ruoli sessuali utilizzata dal funzionalismo guarda, in particolare, al genere come forma interiorizzata che ipostatizza una corrispondenza fittizia tra dimensione istituzionale, norme di ruolo sessuale e caratteristiche personologiche degli attori sociali, una forma di *ideologia teorica* che guarda al ruolo di genere come destino biologico e che trascurava di fatto la riflessione intorno al potere.

¹⁰ R.W. Connell, *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale* [1995], Milano, Feltrinelli, 1996, pp. 30-31.

¹¹ T. Parsons, *Il sistema sociale* [1951], Edizioni di Comunità, Torino, 1996, pp. 217-236.

Le teorie criminologiche dell'apprendimento sociale si concentrano sui processi di associazione con altri soggetti, soprattutto con coloro i quali possiamo interagire in modo diretto e informale (famiglia, genitori, gruppo dei pari, etc.), dai quali possiamo apprendere determinati significati simbolici oppure anche attraverso relazioni mediate, come quelle immaginarie fornite per esempio dai mass media, che permettono di proiettare gli stessi valori in angoli dispersi del pianeta. Dunque, se i processi di apprendimento sono condivisi sia dai «convenzionali» che dai «criminali», la questione discriminante concerne il contenuto di ciò che si apprende. In particolare, Edwin H. Sutherland (1883-1950), fortemente legato alla temperie culturale dell'Università di Chicago (dove conseguì il dottorato), evidenziò il rapporto esistente tra comportamento criminale, apprendimento sociale e ambiente sociale, favorendo un'analisi del crimine di stampo sociologico che lo portò ad essere definito come uno dei teorici più importanti del XX secolo. Come sottolinea Naffine¹², nonostante Sutherland immagini una realtà sociale maggiormente caratterizzata dal conflitto normativo rispetto al modello consensuale centrato sui valori della classe media dei funzionalisti, alla fine si rappresenta una femminilità che si configura come “anomala” rispetto alla maschilità perché troppo “omogenea” rispetto alla diversità e al dinamismo maschile¹³. Sebbene la dimensione maschile del crimine venga evidenziata, essa viene trascurata a favore del sostegno dei ruoli sessuali.

Anche le teorie subculturali, profondamente influenzate dal funzionalismo parsonsiano, guarderanno alla criminalità e alla devianza nelle bande e nelle gang come attività prevalen-

¹² N. Naffine, *Female crime. The construction of women in criminology*, Routledge, London 1987, pp. 26 ss.

¹³ Ivi, p. 30; E.H. Sutherland – D.R. Cressey *Female crime. The construction of women in criminology*, Routledge, London 1996, pp. 141-167.

temente maschili. In *Ragazzi delinquenti*, Albert K. Cohen evidenzia come il comportamento adottato dalle bande giovanili sia di tipo irrazionale, inaffidabile, non utilitario, malvagio e sia espressione, in modo particolare, dei gruppi di giovani maschi delle classi sociali inferiori. Uno dei principali obiettivi dei giovani coinvolti nelle gang è l'ottenimento di uno status sociale che si misura sulla base dei valori che caratterizzano l'*American dream* e l'*American way of life* tipici però della classe media.

La subcultura delinquente (maschile) si caratterizza come reazione di adattamento agli standard definiti dalla classe media soprattutto riprodotti, per esempio, all'interno dei contesti educativi e scolastici. La scuola riproduce valori di classe media quali la responsabilità individuale, l'autocontrollo dell'aggressività e della violenza, il risparmio, la razionalità, il rispetto della proprietà altrui, l'ambizione scolastica, etc.; i ragazzi di classe inferiore non dispongono per via del loro status sociale dei mezzi legittimi né delle competenze per raggiungere in modo legittimo le mete decise dalla classe media. Pertanto, essi saranno sottoposti a forme di tensione profonda e sperimenteranno «la frustrazione di status», sotto forma di senso di colpa, bassa autostima, ansia, disprezzo verso se stessi, auto-biasimo. Visto che non dispongono dei mezzi legittimi per risolvere la loro frustrazione di status mettono in atto una soluzione collettiva attraverso la «reazione-formazione», meccanismo difensivo già indicato da Freud, che utilizzano per superare l'ansia e che si concretizza in reazioni ostili nei confronti dei valori di classe media.

Attraverso la formazione di una subcultura delinquente, I giovani possono ridefinire norme e valori, mettere in discredito quelli della classe media e ridicolizzare coloro che vi appartengono; non si tratta di una semplice critica ma di un vero e proprio ribaltamento.

La frustrazione di status espressa da questi giovani è soprattutto una frustrazione tutta maschile relativa al mancato raggiungimento delle capacità del *bread winner* vincente di classe media. Cohen, sebbene strizzi l'occhio alla maschilità tout court cristallizzandola nelle sue caratteristiche naturali, celebra la maschilità di classe media fatta di competitività, individualismo, autonomia, ambizione, del conseguimento degli obiettivi, di razionalità, di autocontrollo e come egli stesso afferma «In primo luogo, i problemi di adattamento che abbiamo descritto [...] per i quali la sottocultura delinquente è per così dire una soluzione “tagliata su misura”, sono principalmente problemi del ruolo maschile». ¹⁴ L'autore ha in mente, dunque, le caratteristiche vincenti del maschio di classe media, razionale, che raggiunge quanto si prefigge, in termini produttivi e strumentali; quelli dei maschi di classe inferiore non sono altro che tentativi – spesso fallimentari – di poter raggiungere in termini maschili – attraverso la durezza, la violenza e l'aggressività – i valori di classe media.

I ragazzi di classe inferiore si ritrovano a produrre comportamenti antisociali e distruttivi, violenti, in contrasto con quanto previsto per le ragazze che si dedicheranno soprattutto alle attività sessuali «devianti» (prostituzione; gravidanze indesiderate, sessualità promiscua), a contenuti sottoculturali specializzati che degenerano in delinquenza sessuale, dunque, e sessualità manifesta. Gli assunti dei ruoli sessuali del funzionalismo strutturale parsonsiano che guardano alle differenze sessuali come dati biologici non permettono ai teorici subculturalisti di concepire attività devianti e criminali femminili che non siano legate alla disattesa delle aspettative associate al

¹⁴ A.K. Cohen, *La subcultura delinquente* [1955], in C. Rinaldi- P. Saitta (a cura di), *Devianze e crimine. Antologia ragionata di teorie classiche e contemporanee*, PM, Varazze (SV), 2017, p. 64.

ruolo sessuale femminile, così come i giovani maschi – soprattutto di classi lavoratrici o sottoproletari e di minoranze etniche – sono portati naturalmente a mettere in atto condotte violente ed aggressive.

I teorici subculturalisti avevano consapevolezza del crimine come attività altamente *genderizzata* ma le loro spiegazioni rimangono legate alle differenze biologiche in cui sono radicati i ruoli sessuali e offrono prevalentemente, spiegazioni di tipo deterministico; da una parte il ruolo femminile incarnato nella passività, nella cura della prole, nella maternità e nella sfera domestica (non è un caso che i funzionalisti guardino alle femmine come criminali nelle sfere sessuali: prostituzione); e i maschi invece aggressivi, duri, occupanti legittimi della sfera pubblica.

Tra le prospettive successive, il *Centre for Contemporary Cultural Studies* dell'Università di Birmingham attraverso una serie di classici¹⁵ ha contribuito probabilmente a idealizzare e anche ad amplificare alcuni tratti della maschilità proletaria come forma di resistenza a seguito del declino comunitario, della perdita della coesione di classe e dell'insicurezza economica che si diverte a passare il tempo prendendo "a botte i froci". È pur evidente, tuttavia, che la cosiddetta femminilizzazione del lavoro e dello spazio pubblico con i cambiamenti relativi alla flessibilità del mercato del lavoro, alla crisi economica e all'allentamento dei legami sociali e del sistema di Welfare abbiano messo a nudo *una maschilità che non è più in grado di manifestare la propria egemonia in modo convenzionale*, tradizionale o – più specificamente in questo caso – in termini legali. Non sembra un caso, pertanto, non soltanto che il più alto numero

¹⁵ D. Hebdige, *Sottocultura. Il fascino di uno stile innaturale* [1979], Costa e Nolan, Genova, 1983; P. Willis *Scegliere la fabbrica. Scuola, resistenza e riproduzione sociale* [1977], CISU, Roma, 2012.

di criminali sia composto da uomini – giovani adulti in particolare – della *working class*, marginali da un punto di vista economico, per via del proprio status o esclusi dalla produzione ma che anche la composizione delle vittime sia pressoché rappresentata da maschi economicamente svantaggiati, vittimizzati spesso nei luoghi pubblici.

Risulta evidente che tra i più svantaggiati per via delle trasformazioni in atto – crisi dell'istruzione, declino delle unità tradizionali, deindustrializzazione e minori opportunità nella manodopera non specializzata o semi-specializzata – vi siano proprio i maschi di classe lavoratrice e del sottoproletariato che vivono costantemente un profondo senso di inadeguatezza, rispetto ai quali è possibile leggere un rapporto tra umiliazione e rabbia soprattutto quando la reputazione maschile e l'onore sono messi a rischio. Si tratta di contesti strutturali in cui la violenza utilizzata in quelle situazioni in cui i maschi non riescono a fronteggiare con mezzi legali la vergogna della perdita del proprio ruolo o che non sono in grado di trasformarlo conseguentemente. Si pensi alle aggressioni ai danni dei maschi *altri* (gay/minoranze razziali) oppure alla mancanza di percorsi tradizionali per impieghi stabili esistenti in fase del capitalismo industriale, condizione rispetto alla quale la violenza può svolgere funzione di capitale culturale che associato ad altre caratteristiche (un certo acume per il mondo degli affari) permette la definizione di maschilità utili per i mercati globali; oppure, nel caso in cui il mercato delle occupazioni manuali vada incontro a maggiori contrazioni, è possibile che il crimine e la violenza abbiano un'utilità commerciale diventando strumenti per apprezzare la forza fisica.

2. *Da essere maschio a fare il maschio: l'azione deviante e criminale come pratica maschilizzante*

A partire dal 1980, Connell, studiosa australiana, superando i limiti intrinseci della teoria dei ruoli sessuali di derivazione funzionalista¹⁶ e, nello specifico, integrando il concetto di patriarcato e di maschilità, propone di analizzare la maschilità come modalità di strutturazione delle pratiche sociali coinvolta in una serie di strutture sociali e non, semplicemente, come *un* tipo sociale di prassi. Le elaborazioni permisero di guardare alla maschilità in relazione ad una serie di processi di strutturazione (tra i quali, per esempio, la razza, la classe sociale, etc.) e di considerare, in termini dinamici, l'esistenza di una *serie* tipologica di maschilità.

Nella versione di Connell, l'*ordine di genere*, ossia l'insieme dei modelli sociali che regolano i rapporti tra maschilità e femminilità, è costituito dalla *divisione sessuale del lavoro* (sia in ambito familiare che professionale), dal *potere* (che opera attraverso l'autorità, la violenza, l'ideologia operanti nelle istituzioni, nello Stato, nella sfera domestica) dalla *catessi* (le dinamiche dei rapporti all'interno della sfera intima, emozionale e affettiva: matrimonio, sessualità e rapporti di filiazione).¹⁷

Ogni contesto – che si tratti della famiglia, di una professione o di un gruppo specifico – sarà caratterizzato da un *regime di genere* particolare, all'interno della cui gerarchia, Connell individua alcuni tipi ideali di maschilità (e di femminilità): la maschilità *egemone*, dominante su tutte le altre tipologie di

¹⁶ Ci concentriamo, per motivi di spazio, sulla teoria di Connell ma rammentiamo a chi ci legge che essa è stata profondamente influenzata, insieme con la teoria di Messerschmidt che ci accingiamo a presentare, dai femminismi.

¹⁷ R.W. Connell, *Maschilità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale* [1995], Milano, Feltrinelli, 1996.

maschilità e femminilità, riprodotta attraverso rappresentazioni, valori, prodotti culturali e mediatici, incarnata da soggetti esemplari (il divo, il leader, il campione, etc.), corrispondente allo standard ideale verso cui gran parte degli uomini anela ma che ben pochi riescono a incarnare; le maschilità *subordinate* che esprimono il predominio dei maschi egemoni su maschi *altri* (per esempio gli omosessuali) attraverso svariate forme che spesso vanno al di là delle “comuni” pratiche materiali (dalla violenza legale, alla violenza pubblica, alla discriminazione economica passando per i boicottaggi personali e l’esclusione politica e culturale); la maschilità *complice*, che intercetta il più vasto pubblico di uomini che non potendo direttamente attingere alla posizione dominante ed egemone ne traggono tuttavia dei vantaggi, partecipando dei proventi e dei ricavi derivati dal «dividendo del patriarcato» e, infine, la maschilità *marginale*, costituita dalle relazioni esistenti fra le maschilità delle classi dominanti e delle classi subordinate e fra differenti gruppi etnici, il cui ruolo è sempre concesso e *autorizzato* dalla maschilità egemone.¹⁸

Il concetto di maschilità egemone, sebbene sia stato sottoposto a critiche e a revisioni, che ne hanno messo in discussione l’uso quale identità discreta ed evidenziato il rischio di utilizzarlo in termini essenzialisti, ci permette di comprendere che gli attori sociali fanno il proprio genere in accordo con le aspettative istituzionalizzate; se dovessero venir meno risorse legittime, il crimine e l’azione violenta possono essere utilizzate per produrre forme di maschilità utilizzate per esercitare potere sugli altri e le altre.

La questione principale individuata da Messerschmidt è che i soggetti – *i maschi* – i grandi assenti all’interno della teorizzazione criminologica, così come fa qualunque altro sog-

¹⁸ Ivi, pp. 67-72.

getto di genere, *facciano* il proprio genere: *la maschilità è qualcosa che si fa, che si produce, che si rappresenta non qualcosa di predeterminato, statico o già definito.*

Il crimine, in particolare, può diventare una risorsa o uno strumento per *fare la maschilità* (e, contemporaneamente, anche altre configurazioni strutturanti come la razza e la classe sociale). Può essere identificata, pertanto, una relazione anche tra la costruzione socio-culturale della maschilità e l'azione criminale. Le teorie criminologiche convenzionali non sono state in grado di tener conto delle caratteristiche di genere delle attività criminali, soprattutto se il genere in questione era quello maschile. Messerschmidt sostiene che produciamo forme diversificate di genere – ma anche di razza e di classe sociale – attraverso pratiche specifiche che al contempo costituiscono le strutture sociali. Pertanto, un'analisi del rapporto tra maschilità e crimine deve necessariamente *poter portare gli uomini all'interno della cornice teorica.* Un'analisi di questo tipo presuppone che la dimensione teorica sia in grado di riconoscere che le attività criminali (al pari di quelle convenzionali) siano indicative al contempo sia della pratica sociale che della struttura sociale.

Riprendendo Giddens e la sua teoria della strutturazione sociale,¹⁹ Messerschmidt spiega che nel momento stesso in cui gli individui compiono un'azione sociale, essi stanno contemporaneamente contribuendo a costruire le strutture sociali in grado di circoscrivere l'esperienza attuale e di porre limiti alle linee di azione futura, dunque di facilitare e limitare le pratiche sociali:

Attraverso l'azione sociale, queste strutture [*la divisione ses-*

¹⁹ A. Giddens, *Nuove regole del metodo sociologico* [1976], Bologna, Il Mulino, 1982.

suale del lavoro, il potere e la catessi] sono costruite costantemente insieme. Per esempio, la divisione sessuale del lavoro è nello stesso tempo sessualizzata e mantiene relazioni di potere basate sul genere. Tuttavia, la comprensione di queste strutture sociali è solo parte dell'equazione di genere. [...], è essenziale teorizzare struttura e azione come operanti all'unisono. [...] la struttura non è esterna all'attore, e nemmeno è unicamente un mero condizionamento. Piuttosto, essa è implicata nell'azione sociale e l'azione sociale è implicata nella struttura, tanto che la struttura condiziona e insieme permette l'azione sociale. Per comprendere perché gli uomini compiono un maggior numero e una serie diversificata di crimini rispetto alle donne e una diversa quantità e differenti forme anche tra di essi, abbiamo bisogno di una spiegazione adeguata dell'azione sociale²⁰.

Gli approcci, le teorie e le prospettive di analisi micro-sociali – in particolare, la corrente drammaturgica, l'interazionismo simbolico e l'etnometodologia – si sono occupati, in maniera specifica, del modo in cui «facciamo» il genere,²¹ *costruiamo e negoziamo* i significati sessuali, organizziamo le sessualità e «performiamo» genere, sesso e sessualità. Queste diverse riflessioni, e soprattutto l'analisi etnometodologica²² hanno provato che il genere corrisponde ad una «realizzazione situata».

Fare il genere non significa sempre essere all'altezza delle concezioni normative della maschilità e della femminilità, ma piuttosto realizzare comportamenti che rischiano comunque

²⁰ J.W. Messerschmidt, *Masculinities and crime...* cit., pp. 62-63, 76-77.

²¹ C. West, D.H. Zimmerman, *Doing gender*, in «Gender & Society», 1, (1987) 2, pp.125-151

²² H. Garfinkel, *Agnese* [1967], a cura di Roberta Sassatelli, Armando, Roma, 2000.

di essere valutati in termini di genere: sebbene siano gli individui a fare il genere, il processo rimane tuttavia di carattere interazionale e istituzionale.²³

Alla luce di quanto precede, allora, la maschilità viene realizzata, non è qualcosa di dato o statuito in precedenza. E la maschilità non è mai statica, mai un prodotto finito. Piuttosto, gli uomini costruiscono la maschilità in situazioni sociali specifiche (sebbene non in circostanze che scelgono in prima persona); così facendo, gli uomini riproducono (e talora cambiano) le strutture sociali.²⁴

Ogni atto che riproduce la struttura è inevitabilmente un atto di produzione che implica mutamenti. Non è possibile immaginare una maschilità predefinita, universale, un ruolo maschile radicato nella biologia ma piuttosto una serie di pratiche influenzate dai principali ideali di genere; la maschilità intesa come azione strutturata è quel tipo di pratica che viene messa in atto a seconda di condizionamenti specifici e al variare del livello di potere che dipendono, tra l'altro, dalle appartenenze di classe sociale, dalla razza, dall'orientamento sessuale.

Per mezzo dell'interazione, la maschilità si istituzionalizza e gli uomini attingono dalle esistenti modalità maschili, già disponibili, di pensare e di agire al fine di costruire un'identità maschile in ogni situazione specifica. I criteri specifici delle identità maschili sono radicati nelle pratiche ricor-

²³ C. West, D.H. Zimmerman, op.cit., pp. 136-137.

²⁴ J.W. Messerschmidt, *Masculinities and crime...* cit., p. 80.

renti per mezzo delle quali sono strutturate le relazioni sociali.²⁵

L'interpretazione di genere all'interno della teoria dell'azione strutturata ci permette di comprendere che il crimine compiuto dagli uomini, analizzato sotto forma di pratica sociale, può essere considerato come una risorsa per la realizzazione della maschilità, soprattutto quando non sono disponibili altre risorse. Può verificarsi, pertanto, che le condotte e le pratiche violente (forme più o meno manifeste di aggressività, molestie, linguaggio derogatorio, violenze di tipo psicologico, etc.) siano messe in atto per marcare, testare e comunicare, in modo violento ma pur sempre simbolico-comunicativo, la maschilità.

Alcune forme di maschilità sono definite e costruite culturalmente in modo tale da dover reagire in modo difensivo e da distanziarsi in modo violento da comportamenti e condotte che sono percepite come «poco maschili». Per esempio, a partire dalla socializzazione di genere e sessuale, ai giovani maschi sono rivolte pressioni sociali a conformarsi al ruolo di genere maschile «normativo» e a utilizzare pratiche – tra cui proprio le condotte violente – quale mezzo per «fare» e «significare» la maschilità (normativa)²⁶: l'azione (l'attività violenta, deviante o criminale) viene utilizzata come risorsa per costruire la maschilità e la stessa vittima può «essere utile» e «viene utilizzata» per validare anche in termini simbolici lo status di genere e sessuale dei modelli di genere dominanti e in particolare di quello maschile eterosessuale.

²⁵ Ivi, pp. 80-81.

²⁶ D. Schrock, M. Schwalbe, *Men, Masculinity, and Manhood Acts*, in «Annual Review of Sociology», 35, 2009, pp. 277-295.

Le maschilità, allora, sono (ri)prodotte attraverso pratiche che mantengono un certo tipo di relazioni tra uomini e donne ma anche tra gli stessi uomini: facciamo il genere²⁷ all'interno di situazioni specifiche, e i diversi contesti hanno effetti sui i tipi di maschilità prodotti. Facciamo il genere in risposta a circostanze specifiche strutturate socialmente: ragion per cui le risorse legittime per fare il genere non sono disponibili a tutti nello stesso modo, ma secondo accessibilità differenziale. Ciascuno, a seconda dei condizionamenti cui è sottoposto, può godere di risorse limitate per comunicare e performare la propria maschilità. In casi specifici, per alcuni uomini il crimine può rappresentare il tipo di risorsa più adatta per fare il genere.

Dal momento che alcuni tipi di criminalità sono possibili quando si presenta particolari condizioni sociali, quando altre risorse maschili non sono disponibili, alcune tipologie di crimine possono fornire risorse alternative per realizzare il genere e, pertanto, per affermare un particolare tipo di maschilità. Sebbene gli uomini facciano sempre la maschilità, la rilevanza della realizzazione di genere è situata socialmente e, di conseguenza, si tratta di un problema a intermittenza; ovvero, certe occasioni si presentano come particolarmente minacciose per mostrare e affermare la maschilità. [...]. La "natura essenziale" data per scontato di un uomo o di un ragazzo può essere messa in discussione, compromessa e minacciata in certi contesti, soprattutto in quelli in cui manca delle risorse per la realizzazione della maschilità. [...]. Il crimine, allora, può essere utilizzato come pratica per mezzo della quale le maschilità (gli uomini e le donne) si differenziano le une dalle altre. Inoltre, il crimine è una risorsa che può essere richiamata quando gli uomini non dispongono di altre risorse per realizzare il gene-

²⁷ C. West, D.H. Zimmerman, op.cit.

re. [...]. Il crimine, allora, può fornire risorse per fare la maschilità in contesti sociali specifici così come può contribuire a una linea di azione di genere all'interno della quale può essere messo a rischio il modo in cui si è compresi e osservati in quanto soggetti di genere (per esempio, essere un capofamiglia adeguato). Il crimine compiuto dagli uomini non è semplicemente un'estensione del "ruolo sessuale maschile". Esso è piuttosto una forma di pratica sociale di cui ci si avvale come risorsa per realizzare la maschilità, quando non si può ricorrere ad altre risorse.²⁸

3. *Un'applicazione: le condotte omofobiche come test di validazione della maschilità egemone*

L'analisi delle pratiche di correzione e di controllo cui sono sottoposti i «devianti sessuali» ci permette di ricostruire le basi ideologiche su cui si fonda la «norma(lità)» e svelare le basi di ciò che possiamo definire violenza normalizzata.²⁹ Infatti, l'uso di pratiche e condotte violente sono forme di oppressione non tanto per la specificità degli atti violenti in sé ma perché sono supportati culturalmente dal contesto sociale che li rende possibili, talora accettabili e persino giustificati. La violenza diventa sistemica proprio perché è diretta ai membri di un *determinato gruppo solo perché appartengono a quel gruppo specifico*. Questa riflessione è valida, soprattutto, quando ci accingiamo ad analizzare le condotte omofobiche. L'uso di termini offensivi e derogatori e l'idea di schernire un soggetto perché percepito come gay si presenta, per esempio, come

²⁸ J.W. Messerschmidt, *Masculinities and crime...* cit., pp. 83-85.

²⁹ C. Rinaldi (a cura di), *La violenza normalizzata. Omofobie e transfobie negli scenari contemporanei*, Kaplan, Torino, 2013.

una possibilità *giustificata* per molti soggetti «normali» (pensate alle nostre scuole o ai gruppi dei pari). Alcuni comportamenti o atti – che si tratti della violenza xenofoba o di quella sessista o di natura omofobica (e transfobica) – vengono etichettati spesso come *bravata*: questo processo occulta di fatto che l'odio e la paura per certi gruppi non siano in altro modo interpretabili se non come la paura di perdere la propria identità, i *propri confini*. Il concetto di omofobia non possiede una dimensione ontologica ma dipende piuttosto dalle diverse intersezioni che si originano nei contesti storici e culturali e, all'interno di questi, tra i diversi gruppi che li compongono e secondo le diverse stratificazioni ora corporee, ora di genere, sessuali e persino estetiche che attraversano questi stessi gruppi. Una storia sociale dell'omofobia in quanto categoria analitica svela come il suo uso, ora in forma di retorica politica ora quale orpello scientifico, rischi di essenzializzare le identità e le pratiche non soltanto di coloro che mettono in atto la condotta violenta («l'omofobo è malato?») ma anche delle stesse vittime («individuare il vero omosessuale»; «quello lì mi sembra omosessuale!»).³⁰

Appare utile pertanto sganciare l'analisi sociologica da una deriva essenzialista proprio riflettendo sui rischi della patologizzazione indiscriminata (ma è proprio vero che possediamo configurazioni identitarie così statiche da essere destinate a forme «pure» di eterosessualità ed omosessualità?), processo che demanderebbe alla sola responsabilità individuale dinamiche che di fatto sono spesso depoliticizzate e rese “fatto prettamente privato (o clinico)” (se l'omofobo è «malato», allora lo possiamo responsabilizzare in quanto malato e pos-

³⁰ C. Rinaldi, *Analizzare ed interpretare l'omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza antiomosessuale*, in Id. (a cura di), *Alterazioni...*, cit., pp. 121-163.

siamo, nello stesso tempo, deresponsabilizzare la società). All'interno del vocabolario scientifico sono apparsi nuovi concetti quali *eterosessismo* ed *eteronormatività*. Mentre il primo, inteso come quel sistema dalle cui premesse le società creano forme di segregazione basata sull'orientamento sessuale, intercetta le strutture, le istituzioni e i rapporti sociali che generano, mantengono e riproducono sentimenti di disprezzo per le persone omosessuali; il secondo, prodotto all'interno degli studi culturali e legato ad una ricerca rappresentazionalista, si riferisce all'insieme di gerarchizzazioni e stratificazioni che definiscono gli universi simbolico-discorsivi secondo la matrice dicotomica dei generi e dei ruoli sociali ad essi associati. Nel dibattito sociologico, Ken Plummer è stato colui che ha mosso, tra i primi, critiche puntuali nei confronti del concetto di «omofobia»: secondo lo studioso inglese, il concetto rafforza la convinzione che le identità sessuali debbano essere comprese in termini di malattia e salute mentale; non sarebbe un utile strumento analitico per teorizzare la violenza anti-lesbica; il suo focus resta basato sull'individuo e, infine, rende prioritario il problema dell'oppressione degli uomini gay a discapito dell'oppressione delle altre minoranze sessuali (Plummer 1981). Più convincente pertanto una analisi orientata a considerare la violenza anti-omosessuale come prodotto dell'eterosessismo inteso, sempre secondo Plummer, come una serie di pratiche sociali, di tipo linguistico, fisiche, che avvengono nella sfera pubblica o in quella privata, di nascosto o allo scoperto, in una vasta serie di arene sociali (lavoro, casa, scuola, mass media, chiese, tribunali, per strada, etc.) in cui è operante la distinzione binaria etero/omo e attraverso cui viene privilegiata l'eterosessualità. La violenza *omofobica* è un *atto espressivo*: le vittime vengono *scelte* perché si immaginano o si percepiscono come omosessuali indipendentemente dal loro effettivo orientamento sessuale.

Ogni condotta violenta (anti-omosessuale) perché possa essere attuata ed implementata necessita di alcuni elementi catalizzatori: un sistema di genere con confini specifici, considerati come «definitivi» e pertanto statici; dei motivi per cui un *allontanamento* dal ruolo di genere assegnato socialmente e dalle pratiche sessuali culturalmente connesse a quest'ultimo siano considerati culturalmente un *abominio*; gruppi di maschi che avvertono l'esigenza di validare costantemente il loro status maschile e di controllarne i confini ed una serie di opportunità perché la condotta violenta anti-omosessuale possa avere luogo (caratteristiche spaziali del luogo della violenza, giorni ed orari specifici, luoghi della città insicuri, etc.). Secondo la prospettiva interpretativa simbolica che si vuole qui utilizzare, l'azione violenta (anti-omosessuale) riveste una valenza comunicativa ed espressiva: infatti, l'utilizzo di una condotta *apertamente, pubblicamente e visibilmente* anti-omosessuale è finalizzata a *provare* inequivocabilmente la maschilità e l'eterosessualità del soggetto che la mette in atto.

In tal senso, l'azione e le condotte violente provano il rifiuto e il rigetto delle omosessualità e degli *allentamenti* dai ruoli di generi socialmente *legittimati, egemonici e normativi*. Le azioni violente hanno una duplice funzione: diventano una pratica *maschilizzante* all'interno dei processi di socializzazione di genere e uno strumento di validazione della maschilità egemone. Esse rivestono un carattere di tipo simbolico-comunicativo perché comunicano al gruppo dei maschi *come bisogna comportarsi, come mantenere i confini* e sono finalizzate a colpire la vittima ma anche a minacciare tutto il gruppo a cui la vittima è riconducibile concretamente o secondo le rappresentazioni dell'aggressore. Possono divenire, pertanto, bersaglio non soltanto gay e lesbiche ma anche tutti i soggetti percepiti come omosessuali perché lontani, per esempio, dal rappresentare i modelli di genere e sessuali dominanti (un ragazzo timido, un

ragazzo che non gioca a calcio o una ragazza che gioca a calcio).

È opportuno sottolineare pertanto che possono configurarsi tante forme di violenza anti-omosessuale quanti sono i modelli e le forme di genere egemonici tanto all'esterno della comunità omosessuale che al suo interno: pare infatti necessario esaminare in dettaglio il contesto culturale in cui queste forme di violenza sono perpetrate. Una recente analisi ha permesso di comprendere come si costruiscono le dinamiche delle condotte omofobiche.³¹ I dati, estratti dai report sull'omofobia curati da Arcigay dal 2006 al 2011 sui casi di omofobia riportati dalla stampa locale e nazionale, sono stati codificati attraverso uno schema di codifica che ha voluto tenere conto della distribuzione per anno, di quella territoriale, delle caratteristiche socio-anagrafiche di aggressori e di vittime ma soprattutto delle dimensioni relazionali tra vittima ed aggressore, delle tipologie e delle dinamiche delle condotte violente e dei loro effetti. Sono stati considerati un numero di episodi violenti ammontante a circa 235 casi.³² Nello specifico coloro che hanno subito, secondo modalità differenti, condotte ed azioni violente sono rappresentati dal 68,5% da maschi percepiti e/o omo/bisessuali (N. 161), dal 23,4% da persone transessuali MtF (N.55), dal 6,4% da femmine percepite e/o omo/bisessuali (N.15) e dal 1,7% da persone transessuali FtM (N.4). Se ci concentriamo sulle condotte a danno di soggetti percepiti come omo/bisessuali, gli aggressori sono nella quasi totalità italiani, giovani e agiscono in gruppo spesso secondo dinamiche molto violente e in luoghi pubblici. Le vittime ri-

³¹ C. Rinaldi, *La violenza normalizzata. La vittimizzazione (in)visibile della popolazione LGBT in Italia. Introduzione e presentazione*, in Id. (a cura di), *La violenza normalizzata...*, cit., pp. 9-37.

³² Per la descrizione dei risultati nella loro complessità si veda ivi. Qui ci limiteremo a fornire brevi profili.

sultano particolarmente vulnerabili dal periodo adolescenziale sino a venti anni e dai 21 ai 30 anni (infatti per il 91% dei casi si tratta di studenti); la maggior parte degli aggressori sono sconosciuti alla vittima. Nella maggior parte dei casi analizzati, e soprattutto all'interno del gruppo composto da maschi omo-bisessuali, l'attacco e le condotte violente sono messe in atto a danno del singolo e con l'obiettivo principale di annullarne la singolarità e i tentativi di *sconfinamento*.

Gli aggressori mettono in atto sovente forme di violenza multipla che implicano violenza fisica e verbale: i più giovani, soprattutto quindi in ambienti scolastici, sono i principali fautori di molestie ed insulti, mentre i giovani adulti coloro che mettono in atto in modo notevole atti di violenza fisica. Gli assalti, quelli particolarmente violenti e/o letali per la vittima, prevedono pratiche particolarmente brutali: si tratta di attacchi di natura più violenta e fisica (coltellate ripetute; pestaggi selvaggi; mutilazione e smembramento dei corpi); gran parte degli attacchi avvengono dopo una qualche sorta di socializzazione e contatto con l'aggressore. Sotto sanzione maschile le zone e gli spazi pubblici. Gli aspetti su cui focalizzare l'attenzione sono i seguenti: gli aggressori sono maschi, giovani e/o giovani adulti³³; gli attacchi e le violenze accadono e vengono perpetrate in gruppo e sono orientate ad attaccare il

³³ Generalmente si è dimostrato come siano più i maschi ad avere posizioni eterosessiste; sono i padri, i fratelli e i figli a reagire più violentemente rispetto alle famigliari quando apprendono dell'omosessualità di un familiare; all'interno dei contesti scolastici sono i maschi a mostrare reazioni più aggressive rispetto ad un potenziale o concreto compagno che si identifica o viene percepito come omosessuale e nel contesto americano, ricerche hanno provato come siano i maschi, rispetto alle femmine, a considerare le lesbiche una minaccia per le istituzioni sociali fondamentali. Per il riferimento alla vasta letteratura sulle condotte a danno di persone LGBT si rinvia a C. Rinaldi *Analizzare ed interpretare l'omofobia... cit.*

singolo; solitamente aggressore e vittima non si conoscono; la violenza messa in atto è particolarmente brutale, ha luogo maggiormente in uno spazio pubblico o semi-pubblico. Un dato che pare emergere con chiarezza è che il genere dell'aggressore e le costruzioni culturali della maschilità sembrano giocare un ruolo di primo piano nella produzione delle condotte violente anti-omosessuali.

Alcuni studiosi, e tra i primi Eve K. Sedgwick che utilizza il termine di «omosocialità» (*homosociality*), hanno analizzato come i maschi costruiscano legami maschili intimi strutturati e supportati attorno condotte omofobiche, misogine e violente. Solitamente le dimensioni performative delle maschilità sono reiterate in termini omosociali, nel senso che le pratiche della maschilità sono messe in atto alla presenza di altri uomini e garantite e supportate da questa presenza.³⁴ I legami omosociali hanno una notevole influenza sulle relazioni sessuali e la costruzione di genere dei giovani maschi non LGBT: si rileva come l'amicizia tra maschi sia prioritaria rispetto alle relazioni maschio-femmina e come, al contrario, l'amicizia platonica con le femmine sia di per sé una pratica rischiosa perché «femminilizzante»; l'attività sessuale diventa la pratica principale per assumere uno status maschile competente insieme con la condivisione di storie (etero)sessuali e con le pratiche, immaginarie o reali, questi ultimi divengono elementi e modalità attraverso i quali i legami maschili sono messi in atto.³⁵ Le pratiche violente a danno di altri maschi non eterosessuali possono pertanto essere considerate strumentali al processo di rafforzamento dei legami (omo)sociali

³⁴ E.K. Sedgwick, *Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire*, Columbia University Press, New York, 1985.

³⁵ M. Flood *Men, Sex and Homosociality. How Bonds Between Men Shape Their Sexual Relations with Women*, in «Men and Masculinities», 10, 3, 2008, pp. 339-358.

maschili, alla celebrazione del potere maschile e assumere la forma di manifestazione pubblica della maschilità eterosessuale: *mettere in atto condotte maschili (e violente) significa partecipare a messinscena in cui l'individuazione di vittime ha in modo interscambiabile sia l'obiettivo che l'effetto drammaturgico di rafforzare la maschilità (egemone) dell'aggressore*. Gran parte delle pratiche di distanziamento violenta da comportamenti e condotte che sono percepite come *poco maschili* si apprendono e si performano durante la socializzazione di genere. Ai giovani maschi sono rivolte pressioni sociali a conformarsi al ruolo di genere maschile *tipico* e *normativo* e a utilizzare quelle pratiche (violente) quale mezzo per *fare* e *significare* quel tipo di maschilità. La vittima serve pertanto a validare – sia in termini di subordinazione fisica che in termini simbolici – lo status di genere e sessuale dei modelli di genere dominanti ed in particolare di quello maschile eterosessuale (*Solitamente sono i maschi ad esprimere la necessità del mantenimento e della conservazione dei ruoli di genere tradizionali, pertanto sembrano reagire negativamente ed aggressivamente ai gay «effeminati» e alle lesbiche «mascoline»*). Il genere dell'aggressore (e quello delle vittime) nonché le costruzioni culturali della maschilità, all'interno di un sistema eterosessista, sembrano giocare un ruolo di primo piano nella produzione delle condotte violente anti-omosessuali.

4. Conclusioni

Le riflessioni teoriche e le applicazioni di ordine empirico contenute nel presente capitolo sollecitano una maggiore attenzione analitica nei confronti delle performance della maschilità all'interno delle linee di condotta devianti e criminali. Appare necessario una sensibilità teorica che sia in grado di produrre una riflessione che scongiuri l'essenzializzazione del-

le identità maschili³⁶ e che, al contempo, ne evidenzi la produzione contestuale e solleciti l'analisi intersezionale, guardando al modo in cui il genere si intreccia con la razza-etnia, la classe sociale e le sessualità. Un approccio criminologico critico potrebbe soddisfare in parte queste esigenze conoscitive.

³⁶J. Miller, *Doing Crime as Doing Gender? Masculinities, Femininities and Crime*, in R. Gartner e B. McCarthy (a cura di), *The Oxford Handbook on Gender, Sex, and Crime*, Oxford University Press, New York, 2014, pp. 19-39.

Postfazione

Alessandro Bellavista*

La parità di opportunità tra uomo e donna nel mercato del lavoro: un percorso ancora incompleto

Lungo è stato (e sarà nel futuro) il percorso volto a realizzare, nei luoghi di lavoro, l'effettiva parità tra uomo e donna. Va rilevato che, senza dubbio, il legislatore degli ultimi anni, specie sulla base della spinta della normativa euro-unitaria, ha intrapreso enormi sforzi nella predetta direzione. Tuttavia, restano enormi ostacoli che si frappongono ad un'effettiva parità di opportunità.

Più precisamente, il principio di eguaglianza formale, di cui al comma 1 dell'art. 3 della Costituzione, ha trovato progressiva attuazione, con la legislazione in materia di divieti di discriminazione per ragioni di sesso, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso. Mentre, il principio di eguaglianza sostanziale, di cui al comma 2 dell'art. 3 della Costituzione, ha cominciato ad essere preso in considerazione più tardi: all'inizio degli anni Novanta dello stesso secolo. In questa prospettiva, la garanzia dell'eguaglianza sostanziale, mira ad andare oltre la salvaguardia della parità di trattamento (formale) perseguendo la promozione delle pari opportunità, attraverso specifiche misure di sostegno come le cosiddette azioni positive.

* Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo. Componente del Collegio della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In effetti, le situazioni di svantaggio delle donne, nel mercato del lavoro (come nell'intera società), spesso non sono il risultato di comportamenti discriminatori e aberranti, bensì rappresentano il precipitato dell'assetto della struttura sociale e dei suoi stereotipi culturali che ostacolano di fatto la piena partecipazione delle suddette. E quindi tali ostacoli possono essere rimossi mediante apposite azioni positive che realizzino l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e al suo interno.

Così, è stato varato un ricco campionario di misure rivolte a tale scopo. Come le politiche destinate a generare e favorire occasioni di lavoro per le donne in settori dove esse sono sottorappresentate; le politiche di conciliazione tra attività lavorativa e compiti familiari e di cura, in cui un ruolo decisivo svolge la promozione di forme di orario flessibile; le politiche di sostegno economico alla famiglia e alla genitorialità, in cui si innestano le tecniche dirette ad un riequilibrio dei ruoli familiari.

Purtroppo, di fronte a molte luci, restano tante ombre. Questo perché, in ordine all'effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, rispetto ai paesi più avanzati, l'Italia si trova nel fondo della classifica. Per giunta, in Italia, si registra il fenomeno paradossale in cui convivono un basso tasso di occupazione femminile e un basso tasso di natalità. Invece, nei paesi più sviluppati, ad alti tassi di occupazione femminile corrispondono elevati tassi di natalità.

Tale situazione di inefficacia delle politiche paritarie dipende certamente dall'incapacità dei decisori politici di perseguire i suddetti obiettivi paritari. Ma anche dall'insensibilità di quest'ultimi rispetto al valore primario dell'effettiva parità tra i generi. Un chiaro esempio è dato dalla circostanza che le risorse finanziarie destinate a tali scopi restano sempre scarse rispetto alle effettive necessità. Si pensi solo alla persistente ca-

renza di un numero adeguato di asili nido, il cui effetto è quello di intrappolare nel lavoro di cura molte giovani donne. Anzitutto, è quindi necessario che l'intero paese assumi un grande impegno economico per diffondere a macchia d'olio le anzidette politiche paritarie, evitando che esse restino delle piccole isole circoscritte alle zone più fortunate e più ricche.

Ma il problema (e perciò l'ostacolo) più grande rimane quello d'ordine culturale. La società italiana sconta un'arretratezza di stampo tribale in cui manca il pieno riconoscimento del ruolo della donna. Così, continuano a dominare modelli, abitudini e comportamenti di stampo maschilista. Sicché, per rompere queste arcaiche barriere, è indispensabile una massiccia operazione educativa che diffonda i valori della parità tra i generi in ogni ambito. Un'operazione educativa che tocchi soprattutto i giovani uomini, cercando di impedire la trasmissione di ruoli di genere e le asimmetrie di ruolo uomo-donna.

Ma, per fare tutto ciò, c'è bisogno di un ceto politico responsabile, concreto e coerente: che non pensi che tali obiettivi si possano realizzare in poco più di due settimane, solo varando una nuova legge o, peggio, ripetendo stantie declamazioni di rito in qualche *talk show* televisivo.

D'altra parte, come s'è già detto, l'obiettivo delle pari opportunità tra uomini e donne è scolpito nella Costituzione repubblicana, anche grazie ad un piccolo, ma agguerrito, gruppo di Madri costituenti; il cui impegno andrebbe effettivamente onorato da parte di tutti.

Indice de nomi

A

Abelardo P., 43
Accrocca F., 62
Adamo, 48-49, 52, 58-60, 62
Agostino (Sant'), 52
Akbar, 343, 345
Akelev E., 231
Alberti M., 16, 201, 207
Alberto Magno, 54
Alcidamante, 34
Alessandro III, 68
Alessi, 21
Alfonso VIII, 67
Amato G., 311
Amatori F., 216
Ambedkar B.R., 346
Ambrosini M., 315, 322, 333
Andall J., 320
Andaloro M., 83
Anderson B., 198, 320
Antistene, 36
Antonini L., 233
Apollonio stoico, 38
Appadurai A., 338
Appiah A., 345
Arendt H., 281
Ariano E., 284
Aristide Quintiliano, 29
Aristofane, 22, 28, 35
Aristotele, 23, 25, 27, 33
Arrigoni G., 33-34, 38
Ashoka, 343, 345

Attanasio M., 130-131

Attanasio P., 132, 331

Audring J., 250

Auger D., 34

B

Baccari G. M., 113

Bachelet M., 302

Bader Ginsburg R., 17, 278

Baeri E., 123, 131

Baglioni L.G., 329

Baird K., 158

Ballabriga A., 37

Ballestrero M.V., 180-181, 183,
192, 197

Barbera M., 180, 184, 192, 280

Barberis C., 212

Baritono R., 123

Basilavecchia M., 241

Beaumont G. (de), 87-88, 91, 94

Beccalossi C., 356

Beccaria C., 86

Beghin M., 241

Bejarano C.E., 327

Bellamy R., 318

Bellandi M., 216

Bellavista A., 10, 381

Belli A., 320

Belloni M., 321

Benedetto da Conversano (San),
68

Bentham J., 88

- Bentivegna S., 311-312
Benvenuto S., 75
Bergvall V.L., 251
Berliri A., 235
Berliri L.V., 233-234
Bernard N., 28
Bernardi A., 111
Bertilotti T., 122-123
Bertuccelli L., 213
Betti E., 217
Bettiol G., 119
Bhutto B., 302
Bianchini L., 84
Bimbi F., 208
Bing J.M., 251
Biorcio R., 160
Blanco M., 67
Blando A., 8, 15, 73
Boccia Artieri G., 311
Boccia M. L., 122
Boffi M., 320
Bonacchi G., 124
Bonini V., 102
Bonino E., 299
Borja Albi A., 249
Bossi U., 174
Boudon-Millot V., 25
Bracke M. A., 122
Brady H., 319
Branciforte L., 123
Bravo A., 122
Brennan W.J., 284
Brettel C.B., 319
Brock R., 31
Brown N.E., 282
Bruit Zaidman, L., 31
Bullock J., 280
Bultrighini U., 31, 38
Buonomo A., 328
Buscemi M., 15, 17, 299
Bußann H., 250, 263
- C
- Çağatay S., 162
Caiani M., 161
Caillois R., 74
Calà Ulloa P., 85
Calabresi S.G., 281
Calafà L., 195, 280
Calderoli R., 174
Callisto II, 66
Calvert B., 32
Camarota A., 174-175
Candón Mena J., 303
Caratozzolo A., 25
Caravantes P., 177
Carinci A., 241
Carlotto P., 304
Carnelutti F., 119-120
Carone di Cartagine, 38
Casadei T., 305
Caswell A.T., 251
Catalano S., 299
Catizone A., 10, 142
Cavagnoli S., 263
Cazzullo A., 10, 12
Ceccarini L., 161, 168
Celano T., 64
Chieco P., 179, 189
Ciocca P., 203, 209, 212
Cirinnà M., 175
Codevilla G., 236

- Cohen A.K., 361
Colli A., 216
Collin O'Connor U., 289
Comaroff Jean, 344
Comaroff John, 344
Connell R.W., 359, 365
Constant B., 14
Conte G., 177
Conti F., 208
Corbett G.G., 250, 253
Cordoni E.E., 11
Corner P., 204
Cottureau A., 205
Cozzo A., 13, 21, 33
Crafts N., 216
Crenshaw K., 280
Cressey D.R., 360
Crisippo, 22
Crouch C., 15, 159
Curli B., 207-210
Cuzzilla S., 11
- D
- D'Addio M., 12
D'Agostino G., 18, 335
D'Amico M., 141, 143, 299
D'Elia C., 85
D'Orsi A., 74
Dahl R.A., 19, 320
Dami F., 239
Dau Novelli C., 124
De Blasio E., 304, 306, 311
De Francesco A., 83
De Grazia V., 210
De Luca S., 312, 314
De Martino F., 21
- De Mita E., 241
De Rosa G., 84
De Simone G., 189, 192
DeKeseredy W., 354
Del Mar Martín M., 67
Del Punta R., 195
Delchin S. A., 289
Demichelis L., 310
Democrito, 29, 32
Demostene, 24, 30
Di Carluccio C., 186
Dimauro E., 31, 38
Diogene Laerzio, 13, 23, 42-43
Dolcini E., 113, 115, 120
Doleschal U., 253
Donini M., 98, 110
Dorandi T., 42
Dryer M.S., 250
DuBois P., 24
Durante G., 55, 57
Durkheim É., 357-358
- E
- Einaudi L., 233-234
Eisenberg A., 320
Eleonora d'Aquitania, 68
Elisabetta II, 302
Empedocle, 32
Epicrate, 26
Erminio D., 322
Erodoto, 13, 29
Eschilo, 23-24, 29
Eschle C., 123
Eschner K., 236
Escriva de Balaguer M., 67
Esiodo, 13, 25

Euripide, 29, 31, 40, 42
 Eustazio di Sebaste, 56
 Eva, 14, 45-46, 49, 52, 58-60,
 62-63
 Evans-Pritchard E.E., 344

F

Falcone A., 299
 Fallucca P., 138
 Falsitta G., 221-226, 229, 231-
 232, 241
 Faraguna M., 35
 Farris S.R., 173, 175
 Fassone E., 110, 119
 Federici M., 143, 145-146, 180
 Federici N., 214
 Felice E., 216
 Ferdinando IV di Borbone, 84
 Ferguson Y.H., 178
 Fernández de Kirchner C., 302
 Ferrajoli L., 120
 Ferrandini Troisi F., 34
 Ferrero G., 356
 Ferrucci S., 38
 Fiandaca G., 110
 Filangieri G., 86
 Filone Alessandrino, 23, 28
 Fiore G., 74
 Fiorino V., 126
 Fioritto A., 264
 Fisher G., 102
 Fiume G., 122, 126, 131, 133,
 138, 305
 Fiume M., 127
 Floridi L., 313-314
 Fontette M. (de), 66

Fortes, M., 344
 Francesco d'Assisi (San), 64
 Freed A.F., 251
 Fregni M.C., 241
 Freund P.A., 295
 Frugoni C., 14

G

Gadamer H. G., 98
 Gaffuri G., 235
 Galliani D., 99, 112, 119
 Gallino F., 81, 92, 94
 Gallo M., 109
 Gandhi I., 302
 Gandhi, 350
 Gatti R., 318-319, 321, 323,
 328-329
 Gentile G., 211
 Gentile T., 131
 Gerards J., 101, 109
 Gherardi R., 19
 Giardina E., 233-235
 Giarmoleo F., 197
 Giasi F., 73
 Gibier B., 357
 Giddens A., 367
 Ginsburg R.B., 17, 279, 284,
 286, 290, 293
 Ginzberg E., 288
 Giordano Bruno, 343
 Giorello G., 309
 Giorgi A., 175
 Giorgianni F., 32
 Giurintano C., 7-8, 339
 Gottardi D., 195
 Gottardi L., 280

- Gouges O. (de), 125
Gould J., 30
Grabowska M., 166
Graff A., 170
Gramsci A., 73 - 75
Grande E., 279, 290, 295, 297
Grasso Nicolosi A., 126-130, 140
Graziano, 69
Greenberg D., 260
Grelle F., 238
Gribaudi M., 205
Griswold E., 283, 288
Groppi A., 204
Grossi P., 99
Guariso A., 280
Guerra E., 122, 125, 139
Gugino C., 124
Guidotti F., 181
Guiso L., 159
- H
- Habermas J., 317
Hall B., 169-170
Harris M., 251
Hartnett M., 279
Haspelmath M., 250
Hebdige D., 363
Hefele K.J. (von), 56
Hellinger M., 250, 263
Herber M. D., 237
Herrera H., 159
Holman M.R., 327
Holmes O.W., 290
Horowsky A., 64
Hutter S., 160
- I
- Iachello E., 84
Ingrao G., 241
Innocenzo III, 68
Iotti N., 7-11, 180, 301-302
Ippocrate, 22, 32, 37
Ireneo di Lione, 62-63
Izzi D., 188-190, 194
- J
- Jacini S., 203
- K
- Kaczynski J., 169
Kahlina K., 176
Kaltwasser C.R., 157
Kantola J., 164
Katzmann R.A., 290
Kennedy A., 294
Kibort A., 253
Kranert M., 176
Kriesi H., 160
Kusińska Szydło B.M., 169
Kyenge C., 174
- L
- La Ferla C., 130
La Tegola O., 189
La Villa P., 131
Laakso E.K., 251
Labate G., 301
Law S.A., 294
Le Corsu F., 37
Leder M., 284
Leone S., 299
Letiche J. M., 338

- Lewis S., 28
 Liguori G., 75
 Lindsay H., 236
 Litosseliti L., 249
 Lo Cascio G., 124
 Lockwood W.B., 251
 Lombardo E., 164
 Lombardo P., 57-59, 61
 Lombroso C., 356
 Loner E., 163
 Longo V., 305
 López Aguilar J.F., 299
 Loraux N., 22
 Lorello L., 10, 17, 141, 147,
 Luhtakallio E., 163, 166
- M
- Macaluso M., 17, 157, 322, 324,
 329
 Maestri G., 299, 303
 Mafai S., 123-125, 127, 129-
 131, 133-134, 137-138, 140
 Maffezzoni F., 235
 Maggio P., 15-16, 97
 Magnani M., 216
 Maimonide, 343, 347
 Mancini G., 202
 Mancini G.F., 198
 Mancini M., 236
 Mandela N., 343
 Manes V., 97
 Mangone E., 316
 Manna A., 115
 Mansbach R.W., 178
 Mantovan C., 321
 Manuli P., 22
- Manzoni I., 235
 Marconi M., 131
 Marello E., 241
 Maria (Madre di Gesù), 13, 45-
 46, 62-64, 66, 70
 Marshall T.H., 316, 329
 Martiniello M., 320
 Martufi A., 99
 Masselot A., 280
 Mattei U., 284
 Matteo (Evangelista), 54
 Matteucci N., 75, 94, 300
 Maugeri A.M., 99
 McCarthy B., 380
 McCarthy J., 292
 Mclean V., 249
 Medici L. (de'), 84
 Meir G., 302
 Melis G.[Giuseppe], 232, 235,
 241, 245
 Melloso D., 77 - 80
 Meloni G., 173, 302
 Menandro, 25
 Meo M., 174-175
 Merkel A., 302
 Messina F., 131
 Messerschmidt J.W., 355, 365-
 369, 372
 Michetti M., 129
 Migne J.P., 53
 Milan N., 127, 129
 Mill J.S., 309
 Moccia L., 284
 Molinari C., 299
 MollerOkin S., 144
 Mondadori M., 309

- Montagna N., 175
Moore M., 339
Morawiecki M., 171
Morea D., 68
Morelli M., 159
Mori L., 263
Morlino L., 160
Moro A., 144
Moro G., 318, 332
Mosca G., 14
Moschetti F., 235
Mostaccio A., 175
Mudde C., 157, 163, 177
Muleo S., 241
Mulholland J., 175
Musonio Rufo, 23, 36, 38, 42
Musso S., 204, 209-210, 213, 215
- N
- Naffine N., 360
Neal C., 102
Negri D., 110
Nevalainen T., 251
Nicolosi M., 10, 16, 179
Nussbaum M., 337
- O
- O'Connor S., 337
Omero, 26
Onida V., 111
Onorio III, 69
Oost S.I., 34
Orban V., 176
Orientale Caputo G., 219
Orlandelli G., 54
- Ortaggi Cammarosano S., 204
Oswald M., 158, 161, 177
Ottaviano C., 124
- P
- Pagliuca S., 10
Palmisano L., 171
Panvini G., 129
Paolo (San), 51
Paparella F., 241
Parlato M.C., 8, 16, 221
Parmenide, 32
Parsons T., 358-359
Pasciuta B., 9, 13-14, 45
Pastore F., 330
Patti M., 8, 10, 16, 121, 138
Pausania, 41
Pavarini M., 77 - 80
Pegna V., 130
Pelissero M., 115
Pennisi G., 17, 247
Pera A., 8, 17, 279
Perini L., 305, 321
Pescarolo A., 204, 207-208, 210-211
Pine R.N., 294
Pinto de Albuquerque P., 97, 119
Plaster K., 253
Platone, 23, 28-29, 32-34, 40, 42, 85
Plutarco, 28-29, 31, 33, 35, 37, 41
Polieno, 32
Polinsky M., 253
Pomeroy S.B., 35

- Ponzani M., 142
 Portaleone D., 19
 Prewitt-Freilino J.L., 251
 Prieto Ramos F., 249
 Provenza A., 32
 Pugiotto A., 110, 119-120
 Pugliese M., 231
 Purra R., 163-165, 168
 Putnam H., 351
- R**
- Rainisio N., 320
 Ramella F., 206
 Raniolo F., 160
 Rauty R., 324
 Ravera C., 138
 Rawls J., 341-342
 Reece T.D., 290
 Reed C., 285
 Reed R.L., 285
 Reed S., 285
 Repetto M., 129
 Resta F., 311
 Ricca Salerno G., 223-225
 Ricotti C., 83
 Rinaldi C., 18, 353, 362, 372-373, 376-377
 Riniolo V., 329
 Risicato L., 112
 Rissanen M., 251, 253
 Riva E., 320
 Roberto d'Arbrissell, 66
 Robertson C., 249
 Robinson W., 262
 Robustelli C., 17, 256, 264
 Roccella M., 180, 191
- Rodano M., 11
 Rodotà S., 281, 306-307
 Romano A., 83
 Rosanvallon P., 15
 Rosellini M., 34
 Rosolia A., 218
 Roth J., 177
 Roth L., 158
 Rousseff D.V., 302
 Ruscica A., 131
 Russo F., 7-8
 Ruzza C., 163
- S**
- Saari M., 251
 Sabatini A., 256, 262-264
 Sacco R., 282
 Saïd S., 34
 Saladino G., 124, 130
 Saladino, 343, 347
 Salatiele, 53-54
 Salvatici S., 122
 Salvini M., 172, 174, 176
 Sanders-McDonagh E., 175
 Santaemilia J., 249
 Santangelo C., 104
 Santangelo N., 85
 Santerini M., 317
 Šarčević S., 249
 Sartori G., 10, 312-313
 Sartori N., 241
 Sayad A., 315
 Sbriccoli M., 15
 Scattigno A., 122-123
 Schaps D., 30, 33
 Schirru G., 75

- Schlozman K.L., 319
Schmidt H., 226
Scrinzi F., 175
Sedgwick E.K., 378
Semonide di Amorgo, 26
Sen A., 18, 335-349
Senofonte, 23, 26, 33-35
Sfameni Gasparro G., 38
Shneider M.C., 327
Shopen T., 250
Shotoku Taishi, 343
Sierra Caballero F., 303
Siino M., 329
Silei G., 208
Silver N., 292
Simon R.J., 319
Simone S., 68
Simonide di Ceo, 39
Smerilli A., 144
Smith A., 222
Smith P.J., 281
Soardi M., 25
Soare S., 162, 168
Sofocle, 21, 23, 40
Sofri A., 102
Soini T., 162
Somin I., 281
Sonno T., 159
Soro A., 311
Sotomaior S., 296
Souter D., 294
Sozzi L., 74
Spagnoletti A., 84
Spinner-Halev J., 320
Stefanou C., 249, 260
Stelliferi P., 122
Stern R., 295
Stevanato D., 241
Strozza S., 328
Sundberg A., 295
Sunderland J., 251
Sutherlad E.H., 360
- T
- Tagore R., 350
Tanga F., 37
Taricone F., 129
Tassani T., 241
Tebben G., 236
Teivainen A., 166
Telve S., 98
Temistio, 42
Tesauro F., 241
Tessitore G., 85
Thatcher M., 302
Thompson E. P., 205
Thüne E., 263
Timoteo, 51
Tocqueville A. (de), 16, 75-76, 81-82, 87, 89, 91-95, 300-301, 308, 342
Toffanin T., 217
Tomasello G., 83
Toniolo G., 216
Torrisi C., 83
Tramontana A., 174
Tremblay J.-M., 357
Treu T., 179, 196
Tripodina C., 12
Trump D., 312
Tucidide, 30, 37

Tumminelli G., 8, 17, 315-316
322, 324, 329
Tundo F., 241
Turchi A., 241
Turco L., 9, 11

U

Umut E., 323
Unterbeck B., 251, 253
Urbinati N., 10
Uricchio A.F., 241

V

Vacca G., 74
Vallauri M.L., 199
Vanoni E., 231
Venuti M., 124
Verba S., 319
Vergara F., 83
Vérilhac A.-M., 27
Verloo M., 280
Vernant J.-P., 27, 35
Veronesi P., 119
Vincent di Beauvais, 62
Vincent N., 251
Vio A., 131
Viola F., 133
Vittorelli B., 124
Viviani L., 129
Vogliotti M., 109
Volpicella F., 15, 85-91
Von der Leyen U., 7, 302

W

Wiesenfeld P., 286, 289
Williams W.W., 279

Williams C., 248
Willis P., 363
Wilson P., 121

X

Xanthaki H., 249, 260

Y

Ylä-Anttila T., 163, 166

Z

Zagrebelsky V., 112
Zan A., 176
Zanfarino A., 14
Zanfrini L., 315
Zappulli A., 238
Zincone G., 319

Il volume *Aspetti e questioni multidisciplinari della democrazia paritaria: lo spazio pubblico e privato dall'antichità ai nostri giorni* raccoglie gli interventi, opportunamente rielaborati in forma di saggi scientifici, presentati dai relatori all'omonimo ciclo di seminari coordinato dalla Fondazione Iotti di Roma e dal Dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali dell'Università di Palermo, con il coinvolgimento di docenti dello stesso Ateneo. Inserito nell'ambito di un quadro di attività svolte grazie a un protocollo d'intesa siglato nel marzo del 2022, questo volume testimonia il valore della collaborazione tra istituzioni che desiderano offrire un contributo alla discussione sulla rappresentanza di genere, sullo sviluppo della democrazia e la riforma delle istituzioni, nella convinzione che le azioni di cambiamento richiedono l'attivazione di processi che non possono prescindere dalla sollecitazione, in particolare tra le nuove generazioni, a 'riflettere' per meglio comprendere la complessità della realtà e aprire nuovi spazi di dialogo fra le generazioni, in omaggio a un'idea di democrazia sostanziale sempre più moderna e inclusiva.

CLAUDIA GIURINTANO insegna Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università di Palermo. Ha scritto saggi sulla storia del pensiero politico italiano ed europeo del XIX e XX secolo, in particolare su tematiche inerenti al liberalismo di ispirazione cristiana, al rapporto tra cultura laica e pensiero cristiano. Tra le sue più recenti monografie: *L'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Il rapporto della Commissione Broglie 1840-1843* (Milano, 2016), *La redazione del «Domani d'Italia». Valori cristiani e difesa delle libertà democratiche* (Milano, 2023). Per la collana "Leviathan & Behemoth, Agorà" nel 2021 ha curato il volume *Nilde Iotti. Declinazioni di un'esperienza politica e istituzionale*.

FRANCESCA RUSSO insegna Storia del pensiero politico presso il Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. È Vicepresidente della Fondazione Nilde Iotti di Roma, della quale presiede il Comitato Scientifico, e Vicepresidente dell'Associazione italiana di Storia del pensiero politico. I suoi studi si concentrano sul mito di Bruto tra Umanesimo e Rinascimento, le utopie pacifiste, la teoria dell'arbitrato internazionale, l'impegno delle donne nell'Italia contemporanea. Tra le sue pubblicazioni: *Donato Giannotti pensatore politico europeo* (Napoli, 2016); *Alle origini della Società delle nazioni* (Roma, 2016); *In morte del tiranno. Lorenzino de' Medici da «Bruto toscano» a «Bruto italiano»* (Sestri Levante, 2021).

ISBN 979-12-5976-726-4



9 791259 767264